IL
DIRETTORIO DE' PAROCHI

OPERA POSTUMA

DEL CELEBRE SIGNOR DOTT.

FEDERIGO GIANNETTI

PROTONOTARIO APOSTOLICO,

Già Lettore di Sacra Teologia nello Studio Fiorentino, Canonico dell'insigne Basilica di S. Lorenzo;

E dipoi Piovano della Chiesa Parrocchiale di S. Martino a Sesto.

Coll'aggiunta d'alcune notizie intorno alla Vita del medesimo.

IN FIRENZE;

Da AntonMaria Albizzini; all'Inf. del Sole.

Con Licenza de' Super. 1739.

AL CORTESE LETTORE.

RA le molte, e molte Opere lasciate inedite dal celebre Sig. Dottor Federigo Giannetti, essendosi ritrovato in mano del M.R. Sig. Jacopo Marchionni stato già suo Cappellano in tempo, ch' e' fu Rettore della Pieve di S. Martino a Sesto, il presente Direttorio de' Parochi, ed avendo un suo Amico conferito più volte insieme sopra di esso, riflettendo all' utilità, ch' egli avrebbe arrecato alla salute dell' anime, (giacchè dipende ella in buona parte dal savio, e ben regolato maneggio di coloro, che ne hanno la cura) e al non poco onore, e merito, che quindi avrebbe ricavato il chiarissimo Autore, s' e' fosse venuto alla pubblica luce, col consiglio d' altri dottissimi, e prudentissimi Uomini, si risolverono alla fine ambedue di darlo alle stampe.

Che se per avventura paresse ciò a taluno essere stato affatto per dir così superfluo, mentre non sono mancati tanti, e tant' altri Uomini di somma pietà, ed erudizione forniti, i quali del Parrocchial ministero egregiamente hanno scritto: non temo, che non sarà per ricredersi ben presto, se letto prima attentamente il presente Libretto, rifletterà a' moltissimi insegnamenti, ed avvisi, che in esso sono, da altri forse non maj toccati, e considererà poi al comodo grande di poter quivi in un' occhiata veder quello, che da varj Scrittori è stato sparsamente accennato, restando così informato a sufficienza della maniera, che in molti casi straordinarj praticar possa il Paroco per la buona condotta del suo Pastorale esercizio; oltredichè non a tutti è permesso il potersi fornire di gran copia di Libri, nè tutti hanno o sanità, o tempo da potere nella lunga lettura di molti, e voluminosi Trattati impiegare. Ma quando ancora per qualunque motivo non fossero da attendersi le suddette ragioni, non si dovevano mai lasciare in bocca del tempo divoratore le sagge, e sante fatiche d' un Uomo sì grande e nella pietà, e nella dottrina, gloria del suo Legnaggio, della sua Patria, e di tutto - - - *il bel Paese,*
Ch' Apennin parte, e 'l Mar circonda, e l'Alpe.
Ed oh volesse il Cielo, che di tutte l' altre Opere sue così come di questa accadesse!

E poi-

E poichè suole l' amore della virtù accendere negli animi ben composti, e gentili una brama lodevole di conoscer di vista Uomini, o venerabili per la santità de' costumi, o in lettere, o in armi eccellenti mentre pur sono in vita; così ancora una somigliante brama suol nascere di rimirare l'Effigie di sì fatti Uomini, dopo la loro morte, o delineata sulle tele, o ne' marmi, o ne' bronzi scolpita; (per lo qual motivo il dottissimo Vincenzio Ciani fece dipingere una gran serie d'Uomini illustri del Clero Fiorentino, i quali acciò perpetuamente si conservassero lasciò insieme colla sua famosa Librerìa al Seminario di Firenze, ove fino al presente ritrovansi) e molto più poi si suole desiderare di contemplare le fattezze dell' animo nelle Storie sincere della loro vita, ed azioni; e da tutto ciò sogliono muoversi all' imitazione di essi gli animi ancor più sopiti, parendo, in leggere attentamente come Uomini a noi somiglianti, calcando il sentiero della virtù a tanta gloria sormontarono, parendo dissi di vedere, ch' essi porgano il braccio, e ne additino l' orme generose da loro con piè sì franco, e sicuro stampate; quindi è che in occasione di darsi alle stampe questa Operetta, conveniente cosa è paruto, e da recare agli amatori della virtù, non so se dir si debba più diletto, od utilità, lo scrivere, e pubblicare la Vita del soprammento-

tovato Sig. Dott. Federigo Giannetti, uno de' più chiari lumi del nostro Secolo, la cui memoria ben merita per molte ragioni d'essere conservata con diligenza, ed a' posteri tramandata.

Nacque egli pertanto nel Paese d'Albiano in Lunigiana, Diocesi di Sarzana, d'onesti Genitori l'Anno di nostra salute 1645. E dando Egli ancor nell'età, che capace non è di cultura, segni d'una non ordinaria vivacità d'ingegno, animò i Genitori a rivolgere, tosto che fu tempo, i loro pensieri a coltivare co' be' semi delle Virtù l'animo nobile di Lui; istigati molto più a ciò fare da Domenico Parteguelfi, (era questa una Casata delle più antiche d'Albiano, di cui fu egli l'ultimo) Zio materno di Federigo. Questi adunque, tolta la cura di Esso, seco lo condusse a Firenze, (dove era egli allora Priore d'Orbatello, luogo posto al Canto alla Catena, eletto per Conservatorio di povere Donne, fondato già dalla nobil Famiglia degli Alberti) per farlo quivi attendere agli studj sotto la disciplina di saggi Precettori, de' quali è mai sempre fiorita questa Città ragguardevole. Lo pose egli pertanto a studiare le Lettere umane nel Collegio de' Gesuiti, dove incredibile è il profitto, che sotto gli eccellenti Maestri di quella Venerabile Compagnia fece in breve spazio il nostro Giannetti. Si diede così da giovanetto alla Poesia, di cui non

poco

poco si dilettava, non lasciando quasi mai d'intervenire alla celebratissima Accademia degli Apatisti, nella quale, insieme con quei tanti altri Letterati, che vi erano, fu stimato subito degno d'esser'annoverato. In questo mentre frequentando le Squole della sopraddetta Compagnia di Gesù, e comecchè fu Egli mai sempre dedito alla pietà, conversando di continovo co' Religiosi di quella, s'era talmente ad essa affezionato, che aveva quasi risoluto di vestirne l'abito, e l'averebbe fatto certamente, se Iddio, che al secolo lo voleva, non gli avesse fatto conoscere non essere questa la sua vocazione.

Finiti intanto felicemente gli Studj delle belle Lettere, passò a quelli delle scienze, e principalmente studiò con somma diligenza la Filosofia, di cui finito il corso, il Parteguelfi, che aveva intenzione di tirarlo su per Legale, allo studio delle Leggi lo fece attendere: in cui avendo fatto in breve un sommo progresso, come da' suoi Scritti chiaramente apparisce, sentendosi chiamato da Dio allo stato Ecclesiastico, non senza il consenso del Zio, si pose a studiare la Teologia. Sapeva ben Egli ufficio di vero Ecclesiastico niun'altro essere, che l'impiegarsi tutto per la salute dell'anime, ad imitazione del nostro gran Redentore Cristo Gesù, coll'amministrazione de' Sacramenti da Esso istituiti, e colla predicazione del suo divin Vangelo; il qual

peſo vedeva altresì non poterſi mai perfettamente adempire ſenza un fondato poſſedimento delle materie Teologiche, che però per arricchirſi di quel doppio capitale di dottrina, e di pietà, che richiede la grandezza, e la ſantità d'un tal Miniſtero, al quale ſi diſponeva, in queſte sì nobili ſcienze, ſotto la diſciplina d'inſigni Lettori internoſſi talmente, che sì per la vivacità, ed acutezza del ſuo ingegno, di cui era a maraviglia dotato, sì per l'aſſiduità non mai interrotta, colla quale ad eſſe atteſe, tale divenne, quale, non dirò da Firenze, nè dalla Toſcana ſolo, ma dall'Italia tutta fu ſommamente ammirato, e meritò poi nell'inſigne Collegio de' Teologi dell' Univerſità Fiorentina li 15. Marzo 1671. la Teogica Laurea Dottorale, in cui ancora (come ſi cava da' Faſti Teologali dati in luce dal celebre Sig. Dottor Cerracchini) l'Anno 1677. ſoſtenne egregiamente le Concluſioni. Non ſi contentò Egli però degli ſtudj ſolo delle Scienze, ma avendo l'animo tutto intento a coſe grandi, a queſti aggiunſe ancora quei delle Lingue, delle quali, oltre la Latina, e la Toſcana da Eſſo bene, e francamente poſſedute, ebbe una perfetta cognizione della Greca, con una ſufficiente notizia dell' Ebraica, e della Franceſe pure, e della Spagnuola un fondato poſſedimento.

Eſſendo ſtato intanto Federigo di già promoſſo a tutti gliOrdini Sacri da Monſ. Franceſco

sco Nerli Arcivescovo di Firenze, che fu poi creato Prete Cardinale di S. Chiesa, sotto il titolo di S. Bartolommeo in Isola, fu eletto Rettore della Chiesa Parrocchiale di S. Ruffillo; e di lì a non molto dall' Altezza Reale di Cosimo III. allora Regnante Granduca di Toscana fu fatto Canonico dell'insigne Collegiata di S. Lorenzo. In questo tempo attese egli alla spirituale direzione d'insigni Monasterj di Sacre Vergini, molti de' quali ne resse in varj tempi con somma lode, e frutto, fra' quali non è da lasciarsi sotto silenzio il Conservatorio della SS. Concezione, detto di S. Caterina in Via delle Ruote, di cui essendo stato eletto Confessore Ordinario nel 1673. seguitò poi a governarlo per Anni 26. continui; nel qual tempo distese da se medesimo le Costituzioni comuni, le quali si conservano ancora in mano della Priora di quello, e pur' ora dalle abitanti in esso si osservano. Fu poi sempre solito di predicare egli stesso alle sue Religiose nella Quaresima, e negli altri tempi, ne' quali suol farsi un tale ufizio, sempre però a Porte aperte, con gran concorso di Popolo; ove cosa notabile si è, che essendo Confessore nel sopraddetto Conservatorio della SS. Concezione, quando spiegava le Meditazioni, e faceva le Conferenze in tempo degli Esercizj spirituali, comecchè il luogo, dove si facevano tali cose, rispondeva appunto alla Piazza di detto Conservatorio,

on-

onde facilmente poteva udirsi, si riempieva quella di Popolo numeroso, e in particolare di Sacerdoti, che a bella posta vi concorrevano per ammirare la sua dottrina, e facondia, tanto riusciva Egli eccellente in un tale Esercizio. Alla Predicazione adunque (comecchè null'altro bramava, che la salute spirituale de' prossimi) attese Egli mai sempre con sommo applauso, e profitto; ed in molte Città d' Italia, spezialmente più, e più volte in Firenze, e due volte in Venezia, predicò il divin Vangelo, sempre all'improvviso con gran franchezza, e pulizia di Lingua, e quel, che è più, con una somma profondità di dottrina, talchè le sue Prediche, non estemporanee, ma ben limate prima, e premeditate pareano; cosa, che a chi le udiva apportavano una gran maraviglia; di maniera che essendo Egli, com' io diceva poc' anzi, a predicare in Venezia, alcuni de' Nobili, e Virtuosi di quella Città, per vedere se avesse mai atteso a studiar Prediche, o a lavorarvi sopra, o almeno a pensarvi, sotto l' ombra di corteggiarlo, nol lasciavano mai fin tanto, ch' e' non saliva in Pulpito; parendogli cosa quasi impossibile, che un' Uomo all' improvviso potesse in quella foggia perorare. Sparsasi pertanto la fama della sua mirabile Predicazione, Clemente XI. Sommo Pontefice, che già da molto tempo non tanto per questo, quanto per l' altre sue singolari Virtù
som-

ſommamente apprezzava il Giannetti, mandogli un Breve, in cui lo chiamava a predicare nella ſua Pontificia Cappella. Era Federigo allora Piovano di Seſto, e o che il faceſſe per umiltà, non curando tal ſorta d'onore, o per l'amore grande, che al ſuo Popolo portava, nol volendo però laſciare, pregò il Sommo Pontefice a volerlo in ciò diſpenſare, adducendo varj apparenti motivi, che induſſero finalmente l'animo del Papa a contentarlo.

Non erano però queſte (che pure per ſe steſſe non ſarebbero ſtate poche) le ſole fatiche, nelle quali Federigo andò ſempre ſantamente impiegando il ſuo tempo: ma eſſendo nemico giurato dell'ozio, peſte del Mondo, con animo veramente pio, e religioſo bramando apportare ogni poſſibile utilità al Clero, e alla Criſtiana Repubblica; e ricordevole poi del Precetto dato da Criſto a' ſuoi Diſcepoli, regiſtrato in S. Matteo, cioè, che eſſendo eſſi luce del Mondo, non dovevano queſta aſconderla, ma farla riſplendere in faccia di tutti gli Uomini, e nella perſona de' Diſcepoli gli Eccleſiaſtici tutti, e in conſeguenza ſe medeſimo riconoſcendo, e volendo perciò adempire a i giuſti comandi del Redentore, fino da quando fu eletto Canonico di S. Lorenzo ſi diede a leggere la Filoſofia, della quale compoſtone da ſe medeſimo un'intiero Corſo, lo dette poi alle ſtampe. In queſto ſteſſo tempo

po ſpiegava la Sfera, leggeva Teologia Scolaſtica, e teneva Accademia pubblica di Morale, a cui incredibile è il numero, che di Nobili, di Letterati, d' Eccleſiaſtici, e di Secolari vi concorreva, tanto grande era la ſtima, che della ſua Virtù comunemente facevaſi: da eſſa uſcirono poi mai ſempre, e vivono ancora moltiſsimi eccellenti Teologi Morali. Acquiſtato intanto il grido di gran Teologo, come in fatti Egli era, eſſendo vacata nell' Univerſità Fiorentina la Lettura della Morale, il precitato Sereniſs. Granduca Coſimo III. a riguardo del ſuo gran merito, e della ſua così rara Virtù, ad Eſso ſtimò bene di conferirla.

A queſto nobil premio de' ſuoi ſanti virtuoſi ſudori ſentiſſi infiammare d' un bel desìo d' adempiere con ſomma diligenza tutte le parti, che ad un buon Lettore ſi convenivano; che ſe facevalo Egli per l' avanti, che da niuna altra coſa ſentivaſi aſtretto, che dalla carità, e dal puro genio di giovare al pubblico, molto più giudicò Egli di doverlo fare allora, che dall' incarico avutone, per giuſtizia vedevaſi obbligato. Diſcorrendola Egli pertanto così, ſenza tralaſciare alcuno de' ſuoi lodevoli intrapreſi eſercizj, cominciò a fare continue Lezioni di Morale; alle quali moltiſſimi erano i Giovani, che intervenivano, traendo da eſſe, ſiccome ancora dalla ſopraccennata Accademia grandiſſimo profitto. Perlochè andando

do sempre più crescendo la fama d' essere Egli sì gran Teologo, infiniti erano i Consulti Morali, che ad Esso richiesti venivano, come bene si può vedere da alcuni, che se ne trovano stampati, e da moltissimi, che ce ne sono de' manoscritti, i quali mediante la diligenza d' alcuni de' suoi Scolari, (ed in particolare del M. R. Sig. Giovanni Ciampi,) quali o cercavano di copiarli, o pure d' averne in mano gli originali, si conservano ora la maggior parte presso il M.R. Sig. Gio. Battista Filippi, e molti ancora presso l'Illustriss. Sig. Pier Maria Migliorotti Piovano dell'Antella, che pur' Esso Scolare fu del Giannetti; oltre molti, e molt' altri, che si trovano in mano di varie persone particolari. A lui pertanto se alcuna controversia nasceva, se alcun dubbio insorgeva, ricorrevano da tutte le parti ed Ecclesiastici, e Secolari, e Prelati, e Principi. E quì sembra cosa degna di rimembranza, come essendo, non so per qual causa, da un Personaggio di Firenze mandato per un Consulto a Roma, fu quindi risposto, che avevano un' Uomo in Firenze, (era questi il Giannetti) dalla cui dottrina potevano prendere ben saggio, e prudente consiglio, Esso pertanto consultasse, ed alla risposta di lui s' appigliasse. Non è ancora da tralasciarsi, come essendo Federigo stato eletto Piovano di Sesto, l' Arcivescovo di Firenze, nella Diocesi di cui è situata questa Pieve, (era al-

allora Arcivescovo Monsig. Tommaso Buonaventura de' Conti della Gherardesca, Prelato, come ognun sà, di somma pietà, e dottrina) dette nelle mani di lui tutto quasi, dirò così, l'intiero governo di quel Piviere, approvando tutto quello, che in esso da Federigo si disponeva: cosa, che non avrebbe fatto giammai quel gran Prelato, se non avesse conosciuto quanto grande fosse la prudenza, la dottrina, e la pietà del Giannetti: ed essendo, come sopra dicemmo, a predicare in Venezia, sì gran concetto avevano formato di lui i Cittadini di quella Repubblica, che non volevano, che di là si partisse, e sarebbe seguito se il Gran Principe Ferdinando non l'avesse richiesto. Dalle quali cose ben si può argomentare quale, e quanta fosse la stima, che da'Letterati di quel tempo di Esso giustamente facevasi, il che molto più si vedrà spiccare da quello, che sono ora per dire.

Essendo una volta in questa Città di Firenze pervenuto il Cardinale Sfondrato, (non starò quì a prolungarmi in far vedere quale, e quanta fosse la dottrina di questo gran Letterato, poichè oltre il supporre, ch' ella già sia a tutti nota, meglio di quello, che fosse per fare la mia penna, ben la dimostrano l'Opere da esso date alla luce) fu ricevuto, e trattato dal Signor Senator Pandolfo Pandolfini. Era arrivata all'orecchie di questo gran Porporato la fama della

rara

rarà virtù del nostro Giannetti; ed interrogato il Sig. Senatore, se glie l'avesse potuto far vedere, rispose, che sì; onde lo pregò a farlo chiamare, per potere con esso abboccarsi. Andò il Giannetti alle istanze del Sig. Pandolfini, e si trattenne a discorrer da solo a solo collo Sfondrato per più di tre ore; poscia partitosi, dimandò il Senatore al Cardinale, qual giudizio avesse del Giannetti formato, il quale col volto pieno di meraviglia rispose: *Signor Senatore, hanno un' Uomo in Firenze, ch' io sto per dire, che da San Tommaso d' Aquino in poi non ne sieno nati:* cosa veramente, che pare a prima vista incredibile, e che per tale noi pure l'avere bbamo stimata, se non ci fosse stata ratificata da diverse persone, tutte degne di fede, e che l'avevano udita dalla stessa bocca del Pandolfini.

Che cosa non poteva Egli per tanto sperare con un sì gran capitale di virtù, da tutti applaudito, ed ammirato? ed inoltre poi da quel grande amatore de' Letterati, il Gran Principe Ferdinando, validamente protetto? Ma -- *Veramente fallace è la speranza.* Finalmente la virtù sembra, che non possa stare se non è accompagnata dall'invidiosa emulazione, e che un Virtuoso non possa vivere senz'essere perseguitato, ed oppresso. Insorse contro di Federigo sì fiera tempesta di persecuzioni, le quali tanto l'agitarono, tanto l'aggirarono, che a poco

non

non furono bastanti ad opprimerlo. I suoi malevoli, che dal suo ben fare prendevano appunto motivo di criticarlo, ogni minima azione, che da Esso si facesse benchè pia, benchè santa, nondimeno in qualche maniera cercavano d'attaccarlo, a così andando di lui pubblicamente sparlando, tanto s'affaticarono, che lo fecero del tutto cadere dalla grazia del Granduca; e l'ultima cosa, che gli dette affatto il tracollo, fu appunto una delle sue solite zelanti operazioni.

Erano insorti a Francesco Benvenuti Priore di S. Paolo a Cartejano, amico del nostro Giannetti, alcuni dubbj intorno alla Correzione paterna; laonde per potere operare con sicurezza, e per ben portarsi nel governo del Gregge alla sua cura commesso intorno a materia così importante, ne fece una nota, e mandogli a Federigo, pregandolo a volerglieli dilucidare; ed Egli, che quanto era in lui grande la sua dottrina, impareggiabile altresì era il buon genio, che il rendeva prontissimo a compartire a chicchessia i tesori della sua scienza,

Com' anima gentil, che non fa scusa,
Ma fa sua voglia della voglia altrui
Tosto com' è per segno fuor dischiusa,

subitamente soddisfece alla richiesta del Benvenuti. Avutigli adunque così dilucidati nelle mani, ed avendogli letti, conoscendo di quanta utilità sarebbono stati, se venuti fossero alla luce, essendo quella una

ma-

materia, che quanto è il profitto, che all' Anime può apportar ben trattata, altrettanto è il danno, che mal' adoprata le arreca, risolse di dargli alle stampe, come fece. Venuto adunque questo Libretto alla luce, servì, ch' e' fosse del Giannetti, perchè se ne dicesse male: i suoi persecutori incominciarono a spargere, che questo Trattato era una Satira, che intaccava il Governo, e che particolarmente diceva male de' Superiori; nè mancò chi facesse sapere, ed esagerasse ancora una tal cosa allo stesso Granduca. Quanto però s' ingannassero questi tali, ben si può vedere dalla bellissima, ed eruditissima Difesa da esso fatta; della quale, per non prolungarci più del dovere, non addurremo quivi alcuna cosa, rimettendo ad essa chiunque ne fosse desideroso, essendocene in Firenze alcune copie a penna, una delle quali ne tiene il celebre Sig. Dott. Giuseppe Maria Brocchi; ed io pure Scrittore delle presenti notizie, per favore di esso, una ne tengo; nè da questa solo si può ciò argomentare; ma da una sua Lettera ancora, nella quale, rispondendo ad una sua Figliuola spirituale, che seco si condoleva di quello, che pe'l sopraccennato Libro gli era avvenuto, così dice: *è parso forse a qualcuno, che col mio Libro abbia io voluto ingerirmi in cose, che non mi toccano; ch' io l' abbia corsa, e precipitato i proprj interessi; ma ringraziato ne sia il Signore: ho eletto piuttosto d' essere dal*

 Mon-

Mondo creduto senza prudenza, che tralasciare di far' argine, per quanto potevo, a tanti peccati, che nella materia della Correzione si potevano commettere. Purchè il discapito de' miei temporali interessi assicuri gli eterni di qualche prossimo pericolante, se non basta il levarmi la carica, mi si levi ancora la vita, che di buon genio tutta la sacrificherò per la salute dell' anime ; fin quì il Giannetti. Checchè si fosse però di tutto questo, tanto s' affaticarono i suoi persecutori, che fecero in maniera, che venne in qualche parte pregiudicato a' suoi interessi, ed al suo buon nome. Crederà forse taluno, che Federigo a questa ingiuria si risentisse, e fremesse contro coloro, che erano di ciò stati cagione. Ma quanto s' ingannerebbe chiunque ciò si persuadesse: che anzi con umile rassegnazione al Divino volere, tutto soffrì pazientemente, e come se nulla accaduto gli fosse, colla sua solita tranquillità d' animo, niuno lasciando de' già intrapresi esercizj, seguitò ad attendere alle sue incumbenze, finchè dall' Illustrissima Casa Martini non fu presentato, ed eletto Piovano di Sesto l' Anno 1705. Avuta Egli pertanto questa Pieve, ne prese il pubblico possesso il dì 5. Agosto dell' Anno sopraccennato, e stante la fama, che in quei paesi era di Lui di già precorsa, fu da quei Popoli tutti ricevuto con sommo applauso, e contento. E' quivi impossibile quasi a ridirsi qual frutto fa-

cesse

cesse 'in quei Popoli ; come si sapesse fare insieme amare , e temere ; come ispirasse ne' loro cuori la pietà , e come in somma bene adempiesse tutti gli ufizj di buon Pastore. Indefesso era nel pubblicare la Divina Parola , nell' amministrare i Sagramenti diligentissimo , prontissimo nel visitare gl' infermi , tutto sempre da se medesimo con somma esattezza facendo. Questo però non era bastante ad appagare quel suo sì ardente desiderio di giovare al prossimo in ogni maniera possibile ; Laonde non avendo Egli quivi da poter compartire, come in Firenze, coll' insegnare , la sua dottrina ; come un Fiume , che non contento del proprio letto, fuori se n' esce talora ad innaffiare le circonvicine campagne ; così appunto Federigo s' aprì da per se stesso un vasto campo per potere adempiere le sue sante brame, con erigere quasi, dirò così, un Seminario, tenendo quivi a convivere un buon numero di Giovani, additando loro e colle parole , e coll' esempio la strada , che dee tenere un vero Ecclesiastico , e insegnando poi tutte quelle Scienze , che per un tal Ministero utili sono , e necessarie. Quindi ancora cominciò a dichiarare la Sacra Scrittura, alla quale, oltre i Parochi , e gli altri Ecclesiastici di quei Luoghi circonvicini, che tutti vi concorrevano, era ancora ammesso qualunque altro vi fosse voluto intervenire.

In queste sante, e virtuose fatiche andava impiegando la sua vita Federigo, e mettendo a guadagno quei talenti consegnatigli dal Padre di famiglia, a gloria sua, e a profitto temporale, e molto più spirituale de'prossimi: e in sì lodevoli azioni, prontissimo a render conto della fatta amministrazione, lo trovò occupato la morte. Fu questa preceduta da una lunga, e penosa malattia: perlochè per poter meglio, e con più comodo esser curato, fu condotto a Firenze in Casa del Sig. Dottor Gio. Battista Giannetti suo Fratello. Non bastò però tutto questo, poichè dopo alquanto tempo essendosegli formata un' idropisia di petto, fu il male da' Medici stimato irrimediabile, laonde senza punto attristarsi, richiese di esser munito de' SS. Sagramenti. E quì accadde una cosa degna di memoria, ed è, che avanti di ricevere il SS. Viatico recitò sopra quell' Augustissimo Sagramento un' Epigramma con tal sentimento, ed affetto, che cavò le lagrime a tutti i circostanti; nostra intenzione era qui il trascriverlo, ma o che non avessero allora l'avvertenza di scriverlo, e che dipoi non se ne ricordassero, o comunque la cosa s' andasse, con tutte le diligenze, che se ne sieno fatte, non s'è potuto trovare. Così adunque da questo misero esiglio passò alla Patria Celeste (come ci fanno sperare la sua pietà, e le fatiche sostenute per l' onore di Dio, e

per

per la salvezza dell' Anime, e le continue traversie con Cristiana rassegnazione santamente sofferte) carico, più che d'anni, di meriti Federigo Giannetti, in età d'anni 63. il dì 8. Settembre 1708. e fu seppellito il dì 11. dello stesso Mese nella sue Pieve di Sesto, con gran dolore di tutti quei Popoli. Agevole cosa è ad immaginare come fosse compianta da tutti gli amatori delle lettere, e de' buoni e santi costumi la perdita d'un' Uomo; che e quelle, e questi s' era sempre studiato di coltivare, e di promuovere colla forza de' suoi ammaestramenti, e molto più coll' ottimo esempio. Ma

- - - - - - se de i gran nomi
Vita è la gloria, e che può il tempo avaro
Contr' Uom sì egregio, e chiaro?
Morte che può? Non vive uom saggio, e forte
Di vita mai, nè muor giammai di morte.

Potrebbe ora con ragione cantare del nostro Giannetti, come già cantò del Viviani, il gentil Filicaja:

Quei, che in Pindo è sovrano, e in Pindo gode
Gloria immortale, e al par di Febo ha i vanti

E per verità vive Egli nelle menti di tutti i Letterati, e viverà mai sempre nell'Opere, che di suo si trovano stampate, ed in quelle ancora, che in gran numero ci sono manoscritte, delle quali tutte daremo quivi una breve notizia, acciò da essa possa congetturarsi, quale, e quanta fosse la vastità della di Lui erudizione.

L'Opere adunque da Lui ſtampate, oltre al preſente Direttorio de' Parochi, ſono le ſeguenti.

Coſmus Philoſophicus, *ſeu Ariſtotelicæ Philoſophiæ explanatio*, *Sereniſſimo Principi Coſmo III. Magno Etruriæ Duci dicata.* Queſta è diviſa in 5. Tomi, i quali vennero alla luce in 5. Anni diverſi. Il primo venne fuori l'Anno 1681. il ſecondo l'Anno 1682. il terzo l'Anno 1683. il quarto l'Anno 1691. il quinto finalmente l'Anno 1692.

Synopſis Theologica de Jejunio Feriæ vi. & Sabbati in ordine ad eos, qui legitimè, & abſolutè ab obſervantia Quadrageſimali diſpenſantur. Queſta fu ſtampata in Piſtoja l'Anno 1689.

Alexipharmacum ad Tonellianam Apologiam ſalubriter leniendam. In Lucca per Giacinto Paci.

Metodo della Correzione Paterna eſtratto da alcune Riſpoſte del Sig. Dottor Giannetti da Prete Franceſco Benvenuti Priore di S. Paolo a Cartejano, e dato in luce da Ceſare Bindi. Queſto venne alla luce l'Anno 1693. il quale poi per i motivi, che abbiamo di ſopra addotti, fu proibito, quantunque Egli facendone dopo una modeſta difeſa, moſtraſſe in che ſenſo aveva inteſo di parlare, e per conſeguenza veniſſe a correggere ciò, che poteva prenderſi in altro ſenſo, in cui giuſtamente ſarebbe venuto ad eſſer cenſurato.

Di-

Discorso Apologetico, ovvero Risposta ad un Consulto d' un' Avvocato, che ha preteso di provare, che sia invalido il Battesimo dato contro la volontà de' Genitori infedeli a' Bambini mancanti dell' uso di ragione, ancorchè sieno moribondi, e figliuoli di Schiavi. In Lucca 1697.

Specchio della verità svelato a' Laici, che hanno facoltà di presentare a' Benefizj, che hanno annessa la cura dell' Anime. In Lucca 1698.

Theologiæ Moralis generalia principia, quibus adnectuntur opuscula de Fide, Spe, & Charitate, Juramento, Blasphemia, Voto, & Fama, ex doctrina celebris jam Doctoris Friderici Giannetti, ad publicam utilitatem eruta, ordinata, & aucta ab Josepho Maria Brocchio Sacerdote Florentino, in Alma ejusdem Universitate Sac. Theologiæ Doctore. In Lucca 1714.

Queste sono l' Opere, che si trovano stampate, del Giannetti, oltre a' varj Consulti Morali, ed altre cose, le quali per non essere di gran momento, non siamo stati quivi a notare. Le manoscritte poi son queste:

Deus Optimus, etiam erga reprobos abundantissimè bonus. Parenesis Theologica, in qua ostenditur omnibus omninò adultis, usu rationis pollentibus dari misericorditer à Deo copiosa gratiæ supernaturalis auxilia, quibus si velint salvi esse, facilè possint.

Dopo il qual Trattato vi sono due bellissime Dissertazioni, nella prima delle quali prova mirabilmente, che *Fidelium prædestinatorum numerus major est multitudine reproborum*; nell' altra poi: *Consultissimum esse, doctrinam de Divina Gratia, & Prædestinatione tanta suavitate proponere, ut Fideles in spem, & probabilem æternæ salutis credulitatem erigantur.*

Parænesis ad Tonellianæ Apologiæ furorem salubriter leniendum.

Brevis ad Moralem Theologiam manuductio.

De Sacramento Pęnitentiæ.

Casus varii de Pęnitentia, & Matrimonio.

Tractatus de Matrimonio.

Casus varii de Restitutione, de Baptismo, Eucharistia, & de primo, & secundo Præcepto Decalogi.

Collectanea variorum conscientiæ casuum in Friderici Giannetti Academia discussorũ. Tomi 2.

De Arte Rhetorica.

In universam Theologiam.

In quatuor Magistri Sententiarum Libros Disputationes Theologicæ. Tomi 5.

Flosculi casuum conscientiæ.

Difesa al Metodo della Correzione Paterna.

Della Contrizione, e sua facilità, con altri casi a ciò concernenti.

Relazione del successo, e degli accidenti del Matrimonio del Cav. Ruberto Acciajoli con la Signora Lisabetta Mormorai Vedova del Sig. Cap. Piero Giulio Berardi, con varie

De-

Decisioni attenenti ad un tal Matrimonio, fatte dal Giannetti, e da altri.
Miscellanea di casi.
Lezioni, ovvero casi resoluti a mente.
Esame a cura d'anime.
Esame per i semplici Confessori.
Metodo facile per la Confessione, e Cura d'Anime, e di quelle cose, che sono necessarie a sapersi dal Paroco per far bene l'ufizio suo.
Miscellanea di Consulti Legali, e Teologici. T.2.
Lettere di direzione ad un'Anima religiosa. T.3.
Dichiarazione della Sacra Genesi.

Queste sono tutte l'Opere manoscritte, che noi abbiamo potuto trovare del Giannetti, le quali tutte ascendono al numero di più di 20. Tomi in quarto, nelle quali spicca da per tutto l'erudizione, la dottrina, e la pietà dell'Autore: e se si potessero raccorre i varj Consulti Teologici per quiete, e direzione delle coscienze a varie Persone d'ogni stato, e condizione indirizzati, molti, e molti Volumi più se ne potrebbon formare.

Alquanto tempo dopo la sua morte i suoi Scolari in segno d'affetto, e di gratitudine al loro insigne Maestro, fecero un solennissimo Funerale in S. Firenze, dove recitò un'eruditissima Orazione in lode del Defunto il M. Rev. Sig. Borghigiani Piovano di S. Stefano in Pane; e la sera poi in lode dello stesso Defunto fu fatta un'Accademia copiosa di molte bellissime Composizioni.

Nuo-

Nuovamente poi trent' Anni dopo la morte di Esso l'Illustriss. Sig. Marchese Antonio Corsi, stato già suo Scolare nella Filosofia, soffrir non potendo, che un'Uomo sì grande se ne stesse così sepolto senza alcuna memoria, in segno d'eterna gratitudine fece scolpire in marmo la seguente Iscrizione, composta dall'eruditissimo Sig. Dottor Giuseppe Maria Brocchi già più volte sopra mentovato.

D. O. M.

Friderico Giannettio Polydori Filio
Florentiae liberalissime educato
Protonot. Apost. S. T. D.
Paraeciae S. Rufilli primum Rectori
Ambrosianae dein Florentinae Basilicae Canonico
Hujus demum Ecclesiae Antistiti
Eloquentiae Philosophiae Theologiae
Professori clarissimo
Sacro Oratori celeberrimo
Religione justitia moderatione integritate cõspicuo
Pauperum Patri munificentissimo
Vitiorum acerrimo insectatori
Invidiae contemptori magnanimo
Veritatis imperterrito assertori
Vita mortali functo et immortali donato
A. S. MDCCVIII. VI. Idus Septembris
AEtatis suae LXIII.
Antonius Corsius Calatiae Marchio
AEternum grati animi monumentum
Praeceptori de se optime merito
Anno ab ejus obitu trigesimo
P. C.

Avendo pertanto fin'ora trattato delle Virtù scientifiche di Federigo, resta adesso a parlare delle Virtù morali del medesimo, le quali al dire dello Spirito Santo sono appunto il principio, ed il fondamento di quelle Scienze, delle quali era Egli dotato.

Sebbene chi potrà mai pienamente riferirle, mentre era Egli così tenace custode d'ogni sua azione, che se avesse potuto avrebbe nascosto ancora ciò, che di Lui publicava la fama? Impresa in vero si è questa malagevole al sommo; poichè non permettendo la sua profonda umiltà il palesarle, son rimaste in gran parte note solo a quel Dio, alla maggior gloria del quale erano da Esso riferite. Pure quelle poche, che abbiamo saputo, e potuto trovare, riporteremo quì brevemente, dalle quali potrà chicchessia inferirne le molte, che si sarebbon potute dire, se la sorte ci avesse favorito in poter aver tutte le Lettere da Esso scritte ad alcune sue Figliuole spirituali, in cui non è da dubitare che fossimo stati per trovar molto, mentre da alcune, che se ne sono avute, e sono appunto la menoma parte, tante ne abbiamo ricavate.

E principalmente par ben di dovere, che tra tutte l'altre Virtù il primo luogo alla Fede si dia, giacchè è ella la base, su cui è fondata la vera santità, dicendo l'Apostolo, che *sine fide impossibile est placere Deo.* Quanto adunque fosse questa radicata nel cuo-

cuore di Federigo ben lo dimostrano l'Opere da Esso scritte, e molto più le sue Lettere; dalle quali può chicchessia conoscere, che Iddio aveva impresso nell' anima di Lui un lume sì chiaro, che ad una semplice occhiata ne vedeva la verità, e con un semplice consenso della volontà vi si sottoponeva liberamente. E se quello ha vera Fede, il quale co' suoi costumi conferma ciò, che dice di credere, deducasi dal suo vivere sì bene, e santamente accostumato, quanto in Lui grande ella fosse, e perfetta. Per quante occupazioni Egli avesse, non perdeva mai l'interno suo raccoglimento, ed in particolare poi alloraquando nella Casa di Dio si ritrovava; era cosa maravigliosa il vedere con qual rispetto, e divozione vi si trattenesse, onde dall' esterna composizione del corpo ben si poteva dedurre quale fosse l'interna dell' animo: del qual rispetto alla Casa di Dio fù sempre sommamente zelante, inculcandolo a tutti co' suoi insegnamenti, e molto più ancor coll'esempio. Aveva poi un' ardentissimo desiderio, che la gloria del Signore pel Mondo tutto si dilatasse; laonde per fare quanto dal canto suo si poteva, ognun sà quanto s'affaticasse colla sua predicazione per ben radicarla nel cuore di tutti i Fedeli, non aspirando Egli mai ad altro, che a vivere, ed a far vivere gli altri secondo la verità della Fede, e secondo le massime del Vangelo.

La

La sua fortezza, e costanza poi nelle avversità, da che altro dee dirsi, ch'ella principalmente procedesse, se non da quella viva Fede, che nel cuore impressa portava, in virtù della quale riceveva tutti gli avvenimenti e piccoli, e grandi, e prosperi, e funesti, come provegnenti dall'ordine della Provvidēza sovrana, nella quale si riposava cō maggior pace, e tranquillità di quello, che sarebbe (per servirmi della sua frase medesima) un piccol bambino in seno della sua Madre? E' noto a ciascheduno, come fosse fieramente perseguitato, e quali deplorabili conseguenze, conforme aviamo già detto, glie ne siano perciò avvenute. Egli però in tutto questo con una imperturbabile tranquillità d' animo, maggiore, per dir così, dell' invidia, tutti gl' impieghi suoi proseguiva, lieto sempre, e costante nelle prospere cose vivendo, come lieto, e costante nelle avverse viveva. In testimonio di che, sebbene moltissime cose dalle sue Lettere estratte si potessero apportare, nondimeno per maggior brevità riferiremo quello, che da una di esse abbiamo ricavato. *Avete preso sbaglio*, (dic' Egli) *in credere, che io mi sia punto disturbato per le cause accennatemi, essendo, che io non credo, che senza far torto e a Dio, e a se medesima possa l' anima prendere disgusto volontario di ciò, che la Divina Provvidenza saviamente permette*. In cotal guisa, ed in altra a questa somigliante favella egli nelle

sue

ſue Lettere. Dalla ſua Fede in ſomma, come da prima ſorgente, ne naſcevano tutte l'altre Virtù, delle quali era il ſuo cuore adornato.

Corriſpondeva per tanto alla ſua viva Fede quella ferma Speranza, che aveva nell'immenſa Miſericordia di Dio, la quale ſi può dire veramente, che nel ſuo cuore perfettamente riſedeſſe, mentre sì bene per ſe medeſimo l'eſercitava, e con tal fervenza di ſpirito in tutti cercava d'inſinuarla. Nelle ſue operazioni, in neſſun'altro ſperava che in Dio, nelle ſue turbolenze a niun'altro ricorreva che a Dio, dal quale riceveva poi quelle conſolazioni, che con tanta confidenza ſperava. Sul qual propoſito riferiremo quì alcune poche parole, che abbiamo ritrovate in un breve compendio delle ſue virtù morali, ſcritte da una perſona, che ebbe la ſorte di godere per trentatre anni della ſua direzione: e ſon queſte: *E già mi conferì una volta, che nel maggior rigore delle ſue turbolenze più veementi invocando Gesù, e Maria, ſentiva una dolcezza cento volte più ſoave, che quando non aveva afflizioni*. Le ſue Opere poi a che altro furono indirizzate, che a promovere nell'anime de'Fedeli queſta bella Virtù? Se altro non vi foſſe, che il dimoſtraſſe, ſarebbe più che baſtante il Trattato *de Gratia*, nel Catalogo delle ſue Opere manoſcritte ſopra allegato, colle due altre Diſſertazioni, ſul fine dello ſteſ-

stesso Trattato inserite. Nelle sue Prediche tendeva sempre a muovere ne' suoi Uditori una viva speranza nella misericordia dell' Altissimo, e sebbene di queste, per somma nostra disgrazia, non ce ne sono restate alcune, mentre, come abbiamo già detto, sempre all'improvviso predicava, nondimeno chi l'ha udito attesta, che bisognava partirsi da quelle tutti lieti, e ripieni d'una tale virtù, e in particolare se avesse fatto talora la Predica sopra la Misericordia di Dio, era quasi impossibile il ritenerne le lagrime per la tenerezza, e pe'l contento sentendosi animati a confidare in quella con sì ferma speranza. Nelle sue Lettere poi niun'altra cosa più gravemente inculca alle sue Figlie spirituali, che la santa confidenza nella Divina Bontà, le quali non staremo a riferire quì tutte, poichè non un breve Compendio, ma un'intiero Volume se ne potrebbe formare; solo ne riporteremo quì un'estratto, che da una di esse abbiamo ricavato. *Oh quanto è grande* (dice Egli) *la Divina Bontà con noi contentandosi che siano nostri meriti quelle grazie, che in realtà sono suoi donativi.* *Non date luogo nella mente vostra alle diffidenze, ed a' timori, perchè con essi vorrebb'indurvi il Demonio a tralasciare molte buone opere; e farvi fare le altre freddamente. Quando vi dà simili assalti, moltiplicate a suo dispetto gli atti della santa confidenza nella Divina Bontà, replicandogli* fre-

frequentemente per tutto il tempo , che vi si farà sentire la tentazione, perchè gode assaissimo il nostro buon Dio , che in tal congiuntura ricordandoci, ch' egli è il nostro amorosissimo Padre , ce gli gettiamo fralle braccia con viva speranza de' suoi favori, come fanno co' loro Padri carnali i piccoli figliuoli, qualora vedono venire alla volta loro qualche gran Cane. Così praticava Egli , e cercava di far praticare agli altri questa bella virtù della Speranza; di cui certamente non era punto minore la Carità, che ardeva continuamente nel suo cuore verso Iddio, e verso i Prossimi. E quivi quantunque il primo luogo all' amore di Dio di ragion si dovesse; tuttavolta preferiremo quello, che il nostro Giannetti portava a' prossimi , per essere stato questo in Lui segnalatissimo , e per così dire la dote sua più singolare. Fu questo adunque sí fervido , che sebbene in se medesimo è invisibile, pure si vedeva chiaramente ne' suoi splendidi effetti, imperocchè tanto le sue parole, che le sue operazioni a maraviglia lo dimostravano. Nelle sue Lettere dice più , e più volte , che non avrebbe perdonato alle maggiori fatiche in favore del suo prossimo; e quando ancora avesse dovuto spargere il sangue per la salute spirituale di quello, di buon genio l'averebbe sparso. E a tali parole corrispondevano i fatti. Imperocchè quante fatiche non ha Egli sopportate; quanti sudori non ha

ha Egli fparfi nell'infegnare, nel conferire, nel predicare, ed in mille altre cofe a benefizio de' proffimi. Abbiamo accennato ancor di fopra, che in qualunque occorrenza, ed in particolare fe alcuna cofa dovevano confultare intorno alla cofcienza, tutti a lui ricorrevano e Dotti, e Indotti, e Nobili, e Plebei, ed Ecclefiaftici, e Secolari, e fino i Prelati, ed i Principi, ed Egli mai fempre inftancabile tutti appieno fodisfaceva, talchè ben fi può dire di lui quel, che fi dice di S. Francefco di Sales, cioè, che fofse tutto di tutti: *Omnibus omnia factus*. E nella ultima fua malattia ben dimoftrò, che quefto era ftato lo fcopo de' fuoi penfieri, ed il centro de' fuoi affetti, e delle fue più premurofe follecitudini mentre fu fano; poichè forprefo da grave delirio, null'altro fece così delirando, che infegnare, predicare, e confefsare. Con qual diligenza poi, con qual carità non ferviva tutti coloro, che in qualunque maniera fofsero ftati alla fua cura commeffi? Teftimonio di quefto può efsere l'affetto grande, che tutti i Popoli di Sefto fino a queft'ora perciò gli confervano. Se fofse occorfo mai il dover fare qualche correzione, con tal carità lor la faceva, che tutti compunti, e pentiti lagrimando da Lui fi partivano, avvinti, per dir così, dalle catene della fua dolciffima carità: *In funiculis charitatis*; Sul che narreremo un folo efempio, febbene infiniti ne potreffimo apportare.

††† Men-

Mentre era Piovano di Sesto, erangli stati levati i pali a tutte le viti d'una sua Vigna, ed avendo egli saputo chi gl' aveva fatto un tale affronto, un giorno andando al solito a spasso co' suoi Giovani convittori, passò di un luogo, dove appunto era costui a lavorare, e chiamatolo in disparte, così gli disse; *Io ho saputo, che voi m'avete portato via i pali: pover' uomo; voi ne avevi bisogno, e però l' avete fatto, vi compatisco, ma un' altra volta non fate così, venite a dirmi i vostri bisogni, ed io vi provvederò*; e datogli due lire partissi, lasciando quello tutto piangente, confuso del proprio errore, e stupido per una tanto grande, e non più udita carità. Non erano però queste le sole fatiche, nelle quali si esercitava a prò de' suoi prossimi, ma bramando giovar loro in ogni possibil maniera, si diede a guidare per la via dello spirito alcune Religiose, le quali erano da esso governate con una prudenza veramente indicibile. No'l può credere se non chi legge le sue Lettere, le quali son ripiene di dottrina sì soda, di documenti sì santi, e condite poi, per dir così, del mele d'ogni dolcezza, che se verranno mai alla luce, come si spera, saranno certamente poco men gradite, e poco meno stimate di quelle del grand' amante di Dio S. Francesco di Sales; sicchè è da credere, che in questa cosa soprattutto fosse degnato da Dio d'una speciale assistenza. Nè mal
fon-

fondata sarebbe una tale credenza, posciachè oltre al detto fin quì, pare da alcune sue Lettere, che Egli avesse da Dio qualche rivelazione della coscienza di quelle Religiose, ch'ei dirigeva, come si vede da alcune parole, che quivi trascriviamo, da quelle Lettere fedelmẽte estratte: *Quanto vi scrissi* (dice Egli) *quando eri attaccata all' affetto di quella Creatura non dee darvi noja presentemente, che l'avete lasciata, perchè supplicando io in orazione il Signore a farvi di fatti sua Sposa, come gli eri di professione, mi parve di vedere, che egli supplicato nell' istessa maniera da S. Benedetto, e da S. Giuseppe, rispondesse. - - ,, Non son' io, che rigetto lei, è ella, che ,, rigetta me, posponendomi ad un' uomo di ,, terra, ed apprezzando più la propria sodisfazione, che la mia. ,, E continuando i detti Santi a favor vostro le loro preghiere, mi parve, che si contentasse il Signore d'esaudirgli; ma soggiunse che per rendervi simile a se, come è dovere, che sia allo Sposo la Sposa, era necessario provarvi con tante tentazioni, che vi abbassaste a poter dire con lui:* Ego sum vermis, & non homo. *Fin quì vi basti, che io sotto quel più stretto sigillo, che si può obbligare una persona v' abbia confidato per quiete vostra il successo.* Le seguenti rivelazioni poi, sebbene non sono sì chiaramente espresse, come la sopraddetta, nondimeno col lume antecedente di quella si può dedurre, che ancor que-

ste da lume superiore procedessero. Dice addunque in un' altra così: *Dell' amore, con che tenerissimamente vi ama il Signore, statene sicura, perchè sò, che ve lo posso dire, e ciò dee servirvi di stimolo efficacissimo per darvi a cercare con ogn' industria di corrispondergli.* *Ho indugiato* (si legge in un' altra) *a rispondervi a quello, che tanto ardentemente desideravi, cioè di sciorvi dalla confidenza spirituale con quella Sorella; perchè in cosa di tanta importanza, ho voluto a lungo consigliarmene col Signore per mezzo dell' orazione. Contentatevi adesso, che io vi dica, non essere sua volontà, che tralasciate un simile esercizio, &c.* Ed in un' altra finalmente: *Ne' sollevamenti patiti in dichiararvi col P. Confessore, state di buon' animo, perchè non vi è stato nè consenso, nè scapito, ma notabilissimo guadagno per l' anima vostra; e di ciò ve ne assicuro da parte del Signore, per misericordia del quale ho questa notizia.*

S' aggiunga poi al detto fin quì, la gran carità, ch' Egli usava verso de' poveri di Cristo, tutti soccorrendo abbondantemente, fino a restar privo per se di quasi tutti i Vestiti; e che ciò sia vero, eccovene una prova. Mentre era a Sesto arrivò a chiedere elemosina alla sua Pieve una povera Donna con vesti talmente stracciate, che non poteva con esse nè pur coprirsi tutte le parti del corpo. Veduta Federigo una tal cosa, chiamò la Serva; e domandolle

se

se v'era Vestito alcuno da poterle dare, ed ella rispose, che avevano dato via ogni cosa, e che non v'era rimasto altro, che il Ferrajolo, di cui si serviva per andare a Firenze; ed Egli ordinò, che quello le fosse dato; e ripigliando la Serva, come voleva fare quando fosse dovuto andare a Firenze: *a questo non ci pensate*, (soggiunse Egli) *Iddio provvederà*: Cosa veramente ammirabile, e degna d'un cuor Cristiano, ed amante del Prossimo, quale era quello del nostro Giannetti.

Or passando all'amore grande, che a Dio portava, sebbene in prova di ciò basterebbe quello, che fin quì si è scritto, essendo impossibile amare con vero, e sincero amore il Prossimo, e non amare molto più quel Dio, che ne fu il Creatore, e ne è il Signore, nondimeno con quella maggior brevità, che ci sarà possibile, ne daremo quivi alcun'altra notizia. E principalmente molti sono i modi di amare con sincerità il Signore; il più singolare però fra questi, conforme Egli disse ad una sua Figliuola spirituale, sembra che sia la totale annegazione di se medesimo. Ed in verità ognun vede, che posta questa, ne vengono due ottime conseguenze, che a questo amore ci conducono, cioè il non apprezzare alcuna cosa, che di più bello, e di più dilettevole sà apprestarci il Mondo ingannatore, e l'uniformarci tutti alla Divina volontà. Or che

in Federigo si trovasse questa annegazione, ce lo fanno vedere chiaramente le due conseguenze, che da essa abbiamo detto procedere; le quali altresì, che in lui fossero, ce lo dimostrano a maraviglia la sua profonda umiltà, e l'indicibile sua sofferenza. Ed in quanto a questa, non istaremo ora a dimostrarla di nuovo, avendo già detto di sopra, in trattando della Fede, ch' ella fu veramente ammirabile, ricevendo Egli dalla mano di Dio ogni più contrario avvenimento. In quanto poi all' umiltà, a chiare note ce l'additano l'aver Egli fuggiti gli onori più cospicui, fino a ricusare i Pulpiti del Vaticano, il non invanirsi delle lodi, e degli applausi mondani, ed il conoscersi povero d'ogni bene; come si può vedere dalle sue Lettere, delle quali alcune poche cose andremo quivi notando. In una adunque, scrivendo ad una sua Figliuola spirituale, che si doveva sacrare, così parla. *La funzione del Sacramento è un' autentica conferma della donazione, che faceste al Signore di tutta voi stessa, e perciò mi pare, che abbiate gran ragione di desiderare di farla non per pompa, e per usanza, ma con abbondanza di spirito, e di divozione. Io veramente son così povero di queste cose, che non mi trovo altro, che buona volontà per parteciparvele, &c.* Ed in un' altra si chiama Uomo imperfettissimo, e miserabile, ed albero, che non sà produr-
re

re altri frutti, che insipidi, aspri, ed amari, talchè sembra a suo parere, che un vil verme fosse, e non un' uomo. Segno ancora di vero amore è il faticare mai sempre per l'oggetto amato. E quivi, che non ha Egli operato per la gloria del suo Signore? Oltre al detto di sopra, in trattando dell'amore del Prossimo, quante fatiche non durava Egli? quali strattagemmi non usava per ridurre a Dio un' anima traviata? Se fosse mai venuto a sua notizia, che pericolava l' onore di qualche femmina, per non aver' ella da poter ben sostentarsi, prontamente v' accorreva, e a larga mano sovvenendola, con sante persuasioni la distoglieva da una sì deplorabile risoluzione. In somma, come si trattava dell' onore, e della gloria di Dio, non la perdonava nè alla roba, nè agli onori, nè alla grazia del Mondo; tutto, diceva Egli, si perda, purchè resti glorificato, e non offeso il Signore. Sicchè può dirsi a mio parere, che il suo amore fosse divenuto Eroico, mentre al dire di S. Tommaso, allora è tale, quando *nec pudore frenatur, nec rationi subiicitur*. E quindi ne veniva, che lo insinuava nelle sue Lettere alle sue Figliuole spirituali con tal vivezza d' espressioni, con tal tenerezza di cuore, da fare innamorare ogni più ostinato, ed acciecato peccatore.

Ebbe ancora una singolarissima divozione, ed affetto a Maria sempre Vergine, del quale amore null'altro diremo, che quello, che abbiamo trovato nel sopraddetto Compendio delle sue Virtù, ed è questo: *Intanto godeva internamente una perfetta unione con Dio, con una tenerezza, e divozione sì grande verso la Santissima Vergine, che non ho parole bastanti per ispiegarla. Mi disse una volta, che aveva a Lei dedicato tutto se stesso, e che la teneva per sua carissima Madre. Nelle Solennità di Lei aveva fatte tutte le sue maggiori operazioni. Nell'ultima Novena del S. Natale predicando le sue lodi, si sentiva quasi scoppiare il cuore per l'amore. Per l'Assunta cantando la sua Messa, ebbe l'ultimo accidente. Per la Natività della Medesima rese l'anima a Dio; e pel Nome Santissimo di Maria fu seppellito.*

Oltre alle Virtù fin'ora accennate, che sono, per dir così, il fondamento di tutte l'altre, fu il nostro Giannetti mansueto a tal segno, che con questa bella Virtù riuscì sempre a tutti amabilissimo. Non staremo a prolungarci quivi in far vedere quanto grande fosse la mansuetudine di Federigo, mentre abbastanza ce l'ha Egli dimostrata nel Metodo della Correzione paterna; e nella Difesa allo stesso Metodo da Esso fatta: onde a questi rimettiamo chiunque ne volesse restare sincerato. Fu

an-

ancora in tal maniera amante della verità, che se l'avesse giammai veduta oppressa non si può dire che gran pena soffrisse. Per far trionfare questa bella virtù non aveva riguardo ad alcun rispetto umano; questa intrepido sosteneva a costo ancora della vita in faccia a' Principi, in faccia a' Prelati, in faccia al Mondo tutto. La sua purità poi fu quasi Angelica; le diligenze ch' Egli usava per conservarla sono indicibili. Attesta la sua Serva ancor vivente, che in tre anni, ne' quali ella lo servì alla Pieve di Sesto, non gli potette parlare se non rarissime volte, e queste alla sfuggita. Nella sua Camera non vi doveva entrare; e le cose necessarie a farsi in essa, come il rifare il letto, spazzarla, e simili, o le faceva da se medesimo, o le faceva fare al Servitore. Per tenere poi a freno le proprie passioni era parchissimo nel cibo, come attestano alcuni, che seco a mensa più volte si son ritrovati, siccome ancora mortificava il suo corpo con asprissime penitenze, essendosi ritrovati dopo la sua morte, in luogo riposto d' una sua stanza cilizj, catenelle, ed altri aflittivi istrumenti; anzi era voce comune per Sesto, ch'e' portasse continuamente il cilizio. I suoi persecutori non mancarono d'attaccarlo ancora in questo genere, dicendo, che avesse Egli familiarità con persone di costume troppo libero; ma per quanto s'affati-

faticassero, non poterono mai dir'altro, che era partigiano di peccatori, e di peccatrici. Si vede però, che queste calunnie procedevano da un cuore troppo appassionato, mentre, ad imitazione del Redentore, non per altro con tal sorta di gente conversava, che per ritirargli da que' vizj, ne' quali si precipitavano. Non ostante però gl'invidiosi suoi calunniatori, attesta la pubblica fama, e molto più le sue operazioni, esser' Egli stato casto al par d'un' Angelo; il che volle ancor dimostrare il Signore dopo la morte di Lui con due maravigliosi prodigj. Seguì questa, come abbiamo già detto, il dì 8. Settembre, tempo di caldo grandissimo; e pure in tutto il tempo, che stette insepolto, non fu veduta posarsi sopra il suo corpo alcuna mosca: il suo Cadavero poi, così corpulento com' era, senz'essere sparato, fu maneggiato moltissimo, per essere trasportato da Firenze a Sesto; fu posto in Cassa, e poi cavato; e stette di più insepolto due giorni ed una notte, e pure non solo non rendeva fetore alcuno, come attesta il Molto Rev. Sig. Jacopo Marchionni ancor vivente, ma quelli, che lo seppellirono attestarono di più d'aver sentito un tale odore confortativo nel maneggiarlo, che durò loro dipoi per più giorni.

Molte cose si potrebbono ancor soggiugnere intorno alle Virtù di questo degnis-

gnissimo Sacerdote, ma per non più attediare il cortese Lettore, che abbastanza si sarà infastidito di quello, che fin' ora sì rozzamente abbiamo detto, quivi ponghiamo fine, pregando quel Signore, che di sì belle doti, e Virtù adornò Federigo Giannetti, a degnarsi di dare a ciascheduno lumi, ed ajuti sufficienti per potere andar dietro all'orme di sì grand' Uomo, e di provvedere spesso la Chiesa Cattolica di così esemplari Ecclesiastici.

INDICE
DE' CAPITOLI
Che si contengono in questo Libretto.

Cap.

APPROVAZIONI.

IL M Rev. ed Eccellentiss. Sig. Giuseppe Maria Brocchi Dottore in Sacra Teologia, e Rettore del Seminario Fiorentino, si compiaccia di rivedere il presente Libro intitolato *Il Direttorio de' Parochi, &c.* e riferisca se vi sia cosa contro la Santa Fede, e contro l' integrità de' buoni costumi. Dat. 17. Maggio 1738.

Domenico de' Bardi Vicario Gen. Fior.

In esecuzione de' comandi dell'Illustrifs. e Reverendifs. Monsig. Vic. Bardi, ho letto attentameute la presente Opera del celebre Sig Dott. Giannetti, di felice memoria, e non essendo in essa cose repugnanti alla Santa Fede, e buoni costumi, la giudico degna della stampa, per utilità pubblica, e specialmente de' Parochi. Dal Seminario Fiorentino 30. Maggio 1738.

Giuseppe Maria Brocchi mano propria.

Attesa la suddetta relazione, si stampi

Domenico Bardi Vicario Gener.

Il M. Rev. Padre Maestro Giusepp' Antonio Puccini Eremitano di S. Agostino, Censore per questa Santa Inquisizione, d' ordine del P. Reverendiss. Inquisitor Generale di Firenze si compiaccia rivedere, e riferire, se possa permettersi la stampa del Libro intitolato *Il Direttorio de' Parochi, &c.* Dal S. Ofizio questo dì 4. Giugno 1738.

Fr. Francesco Antonio Benoffi Minor Conventuale, Vicario Gener. del S. Ufizio di Firenze.

In

In ſeguela delli ſtimatiſſimi comandi del Padre Reverendiſs. Inquiſitor Generale di Firenze il Padre Maeſtro Paolo Antonio Ambrogi, ho letto attentamente, e riviſto l'Opera del già Sig. Canonico, e Dottore Federigo Giannetti, intitolata *il Direttorio de' Parochi*, e non avendovi trovato coſa repugnante alla noſtra Santa Fede, e buoni coſtumi, la ſtimo degna della ſtampa per il ben pubblico, ed uſo de' Parochi. Di S. Spirito queſto dì 16. Giugno 1738.

F. Giuſepp' Antonio Puccini Agoſtiniano m. pr.

Atteſa la ſuddetta relazione, ſi ſtampi

F. Franceſco Antonio Benoffi Minor Conventuale, Vicario Gener. del S. Ufizio di Fir.

Viſto, Carlo Ginori per S. A. R.

APPROBATIO DOCTORVM SACRÆ *Facultatis Theologicæ Pariſienſis.*

SI noſtro huic ſæculo condolendum, quod in Moralibus tot inductæ ſint probabilitatis cujuſdam tricæ, ac verſatiles laxitates, quibus unicuique liceret utramque in partem in omni fere materia claudicare: Ei quoque gratulandum quod pariter non defuerint; qui eaſdem revincere, & ad rectam viæ normam (quæ ducit ad vitam) reducere valuerint. Hoc egregiè præſtitit ſuo opere R. P. VINCENTIUS BARONIUS Profeſſor Theologus, ac Fidei Inquiſitor Toloſanus: hoc ſiquidem opus qui legerit digniſſimum judicabit, quod pro totius Chriſtianæ Reipublicæ utilitate, ac ſalutis ſecuritate in omnium verſetur manibus. Ita ſcripſimus Pariſiis 1673. die 16. Aprilis.

L. FREMONT, Doctor Benedictinus.

N. CHAUDIERE.

PRIVILEGE DU ROY.

IL est permis au R. P. VINCENT BARON, Professeur en Theologie, de l'Ordre des Freres Precheurs, d'imprimer ou faire imprimer par qui bon luy semblera, un Livre qu'il a composé, intitulé : *Ethices Christianæ septemdecim loci, &c.* pendant le temps & espace de dix ans; durant lequel temps nous faisons tres-expresses deffenses à tous Libraires, Imprimeurs, ou autres, de vendre & debiter ledit Livre, sans la permission dudit PERE, ou ceux qui auront ordre de luy, à la charge qu'il sera executé, suivant sa forme & teneur, contenu en l'Original. Donné à Paris, le 14. Mars 1658.

Par le Roy, FALLENTIN.

Ledit R. P. BARON, a cedé, quitté & transporté ledit Privilege cy-dessus, à EDME COUTEROT, Marchand Libraire de Paris, pour en joüir en son lieu & place, suivant l'Acte passé entr'eux, le 19. Aoust 1671.

CAP. I.

Delle qualità, e obbligo del Paroco.

NE' princìpj della Chiesa nascente, essendo piccolo il numero de' Fedeli, non erano per anco distinte le Parrocchie; ma ai soli Vescovi la cura dell'Anime tutta, ed intieramente aspettavasi. Cresciuta in progresso di tempo la moltitudine delle Pecorelle di Cristo, nè bastando per la buona condotta del numeroso Gregge di una Diocesi un sol Pastore, fu ciascheduna divisa in più, e diverse parti, ed a ciascheduna di esse dato il nome di Parrocchia, che *partizione* significa; ed a quelli, cui di qualsivoglia di dette parti fu commessa la cura, il nome di Parochi fu perciò attribuito. Stimano alcuni, a' quali si sottoscrive il Baronio, che dal tempo de' Santi Apostoli fusse a tale divisione di ogni Diocesi in più Parrocchie dato principio. Il Barbosa con altri Canonisti porta l'opinione, che da Dionisio Sommo Ponte-

fice, che fu il XXIV. dopo S. Pietro, fosse la prima volta ordinata.

Dicesi pertanto Parrocchia quella determinata parte di una Diocesi, in cui dentro certi, e limitati confini è governato un Popolo da un Sacerdote ivi deputato dal Vescovo, in conformità, che ordinano i Sacri Canoni; il qual Sacerdote chiamasi perciò Paroco, da cui Parrocchiale addimandasi la Chiesa, della quale tiene egli la cura.

Fra gli altri diritti, che gode la Chiesa Parrocchiale, si contano il non esser lecito ad alcuno di fabbricare altra Chiesa, o pubblico Oratorio dentro i confini della Parrocchia, senza espressa licenza del Paroco; così vien definito, *Cap. Quicumque 16. quaest. 1.* Nemmeno possono altri Luoghi Pii senza il consenso del Paroco avere l'uso delle pubbliche Campane, *Cap. Patentib. de Privileg. Alciat. lib. 8. parerg. cap. 11.*

Di quante cose più stimabili, e preziose si ritrovano nel Mondo, anzi di tutto quanto il Mondo stesso, per buono, bello, e grande, che sia, è incomparabilmente più preziosa, più degna, e meritevole di maggiore stima l'Anima; così ci testifica il medesimo Creatore del Mondo, e dell'Anima; il quale meglio di tutti sapendo di qual condizione, e natura abbia l'uno, e l'altra formato, non può prendere sbaglio in darcene la distinta notizia; affermandoci espressamente, che di nessun giovamento, ed utilità sarebbe il far gua-

guadagno di tutto l' Universo, quando si scapitasse nell' Anima: *Quid prodest homini, si Mundum universum lucretur, Animæ verò suæ detrimentum patiatur?* E ciò, che dichiarò colle parole, autenticò poscia coll' opere, quando si mostrò tutto prontezza in dare se medesimo, la sua vita, il suo sangue, quanto aveva, e quanto era, per la salute dell' Anime. Di quì possiamo abbastanza comprendere, che se, come notò S. Agostino, ogni azione di Cristo è nostro ammaestramento: *Omnis actio Christi, nostra est instructio*; a chiunque dell' onorato carattere di buon Discepolo di Cristo si pregia, corre preciso l' obbligo di procurare con ogni maggiore attenzione, e premura, che un tesoro così prezioso, come è l'Anima, si ponga con ogni possibile diligenza in sicuro. E perchè a ciò fare non solamente utile, ma necessaria è l'assistenza, e vigilanza di un buon Paroco, sappiano tutti coloro, che hanno la facoltà di promuovere, presentare, eleggere, ed instituire i Soggetti per il governo delle Chiese Parrocchiali, siano Ecclesiastici, o siano Laici, che per sodisfare alla propria coscienza, per non tradire quella de' prossimi, e per non assassinare gl' interessi di Dio, sono tenuti sotto grave colpa a trascegliere persone idonee per così gran ministero; anzi, come ho dimostrato in un Discorso intitolato *Specchio della verità svelato a' Laici*, se fra i con-

correnti conoſceranno ſoggetto notabilmente più idoneo degli altri, peccheranno mortalmente anco i Padroni Laici, ſe queſto non anteporranno a tutti gli altri idonei; onde i Padri adunati nel Concilio Provinciale Colonienſe così pronunziarono al Capitolo 3. *Nulla itaque conſanguinitatis ratio, nulla propinquitatis contemplatio facere debet, ut populi gubernatio alii, quàm meliori tradatur.*

Queſta idoneità richiede, che abbia il Soggetto l'età di anni 25. almeno principiati; che ſia di coſtumi lodevoli, e principalmente, che ſia fornito a ſufficienza di Sacra Letteratura, cioè, verſato nella Teologia Morale, nella notizia de' Sacri Canoni, e della Divina Scrittura, come ſi vede, *Cap. Cum in cunctis, ff. inferiora*, onde a nome di tutti i SS. Padri, e Teologi ſi laſciò intendere S. Girolamo, *In Eccleſiis, quamvis ſanctus ſit, Paſtoris ſibi aſſumere nomen nemo debet, niſi poſſit docere, quos paſcit*; e addottrinato nella Scuola dell'Angelico l'erudito *Silveſtro in ſumm.* 8. *electio* 1. *num.* 18. avendo fermato, che ſotto pena di peccato mortale ſi deve ai Benefizj curati eleggere il più idoneo, ſpiega queſta maggiore idoneità con tali parole: *Requiritur, quod eligatur melior inter omnes, ſcilicet quos quis poteſt habere, non quidem melior ſimpliciter, ſcilicet, qui majoris eſt charitatis, ſed melior quantum ad hoc, quod eſt regere,*

&

& gubernare; il che imparò da S. Tommaso, che nella sua sec. sec. *quæst*.185. *art*. 3. così insegna: *Non tenetur assumere meliorem simpliciter, quod est secundum charitatem, sed meliorem quoad regimen Ecclesiæ, qui scilicet possit Ecclesiam instruere, & defendere, & pacificè gubernare*; e ne rende ivi la ragione, la quale in sostanza è questa. In ogni elezione da farsi a prò del pubblico bene si deve principalmente dall'eligente attendere quella qualità, con cui l'eletto a promuovere il detto bene sia abile, dunque essendo l'elezione del Paroco ordinata per sua natura, e principalmente per instruire, & insegnare al Popolo, per predicargli la Divina Parola, per difenderlo dalle false Dottrine, per governarlo con tale accortezza, e prudenza, che si conservi in esso la pace, e per dargli la notizia di quanto deve egli fare per ricevere degnamente, e con frutto i SS. Sacramenti; le quali cose si fanno principalmente con possedere la Sacra Letteratura; di questa in primo luogo si richiede, che sia egli fornito per essere idoneo ad esercitare il suo ministero. La bontà de' costumi giova per se medesima a chi la possiede, e secondariamente, e per accidente a coloro, che in lui osservandola, ne prendono buono esempio. La Sacra Letteratura per il contrario è profittevole per sua natura a quelli, a i quali ella si communica, come sono tutte quelle

grazie, che chiamansi da' Teologi *gratisdatæ*; le quali si riconoscono differenti dalla grazia santificante in questo, che dove questa perfeziona colui, che l'ha, quelle rendono alla perfezione, e utilità degli altri. Essendo perciò il Paroco, in quanto Paroco, ordinato per l'altrui utilità, sebbene a lui come Uomo privato è più utile la santità della vita, come Uomo destinato al profitto degli altri ha maggiore bisogno della Sacra Letteratura, con la quale l'altrui ammaestramento direttamente promovesi. Ora i Benefizj curati non si devono conferire ad alcuno per rimunerarlo della propria bontà, la ricompensa della quale, non in questa, ma nell' altra vita attender si deve; ma per impiegarlo, e santificarlo tutto all'altrui profitto, e spirituale utilità; che così volle insinuarci il Salvatore, quando chiamò i Pastori delle anime Sale della Terra, e Luce del Mondo, perchè siccome il Sale non per se medesimo, ma tutto per i cibi in condimento consumasi; nè la Luce ad illuminare se medesima, ma gli altri oggetti è per natura indrizzata, così il Paroco tutti i suoi pensieri, fatiche, diligenze, industrie, la vita stessa deve di buon genio in benefizio del suo Popolo, e a prò, e vantaggio delle Anime sacrificare: *Bonus Pastor animam suam dat pro ovibus suis*; Tale perciò deve principalmente eleggersi, quale in riguardo di essere agli altri giovevole, si

rico-

riconosca a proposito. *Requiritur, quod talem eligat, qui fideliter Divina Mysteria dispenset, quæ quidem dispensari debent ad utilitatem Ecclesiæ, secundùm illud* 1.*Cor.*14. *ad ædificationem Ecclesiæ, quærite ut abundetis. Non autem Divina ministeria hominibus committuntur propter eorum remunerationem, quam expectare debent in futuro.* Così parla S. Tomm. loc. cit. Non creda però già alcuno, che essenziale altresì non sia al Parocchial ministero l'esemplarità de i costumi, perchè, siccome la differenza tutto che sia il principal constitutivo dell' essenza, come la razionalità è principalmente constitutiva dell' Uomo, non toglie però, che il genere, come l'animalità del medesimo Uomo, non sia parte sostanziale della medesima essenza; così nell'essere del Paroco è principale constitutivo dell'idoneità la letteratura, ma sostanzialmente richiedesi ancora la bontà, e santità de' costumi; e di ciò non è necessario portarne altra prova, che l' autorità incontrastabile dell' Apostolo, che scrive a Tito 3. *In omnibus te ipsum præbe exemplum bonorum operum in doctrina, in integritate, in gravitate, verbum sanum irreprehensibile.* Vedete, dice S. Gio. Grisostomo lib. 3. de Sacerdotibus, (le di cui parole porrò quì in volgare, acciò sieno intese da tutti.) *Vedete dividersi gli Elettori in molte fazioni, nè andare fra di loro d'accordo, ma ciascheduno sostenere il suo partito, eleggendo chi questo, e chi quello;*

della qual cosa è la cagione il non avere essi la mira a ciò, che unicamente risguardar dovevrebbono, cioè la virtù dell'animo. Ma sono diverse le cause, per le quali i Benefizi si danno; per cagione di esempio, perchè questo è Gentiluomo, quello perchè è ricco, nè averà bisogno di vivere dell'entrate della Chiesa, si elegge: un' altro vuole anteporre più tosto quello perchè è parente, quell'altro perchè l'adula. Nessuno aspettar vuole uno, che sia idoneo, nessuno si prende pensiero di esplorare le parti dell'animo. Io però sono tanto lontano dal credere, che simili cause siano sufficienti per fare i Curati, che se uno anco in tutto il tempo di vita sua avesse perseverato nella religione, e pietà, la qual cosa medesima non poco giova per un tal Ministero, nemmeno questo ardirei così subito di fare Curato, se non avesse ancora una gran prudenza di animo, congiunta con quella pietà. Imperciocchè molti ho io medesimo conosciuti di quelli, che erano sempre vissuti casti, e che avevano colla moltiplicità de' digiuni macerati i loro corpi, essere stati accettissimi a Dio, mentre fu loro permesso di vivere solitarj, e badare a se soli, e che i medesimi ogni giorno più s'erano nell'incominciata perfezione avanzati, i quali dopo che furono applicati al governo degli altri, avendo per obbligo di correggere l'ignoranza del Popolo, altri di loro riuscirono affatto inabili all' amministrazione di quella carica; altri perseverando in quel ministero,

messa

messa da parte la primiera diligenza, ed austerità della vita, furono a se stessi di grave scapito, ed agli altri di nessun profitto. Fin quì il Grisostomo; al di cui sentimento se facesse bisogno di qualche altra testimonianza, oltre quella, che la dà maggiore d'ogni eccezione sì la santità eminente, come la dottrina impareggiabile di un sì gran Dottore, gran Prelato, e gran Santo, basterebbe dare un'occhiata ai più lugubri successi, che abbiano in diversi tempi afflitta oltre modo la Chiesa di Dio, e si riconoscerebbe, che sono stati per la maggior parte originati dall' ignoranza di coloro, i quali erano stati a titolo di mera bontà, senza esaminare in essi la letteratura, a quel ministero promossi. Basterà per tutti ridursi brevemente a memoria quello, che sotto l'imperio del buon Teodosio funestò tutto il Mondo Cristiano, a cui appena con un Concilio Ecumenico si potè prendere provvedimento bastevole. Era vedova di Pastore la Chiesa Patriarcale di Costantinopoli, all'inchiesta di cui essendo concorsi varj Soggetti, fu non sò da qual Cortigiano suggerito a quel pio Principe un partito, che non sempre è meglio di conferirla, cioè a persona, che per la sua umiltà giudicandosene indegno, non la richiedesse, ancorchè per la bontà de' costumi ne andasse meritevole. Mostravasi allora tutto pietà, e tutto zelo un certo Nestorio, che lasciavasi vedere assiduo nelle Chiese, lontano dalle

con-

conversazioni, uomo di grave apparenza, di vita castissime, di costumi modesto, ed in cui una decorosa immagine espressiva dell'onesto scorgevasi, senza avere altro riguardo a quello, che costui valesse nelle Sacre Lettere, fu dall'Imperatore a quella Sedia chiamato. Preso che egli ne ebbe il possesso, come che non voleva, che l'altrui dottrina facesse conoscere la sua ignoranza, piùttosto che Uomini dotti, tenevasi attorno certi spirituali ignoranti, fra' quali Anastasio Prete Antiocheno; d'ordine del medesimo Patriarca alla sua presenza predicava frequentemente al Popolo. Disse costui un giorno in un suo Sermone, che Maria Santissima era bensì Madre di Cristo Uomo, ma non già Madre di Dio. Inorridì a tali parole l'Udienza tutta, e varj Letterati, che vi si ritrovavano presenti, fecero istanza al Patriarca, che comandasse a colui, che ritrattasse quel detto, come totalmente contrario a' sentimenti della Chiesa Universale, e riprovato da ogni più sana Teologia. Qual risposta pensereste voi, che ne riportassero? Che delle cose di Dio più intendono i contemplativi, che i Teologi; e che voleva, che si tenesse per vero ciò, che aveva predicato Anastasio. In fatti s'impegnò così gagliardamente in sostenere quell'errore, che tentò con sue Lettere di tirare in esso fino l'istesso Vicario di Cristo, Celestino, dal quale ammonito paternamente dello sbaglio in-

intollerabile, che aveva preso, tanto fu lontano, che egli nemmeno all' oracolo del Vaticano prestar fede volesse, che piuttosto facendo per tutto il Patriarcato disseminare da uomini di simil farina quella stomacosa Eresia, e con sciocchissimi scritti sforzandosi di pubblicarla per tutta la Chiesa, necessitò tutti i Prelati dell' Oriente, e dell' Occidente a radunarsi in Efeso, dove non ostante, che con un generale Concilio restasse definito, essere Maria Madre vera di Dio, più credulo rimase quell' empio al suo ignorante cervello, che all' evidenza della credulità del Mistero, e morì impenitente.

Abbiano pertanto la mira principale i Promotori di Benefizj curati, di applicare a quelli que' Soggetti, che si presenteranno fra i concorrenti, di buoni costumi, ma più che in altro dotti, e prudenti. E sappia ogni Paroco, che anco dopo aver presa l' investitura del Benefizio, se il Vescovo averà prudente sospetto, che egli trascuri lo studio necessario, e che sia ignorante, lo potrà chiamare di nuovo all' esame, e trovandolo manchevole della scienza bastevole per l' amministrazione della sua carica, doverà dargli un' Economo, al quale assegnerà parte de' frutti del Benefizio per congrua sostentazione, fin' a tanto, che non abbia con lo studiare appreso quanto fa di mestiero per ben maneggiare la Cura: così ordina il Sacro Concilio di Trento *sess.* 21. *de reform. c.* 6.

Gli

Gli obblighi, che nell'esercizio di sua carica corrono al Paroco, sono specialmente quattro. 1. Risedere personalmente nella Parrocchia. 2. Amministrare i Santissimi Sagramenti. 3. Celebrare la Santa Messa le Domeniche, e l'altre Feste di precetto. 4. Predicare, ed insegnare le cose della Dottrina Cristiana.

Le ragioni Parrocchiali, secondo che dispongono i Sacri Canoni, in sette cose consistono. 1. Che il Popolo ne' giorni festivi oda la Messa nella sua Parrocchia. *Pan. in c. Ut Dominicis, de Paroch.* per sostenere il qual dritto vien comandato in virtù di santa obbedienza a' Religiosi, che non sieno arditi a proferire parole o infamatorie, o false, per ritirare i Laici dal concorrere in detti giorni alla Chiesa Parrochiale, *in Clement. Religiosi, de Privileg.* Ne' nostri paesi però questo per la contraria consuetudine è abrogato. 2. Nelle Decime, *Can. Si quis, & Can. Ecclesiæ, & seq. 16. qu. 1. in multis, de Decim., c ad Apostolicæ.* 3. Nelle offerte, 10. *q. 1. c. Quia Sacerdotes, & c. Sanctorum, & c. sequenti.* 4. Nel ricevere le penitenze, *c. Omnis, de pœnit. & re.* 5. Nell' amministrare i Sacramenti. 6. Nelle Sepolture. 7. Nelle benedizioni delle Nozze, 13. *qu.* 2. *de Simon. c. Suam nobis.*

CAP.

C A P. II.

Dell' obbligo della residenza personale.

RESidenza, considerata l' etimologia del nome, significa raddoppiata sedenza; ed in materie beneficiali la definisce Silvestro: *E' un personale adempimento dell' obbligo suo nel luogo del proprio Benefizio*. Quindi si deduce, che due cose cumulativamente si richiedono a verificare, che il Benefiziato risegga. 1. Che stia personalmente alla Chiesa. 2. Che ivi eserciti le sacre Funzioni al buon servizio della Chiesa appartenenti, non le addossando tutte a' Vicarj, o Cappellani, ma facendone almeno qualche parte da se, e dirigendo quelle, che fa per altrui mezzo.

Essere di ragione Divina, cioè comandata per precetto di Dio medesimo la residenza del Paroco nella sua Parrocchia non pare, che si possa oggi mettere in dubbio, dopo che il Sacro Concilio di Trento alla sess. 23. de reform. cap. 1. ha in questa guisa parlato: *Cum præcepto Divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his Sacrificium offerre, Verbique*

que Divini prædicatione, Sacramentorum administratione, ac bonorum omnium exemplo pascere, pauperum, aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere, & in cætera munia pastoralia incumbere, quæ omnia nequaquam ab iis præstari, ac impleri possunt, qui Gregi suo non invigilant, neque assistunt, sed mercenariorum more deserunt, Sacrosancta Synodus eos admonet, & hortatur, ut Divinorum præceptorum memores, factique Gregis forma, in judicio, & veritate pascant. Ed è questa la vera, e comunissima sentenza de' Sacri Teologi, e Canonisti, dalla quale non si deve recedere, per le cose addotte dal Caterino nell' Apologia contro 'l Soto, e'l Miranda. Ed a quello, che egli oppone principalmente, cioè, che se fosse di ragione Divina, il Papa non potrebbe dispensare, come vediamo, che alle volte dispensa; si risponde, che il Pontefice non dispensa, perchè non toglie via il vincolo dell' obbligazione del Paroco alla residenza, ma in alcune circostanze di urgentissima necessità dichiara, come Vicario di Cristo, e legittimo interprete della Divina Legge, che questa cessa di obbligarlo mentre durano quelle circostanze, in quella guisa, che cessa d' obbligarlo all' esercizio della Cura quando egli è infermo, &c. Nè fa forza veruna in contrario la replica del medesimo Autore, cioè, che non si trova nella Divina Scrittura Testo, che notifichi al Paroco un tal precetto; perchè pri-

mie-

mieramente non tutte le cose, che sono di ragione Divina sono espresse nella Divina Scrittura, ma moltissime si hanno per tradizione Apostolica, e basta per crederle tali, che ci siano in questa qualità proposte dalla Chiesa, la quale, come si è visto, proponendoci nel citato Concilio, come Divino comandamento l'obbligo de' Parochi a risedere, resta intorno a ciò sopita ogni difficoltà; oltre che non mancano Testi espressissimi tanto nella vecchia, che nella nuova Scrittura, i quali di tal precetto abondevolmente ci avvertono, come fra gli altri è quello de' Proverbj al 27. *Cognosce vultum pecoris tui, & greges tuos diligenter considera.* E quello, che del buon Pastore sta registrato nel santo Evangelio: *Bonus Pastor animam suam dat pro ovibus suis. Oves proprias vocat nominatim, & educit eas. - Oves eum sequuntur, alium autem non sequuntur, quia non noverunt vocem alienorum.*

I. Si domanda, se il Paroco, che possiede un Benefizio di poca rendita, sia tenuto alla residenza.

℟. E' tenuto, perchè la rendita tenue, siccome non fa, che il Popolo non sia bisognoso dell' assistenza sua, ed amministrazione de' Sagramenti, così non sgrava il Curato da quest' obbligo, *cap. Conquerente, de Clerico non residente*; ed è sentenza comune, *Castropal. de Benef. tract.* 13. *disp.* 5. *punct.* 1. *nu.* 5. *Barbos. de off. & potest. Paroc. p.* 1. *c.* 8. *n.* 4.

II.

II. Se sia tenuto a risedere colui, al quale è stato dato il Coadjutore, con speranza di futura successione?

℟. E' tenuto, perchè il Coadjutore si dà per alleggerirgli il peso dell'esercizio Parrocchiale, ma non per dispensarlo totalmente da ogni obbligo, *Castropal. loc. cit.* ed è sentenza comune.

III. Si uniscono egualmente, e principalmente due Chiese curate nell'istessa Città, si domanda in quale risieder deva il Paroco?

℟. In quella, che a lui piace, perchè non vi essendo maggior ragione per l'una, che per l'altra, stà in suo arbitrio l'elezione. Se però fosse una più degna, e più frequentata dell'altra, dovrebbe in quella risedere, perchè a favore dell'anime è obbligato ad accomodarsi alla maggior frequenza del Popolo, ed in riguardo della Chiesa, deve procurare, che non si avvilisca la di lei riputazione, *cap. Episcopi, dist.* 80. *& cap. Præcipimus, dist.* 93. in quella maniera, che i Vescovi sono tenuti a risedere nella più nobile, e più frequentata Città della sua Diocesi: *cap. Episcopis, dist.* 80. *cap.* 1. *de privileg. & ecceß. Leo Papa I. ad Episc. Africæ cap.* 85.

IV. Se il Paroco impiegato in Corte al servizio del suo Principe, sia non ostante obbligato alla residenza?

℟. Esser infallibilmente tenuto, perchè siccome la qualità del servizio del Principe non gli toglie quella di Paroco in ordine

al

al godere de' commodi, ed emolumenti, che dalla Parrocchia riceve, così non è ragionevole, che lo dispensi dagli obblighi, e pesi, che sono annessi a quella. Nè sussiste ciò, che in contrario adducono il *Selva*, *Cavall. Boer. Rebuff.* e altri, cioè, che i Principi Sovrani godono privilegio di tenere in Corte i Vescovi, ed i Parochi per valersene all'occorrenze, mercechè simili privilegj sono stati revocati da Pio IV. e dal Concilio di Trento; nè può loro concedergli il Sommo Pontefice, se non in caso, che fosse talmente necessaria alla Corte l'opera di detti Ecclesiastici, che senza la presenza, e l'assistenza de' medesimi corresse pericolo di gravi danni la Repubblica, *Pignattell. consult.*353. *num.* 2. *tom.* 1.

V. Ha fatto Voto un Paroco di andare à visitare S. Jacopo di Galizia; il Pellegrinaggio porta seco tempo notabile di assenza dalla Cura, si domanda, se possa eseguirlo?

℟. Non è valido questo voto, essendo in pregiudizio della residenza, il mancare alla quale non si può fare senza grave colpa, *cap. Magnæ*, *vers. Ipsum etiam votum*, *ff. de voto*. Può bene il Paroco fare, ed eseguire il voto di entrare in Religione, anche contro la volontà del Vescovo, *cap. fin.* 19. *qu.* 2. *Sanch. in decal. to.* 1. *lib.* 4. *cap.* 25. *nu.* 43. & 47. *Rubeus in aphoris. Episc. verb. Residentia*, *nu.* 2.

VI. Ma che si direbbe, se egli volesse allentarsi dalla Parrocchia per iscansare la pres-

 sione,

sione, o per proseguire un' appello d' una Causa spettante alla sua Chiesa, & andare perciò a Roma?

℞. Che in questi, e simili casi di giuste, o gravi necessità non peccherebbe, quando non risedesse, ancorchè il Vescovo repugnasse. Dovrebbe però almeno per civiltà chiedere la licenza al Vescovo, seppure questo non fosse quello, che l' opprimesse ingiustamente, o volesse impedirgli quell' appello. Quando però volesse andare dal Papa, non per causa necessaria, ma solamente per qualche sua utilità, sarebbe obbligato sotto grave peccato a chiedere al Vescovo la facoltà, *Silvestr. verb. Residentia, num.* 4.

VII. Con dispensa tiene uno con la Chiesa Parrochiale anco un Canonicato, si domanda, dove deva risedere, se sono in diversi luoghi?

℞. Nella Chiesa Parrocchiale, perchè si deve la cura dell' Anime preferire, in conformità della Costituzione di Pio V. che comincia *Cupientes*; nel qual caso guadagna i frutti del Canonicato ancora, ma non le Distribuzioni quotidiane del Coro, *Barbos. de offic. & potest. Parochi, par.* 1. *cap.* 8. *nu.*12. Se può però servire all'uno, e all'altro con intervenire al Coro, guadagna anco le Distribuzioni, che si danno agl' interessenti, *Armendar. in addit. ad recopilat. legum Navarræ, lib.* 4. *tit.* 7. *de benef. incompat. nu.* 49.

VIII.

VIII. Ha bisogno il Vescovo per servizio suo, o della Diocesi, d'un Paroco, per farlo Vicario, Visitatore, &c. Si domanda se per simili cagioni, o per essere Succollettore Apostolico, Inquisitore, &c. sia scusato dalla residenza?

℞. Non è scusato se non per lo spazio di quei due mesi, che gli sono dal Concilio concessi; così con la comune sentenza de' Teologi, e Canonisti ferma *il Barbos. loc. cit. num.* 23. riferendo averne fatta dichiarazione la Sacra Congregazione sotto il dì 12. Maggio 1629. ed al *num.* 27. insegna, che quantunque una volta per studiare si concedesse, *in cap. Cùm ex eo, de electione, lib. 6.* che il Paroco potesse assentarsi dalla Cura per lo spazio di sette anni; oggi però nè anche con la licenza del Vescovo è lecito, perchè dovendo chi è eletto Paroco avere nel tempo di sua elezione letteratura tale, che lo costituisca idoneo per la Cura, si suppone, che per tal rispetto di studiare non abbia grave causa di non risedere; e così in diversi tempi ha dichiarato la Sacra Congregazione. Nemmeno scusa dal risedere la Lettura di Sacra Teologia in qualche Università, molto meno l'insegnare altre facoltà, quantunque si lasciasse alla Chiesa un Vicario idoneo, come con l'universale consenso de' Dottori stabilisce il medesimo *Barbosa loco cit. nu.* 28. *& de Episcop. allegat.* 53. *num.* 76.

IX. Pericola di morire o per l'intemperie dell'aria, o per le gravi inimicizie, o per la peſte, il Paroco, &c. ſi domanda ſe poſſa per evitare detto pericolo non riſedere?

℞. Non può non riſedere, perchè in accettare la Cura ſi è obligato a cuſtodire il ſuo Gregge, anco con pericolo della vita; or ſiccome un Soldato per eſſerſi obligato ad un' eſercizio, che anche con pericolo manifeſto della vita richiede per ſua natura di eſſere praticato, non può abbandonare il poſto, così non può lecitamente ritirarſi in tali congiunture il Paroco, ma vi deve ſtare, o rinunziare il Beneſizio, perchè *Bonus Paſtor animam ſuam dat pro ovibus ſuis*; *Ugol. de offic. Epiſcop. cap.* 15. §. 3. *verſ.* 6. Se però il Paroco è attualmente infermo, e non ha comodità di curarſi nel luogo di ſua reſidenza, deve il Veſcovo dargli licenza, che ſi porti a curare fuori della ſua Parrocchia, dandogli intanto idoneo Vicario, che ivi riſegga, *Armend. l. c. num.* 132.

X. Non abita il Paroco nella Caſa Parrocchiale, ma in un'altra dentro della Parrocchia, o vicina alla Parrocchia, ſi domanda, ſe ſodisfaccia all'obbligo di riſedere?

℞. Purchè abiti dentro della Parrocchia, ſodisfa, perchè ſi verifica, che riſiede nel luogo del ſuo Beneſizio. Ma ſe abita fuori della Cura in vicinanza di eſſa, non ſodisfa, per l'oppoſta ragione; così aver deciſo la Sacra Congregazione in una *Sarzanen.* 13. *Novemb.*

vemb. 1627. afferma il *Barbos. loc.cit. nu.* 36. ancorchè non avesse dentro la Cura commoda abitazione, perchè deve in tutti i modi stare in essa come può.

XI. E' vecchio il Paroco, e commette la cura ad un Cappellano di lui più idoneo, ritirandosi egli fuori di quella, senza che punto patisca, anzi con vantaggiarsi il servizio di quelle Anime; domando se ciò gli è lecito?

℟. Non è lecito il non risedere, perchè dove la carica richiede l'industria della persona, come fa questa del Curato, non si può lecitamente in qualsisia caso lasciare di esercitarla personalmente: *Possevin. de offic. Curat. cap.* 1. *num.* 8. *&* 11. *Armendar. in addit. recopil. Legum Navarræ lib.* 2. *tit.* 23. *c.* 55. *sub tit. Sed an Parochi debeant residere in suis Curatis, num.* 129.

XII. Ha un Paroco rurale i suoi Genitori nella Città, alla quale viene per vedergli, e non risiede però un giorno della settimana; si domanda, se pecchi mortalmente, e se sia tenuto alla restituzione de' frutti.

℟. Non pecca mortalmente, nè è tenuto alla restituzione de'frutti, perchè non si chiama stare assente chi è per tornare subito al luogo, dove è tenuto a risedere, *L.Postliminum*, §. *Captivis*, *L.Nihil*, *ff. de captiv. & postlimin. Gonzal. gloss.* 43. *num.* 5. *Beia respons. Casuum conscientiæ, par.*4. *casu* 21.

XIII. Si domanda; se oltre al non guadagnare la rata de' frutti corrispondente al tempo, che il Paroco non risiede, possa dal Vescovo esser punito con censure, e con pene pecuniarie?

℟. Se l'assenza non arriva a peccato mortale, come sarebbe quella di uno, o due giorni, può dal Vescovo punirsi con qualche pena pecuniaria, ma leggiera, cioè, che non ecceda la metà; ma non già con censure da incorrersi ipso facto; e così essere stato deciso dalla Sacra Congregazione dicono il *Gar. de benef. par. 3. cap. 2. nu. 23. declar. 2. Armendar. loc. cit. num. 159.* Se poi l'assenza fosse di quattro, o più giorni, che arriva ad esser peccato mortale, come tengono molti Dottori appresso il *Barbos. loc. cit. nu. 44.* può con censure essere dal Vescovo proibita; come anco può aggravare le pene pecuniarie a proporzione della gravità, e notabilità del tempo.

XIV. Giacchè il Paroco può per due mesi continuati non risedere nella Cura, in conformità della disposizione del Cōcilio di Trento nel sopracitato capitolo; si domanda, se lasciandovi nel predetto tempo un Vicario idoneo, possa assentarsi senza licenza del Vescovo?

℟. E' probabile non esser necessaria tal licenza, come tengono molti, e gravi Dottori citati dal *Barbos. loc. cit. nu. 54.* Più probabile però è la sentenza contraria seguitata dal me-

medesimo, ivi al *num.* 55. e pare espressamente del Concilio nel detto capitolo, dove dice; *Discedendi autem licentiam in scriptis, gratisque concedendam ultra bimestre tempus, nisi ex gravi causa non obtineant*: A volere però ottenere licenza oltre i due mesi, è certo, che quattro cose si ricercano per disposizione del Concilio: 1. Causa giusta: 2. Che detta causa si conosca, e approvi dal Vescovo. 3. Che vi si lasci un Vicario idoneo da approvarsi dal Vescovo: 4. Che tal licenza si dia in scritto.

XV. Che cosa s' intenda per nome di frutti; che perde il Paroco, per non risedere? Ed a chi vanno detti frutti?

℟. S' intendono i naturali, come le rendite de' Poderi, e gli artificiali, come pigioni di Case, decime, entrate di livelli, censi, e simili; non già gl' industriali, come l' elemosina della Predica, le mance per l'amministrazione de' Sagramenti, l' intervento a' Funerali, &c. E tal restituzione fare si deve o a' Poveri, o alla Fabbrica di Roma, o alle Chiese, e Luoghi pii.

XVI. Incorre altre pene il Paroco per non risedere?

℟. Il Vescovo deve prima paternamente ammonirlo; se non si emenda, intimargli il precetto, venire poi alle censure, indi al sequestro de' frutti; e non giovando nessuna di queste cose, potrà procedere alla privazione del Benefizio.

CAP. III.

Dell' amministrazione de i SS. Sagramenti.

SEppe dire anco un Politico idolatra, che il proprio interesse è di ogni buona, e candida risoluzione il veleno: *Pessimum veri affectus venenum sua cuique utilitas*. Onde si potrebbe dire incadaverito lo spirito in un Paroco, se invigilando ad impinguare le rendite del Benefizio, per fare, come alcuni son soliti dire, i fatti suoi, negligentasse quello dell'anime alla sua cura commesse, non dispensando loro, come strettissimamente è obbligato, i Santissimi Sagramenti; i quali siccome sono quelle sette Colonne lavorate dalla Divina Sapienza, per stabilire sopra di loro inespugnabile la Rocca della sua Chiesa in maniera, che mai non potessero contro di lei prevalere dell' Abisso le forze, così con ogni più premurosa sollecitudine, e vigilanza devono i Parochi riconoscere se medesimi figurati in quelle fedeli Serve, delle quali sta scritto: *Misit ancillas suas, ut vocarent ad arcem;* perchè questa è la sostanza del Parrocchial ministero, il fare ogni sforzo, che per mezzo de' SS. Sagramenti goda il

il Popolo Criſtiano i frutti dell' incarnata Sapienza, cioè la grazia di Dio, di cui ſono vaſi i Sagramenti. Di queſti pertanto, prima in generale, e poſcia in ſpecie, favelleremo, per dare qualche ajuto ad amminiſtrargli francamente ne' caſi, che occorreranno.

Comanda il Sacroſanto Concilio di Trento *alla ſeſſ.* 24. *cap.* 7. che i Veſcovi, ed i Parochi ſpieghino alle loro Pecorelle, come buoni, ed amoroſi Paſtori, la natura, effetti, e prerogative di quei Sagramenti, che a loro devono amminiſtrare, acciò conoſciutane la dignità, ed utilità, ſi diſpongano a ricevergli, e frequentargli con maggior riverenza, e profitto. Stiano però avvertiti i Curati a non mancare a queſto loro debito, perchè non ſolo peccherebbono mortalmente, ma anderebbono rei di quel minor frutto, e della diminuzione di quella grazia, che per difetto di non ſapere i loro Popolani la maniera di prepararſi, non conſeguiſſero. Anzi notano comunemente i Dottori, che mancherebbe notabilmente al ſuo debito il Paroco, ſe dando ſegno di amminiſtrare i Sagramenti malvolentieri, cagionaſſe perciò, che i Popolani non gli frequentaſſero, come farebbono, di che ſi può vedere Giovanni Sancio *in ſelect. diſp.*47. *nu.* 8. *Mend. epitom. opin. moral. verb. Parochus, nu.*1. *Barboſ. de offic. & poteſt. Paroch. par.* 2. *cap.*16. *num.* 1.

Ogni volta pertanto, che ſono loro ragionevolmente chieſti i Sagramenti, ancorchè

foſſe

fosse ogni giorno, devono a' suoi Popoli amministrargli; dico *ragionevolmente*, perchè s'intenda, che se la domanda per qualche circostanza, o per indisposizione di chi chiede non fosse ragionevole, non si pecca, negandolo, come dalle cose, che appresso vedremo, si conoscerà.

Corre altresì al Paroco l'obbligo di amministrargli colla dovuta religiosità, e decenza, onde fa di mestiere, che non tralasci i Sacri Riti, e Cerimonie Ecclesiastiche, le quali sono registrate nel Rituale Romano, pubblicato per ordine della santa memoria di Paolo V. Sommo Pontefice, seppure a tralasciarle, o ad abbreviarle dalla necessità non venisse forzato; altrimenti peccherebbe gravemente, se in notabil parte; e leggiermente se in poca quantità le negligentasse, *Sanc. in select. disp.* 47. *num.* 19.

I. Si domanda con tale occasione, se il Rituale Romano faccia legge?

℟. Fa legge, e obbliga all'osservanza, perchè è stato promulgato dal Sommo Pontefice, che ne ingiunge l'osservanza a tutti, con la formula, *Hortamur in Domino*; come si vede dalla Bolla registrata al principio di esso; la qual formula equivale al *Mandamus*, *Pignatel. consult.* 73. *tom.*8. *num.* 45.

Sarebbe grave colpa nel Paroco l'amministrare i Sagramenti in peccato mortale scientemente, perchè sarebbe in cosa grave contro la riverenza dovuta al Sagramento,

ed

ed alla santità del suo ministero; onde sapendo d' essere di macchiata coscienza, deve procurare di restituirsi in grazia coll'atto della contrizione, se gli riesce farlo, e non riuscendogli, colla Sagramentale confessione, *Bonaccin. de Sacram. disput. 1. qu. 3. punct. 2. §. 1. num. 3. Suarez. de Sacram. disp. 16. sect. 3.* gli altri comunemente, quando però amministrasse i Sagramenti in peccato, sarebbono non ostante validi, purchè abbia la necessaria intenzione, ed usi la materia, e forma da Cristo prescritta.

I. Si domanda, quale intenzione deve avere il Ministro de' Sagramenti?

R. E' necessario per la loro validità, che abbia l'intenzione attuale, o almeno virtuale, perchè non opererebbe con modo umano, se d' alcuna di queste non si servisse. Attuale dicesi quella, con cui formalmente intende l'uomo di fare quell' atto, come chi nell' atto di battezzare ha questa intenzione, *io intendo di battezzare.* Virtuale dicesi quella, che s' include in un' atto susseguente, come se un Sacerdote forma intenzione di andare, e va a celebrare, e nell'atto della celebrazione pensa ad altre cose, ma fa quell' atto in vigore della precedente intenzione formale, che a pararsi, e a proferire sopra la materia la forma lo spinge; se mancasse una di queste, e solamente si avesse l'abituale, non sarebbe valido il Sagramento.

II.

II. Si desidera sapere, se lecitamente, e validamente gli amministri il Paroco scomunicato?

℞. Sono gli scomunicati di due sorti, altri tollerati, cioè che non sono nominatamente denunciati, o publici percussori di Cherici; altri non tollerati, che sono i nominatamente denunziati con i cedoloni, o publici percussori di Cherici. Se il Paroco è scomunicato tollerato, e senza esserne richiesto s'ingerisce nell'amministrare i Sagramenti, pecca mortalmente; ma se non s'ingerisce, e gli amministra richiesto da' suoi Popolani, o in caso di necessità, non pecca, purchè premetta un' atto di contrizione, e non possa avanti di amministrargli farsi assolvere dalla scomunica; perchè il Concilio di Costanza concedendo a' Fedeli il potere communicare senza peccato con questa sorte di scomunicati, a questi altresì indirettamente viene a concedere il potere senza peccato communicare con loro, ed amministrargli quando gli richiedono, sì validamente, come lecitamente, i Sagramenti, *Sanchez. de matrim. lib. 7. disp. 9. num. 8. Barbos. de offic. & potest. Paroch. par. 2. cap. 17. num. 24.*

Se lo scomunicato poi è non tollerato, pecca non solamente esso, ma quelli etiamdio, che ad esso chiedono fuori della necessità i Sagramenti. Gli ministra contuttociò validamente il detto Paroco, eccettuato però

il

il Sagramento della Penitenza, perchè essendo per la validità di questo necessaria la giurisdizione, questa manca allo scomunicato non tollerato. Se però la confessione fosse fatta in articolo di morte, o pure in sanità, da un penitente di buona fede, in luogo dove comunemente fosse il detto Paroco giudicato godere la giurisdizione, che si dice coll' errore comune, allora sarebbe valida, perchè alla mancanza di quella in tal caso supplisce la Chiesa.

III. Se il Paroco fosse in scomunica minore, pecca ad amministrare i Sagramenti?

℞. Stimano alcuni Dottori, che pecchi mortalmente, appoggiati all' autorità del Testo *in cap. Si celebrat. ult. §. Peccat autem, de Cleric. excommun. Sylvestr. in summ. verb. Excommunicatio* 4. *num.*1. Altri vogliono, che non pecchi punto, se non in caso, che celebri, perchè allora non solo è ministro, ma anco è suscipiente, *Suarez tom.*5. *de cens. disput.* 24. *sect.* 2. *num.*7. & 9. Altri più comunemente stimano, che pecchi venialmente, perchè commette una qualche irriverenza a' Sagramenti, *Sayr. de censur. lib.* 2. *cap.* 22. *num.* 17. *Tolet. in instr. Sacerd. lib.* 1. *cap.*11. *num.* 3. e questa è l' opinione più vera.

IV. Acciò sia validamente amministrato il Sagramento della Penitenza da chi non ha giurisdizione, come lo scomunicato vitando, basta l' errore comune, o pure cumulativamente è necessario anco il titolo colorato,

cioè

cioè, che colui abbia dal Superiore il titolo, come sono quelli, che simoniacamente lo ricevono?

R. Quantunque non pochi Dottori, col *Sanchez de matrim. lib. 3. disput. 22. num. 49.* stimino non esser valida l'assoluzione, se nel Ministro non concorrono insieme l'errore comune, e il titolo colorato, tuttavia non è meno probabile la sentenza contraria, che basti anco l'errore comune senza il titolo colorato, perchè nell'uno, e nell'altro caso v'è il motivo principale medesimo, che ha avuto la Chiesa, di supplire in un tal Ministro la giurisdizione, cioè l'evitare il disturbo de'suoi Fedeli, il quale ugualmente seguirebbe, se egli assolvesse invalidamente in una, che nell'altra sentenza. E perciò non si devono ripetere le Confessioni fatte in buona fede a chi assolve solamente con l'errore comune, *Pont. de matrimon. lib. 5. cap. 22. num. 46.*

V. Può nella sua Parrocchia il Paroco dare licenza ad un'altro Sacerdote di amministrare i Sagramenti?

R. Può, perchè avendo esso la facoltà ordinaria, può anco delegarla, e così attesta *il Barbos. de offic. & pot. Paroch. par. 2. cap. 17. num. 17.* aver risposto la Sacra Congregazione de'Vescovi, e Regolari al Vescovo Castellanense sotto il dì 20. Agosto 1602. e che ciò non deve proibire il Vescovo, ferma *il Possevino de offic. Curati cap. 5. num. 50.*

Ec-

Eccettua però la penitenza, la facoltà di cui la dà solo il Vescovo, a cui unicamente si aspetta l'approvazione de' Soggetti per amministrarla.

VI. Ma se nella Parrocchia sua volesse il Paroco esporre ad ascoltare le Confessioni un' altro Paroco, avrebb' egli di bisogno dell' approvazione del Vescovo?

℟. Il Paroco etiamdio d'un'altra Diocesi, ha l'approvazione dal Sommo Pontefice assoluta, cioè per tutto il Mondo, e perciò per ascoltare validamente le Confessioni in un' altra Parrocchia di qualsisia Diocesi, non ha bisogno se non della giurisdizione; la quale potendo il Paroco di qualsisia Parrocchia delegare per la sua Parrocchia a chi ne è capace, cioè a chi ha l'approvazione, può in conseguenza un Paroco per la sua Cura delegare detta giurisdizione a qualsivoglia altro Paroco, il quale in tal caso assolverà validamente, e lecitamente in detta Cura, *Tambur. de pænit. lib. 5. cap. 5. §. 3. nu. 5.* che cita il *Suarez*, *De Lugo*, *Fagundez*, *Leandro*, *Diana*, *&c.*

VII. I Sagramenti si possono amministrare dal Paroco condizionatamente?

℟. Ogni volta, che prudentemente dubita il Paroco, se validamente, o nò, sia per amministrare un Sagramento, deve con la mente apporre la condizione, o di preterito, o di presente, perchè con quella si cautela, quanto alla riverenza dovuta al Sagramento,

e quan-

e quanto all'utilità del suscipiente ; così se ha necessità di battezzare, o di assolvere uno, di cui prudentemente dubita se sia vivo, o morto, deve con l'intenzione apporvi la condizione de præsenti, *si es capax*, e battezzarlo, o assolverlo, perchè se è vivo, gli provvede efficacemente per la salute, se è morto, non fa irriverenza alcuna al Sagramento. Ho detto quando ha prudente motivo di apporre tal condizione, perchè peccherebbe se l'apponesse quando non vi fosse ragionevole necessità di ciò fare. Ho detto la condizione di presente, o di passato, perchè i Sagramenti mai si possono senza grave sacrilegio amministrare con la condizione di futuro, non potendosi sospendere il loro effetto, cui significano, e causano tutti di presente.

VIII. Chi senza special licenza del Paroco, o senza privilegio amministrasse nell'altrui Cura i Sagramenti, sarebbe cosa lodevole?

℟. E' colpa così grave il farlo, che la Santa Chiesa, che mai fulminò le scomuniche maggiori se non per il peccato mortale, ha con scomunica da incorrersi ipso facto, e da non potersi assolvere se non dal Papa, vietato a' Religiosi, che presumessero di ciò fare, l'amministrare etiandio il Viatico, e l'estrema Unzione, & il solennizzare i Matrimonj, *Clement.* 1. *de privil. Barbos. alleg.* 50. *par.* 3. *de potest. Episcop. num.* 96. *Lezan.* in

in summa quaest. Regular. cap. 9. num. 31. la quale scomunica, sebbene non s'incorre se non da' Religiosi, perchè essendo pena, si deve ristringere a' soli nominati, mostra però, che anco gli altri, siano di qualsisia condizione, peccano mortalmente, quando senza speciale consenso del Paroco tali azioni esercitano nella Cura di lui, perchè non meno violano le ragioni Parrocchiali questi, che quelli, nella qual violazione la colpa mortale consiste.

Chiuderò questo Capitolo con una reflessione, che prego farsi da' semplici Sacerdoti, se da non so qual fervore talora si sentissero stimolare di metter le mani addosso alle Pecorelle all'altrui cura commesse, con gastigarle, ed usare contro di loro atti di severità, a titolo d'impedire il male, che sospettano, o credono potersi commettere da quelle, senza averne essi la licenza del Paroco, ed è questa: Se la S. Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, giudica, e punisce come colpa gravissima il dare il pascolo de' SS. Sagramenti alle Pecorelle altrui senza l'espresso consenso del Pastore; qual colpa sarà il percuotere le medesime, il trattarle con severità, pregiudiciale per lo più alla loro fama, l'inquietarle, il mandargliele in dispersione? Ma mi diranno, ci abbiamo buon fine; ed i Religiosi, de' quali la Chiesa dispone come sopra, credete forse, che in dare i Sagramenti, aver potessero mal fine? E pure con-

tuttociò non gli giudica essa senza colpa. Il buon fine non dà facoltà di fare quello, che è contro l'altrui ragioni; e se è verissimo, che la cura dell'anime di un Popolo è tutta di ragione del suo Paroco, non vi ha persona, che possa senza sua speciale licenza, o de' Superiori di lui ingerirvisi. Se nessuno senza consenso del Paroco può seppellire un Cadavere della Parrocchia di lui, come si crederà poter metter le mani addosso ad un vivo, nella medesima, a titolo di maneggiare gl' interessi della sua Anima? Oh, io lo so per fraterna correzione. Buona ragione al cetto. Quando Cristo ordinò il modo della correzione, vi disse forse, che voi metteste la falce nella messe altrui? che voi puniste? che con maniera violente costringeste il delinquente ad emendarsi? Se ciò è vero, di grazia accennatemi, o il Testo della Divina Scrittura, o la tradizione Apostolica, o aver fatto così il Salvatore, o i veri suoi Santi, perchè mi leverete l' ignoranza di una cosa, che io non ho in moltissimi anni saputo mai rintracciare. Io sò bene, che Cristo disse, *corripe inter te, & ipsum solum:* che facciate in segreto una caritativa ammonizione; poi se vedete riuscire infruttuosa l' opera vostra, che la facciate colla mediazione d' uno, o di due: *adhibe tecum unum, vel duos*; per farvi avvertito, che ad oggetto di correggere altri, non suoniate la tromba, non pubblichiate le loro mancanze; e finalmente se neppure que-

questo sarà giovevole, conchiuse, *dic Ecclesiæ*; che secondo la spiegazione de'Santi Padri significa, danne avviso come a Padre, al Paroco, o altro suo Superiore. Non vuol dunque il Signore, che di vostra autorità facciate rappresaglie di delinquenti, ma che gli accenniate al Paroco, o altro Superiore; è mente sua dunque, che al Paroco lasciate fare il resto, e voi non passiate più oltre, se non volete perturbare la sua giurisdizione, e rimediare a ciò, che non e di vostro obbligo, nè da voi si può fare con questi modi indebiti. Ma il Paroco non vi rimedia, dunque per supplire a quello, in che e' manca, prenderò io risoluzione di levare quella persona peccatrice dalla sua cura? Questo pensiero saltò in testa a quei zelanti dell'Evangelio, i quali avendo osservato, che fra il buon seme era nata la zizania, s' offerirono pronti a volare a sbarbarla, con dire al buon Padre di famiglia: *Vis imus, & colligimus ea?* Nò, rispose egli, perchè non essendo ciò carica vostra, pericolereste di sbarbare con le zizanie anco il grano: *Non, ne forte colligentes zizaniam, eradicetis simul & triticum*: A suo tempo dirò io a' mietitori, che facciano questa parte, e la faranno, con legare a fascetti le zizanie, e gettarle sul fuoco, ed il grano l'aduneranno nel mio Granajo. Chiunque voi sete, che avete un simile zelo, osservate bene tutte le particolarità di questa Scrittura, che vi serviranno

 di

di puntualiſſima inſtruzione, per ben regolare la condotta della voſtra operazione. E' atto buono per ſe medeſimo lo sbarbare le zizanie degli ſcandali, e degli abuſi, ma ſe ſi fa da chi non è chiamato per mietitore, ſi corre pericolo di ſtrappare il buon filo del grano coll'isteſſo sforzo, con cui ſi pretende di levar via quell' erbacce: ſono nel campo di S. Chieſa mietitori coloro, che alla cura dell'anime ſono traſcelti. A queſti dà colla facoltà anco l'ajuto neceſſario per ben fare queſto meſtiero il Signore; ed è ciò ſignificato in quel *dicam meſſoribus*, che da' Santi Padri, e Teologi vien preſo per l'iſteſſo, che dare la grazia a ciò fare neceſſaria; non eſſendo la parola di Dio uno ſterile, e nudo ſuono, come è la noſtra, ma feconda, viva, e veſtita della ſoſtanza requiſita per l' eſecuzione. I mietitori, come pratici di tal'arte, ed aſſiſtiti dalla Grazia, ſanno il quando ſi deve sbarbare la zizania, e aſpettano il tempo, e le congiunture della meſſe, e così tirano il tutto felicemente a fine. Voi, che per mietitore non ſiete eletto, non vi accingete a fare queſte parti, perchè per rimediare ad un male, guaſterete mille beni; inquieterete, inaſprirete gli animi, ſciorrete le lingue alle doglianze, alle mormorazioni; ed il male, che taluno commetterìa di rado, e per fragilità, ſi metterà poi a frequentarlo per oſtentazione, e forſe per far'onta a voi. San Tommaſo, e con eſſo tutti i Teologi dicono,

cono, che Iddio dà a ciascheduno la grazia per quel ministero, a cui egli l'ha chiamato: sicchè se Dio non ha chiamato voi, ma il Paroco alla cura di quel Popolo, darà a quello, e non a voi la grazia per ben maneggiarla; e se senza la grazia porrete la mano all'opera, come credete, che ella vi riuscirà? senza dubbio, malissimo. Ingegnatevi dunque di far bene il vostro mestiero, a cui averete Dio assistente, e lasciate stare quello del Paroco; persuadendovi per massima infallibile, che tutti i maggiori disordini nascono nel Cristianesimo dal voler fare l'uno le parti dell'altro, perdendo intanto di vista quelle, che concernono l'obbligo proprio, non adempiendo le sue, e confondendo le altrui. Ma venghiamo a dire qualche cosa di ciaschedun Sagramento in particolare:

C A P. IV.

Delle cose attenenti all' amministrazione del Battesimo.

PErchè ne' casi di necessità può lecitamente battezzare ognuno, perciò tutti i viventi, siano Uomini, siano Donne, sono Mini-

niſtri di neceſsità, cioè privati, i quali ſenza ſolennità hanno la facoltà di conferire queſto Sagramento. Miniſtro di ſolennità, a cui tocca in vigore del proprio ufficio battezzare con le ſolennità, e riti cerimoniali preſcritti da S. Chieſa è il ſolo Paroco, o altro Sacerdote, o Diacono, che per ſua commiſsione battezzi; onde mortalmente pecca chi ſolennemente, e fuori del caſo di neceſsità battezza un popolano di un' altro Paroco; e peccano altresì i Genitori, ed altri, che ſenza licenza del medeſimo lo portano a battezzare in un'altra Parrocchia, *Layman. in Theol. moral. lib. 5. tract. 2. cap. 7. nu. 2. Barboſ. de off. & poteſt. Paroch. par. 2. cap. 18. n. 7.* eccettuato ſe la conſuetudine non portaſſe in contrario, come in Firenze, dove per antica conſuetudine ſi battezzano tutti nella Chieſa di S. Giovanni Battiſta.

E' tenuto pertanto il Paroco a metterſi in grazia almeno con la contrizione, quando ſolennemente battezza, altrimenti commette colpa mortale. Che ſe battezza in caſo di neceſſità, trovandoſi colla coſcienza macchiata di grave peccato, non pecca mortalmente ſe non ſi mette in grazia, perchè allora non opera come ſpecialmente conſegrato per tal miniſtero, ma come Uomo privato, e come fanno i Laici, i quali non peccano di grave irriverenza, battezzando in peccato grave.

E quì avvertaſi, che quello ſi dice ammini-

nistrare *ex officio*, e solennemente i Sagramenti, quando è solennemente consagrato per tale amministrazione; e perchè il Paroco per battezzare fuori de' casi di necessità, e così il Sacerdote per sua commissione per celebrare per assolvere sagramentalmente, e per dare l'estrema unzione, come anco il Vescovo per conferire i Sacri Ordini, e la Cresima sono sollennemente consacrati; perciò si dice, che operano in detti casi *ex officio* solennemente. Quelli poi, che operano non come specialmente consacrati, non amministrano solennemente, ma si dicono Ministri privati, o di necessità.

Se il Paroco fosse scomunicato vitando, peccherebbe mortalmente, ed incorrerebbe l' irregolarità, battezzando solennemente; Che se fosse urgente la necessità, nè vi fosse altri, che battezzasse, allora dovrebbe battezzare senza la solennità. Essendovi almeno un Laico, si deve piuttosto lasciare, che battezzi questo, che il Sacerdote scomunicato.

Il Battesimo consiste nella lavanda esteriore del corpo, fatta sotto certa forma di parole, che per instituzione di Cristo significa la lavanda interiore dell'anima. La materia remota è l'acqua naturale; la materia prossima è la lavanda; la forma sono le parole: *Io ti battezzo in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo.*

Ogni acqua di ſpecie non differente dalla naturale è materia ſufficiente, ſia ella di mare, di fiume, di bagno, lago, ſtagno, &c. o cavata dalla rugiada, brinata, neve, ghiaccio, o raccolta da' vapori, che l' Inverno bagnano le muraglie, o ſi liquefanno nel coperchio del vaſo, che bolle, e quella ancora, che ſcaturì dal Sacroſanto Coſtato di Criſto ſarebbe ſtata materia atta.

Per lo contrario ſono certamente inſufficienti que' liquori, che non ſono dell'isteſſa ſpecie dell'acqua, come il vino, latte, miele, olio, acquavite, acqua arzente, acqua forte, ſciliva, lagrime, orina, ſugo di zucche, di poponi, di cocomeri, brôdo molto groſſo, per eſſervi ſtata decotta qualche materia, il fango, e l'erbe peſte, perchè ſono la ſoſtanza di quel vegetabile, e non altrimenti acqua.

Sono materie dubbie l'acqua roſa, e altre ſtillate da' fiori, erbe, radici, &c. l'acqua, che con artifizio ſi eſtrae dal vino, con cui fu meſcolata, il brodo non molto groſſo, il ranno dolce, l'acqua fangoſa, non molto denſa, l'acqua cavata dal ſale, perchè di queſte, e ſimili, altri affermano, altri negano eſſere acque naturali.

Quando il Paroco, o altri per ſua commiſſione ſolennemente battezza, deve ſempre ſervirſi dell'acqua del Sacro Fonte, altrimenti commette grave colpa, come ſi raccoglie dal Bonaccina; eſſendo ciaſcheduno te-

tenuto sotto grave peccato ad amministrare i Sagramenti non solo nella sostanza, ma anche con quei sacri riti, e cerimonie notabili, che ha prescelto la Chiesa; onde non deve attendersi ciò, che sente in contrario il Quintanaduegna. In caso di necessità si può lecitamente adoprare ogni altra acqua certamente sufficiente. Che se non si avesse se non acqua dubbia, allora si deve con quella battezzare, ritenendo nella mente la condizione, *se questa è materia atta*; perchè nella necessità se non possiamo soccorrere il prossimo con un rimedio certo, doviam farlo almeno con un dubbio. Non importa, che l'acqua sia fredda, o calda, e non sarebbe peccato veruno il Paroco, se scaldasse un poco l'acqua del Sacro Fonte, acciò in tempo di rigido Inverno non nuocesse al battezzando.

L'abluzione, ovvero lavanda, si può fare per infusione, per immersione, e per aspersione. In qualsisia modo, che ella si faccia, deve l'acqua scorrere, cioè toccare successivamente il corpo del battezzando, perchè questo significa veramente la parola, lavare.

Si deve battezzare ciascheduno in una parte principale, cioè nel capo, petto, o spalle, perchè lavando il suscipiente in una di queste, si verifica l'Uomo realmente lavato; Nelle altre parti, perchè questo non si verifica, perciò in esse regolarmente non si deve dare il Battesimo, se non in caso di necessità-

ces-

cessità, cioè quando non si possa battezzare in parte principale, ed in tal caso se sopravive il battezzato tanto, che si possa toccare con l'acqua naturale in una parte principale, si deve condizionatamente ribattezzare in quella. Varj dubbi possono nascere per questo rispetto circa la validità del Battesimo, alla soluzione de' quali mi applicherò brevemente.

1. Non potendo partorire una Donna, trova modo la Levatrice di far pervenire dentro dell' utero l' acqua alla prole, e proferisce la forma con la necessaria intenzione, è egli vero Battesimo?

℞. Negano alcuni esser valido: più probabile è, che sia valido, perchè per rinascere alla grazia, basta che l' Uomo sia nato nell' utero, e non è necessario, che sia nato fuori dell' utero. Stante però questa varietà di sentenze, il battezzato così doverebbe, partorito, ribattezarsi condizionatamente.

2. Non avendo modo uno di attingere l' acqua, lega il bambino con una fune, e lo tuffa nell' acqua, e poi lo ritira su, con proferire la forma mentre lo tuffa, battezza egli validamente?

℞. E' certo, che lo battezza validamente, perchè vi concorrono tutte le cose necessarie per il Sagramento.

3. Battezzando uno per aspersione, scorre l'acqua per i capelli solamente, è valido il Battesimo?

℞.

℞. E' dubbio, se sia valido, o nò, e perciò potendosi, deve ripetersi condizionatamente; è dubbio parimente, se uno non infonde l' acqua, ma mette il bambino sotto una doccia, e mentre l'acqua vi cade sopra, proferisce la forma; similmente è dubbio, se si battezza in alcuna parte non principale, o nella secondina; come anco se si getta in faccia ad uno un panno molle, senza che l'acqua scorra, o se si tocca con la mano bagnata. Finalmente è dubbio, se si getta in un fiume, o in una fossa, con certezza, che vi morirà il bambino, non per ucciderlo, ma per battezzarlo. Che se da se uno cadesse in un fiume, ed un'altro in quel mentre proferisse la forma, è certamente invalido, siccome certamente invalido sarebbe, se un mutolo infondesse l'acqua, ed un monco proferisse sopra del bambino la forma, perchè non si verificherebbe, che il proferente lavasse.

4. Se il Battesimo si deva ripetere, quando costi, che un Ministro ha battezzato secondo un'opinione probabile, come se avesse battezzato in una gamba, in un braccio, con l'acqua rosa, &c.

℞. Sempre doversi ripetere sotto condizione, perchè dependendo la validità del Sagramento dall'instituzione di Cristo, e non dall'opinione degli Uomini, quando si possono amministrare secondo una sentenza certa, non si può praticare la contraria pura-

mente

mente probabile; ed in caso, che alcuno avesse battezzato secondo la probabile, per assicurarsi del vero Battesimo, è necessario ripeterlo nella predetta maniera, *Valent. 3. par. disp. 4. qu. 1. punct. 4. col. antequ. vers. Rectius*.

5. Dovendo promuoversi agli Ordini un Giovane, e domandandoseli la Fede del Battesimo, non si trova notato al Libro, si deve egli ribattezzare?

℟. Se egli è nato in paesi d'Eretici, o dove si possa sospettare potere essere intervenuto per qualche accidente, che egli non fosse battezzato, si deve condizionatamente ribattezzare; ma se è nato di Genitori Cattolici, ed allevato in paesi non sospetti, è moralmente certo, che è battezzato, e perciò nemmeno condizionatamente si deve ribattezzare: *Tamburin. de Baptismo lib. 2. cap. 3. §. 7. num. 1.*

6. Stà di maniera aggravato dall'infermità un fanciullo, che se si battezza, giudicano i Periti, che se gli accelererà la morte; si domanda, se deva ciò non ostante battezzarsi; e se il battezzante incorra in irregolarità.

℟. Si deve battezzare, perchè la salute eterna si deve assicurare anche con quel piccolo dispendio di pochi momenti di vita corporale; nè si incorre irregolarità dal battezzante, perchè non commette nè difetto, nè delitto, *Tambur. de Baptism. lib. 2. cap. 3. §. 7. nu. 4. & 7.*

6. Se

6. Se devono unirsi insieme l'abluzione, e la forma; e come?

℟. Portarono opinione alcuni, come attesta la *Gloss. cap. Detrahe* 1. *qu.*1. *in verbo Detrahe*; che devono unirsi talmente l'una con l'altra, che siano per appunto insieme. Altri credono, che per la validità del Battesimo, che o immediatamente avanti la forma si lavi, o immediatamente dopo l'abluzione si proferiscano le parole: *Victor. in Summ. de Baptism. num.* 38. *Sot. in* 4. *dist.* 3. *qu. un. nu.* 8. *col.* 5. *vers. Sed quæres*, *Valent.* 3. *par. disp.* 4. *qu.* 2. *punct.* 4. *col.* 4. *vers. Observandum*. La prima opinione non è probabile, perchè nè a ragioni, nè ad autorità si appoggia, e sarebbe un riempiere di inquietudine le coscienze, il che non è credibile, che abbi mai volsuto Cristo. La seconda è probabile, ma perchè in materia tanto importante doviamo attenerci alla certa, dico, che si deve procurare, che qualche parte della forma sia fisicamente insieme con l'infusione dell'acqua, *Scot. in* 4. *dub.* 6. *qu.* 3. *Cajet. tom.*1. *Opusc. tract.* 26. *de ad* 4. & *il Suarez* chiama certa questa opinione. Per la pratica stimo bene, che il Paroco cominci l'abluzione, e non la finisca fino a tanto, che non ha proferito tutte le parole; onde se nessuna parte della forma si fosse proferita insieme coll'abluzione, ma l'una fosse immediatamente succeduta all'altra, si dovrebbe ripetere il Battesimo condizionatamente, *Zambrau c.*1. *de Baptism. dub.*1. *nu.*6.

7. Se

7. Se qualsivoglia mutazione nella forma renda invalido il Battesimo?

℟. Consiste l'essenzialità della forma nell' espresso significato di quelle parole: *Ego te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti*. Se si varia la forma in modo, che rimanga in tutto questo espresso significato, la variazione si dice accidentale, e non invalida il Sagramento; ma se si varia questo espresso significato, la variazione è essenziale, ed invalida il Battesimo. Sono però forme valide le seguenti: *Ego te baptizo in nomine Patris, & Filii Jesu Christi, & Spiritus Sancti. - Ego te baptizo in nomine Patris, in nomine Filii, & in nomine Spiritus Sancti. - Ego te baptizo in nomine Patris omnipotentis, & Filii sapientis, & Spiritus Sancti boni, vel paracleti. - Ego te baptizo in virtute Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. - Ego baptizo hunc Petrum in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti*. Similmente è valida la forma, se in vece dell' *Ego* si dicesse *Nos*, significando con quella parola l'istesso che *Ego*, o in vece del *Te*, si dicesse *Vos*, *Dominationem*, *Altitudinem*, *Excellentiam vestram*, &c.

Sono forme certamente invalide le seguenti: *Ego te baptizo in nominibus Patris, &c. Ego te baptizo in nomine Christi, - in nomine Dei, - in nomine Trinitatis, - in nomine trium Divinarum Personarum, - in nomine omnipotentis, sapientis, & boni, - in nomine*

Ge-

Genitoris, *& imaginis substantialis ejus*, *& Doni*, *seu Flaminis*; - *in nomine Patris majoris*, *& Filii*, *& Spiritus Sancti*; - *in nomine Patris*, *& Filii*, *& Gratiæ Spiritus Sancti*; *Ego intendo te baptizare in nomine Patris*, *&c.* perchè si deve esprimere l' atto di battezzare, e non l' intenzione di fare l' atto, *Tamburin. de Baptismo lib. 2. cap. 3. §. 5. num. 31.*

Sono forme dubbie queste, che si leggono appresso: *Ego te baptizo in nomine Genitoris*, *Geniti*, *& Procedentis ab utroque*; - *in nomine Patris*, *& Jesu Christi*, *& Spiritus Sancti*. - *in nomine Patris*, *& Verbi*, *& Spiritus Sancti*. - *Cum nomine Patris*, *& Filii*, *& Spiritus Sancti*. - *Cum Patre*, *Filio*, *& Spiritu Sancto*. - *In Deo Patre*, *vel in essentia Patris*, *&c. vel in uno Deo Patre*, *& Filio*, *& Spiritu Sancto*. - *In Patre*, *Filio*, *& Spiritu Sancto*. - *In*, *vel Per unum Deum Patrem*, *Filium*, *& Spiritum Sanctum*. - *In virtute*, *auctoritate*, *in fide Patris*, *& Filii*, *& Spiritus Sancti*. - *In nomine Filii*, *Patris*, *& Spiritus Sancti*. - *Ego te tingo*, *intingo*, *mergo*, *aspergo*, *aquam infundo*, *in nomine Patris*, *&c. Tambur. loc. cit. num. 36. & seqq.*

Avvertasi pertanto, che per l'essenza della forma battesimale si devono espressamente spiegare l' azione esterna di battezzare, l' Unità di Dio colla parola, *in nomine*, la Trinità delle Persone, ed il Soggetto, che si bat-

si battezza; onde se in alcuna di queste cose si manca, la forma è invalida.

8. Se possa uno battezzare se medesimo, con dire, io mi battezzo, &c.

℟. Non può, perchè il Ministro deve per instituzione di Cristo esser distinto dal suscipiente; eccettuatone il Matrimonio, il quale per includere la natura di Contratto, si richiede, che i Ministri, e i Suscipienti siano gli stessi Contraenti.

9. Il Vescovo, ed il suo Vicario Generale possono senza peccato battezzare i Popolani di un Paroco, senza la licenza del medesimo?

℟. Il Vescovo, è certo che può, per essere egli primo Paroco di tutta la sua Diocesi; peccherebbe però mortalmente quando ciò fosse sopra Persona, che non fosse della sua Diocesi, ma d'una Parrocchia aliena.

Del Vicario non è così certo, perchè in virtù di sua carica non può fare quelle cose, che hanno bisogno di speciale concessione; è però assai probabile, che anco egli possa, perchè gravi Dottori stimano, che il battezzare nella Diocesi non sia di quelle cose, che richiedono tal concessione speciale dal Vescovo, *Tamburin. de Baptismo lib. 2. cap. 3. quæst. 1. num. 6.*

10. In caso di necessità si deve egli osservare qualche ordine fra i Ministri?

℟. Deve osservarsi, che battezzi sempre il più degno, cioè, 1. il Paroco. 2. Se v'è, il Sa-

il Sacerdote femplice. 3. Il Diacono. 4. Il Suddiacono; e così fecondo i loro gradi gli altri ordinati; fe non vi è neffuno ordinato, battezzi il Laico, poi la Donna; fe neffuno di quefti vi è, battezzi lo Scomunicato, l'Eretico, l'Apoftata, l'Infedele. Vogliono Gafpero Hurtado, e altri, che il Laico non fcomunicato preceda al Sacerdote fcomunicato; ma è più probabile l'opinione del Delugo, Henriquez, e altri, che il contrario afferifcono. Il non offervare tale ordine è però folamente colpa veniale, ancorchè il Caftropalao giudichi che fia mortale il preferire il Laico al Sacerdote. Sarebbe bensì mortale, quando oltre all' inoffervanza dell' ordine ne feguiffe grave inconveniente, o fcandolo, come fe fi preferiffe l'Eretico ad un Cattolico, o con pericolo dell' invalidità del Sagramento fi faceffe battezzare ad un' inferiore, che non fa quello, che vi fi richieda, lafciato indietro un Superiore, che fa le cofe neceffarie, *Tamburin. loco citato*, §. 2. *num.* 3. che fe l'inferiore, v. g. fe la Donna fa meglio battezzare, che l'Uomo, quefto fi deve a quella pofporre, *idem num.* 5. *ibidem*.

11. Le Levatrici fono obbligate fotto colpa grave a faper battezzare?

℞. Ogni volta, che noi poffiamo facilmente impedire il grave danno del noftro proffimo, e lo trafcuriamo, fi pecca da noi gravemente contro il precetto della carità;

 dan-

dandosi dunque spesso il caso, che le Levatrici possono facilmente impedire la dannazione eterna dell'anima d' un bambino, se sapranno battezzare, sono sotto grave colpa tenute a sapere: *Mendo in epitom. opinion. moral. v. Baptismus*, *num.7. Leand. de Baptismo tr. 2. disp. 4. num.* 33.

12. Domando se sia grave peccato il differire il Battesimo de' figliuoli de' Cristiani?

℞. Il fare in cose importanti contro l'universale consuetudine della S. Chiesa, è grave peccato: essendo pertanto consuetudine universale della Chiesa, che nell'importantissimo fra tutti i Sagramenti, non si differisca molto il darlo a' bambini de' Fedeli, non si deve mettere in dubbio, che pecca gravemente chiunque lungo tempo lo differisse. Quanto sia questo lungo tempo, sono varie opinioni; la comune è, che siano quindici giorni, e questa tiene il *Leand. de Baptism. qu.* 14. Procuri però il Paroco di esortare i suoi Popolani a battezzare i bambini più presto che sia loro possibile, perchè essendo soggetti a molti pericoli di morire, non restino privi dell'eterna salute per avere indugiato a portargli al Sacro Fonte.

13. Quelli, che per timore di morte sono stati battezzati in Casa, si possono almeno sotto condizione ribattezzare in Chiesa?

℞. Se vi è dubbio prudente, che il Battesimo privato sia stato invalido, si possono, e si devono condizionatamente ribattezzare;

ma

ma se non vi è dubbio prudente dell' invalidità, non si devono ribattezzare; e peccherebbero mortalmente chi ciò facesse; onde se fu amministrato privatamente il Battesimo da persona, che adopri, ed usi tutte le essenziali cose, si devono nella Chiesa supplire solamente le cerimonie, e solennità.

14. Più persone nel medesimo tempo battezzano un bambino, si domanda se lo fanno validamente.

℞. Se intendono ciascheduno di battezzare independentemente dall'altro, è valido il Battesimo, ma se avessero l' intenzione dependente l' uno dall'altro, è invalido, *S. Tomm. qu. 67. art. 7.* ed è comune. Peccano però mortalmente, se ciò fanno senza necessità, perchè recedono dall' universale consuetudine di S. Chiesa. *S. Tomm. ibid.*

15. Pensa un Paroco di battezzare un maschio, ed è femmina, si domanda se fa ciò validamente.

℞. Basta, che il Battezzante abbia intenzione di conferire il Battesimo, e di fare quello, che ha instituito Cristo, o pratica la Chiesa. Se poi erra in creder maschio il suscipiente, che è femmina, questo errore non osta alla validità; perchè sebbene vi è l' errore speculativo, non vi è l' errore pratico, intendendo ciascheduno di battezzare la persona presente, *Suarez disp. 13. sect. 4. Sylvestr. v. Baptismus 3. qu. 16.*

16. E' portato al Paroco per battezzarsi un Mostro generato dall' Uomo, e dalla Donna, che ha due capi, e due petti, o due petti, e un capo, o un petto, e due capi, come deve battezzarlo?

℞. Due petti, e due capi mostrano esser due anime ragionevoli, e però si deve battezzare come si battezzerebbero due bambini; negli altri due casi si battezza assolutamente in quella parte, in cui apparisce più perfettamente il capo; e nell' altra principale si battezza sotto condizione, che se sono due capi ugualmente distinti con un petto, o due petti con un capo, si battezza l' uno assolutamente, e l' altro pure condizionatamente, *Sylvest.* 8. *Baptismus* 3. *quæst.* 10.

17. Si dubita se in un Mostro sia l'anima ragionevole, perchè ha il capo di bestia, e l' altre membra umane; come si deve battezzare?

℞. Condizionatamente, cioè, *se sei capace*, per non esporre il Battesimo all' invalidità, e non lasciare senza rimedio l' anima ragionevole, se ivi fosse, *Navarr. consil.* 3. *de Baptismo*.

13. Trovandosi esposto in strada un bambino, si deve dal Paroco battezzare?

℞. Se ha la polizza seco d' esser battezzato, o una Donna almeno bene esaminata testifichi di averlo veduto battezzare, purchè ella sia Cattolica, non si deve nè me-

meno condizionatamente battezzare, perchè allora è moralmente certo il Battesimo di lui, *Sot. d. 3. quæst. unic. art. 9. D. Antonin. 3. par. lib. 14. cap. 13. §. 12.* Se non v'è morale certezza, sia egli di qualsisia età, si deve condizionatamente battezzare, perchè può facilmente essere accaduto, che i Genitori più solleciti di non essere scoperti, che di provvedere all' anima del fanciullo, l'abbiano esposto senza battezzarlo; *Zambran. de Baptismo cap. 1. dub. 1. num. 2. Angel. 8. Baptismus 4. num. 8.*

19. Ad un Paroco è presentato un bambino senza l'uso della ragione, figliuolo di Genitori Infedeli, come Ebrei, Turchi, &c. si cerca, se contro la loro volontà possa validamente, e lecitamente dare a quello il Battesimo?

℟. Che il Battesimo in tal caso sia valido lo affermano tutti i Teologi contro Paludano, e Durando; perchè non si ricerca la volontà de i Genitori, ma basta quella di Cristo, e della Chiesa, *D. Tom. 3. par. qu. 68. art. 11. Scot. in 4. distinct. 4. qu. 9.* Circa l'essere lecito è necessario distinguere, o i Genitori infedeli sono schiavi di qualche Cristiano, o sono solamente soggetti civilmente come sono gli altri sudditi al Principe Cristiano. Se sono schiavi, può, anzi deve il Paroco battezzare quel bambino, perchè non osta nè la paterna volontà, nè altro grave inconveniente. Se i Genitori non

sono schiavi, ma solo civilmente sudditi, non deve regolarmente battezzarlo; perchè se si battezzasse, o si leverebbe a' Genitori, e così si farebbe loro ingiuria, essendo per ragione naturale in loro potestà il figlio, o non si leverebbe, e così si lascerebbe il battezzato in manifesto pericolo di Apostasia, con irriverenza del Sagramento, *D. Thomas qu. 68. art. 10. & 2.2. qu. 10. art. 12. Cajet. ibid.* Ho detto regolarmente, perchè se quel bambino fosse in articolo di morte, come anco i pazzi dalla nascita, si possono, e si devono senza scandolo battezzare, perchè allora non è necessario torgli a' Genitori, mercè che lasciandoli appresso di loro non v' è pericolo d' irriverenza al Sagramento, *Sot. in 4. d. 5. qu. unic. art. 10. fin. Azor. to. 1. sum. lib. 8. cap. 25.* Che se de' Genitori infedeli la sola Madre almeno fosse contenta, si doverebbe battezzare il Figlio, e levarlo dalla cura del Padre, perchè in favore della Fede, e dell' Anima, prevale in tal caso la volontà della Madre a quella del Genitore, *Concil. Tolet. 4. can. 61. &c. & can. Judæi 28. qu. 1. Suarez 3. p. to. 3. qu. 68. art. 10. d. 25. sect. 3.* Il medesimo deve dirsi, se avendo un Bambino l' uso di ragione, chiede di battezzarsi, repugnando i Genitori, perchè ha da Dio la ragione di chiedere le cose necessarie per la propria salute; la qual ragione prevale a quella della patria potestà, *Leand. de Baptism. tr. 2. disput. 5. qu. 15.* Che se si dubita,

che

che abbia l'uso di ragione, si deve depositare appresso i Cristiani, fino a tanto, che costi dell' uso della ragione, ed allora se persevera nella domanda, battezzarlo, *Henriqu. lib. 2. cap. 25. num. 3. Vasqu. disp.* 355.

20. Nasce un Figlio ad un' Eretico abitante in paesi Cattolici; egli lo porta al Paroco, acciò lo battezzi; che deve fare?

℞. Quantunque il *Suarez disp.* 25. *sect.* 5. e altri dicano, che non lo deve battezzare, per il pericolo, che giunto agli anni della discrezione non si perverta; tuttavolta è più probabile l' opinione, che deva battezzarlo, perchè tal pericolo è assai remoto, e facilmente succede, come mostra l' esperienza, che moltissimi de' bambini muojano avanti l' uso della ragione, e si salvino, *Layman. lib. 5. tract. 2. cap. 6. num.* 12.

21. Per battezzare validamente, e lecitamente un' adulto, che cosa in esso deve ricercare il Paroco?

℞. Primieramente deve richiedere il positivo consenso del battezzando, perchè senza questo non è valido il Battesimo; poichè facendosi nel Battesimo la Professione spontanea della Legge Evangelica, e sottoponendosi l' Uomo a molte nuove obbligazioni, è giusto, che presti in esse il consenso: *S. Thom. qu.* 68. *art.* 7. *Scot. in* 4. *disp.* 4. *qu.* 4. perciò i dormienti, e i pazzi, se prima d' essere in quello stato non diedero segno di chiedere il Battesimo, non si posso-

no validamente battezzare. Secondo, per ricevere con frutto, e lecitamente il Battesimo, deve l'adulto fare l'atto di Fede soprannaturale, credendo esplicitamente i Misterj dell'Unità, e Trinità di Dio, e dell'Incarnazione, e Morte del Salvatore, non è già tenuto a confessarsi, nè ad avere contrizione de' peccati commessi avanti il Battesimo, ma basta, che ne abbia l'attrizione soprannaturale, *Leand. de Baptism. tract. 2. dist. 6. qu.* 28. Avvertasi però di procurare per qualche mese la volontà de' Catecumeni, acciò battezzati in fretta non apostatino, come da alcuni si è veduto, se pure non richiedesse altrimenti la necessità di pericolo di morte, o di naufragio, e simili, perchè allora, instruiti come si può, se acconsentono si devono battezzare, *Tolet. in summ. lib.* 2. *cap.* 20. *Zambran. de Baptism. cap.* 1. *dub.* 14.

22. Un Padre battezza il proprio Figlio, domando se pecchi, e se incorra in pena alcuna.

℟. Chi battezza in necessità, o chi tiene a battesimo, contrae la cognazione spirituale col battezzato, e con i Genitori del medesimo. Il Padre però, che battezza in tal necessità il Figlio legittimo, non la contrae; e così può lecitamente chiedere il debito; e questo è vero anco quando realmente non vi fosse stata la necessità, ma egli in buona fede creduto avesse, che ella vi fosse. Anzi anco quando fuori della necess-

cessità, ed in mala fede battezzasse, e tenesse la propria prole legittima, sebbene gravemente peccherebbe, secondo alcuni gravi Dottori, non contrarrebbe tal cognazione, nè perderebbe la facoltà di chiedere detto debito, *Suar. qu. 67. art. 8. Bacon. tr. 2. disp. 2. sect. 1. qu. 2. art. 3.* & fusè *Zambran. de Baptism. cap. 1. dub. 18. per tot.* la ragione è, perchè in tutti i Sacri Canoni non si trova espressa per i Conjugati, che battezzano, e tengono la propria prole legittima una tal pena, anzi piuttosto si riconosce il contrario, perchè nel Capitolo *Si vir*, proponendo il Pontefice due casi, l'uno quando ignorantemente si tiene a battesimo il proprio Figlio, l'altro quando si tiene con malizia, cioè a fine di fare il divorzio, col motivo di aver contratto la cognazione, a tutti due risponde insieme: *Non sunt ab invicem separandi, nec alter alteri debitum debet subtrahere.* Or secondo che tutti confessano, nel primo caso non solo si può rendere, ma anco chiedere il debito; dunque si può anco nel secondo. Aggiungasi, che il detto Capitolo *Si vir*, riferisce i Canoni antichi, che il contrario asserivano; e si dichiara il Pontefice di approvare i posteriori, e più miti Decreti. Non avendo dunque mai gli antichi ordinata la separazione de i Conjugati, ma solamente vietata la petizione del debito, si deve necessariamente intendere, che parli di questa, cioè, che non

resti

resti più oltre vietata. Se poi la prole è illegittima, si contrae sempre la cognazione, e battezzandola, e tenendola.

23. Si domanda se pecchi il Paroco battezzando solennemente senza il Compare; e se possano tenere a battesimo due Uomini, o due Donne.

℟. Non è necessario se non uno, o una; e perchè il Concilio di Trento *sess. 24. de matrim. cap.* 2. espressamente così decreta; perciò sarebbe grave colpa l'ammettere due del medesimo sesso; siccome peccherebbe gravemente il Paroco, se senza Patrino battezzasse solennemente, perchè in cosa grave trasgredirebbe il precetto Ecclesiastico, *Dicast. disp.* 2. *dub.* 5. *num.* 55. *Castropal. tr.* 8. *punct.* 11. §. 1. *num.* 1. e mortale anco è l'ammetterne più di due.

24. Di quale età devono essere i Patrini, e se possono essere infedeli, o eretici.

℟. Sono abili tutti, purchè siano dotati dell'uso di ragione, perchè nessuna Legge prescrive altra particolare età. Non è già capace un'Infedele, e si peccherebbe gravemente ammettendo un'Eretico; onde più tosto si deve, se non vi è altri, battezzare senza Patrino, *S. Thom. in* 4. *dist.* 42. *art.* 2. *qu.* 3. *Dicastill. disp.* 2. *dub.* 3. *nu.* 57. Proibiscono anco i Sacri Canoni l'esser Patrini a i Monaci, *Cap. Non licet, de cons. distin.* 4. *& cap. Monachi, ead. distinct.* onde peccano almeno venialmente, facendo questa parte, se

se però la fanno, diventano veri Compari, *Leand. de baptism. tr.2. disp.7. qu. 15. & 17.* il quale sotto nome di Monaci stima non venire in questo caso gli altri Religiosi; e perciò poter questi con licenza de' loro Superiori essere Patrini.

25. Chi non tocca il suscipiente, quando si battezza, e tiene uno, credendo che sia un' altro, contrae la cognazione spirituale?

℟. Non la contrae in nessuno di questi casi, perchè i Canoni disponenti sopra questo, parlano di tenere, che vuol dire toccare, e di far ciò con intenzione di tenere, la quale non ha colui, che erra nella persona, *Diana 3. p. tract. 4. resol. 2. Bonaccin. qu. 3. pun. 5. §. 2. num.* 18. siccome nè anco la contrae chi tiene il suscipiente in Chiesa, quando solamente si supplìscono le solennità; le quali sarebbe peccato grave il tralasciarle, anco per mera negligenza, come insegnano comunemente i Dottori seguitati dal Leandro *loc. cit. qu.26.* contro il Possevino, che vuole esser solamente veniale: ed è altresì opinione comune, contro il Comitolo, che nel supplire a dette solennità, deva sotto peccato mortale il Paroco recitare gli Esorcismi, per scacciare i Demonj.

26. Se il Paroco doverà battezzare un' adulto fuori del caso di necessità, che disposizione deve cercare in lui?

℟. Oltre all' intenzione, e consenso, e no-

notizia, e fede de' principali Misterj, ed attrizione de' suoi peccati, è necessario, che lo instruisca ne' precetti di Dio, e della Santa Chiesa, gl' insegni il Simbolo Apostolico, il Pater noster, l' Ave Maria; quali siano gli effetti del Battesimo; che vi è il Paradiso per i buoni, l'Inferno per i cattivi, e il Purgatorio per pagare le pene de' nostri peccati doppo questa vita.

17. Oltre il Battesimo dell'acqua si dà altra sorte di Battesimo?

℟. Si dà il Martirio, chiamato Battesimo di sangue, perchè per esser ucciso l' Uomo per la Fede di Cristo conseguisce i medesimi effetti, che in lui farebbe il Battesimo dell'acqua, che egli non ha, come seguì ne' santi Innocenti. Si dà parimente il Battesimo di desiderio, ed è quando non potendo avere l'acqua battesimale, hanno desiderio di averla; e questo pure santifica l' anima, ma è necessario, che se costui ha peccati mortali, faccia l'atto di contrizione di quelli, altrimenti quel desiderio non basterebbe a salvarlo. Morendo però con questo Battesimo di desiderio non si deve seppellire sul sagrato; Siccome non si seppelliscono in esso i Catecumeni; nè l' uno, nè l'altro Battesimo è propriamente tale, nè Sagramento, ma dicesi Battesimo per metafora.

CAP.

CAP. V.

Di quello deve fare il Paroco circa coloro, che si devono cresimare.

LA Confermazione è un Sagramento consistente nell' unzione del Crisma consagrato, la quale si fa dal Vescovo nella fronte in forma di Croce, sotto quella forma di parole, che ha prescritto Cristo. Dona questo Sagramento al confermato una grazia, e forza speciale per confessare, e mantenere la Fede di Cristo, e morire per essa, bisognando; e perciò si dice, che ci fa perfetti nella Fede, perchè la maggiore testimonianza di credere fermamente il santo Evangelio è di amare Gesù, che possa dare un' Uomo, e l' esser pronto a morire per Cristo, siccome fu egli pronto a morire per noi. Non siamo obbligati sotto pena di peccato grave, ma solamente di veniale a cresimarsi; è però lodevolissimo, ed utilissimo il farlo quando l' Uomo è giunto all' uso della ragione, *Suarez disp.* 35. *sect.* 2. se però si temesse, che il Vescovo non si fosse per avere per lungo tempo, si potrebbe fare cresimare uno avanti anco l' uso di ragione, perchè il

il *Suarez nel luogo citato* asserisce, che lo potrebbe fare il Vescovo, anco solamente per mostrare un segno di speciale benevolenza. I pazzi dalla nascita non si cresimano, *Mendo in epitom. opinion. v. Confirmatio, num.* 10. Se impazzarono doppo l'uso della ragione, e non è evidente, che impazzassero in peccato mortale, si devono cresimare. Imprime questo Sagramento il carattere, e però non si può pigliare due volte. Conferisce l'accrescimento della Divina Grazia a chi lo prende senza peccato mortale.

Il Paroco dunque potrà spiegare tutto questo a' suoi Popolani, ed esortargli a prepararsi per ricevere con frutto questo Sagramento, come anco a rendere a Dio le grazie dopo di averlo ricevuto. In quei luoghi dove il Patrino nella Confermazione è distinto dal Sacerdote assistente al Vescovo, deve il Paroco notare in un Libro il suo nome, e di chi fu Patrino, perchè si produce la cognazione spirituale all' istessa maniera, che nel Battesimo. In molti luoghi però ho veduto lodevolmente praticarsi, che tenga tutti il Sacerdote, che assiste al Vescovo cresimante; e così non è necessario tal Libro, e si fuggono varj imbrogli, che per cagione di tal cognazione potrebbero nascere.

1. Si domanda, se come chi riceve due volte il Battesimo diventa irregolare, così incorra l'irregolarità chi due volte riceve la Cresima?

℞. Non

℟. Non incorre l' irregolarità, perchè i Testi, che impongono questa, parlano del Battesimo, e non della Confermazione; onde costui pecca solo mortalmente.

2. Che significa il darsi dal Vescovo una leggiera guanciata al suscipiente; il dirgli, *la pace di Dio sia teco*; ed il legarli la fronte con una fascia?

℟. Il primo si fa per avvertire l' Uomo, che deve esser pronto a soffrire ogn' insulto per mantenere la confessione della S. Fede. Il secondo si dice per insegnarci, che se vogliamo avere con Dio la pace, doviamo pazientemente sopportare le persecuzioni, che ci vengono per il bene operare, e compatire l' uno reciprocamente le fiacchezze dell' altro. Il terzo si fa per insegnarci a confermare la grazia ricevuta da questo Sagramento, cuoprendola col velo della santa umiltà.

C A P. VI.

Del Divinissimo Sagramento della Eucaristia.

E' l' Eucaristia il Sagramento del Corpo, e Sangue di Gesù Cristo sotto le specie, o del Pane, o del Vino, con cui si nutrisce la vita spirituale dell' Anima. Non è mio pensiero

ſiero trattare quì di queſto Sagramento, ſe non tanto, quanto il Paroco è tenuto di amminiſtrarlo a' ſuoi Popolani; e però verrò prontamente al diſcioglimento de' dubbj, che poſſono accadere.

1. Se poſſa ogni Sacerdote nell'altrui Parrocchia amminiſtrare l'Eucariſtia?

℞. Non può ſenza licenza del Paroco, o del Veſcovo, o ſenza ſpecial privilegio della Sede Apoſtolica; perchè eſſendo il Paroco Paſtore dell' Anime alla ſua cura attenenti, che ſi nutriſcono ſpiritualmente con queſto cibo, a lui ſi appartiene il miniſtrargliclo, e non ad alcun' altro, ſenza licenza o eſpreſſa, o preſunta del medeſimo, *Barboſ. de offic. & poteſt. Parochi par.* 1. *cap.* 20. *num.* 2. E' ben vero, che ſe in articolo di morte non voleſſe il Paroco ingiuſtamente amminiſtrare all' infermo l' Eucariſtia, non peccherebbe un' altro Sacerdote ſe glie la portaſse, perchè in tal caſo vi ſi preſume la licenza del Sommo Pontefice, o del Veſcovo, che poſsono anco contro la volontà del Paroco darla, *Tolet. in inſtruct. Sacerdot. lib.* 2., *cap.* 28. *Barboſ. loco citato, num.* 3.

2. Se ſenza il conſenſo del Veſcovo poſſa dare il Paroco ad un ſemplice Sacerdote la facoltà di amminiſtrare nella ſua cura l' Eucariſtia.

℞. Può, perchè non v' è biſogno per queſto Sagramento dell' approvazione del Ve-

Vescovo, come abbisogna nel Sagramento della Penitenza, ma basta la potestà dell'essere deputato Ministro, la quale tutti i Sacerdoti hanno da Cristo, come si raccoglie dal Concilio Tridentino *seß. 13. cap. 8. Barbos. loco cit. num. 1.* onde aggiunta a tal potestà la deputazione del Paroco, non vi si richiede cosa di vantaggio, *Barbosa ibidem, num. 6.*

3. I Regolari, che hanno dalla Sede Apostolica privilegio di amministrare nelle Chiese loro l'Eucaristia, possono ciò fare il giorno di Pasqua di Resurrezione?

℞. Quantunque nel Privilegio di Eugenio IV. sia ciò espressamente proibito a' Regolari, ed abbia in diversi tempi risposto la Sacra Congregazione, che non possono, tuttavolta perchè non tanto alle parole, che alla mente del Sommo Pontefice aver si deve riguardo, perciò essendo stata questa di obbligare i Fedeli a communicarsi nel tempo Pasquale alla propria Parrocchia, se o è contento il Paroco, o si sono comunicati, o si comunicheranno in qualche altro giorno in essa i Popolani, non repugna, che nel primo giorno della Pasqua i Regolari nelle Chiese loro gli amministrino la S. Comunione. E' ben vero, che se in altro giorno del tempo Pasquale non si comunicheranno nella propria Cura, non sodisfanno al precetto con la Comunione fatta appresso a' Regolari, se non vi fu la licenza del Paroco, *Suarez de relig.*

 to.

tom.4. tract. 10. lib.9. cap.3. nu.8. Nugn.to.1. in 3. par. qu. 83. art.4. concl.5.

4. In qual tempo, e quante volte è tenuto il Paroco ad amministrare a' suoi Popolani l'Eucaristia?

℞. Nel tempo Pasquale, e in articolo di morte, e ogni volta, che ragionevolmente la domandano, cioè secondo che richiede la loro condizione, e la riverenza al Sagramento dovuta, perchè la carica di Pastore è di pascere le sue pecorelle, il che si fa principalmente con la parola di Dio, e co' Sagramenti, *Reginald. in prax. lib.26. nu. 96. Bonaccin. de Sacram. dissert. 4. quæst.1. pun. 1. num. 14.*

5. Deve a' suoi Popolani d' ogni età, e condizione il Paroco dare l'Eucaristia?

℞. A fanciulli non deve darla avanti l'uso della ragione, il quale in essi, quantunque si supponga regolarmente finito il settennio, nondimeno perchè a ricevere questo Sagramento si ricerca una qualche maggior cognizione, che non si richiede per conoscere, e fare i peccati; perciò si suole comunemente rimettere al prudente giudizio del Paroco il discernere in quale età si ritrovi in loro questa sufficienza, la quale per lo più si crede essere intorno all'anno decimo di loro età. A' pazzi non deve parimente darla; a' mezzi pazzi però non si nega, quando hanno i lucidi intervalli, *Layman. tr. 5. cap. 4. Bonacc. disp. 4. qu. 6. pun. 2. num. 4.* Se però i pazzi, e fu-

e furiosi ebbero già l'uso della ragione, e non costa, che uscissero di cervello in scomunica notoria, o in peccato mortale, di cui non dessero segno di pentimento, e non si tema da loro alcun pericolo d'irriverenza, cioè di vomito, o che lo sputino, o di altre simili indegnità, si devono comunicare in articolo di morte, *D. Thom. 3. par. quæst. 80. art. 9.*

6. Se sia necessario, che detti pazzi, e furiosi l'abbiano chiesta in sanità; e se possa dargliela ogn'Anno?

℞. Non è necessario, che l'abbiano chiesta; ma basta, che sieno vissuti in sanità, con pensiero della propria salute; mercecchè chiunque non è notorio peccatore, e non costa, che nella compiacenza della colpa abbia perso il cervello, interpretativamente la chiede in quell'articolo. Non concede già la comune sentenza de' Dottori, che se gli dia ogn'Anno la Comunione, perchè l'articolo di necessità connesta il dargli il viatico, non già il comunicarli in altro tempo, *Zambran. de Eucharist. cap. 3. dub. 6. num. 7.* il quale con S. Tommaso nota al *nu. 9.* doversi dare la SS. Comunione frequentemente agli energumeni, se saranno disposti, perchè gli ajuta a liberarsi più facilmente dal Demonio.

7. Se a' peccatori notorj, come pubblici usuraj, meretrici, &c. possa il Paroco negare la SS. Comunione?

℞. Per ben rispondere a questa difficoltà osservisi, che peccatori pubblici sono solamente quelli, che sono manifestamente dichiarati tali per sentenza del Giudice, o per averlo essi manifestato in Giudizio, o per una evidenza di fatto così chiara, che con nessuna tergiversazione cuoprire si possa, come la pubblica meretrice, che a chiunque viene vende la propria onestà, *Barbos. de offic. & potest. Parochi, par. 2. cap. 20.* Ora in risposta al dubbio si deve distinguere; o sono questi pubblicamente emendati, o sono emendati, sì, ma per anco non è nota al pubblico la loro conversione. Se sono pubblicamente emendati, si deve dar loro la santa Comunione, perchè non manca loro nulla, come suppongo, per la buona disposizione, e non vi è pericolo di scandolo. Se sono emendati, ma per anco il pubblico non lo sà, è necessario distinguere; o la chiedono privatamente, cioè al Paroco, assistito dal solo Ministro, o altri pochi, e deve dargliela, perchè sono disposti, e non si pericola di scandolo; o la chiedono pubblicamente, e allora non gli si deve negare, ma differirgliela fino a tanto, che si divulghi nel Popolo la loro emenda, per evitare lo scandolo. Che se non vi fosse tempo da differirgliela, come in caso di prossima morte, allora il Paroco gliela dia, ma precedentemente, o almeno subito, che può, procuri, che si sparga per il Popolo nella maniera, che

che si può, la loro emenda. Così con la comune opinione ferma *Ugolin. de offic. Episcopi cap.* 15. §. 7. *num.* 2.

Guardisi pertanto il Paroco di non negare la Comunione per meri sospetti, cicalate, o indizi, perchè possono in buona parte interpetrarsi, perchè pecca gravissimamente contro la giustizia, sì perchè nega per un dubbio a' suoi Popolani una cosa, a cui hanno il jus certo, come perchè tal negativa è notabilmente per lo più pregiudiciale alla fama degli esclusi dalla Comunione, alla restituzione di cui è obbligato. Che se il peccatore è occulto, e viene pubblicamente alla Chiesa a chiedere la Comunione, non può il Paroco negargliela, perchè fino a tanto, che il suo peccato non è notorio, e chiaro al Popolo, possiede egli l' jus alla propria fama, del qual possesso il privarlo è grave peccato contro la giustizia, e per tal rispetto non negò il Salvatore a Giuda il suo Sagratissimo Corpo, ancorchè sapesse, e vedesse chiaramente esser' egli in peccato mortale, *Ugolin. loc. cit.* §. 7. con gli altri comunemente citati, e seguitati dal *Barbos. de offic. & potest. Parochi par.* 2. *cap.* 20. *num.* 22. Se poi la chiede privatamente, & il Paroco sà di certo il di lui cattivo stato nella colpa mortale, deve negargliela, (purchè ciò non sappia in confessione) perchè dandogliela coopererebbe con esso al sacrilegio. Ho detto, purchè tal notizia del peccato occulto non l' abbia in

confessione; perchè sapendolo per questo mezzo, se gli le negasse, romperebbe il sigillo sagramentale con enormissimo sacrilegio. Nè si devono in conto alcuno udire coloro, che hanno scritto non rompersi il sigillo sagramentale quando si parla col medesimo penitente, e non con altri, delle cose udite in confessione, perchè il praticare tale opinione è un rendere odiosa a' penitenti la confessione, *Leand. de pœnit. disput. 10. tr. 5. qu. 22. Suarez disp. 33. sect. 5. nu. 2. De Lugo disp. 23. num. 130. Tamburin. in Append. de sigillo cap. 6. §. 2. num. 7.*

8. Si è la mattina comunicato sano un Popolano; la sera del medesimo giorno viene in prossimo pericolo di morte, si domanda, se chiedendo il viatico, possa il Paroco di nuovo comunicarlo non digiuno?

℟. Avanti di risolver questo dubbio, stimo necessario spiegare che cosa s' intenda ordinariamente per articolo di morte. Sebbene in realtà sono differenti l'articolo, ed il pericolo della morte, perchè l'articolo s' intende quella tal vicinanza di morte, in cui è totalmente disperata la vita; pericolo s'intende quando sovrasta in maniera la morte, che qualche speranza di vita ci resta; tuttavolta in ordine agli effetti, de' quali parla la Legge, si prende per il medesimo l'articolo, ed il pericolo; Onde concordasi comunemente intendersi per articolo di morte l'esser l'Uomo constituito in tali circostanze, dalle

dalle quali frequentemente suole la morte accadere, *Covarr. c. Alma mater*, 1. *p.* §. 1. *num.* 7. *D. Anton.* 3. *p. tit.* 14. *c.* 19. §. 2. come se uno è assalito da' dolori colici, dalla peste, dalla febbre maligna; se la Donna è vicina al parto; se l' Uomo è per intraprendere lunga navigazione, viaggio esposto agli assassini, o battaglia co' nemici, &c. Ciò supposto: dico, che non solo può, ma deve comunicarlo, perchè è precetto divino, che il Paroco dia il Viatico al pericolante di morire; questo, che si è comunicato sano la mattina, non pericolava ancora di morire, dunque non l' obbligava allora il precetto del Viatico, e così con quella Comunione non ha sodisfatto al precetto; dunque per sodisfare, deve esso comunicarsi, e il Paroco dargliela. Che se fosse stato la mattina infermo non grave, e si comunicò per divozione, e la sera si riduce a pericolo di morte, dicono alcuni, con il Suarez, che nè deve, nè può la sera ricomunicarsi, perchè già il pericolo vi era la mattina, sebbene non era conosciuto; onde con la Comunione della mattina ha sodisfatto al precetto del Viatico, e non può pertanto il medesimo giorno ripigliarlo. Altri appresso il de Lugo dicono, che può, ma non è obbligato a ripigliarlo; la quale opinione essendo probabile, si deve rispondere, che in questo secondo caso, se l' infermo non chiede di nuovo la Comunione, il Paroco non glie la dia; ma

se volesse l'infermo valersi di questa opinione, e chiedesse di comunicarsi di nuovo, è tenuto il Paroco a portargliela; perchè chiedendola con l'assistenza di un' opinione probabile, il Popolano la chiede ragionevolmente, & i Parochi sono obbligati, come si è detto di sopra, a dare i Sagramenti ogni qualvolta, che ragionevolmente gli sono chiesti; vegganfi *l'Hurtado de Eucharist. disput. 11. diff. 2. il Pellizario, il Dicastillo, Martino da S. Giuseppe, Lodovico da S. Giovanni, e altri appresso il Diana par.10. tract. 10. resolut. 40.*

9. Ogni quanto tempo si può nella medesima infermità dare il Viatico a chi non è digiuno?

℞. Altri stimano doversi aspettare dieci giorni, altri sei, altri tre. *Il Leand. de Eucharist. tract.7. disp.6. quæst. 40. il Layman. lib.5. tract.4. c.6. num.20. il Castropalao, il Dicastillo, Bassèo, Escobar.* e altri molti giudicano potersi ogni giorno, perchè non v'è maggior ragione, che uno non digiuno si possa comunicare dopo tre giorni, e non dopo un giorno; E perchè questa sentenza, oltre di essere di tutte la più probabile, e più favorevole a' penitenti, si deve anco in pratica seguitare dal Paroco, il quale non può giustamente negare la SS. Comunione per Viatico, quando nella medesima infermità il Popolano la chiegga. E quì mi pare bene avvertire due cose; l'una, che il Paroco

non

non ſtia a ſcrupoleggiar molto ſopra la certezza del pericolo della vita, ſe vi ſia, o nò, per dare il Viatico all'infermo non digiuno, acciò mentre ſi dà luogo agli ſcrupoli, non ſucceda, che muoja l'infermo ſenza comunicarſi; l'altra, che non ſi aſpetti a dare il Viatico, quando l'infermo ſta in agonia, ma ſe gli dia ſubito, che ſi giudicherà la malattia pericoloſa di morte, perchè molte volte o non reſta tempo di dargliela, o eſſendo dal male privati dell'uſo della ragione, la prendono con molto minor frutto di quello, che ſi fa ſu' principj dell'infermità.

10. Il Paroco non digiuno, dovendo dare il Viatico ad un' infermo, trova che non ha Particole conſagrate, ſi domanda ſe poſſa celebrare, e conſagrare, per dare il Viatico?

℟. Devono ſotto pena di peccato mortale i Parochi eſſere diligenti di tenere ſempre nella Piſſide Particole conſagrate, ed ogni otto giorni conſumare quelle, che vi ſono, e rinnovarle. Se però accadeſſe il caſo propoſto, quantunque la comune opinione dica non eſſere lecito, che egli non digiuno conſacri, è nondimeno opinione aſſai probabile, che poſſa, perchè ſe ſi concede da i Sacri Canoni il comunicarſi non digiuno all'infermo, non ſi vede per qual cagione non ſi abbia da credere conceſſo al Paroco non digiuno il celebrare, per dare al medeſimo infermo il ſanto Viatico; mercecchè ſe diſpenſa dal digiuno l'infermo la neceſſità di

pren-

prenderlo, deve anco dispensare dal digiuno il Paroco la necessità di darglielo. Molte altre ragioni in prova di ciò porta il *Zambran. de Eucharist. cap. 3. dub. 6. nu. 3. & seqq.* Non è già probabile quello, che insegna con *Major. Lodovico à S. Joann. in Summ. parva, art. 4. de Communione infirmor.* cioè, che possa anco il Paroco in camera sua, senza Sacre Vesti, senza Altare, &c. dire le parole della Consagrazione sopra il solo Pane, anco lievito, e così consagrare per dare il Viatico; perchè i Sacri Canoni, *cap. Comperimus de Consecr. dist. 1.* e la consuetudine della Chiesa fermano il contrario. Se però il Sacerdote è digiuno, ed ha necessità di dare il Viatico, poter' egli per tal' effetto celebrare due volte nell' istesso giorno, è sentenza quasi comune, che si raccoglie manifestamente dal *cap. Consuluisse, de celebratione Missar.* dove si dice non potersi celebrare se non una volta il giorno, eccettuatone il caso di necessità, *D. Antonin. 3. par. tit. 13. cap. 6. §. 2. col. 10. vers. Tertius est. Tolet. lib. 2. cap. 3. in fin.*

11. Si dubita, se deva correre il Paroco, per dare all' infermo moribondo il Viatico, quando pericola di non giugnere in tempo; e se non potendo egli per vomito, o altro impedimento riceverlo, possa portarglielo ad adorare.

℞. Per dare il Battesimo, e la Penitenza a coloro, che ne hanno necessità, non vi ha dub-

dubbio, che deva il Paroco correre quanto può, essendo troppo grave il pericolo, dal quale gli deve liberare; Ma per dare il Viatico, quantunque deva alquanto affrettare il passo, non deve però sconciamente correre, perchè questo pregiudicherebbe alla riverenza dovuta al SS. Sagramento, *Barbosa loc. cit. num.* 45. Nè meno può portarglielo puramente ad adorare, non comportando il decoro d'un così gran Sagramento, che per motivo così leggiero si porti attorno, *Barbos. ibid. num.* 44. molto meno si deve amministrare sotto le specie del vino, quando l'infermo non può inghiottire, *Suarez to.* 3. *disp.* 11. *sect.* 7.

12. In tempo di peste potrebbe il Paroco ministrare l'Eucaristia per mezzo di qualche instrumento, come con un cucchiaio, &c.?

℞. Quantunque comunemente dicono i Dottori, che non può, perchè sarebbe irriverenza, non è però senza probabilità l'opinione del Possevino, il quale non vi conosce questa irriverenza, quando ciò si fa non a capriccio, ma per necessità di non infettarsi, supposto, che l'instrumento sia tale, che si assicuri, che la Particola non caschi in terra. Convengono però tutti, potersi sopra di un foglio esporre in luogo, dove accostandosi l'appestato, la prenda riverentemente con la lingua, e si abbruci poi la carta, *Mendo in epitom. opinion. v. Parochus, num.* 11.

13.

13. Se il Paroco doverà portare in campagna l' Eucaristia agl' infermi, potrà servirsi di cavalcatura?

R. Se sarà lunga, pericolosa, e difficile la strada, potrà mettere in un vasetto decente una sola Particola, e ponendolo in una Borsa di seta, porterà questa appesa al collo davanti al petto, con l' accompagnatura di un lume almeno chiuso in una Lanterna, salmeggiando in quel mentre, che viaggia. Se può, deve andare a piedi, come con la comune sentenza ferma il Possevino; ma se non può, usi cavalcatura, ma però mansuetissima, e lontana dal pericolo di recalcitrare, e cadere con irriverenza del Sagramento.

14. Si è uno comunicato, e per aver preso veleno, o per soverchia ripienezza di stomaco, giudica il Medico aver' egli necessità di vomitare; quanto deve aspettare dopò la SS. Comunione?

R. Il De Lugo citato dal Tamburino in *Methodo Communionis cap.* 3. §. 4. *num.* 4. stima col parere de' Medici, che una piccola Particola, di quelle, che diamo ai Laici, giunta nello stomaco, si digerisca in un minuto di tempo, cioè nella sessantesima parte di un' ora, e secondo questa opinione si potrà vomitare senza scrupolo, anco fuori di grave necessità poco doppo la Communione; ma essendovi la necessità per il veleno preso, o altra simile, in cui l' indugiare porterebbe

pe-

pericolo di morte irreparabile, si può vomitare subito, e quella materia lasciare in luogo a parte, tanto che siano corrotte le specie Sagramentali, e poi abbruciarla, e gettare le ceneri nel Sacrario.

15. Se il Paroco non potesse da se portare il Viatico ad un moribondo, chi può egli mandare?

℟. O un Sacerdote, o un Diacono. Nessuno altro fuori di questi è capace di essere adoprato per tale amministrazione, e dicono, che sarebbe peccato mortale il farlo: *Bonacc. disput. 4. qu. 5. pun. 1. num. 6.* e altri. L' opinione contraria però, cioè, che si possa mandare anco per altri, è probabile, ed è sostenuta da molti citati, e seguitati dal *Leandr. de Eucharist. tract. 7. disp. 4. qu. 12.*

16. Tornerebbe più commodo al Popolo il ricevere la Comunione Pasquale dal suo Paroco in un' altra Chiesa, che nella Parrocchiale, potrà il Paroco dargliela ivi?

℟. Che può, perchè nel Capitolo *Omnis utriusque sexus*, non si dice, che la ricevano nella Parrocchia, ma dal proprio Paroco, il quale può anche dare loro licenza, che la prendano da un' altro; così comunemente i Dottori citati dal *Leandr. de Eucharist. tr. 7. disput. 3. qu. 27.*

17. Se fosse interdetta la Città, o luogo dell' infermo, potrebbe in detto tempo il Paroco portargli il Viatico?

℟. Non solamente può, ma deve portarglielo

glielo con la solita pompa de' lumi, campanello, recitazione di Salmi, &c. e nel ritorno far tutto quello, che è solito farsi fuori del tempo dell'interdetto, *Barbos. de off. & potest. Paroch. par. 2. cap. 20. num. 49.*

CAP. VII.

Del Sagramento della Penitenza.

E' il Sagramento della Penitenza un Sagramento, in cui in virtù delle chiavi, cioè della forma dell'assoluzione si rimettono i peccati commessi dopo il Battesimo.

Materia remota di questo Sagramento sono tutti i peccati commessi dopo il Battesimo, che se sono mortali non più legittimamente assoluti si chiamano materia necessaria, perchè necessariamente si devono confessare; se sono mortali, altre volte legittimamente assoluti, o veniali, si chiamano materia sufficiente, perchè bastano per ricevere l'assoluzione, se in tal caso siamo tenuti a confessarli. La sua materia prossima sono la contrizione, la confessione, e la sodisfazione; questa ultima però non è essenziale, come sono l'altre due, ma solamente integrale.

La

La forma di questo Sagramento sono quelle parole, *Ego te absolvo à peccatis tuis*, alla quale si premette l' assoluzione dalle censure, per abilitare l' Uomo all' assoluzione de' peccati, cioè al ricevimento del Sagramento, di cui rende incapace la scomunica, quando si trova nel Penitente.

Il Ministro di questo Sagramento è il Sacerdote, che ha la giurisdizione ordinaria, o delegata. Il Paroco l' ha ordinaria, perchè in vigore del possesso, che piglia del Benefizio Parrocchiale acquista sopra tutti li suoi Popolani la facoltà di assolvergli, la quale venendogli conferita dalla Legge Pontificia, non ha bisogno di altra licenza dal Vescovo.

E quì avvertasi, che per assolvere, v' due requisiti si ricercano, cioè l'approvazione, e la giurisdizione. A i semplici Sacerdoti non si può dare l'approvazione se non dal Vescovo, perchè il Concilio di Trento *sess. 23. de reformat. cap.* 15. dice, che nessuno possa ascoltare le Confessioni de' Secolari, se non ottiene un Benefizio Parrocchiale, o non sia approvato dal Vescovo. A i Parochi l' approvazione è data dalla S. Sede, e la giurisdizione è annessa alla loro carica, onde sono assolutamente approvati, & hanno sopra tutti quelli della loro cura la giurisdizione; dove all' incontro i semplici Sacerdoti sono dal Vescovo approvati limitatamente, cioè per la loro Dioccesi solamente, e non hanno

la

la giurisdizione, se non quanto, e per quei luoghi, e persone, che il Vescovo gli determina. Io non intendo di trattare quì di tutte le cose appartenenti alla Penitenza, ma solamente di quanto per amministrarla deve fare il Paroco.

1. Si domanda, se il Paroco possa approvare un semplice Sacerdote non approvato dal Vescovo per ascoltare le confessioni de' suoi Popolani.

℟. Quantunque molti Dottori, come Giovanni de Orollana, Giovanni Gallo, Pietro Ledesma, e ultimamente Tommaso Hurtado *tom. 2. resol. tract. 12. cap. 1. §. 2. dub. 1. num. 20. 24.* abbiano risposto che può; è tuttavia certo, che doppo il Concilio Tridentino a i soli Vescovi s'aspetta il dare l'approvazione, e perciò si deve tenere, che non abbiano i Parochi la facoltà di darla. Così ferma la comune sentenza seguitata dal Suarez *disp. 28. sect. 4. nu. 12. & 13.* De Lugo *disp. 21. num. 6.* Diana *3. par. tract. 4. resolut.* 110. Fagundez *præcept. 2. lib. 7. cap. 4. num. 43.* & altri moltissimi.

2. Se il Paroco possa nella sua Parrocchia esporre un'altro Paroco di qualsisia Diocesi ad ascoltare le Confessioni Sagramentali?

℟. Può, perchè avendo ogni Paroco, come sopra si è detto, l'approvazione dalla Legge Pontificia, è capace senza altra approvazione, di ricevere la giurisdizione delegata da chi, avẽdola ordinaria, la può delegare.

Aven-

Avendo dunque il Paroco la giurisdizione ordinaria sopra tutti quelli della propria cura, può delegarla per assolvere i suoi Popolani ad ogn' altro Paroco, *Suarez disput.* 28. *sect.* 2. *Leand. de pænit. tr.* 5. *disp.* 9. *qu.* 58. il quale nella questione 59. estende la medesima facoltà a potere esporre anco i semplici Sacerdoti approvati dai Vescovi di altra Diocesi; la quale opinione il *Diana* 3. *par. tr.* 4. *resol.* 110. dice non essere probabile doppo la Bolla di Innocenzio X. del di 9. Maggio 1658.

3. Se il Paroco fuori della sua Parrocchia, ed in aliena Dioccsi possa assolvere i proprj sudditi?

℟. Non solamente il Paroco, ma anco qualsisia Sacerdote, che ha la facoltà delegata, può assolvere i sudditi del delegante in qualsisia luogo si trovino; perchè la giurisdizione del foro Penitenziale non essendo contenziosa, non si termina dal luogo, ma dalle persone; così è comune sentenza de' Teologi, seguitati dal *Suarez disput.* 25. *sect.* 1. *nu.* 17. *De Lugo disput.* 19. *num.* 8. *Leand. loco cit. quæst.* 41.

4. Ogni quanto tempo è tenuto il Paroco ad ascoltare le confessioni de' suoi sudditi?

℟. Ogni volta, che essi ragionevolmente la chiedono, altrimenti peccherebbe gravemente; sebbene il *Nugno* per una, o due volte, che recusasse di ascoltargli, scusa il Paroco dalla colpa grave per la parvità della

materia. Ed il suddito chiede ragionevolmente l'essere ascoltato in confessione, qualunque volta spera da quella qualche particolar frutto, o accrescimento di divozione, il che segue quasi sempre.

5. In quali casi può il Paroco differire ad un suo suddito l'assoluzione?

℟. In tre casi, cioè quando lo trova in occasione prossima volontaria; quando è frequentemente recidivo; e quando prudentemente giudica utile al penitente il farlo. L'occasione prossima è una cosa, che in se stessa non è peccato, ma rispetto a colui, che la tiene appresso di se in tali, e tali circostanze, probabilmente l'induce a peccare. Così il tenere in Casa una Persona, non è per se stesso peccato; ma se a chi la tiene riesce per la comodità probabilmente occasione di offesa di Dio, rispetto a lui ella è occasione prossima. Se sta in libera potestà di chi la tiene l'allontanarla, si dice volontaria; se non sta in sua libertà il rimuoverla, si dice involontaria, o necessaria. Due cose pertanto copulativamente si ricercano a costituire una occasione prossima; la prima, che ci sia una cosa esterna; la seconda, che in tali circostanze induca probabilmente l'Uomo al peccato. Chi è in occasione prossima volontaria regolarmente non si deve assolvere, se non rimuove l'occasione, perchè non si stima aver proposito di non peccare, chi potendosi liberare da quella, non lo vuol fare, *Tamburin.*

barin. in method. Confess. lib. 3. §. 3. cap. 3. nu. 5. Se però si mutassero le circostanze induttive al peccato, ed il prudente Confessore giudica, che stante tal mutazione non è per seguire più, che il penitente probabilmente cada, allora cessa di essere occasione prossima, e non seguendone scandolo grave, il penitente si può assolvere, ancorchè non voglia allontanarsene. Similmente se non si può rimuovere prontamente l' occasione, senza che ne segua grave danno nella persona, nella fama, o nella roba, non è il penitente tenuto a rimuoverla; onde il Paroco lo deve assolvere, purchè lo trovi disposto ad usare altri rimedj, che da lui gli saranno prudentemente prescritti, come sarebbero il non trattare con quella persona a solo a solo, il confessarsi più spesso, e simili; così insegnano comunemente i Dottori citati, e seguitati dal *Layman. lib. 5. tract. 6. cap. 4. de pœnit. nu. 9.* perchè stante detti pericoli di gravi danni, l' occasione non è volontaria, ma necessaria; e non essendo peccato in se stessa l' occasione di peccare, nè togliendo all' uomo la libertà, può stare con essa l'aborrimento al peccato, e il vero proposito di fare in avvenire ogni suo sforzo per non cadere, ancorchè abbia l' uomo timore, o conosca, che per sua fragilità sia forse per ricadere qualche volta, *Card. De Lugo disp. 14. sect. 8. & 9. num. 152.* Di quì si deduce, che si devono assolvere quelli, i quali per grave danno, che

loro ne feguirebbe, non vogliono partirfi da un' Ufizio, Cafa, o Negozio, in cui pericolano di peccare, mentre fieno pronti ad ufare que' mezzi, e diligenze, che potranno, e gli faranno prefcritti per non cadere, *Laym. loc. cit. Buffembaum de pœnit. lib. 6. tract. 4. cap. 1. dub. 3. nu. 10.* Onde ftia quì accorto il Paroco, a non coftringerli, che efcano, con ufare maniere fevere, o con negargli l' afsoluzione, perchè peccherebbe nell'uno, e nell' altro cafo doppiamente contro la giuftizia, e farebbe obbligato sì alla reftituzione della fama, come a tutti i danni, che a loro perciò ne feguiffero.

Il fecondo motivo di differire l' afsoluzione è, quando il Penitente è recidivo ne' medefimi peccati mortali, imperciocchè in tal cafo, per farlo entrare in fe medefimo, e difporlo a concepire maggiore orrore di quei peccati, può il Paroco (foavemente però, e con fomma dolcezza, e carità) infinuargli, che fia contento di non efsere per allora afsoluto, ma che torni fra qualche giorno per l' afsoluzione, per vedere frattanto, fe egli megliora della fua fpirituale infermità. Si deve però intendere, che il Paroco faccia quefto, quando il Penitente non porti nella prefente Confefsione fegni fpeciali di dolore, quali mai per l' addietro ha dati, perchè portandogli non gli deve differire l' afsoluzione. Non glie la differifca parimente, fe doppo l' ultima Confefsione è caduto qualche volta

volta meno; se ha messo in esecuzione i mezzi prescrittigli, o ha usato da se qualche diligenza maggiore per preservarsi; se ha allontanato da se l'occasioni; se viene da se spontaneamente a confessarsi, e simili: perchè mostra in questi casi di avere vero dolore, e proposito d'emendazione; nel quale stato doversi non una volta, ma sempre assolvere il Penitente, insegnano comunemente i Dottori, con S. Girolamo *epist. 46. ad Rusticum*, la quale autorità si riferisce da' Sacri Canoni, *cap. Septies, de pœnit. dist. 3. Non solùm septies, sed septuagies septies delinquenti, si convertatur ad pænitentiam peccata condonantur.*

Il terzo motivo di differire l'assoluzione è il maggior' utile del Penitente, come sarebbe, per stabilirlo nel buon proposito, per studiare, o consigliarsi col Confessore di qualche cosa necessaria, o molto profittevole da sapersi dal Penitente, avanti che riceva l'assoluzione. In questi però, e ne' suddetti casi, usi gran prudenza il Paroco, perchè camminandosi fra' due estremi, cioè di troppa severità, e di soverchia indulgenza, non pecchi gravemente, o con dare l'assoluzione quando si deve differire, o con negarla, quando il Penitente deve riceverla. Questo è l'avvertimento, che dà il Busembaum della Compagnia di Gesù, *loc. cit. num. 9. Qua in re opus est magna prudentia Confessarii, ne Pænitentem severitate avertat, neque etiam lenitate sedu-*

 cat,

cat, & peccet, pereatque cum illo. Alcuni penseranno forse d' assicurare la propria coscienza, con negare, o differire l'assoluzione ogni volta, che a loro nasce dubbio, se devano, o nò, darla; ma questa è regola fallacissima. perchè avendo il Popolano per se assistente la ragione di essere assoluto, non può dal Paroco senza ingiustizia negarsegli per un suo mero dubbio, ma solamente quando ha morale certezza, che quello non sia sufficientemente disposto; sicchè pensando di assicurarsi con essere troppo rigido, doppiamente pecca. Ricordisi perciò, che egli non è in quell' esercizio per il proprio, ma per il bene, e utilità del Penitente, per cui parimente è instituito quel Sagramento, e penda più tosto nella troppa compassione, che nella eccessiva rigidezza. Così insegna il nostro grande Arcivescovo S. Antonino *in Summ. par. 3. tr. 1. cap. 13.* dicendo: *Melius est Deo reddere rationem de nimia misericordia, quàm de nimia severitate, si enim benignus est Deus, ut quid Sacerdos vult esse austerus?*

6. Visita il Paroco un' infermo suo Popolano, e trova, che ha appresso di se occultamente una persona di continuo inciampo, che doverà fare?

℟. Convengono comunemente i Dottori non doversi assolvere, se non promette quanto prima di rimuovere da se colei, stante il gravissimo pericolo di peccare, mediante la coabitazione con essa. Si può dare però qual-

che

che caso, ed essere la cosa in tali circostanze, che ben ponderate dal Paroco prudente, lo facciano risolvere a dargli l'assoluzione, senza che egli rimuova da se tal persona, e sarebbe per cagione di esempio: se uno constituito in grave infermità, o pericolo di morte, non potesse avere altra persona, che gli ministrasse le cose necessarie, fuori che colei, alla quale allora non ha cattivo affetto, e crede perciò, che per occasione di essa non caderà, e promette, che subito risanato, se la leverà d'appresso; in qualche simil caso, potrà permettersegli, purchè non ci sia scandolo, il quale non ci è, quando il delitto è occulto. Con queste precise parole parlano il *Layman. lib. 5. tract. 6. cap. 4. num. 11. Navarr. c. 3. num. 15. & 19.* & altri gravissimi Dottori. Vegga però il prudente Paroco di portarsi in simili occorrenze con flemma, acciò col troppo rigore non precipiti il moribondo in disperata malinconia, odio di lui, e nausea delle cose spirituali; perchè è meglio, con mostrarsi in qualche cosa non peccaminosa indulgente, ajutarlo a partire di quà con speranza di salute, che con essere soverchiamente rigido, lasciarlo morire con certezza morale di dannazione.

7. Un Penitente desidera sapere dal Paroco, se il proposito deva essere della medesima condizione per la remissione de' peccati mortali, che de' soli veniali.

℞. Non è della medesima condizione, ma

è differente in tre cose; 1. Il proposito circa i mortali, siccome anco il dolore, deve estendersi a tutti i mortali, o esplicitamente, o implicitamente; perchè non si può rimettere un mortale senza l'altro, nè giustificarsi l'anima, se attualmente, o abitualmente rimane in lei l'affetto al peccato grave. Nel proposito circa i veniali non si ricerca questo, perchè non repugnando, che si rimetta un veniale senza l'altro, anzi potendo stare, che si detesti uno, e s'abbia attuale affetto all'altro, per ricevere l'assoluzione basta il proposito di scansarne uno. 2. Il proposito circa i mortali deve essere non solo di astenersi da ciascheduno de i confessati, ma universalmente da qualsivoglia, cioè da tutta la loro collezione, ma ne' veniali basta il proposito di sfuggirne qualcuno in specie, e in particolare. 3. Il proposito circa i mortali deve essere così fermo, che sia l'uomo disposto a sfuggire le loro prossime occasioni, e ad usare i mezzj necessarj per guardarsi da' peccati, e da quelle. Ne' peccati veniali non è ciò necessario, perchè essendo frequentissime, e da per tutto le loro occasioni, basta una vera volontà di guardarsi da qualche peccato, o occasione, *Layman. loc.cit. nu.19. ex Coninck. de pœnit. disp. 2. dub.14. nu. 230.*

8. Il Paroco ha alle mani un Penitente, che è nell'ignoranza di qualche cosa rilevante circa la sua coscienza; che doverà fare?

℟. Se

℟. Se con sua colpa avesse quell' ignoranza, è certo, che il Paroco deve avvertirlo, e levargliela, perchè altrimenti non sarebbe disposto a ricevere il Sagramento. Similmente se l'ignoranza è contro del Penitente, perchè crede peccato qualche cosa, che non è, anco allora deve instruirlo, perchè altrimenti sarebbe danno al penitente. Se però conosce, che instruendolo sarebbe il penitente per commettere più, o maggiori peccati, deve in quella lasciarlo. Che se l'ignoranza è senza colpa, e il penitente non ne interroga il Paroco, si deve distinguere, scuoprendogli l'errore, o spera prudentemente frutto, o nò: Se spera frutto, deve avvertirlo, acciò nemmeno materialmente pecchi; Se non spera frutto, piuttosto taccia, per non metterlo in pericolo di maggiori peccati, *Tamburin. in method. Confess. lib. 3. cap. 4. n. 3. De Lugo de pœnit. disp. 22. sect. 2. §. 1.* Anzi quando il Paroco conosce, che il Penitente riceverà con frutto la sua ammonizione, ma il rimedio è difficilissimo, come se è per seguire un grave scandolo, o infamia; in simili casi meglio è tacere, perchè è maggiore quel danno, che quella colpa, che scansare si pretenderebbe con esso; e questo si estende anco al caso, in cui essendo il Penitente sotto peccato mortale obbligato a fare qualche cosa, si crede, che dicendogliela allora se ne infastidirà, e se si aspetta ad un'altro tempo, la riceverà di buon genio, potrà il

pru-

prudente Confessore indugiare a dirgliela a quel tempo, in cui l'ammonizione è per riuscire più fruttuosa ; quando però il penitente o per prudente dubbio, o per ragionevole rimorso dubita della cosa, e ne interroga il Paroco, questo allora è tenuto a dirgli liberamente la verità, perchè, se la tacesse, quel silenzio sarebbe un' approvare l'errore, il che mai è lecito. Se poi dubitasse se sia per essere utile, o dannosa al penitente la sua ammonizione, paragoni l'utile col danno, e secondo che prudentemente giudicherà preponderare l'uno, e l'altro, così risolva quello, che sarà di maggior gloria di Dio.

9. Il Paroco tiene una opinione probabile favorevole al Sagramento, purchè non si tratti della validità del medesimo ; ed il Penitente tiene la contraria probabile, e favorevole a se stesso; si domanda se il Paroco deva seguitare la sua, o quella del penitente?

℞. E' obbligato a conformarsi in pratica a quella del penitente; e pecca gravemente se ricusa di assolverlo in conformità di quella. La ragione è, perchè ogni volta, che il penitente chiede ragionevolmente il Sagramento, per giustizia è tenuto il Paroco a ministrarglielo; dunque chiedendo in questo caso ragionevolmente, cioè con una opinione probabile, se il Paroco glielo nega, viola la giustizia in cosa grave, e così gravemente pecca; nè preponderar deve, che l'opinione del

del Paroco è favorevole al Sagramento, perchè i Sagramenti sono instituiti a favore dei Fedeli, e perciò principalmente in essi questo attender si deve: *Coninck. de Sacram. disp. 7. dub. 10. nu. 99. Pont. de matrim. lib. 4. cap. 25. nu. 8. Sanchez. de matrimon. lib. 2. disput. 36. num. 8.* & altri comunemente citati, e seguitati dal *Diana par. 3. tract. 13. resol. 11. & 13.* Di quì ne segue, che se con la comune opinione il Paroco tiene, che sia quanto prima obbligato a confessarsi il Popolano, che dentro dell'Anno non si è confessato, come insegnano *Suarez in 3. par. to. 4. disp. 36. sect. 4. num. 2. Layman. lib. 5. tract. 6. cap. 5. nu. 8.* ed il Popolano tiene di non esser tenuto se non a suo tempo, come probabilmente insegnano *S. Antonin. par. 2. tit. 9. cap. 9. §. 3. Tabiena verb. Communicare, nu. 10. Valent. to. 4. disp. 7. qu. 8. pun. 4.* non deve il Paroco costringerlo, ma accomodarsi alla di lui opinione, quantunque la sua sia più probabile, e favorevole al Sagramento.

10. Nel confessare un moribondo, trova il Paroco, che egli ha alcune scomuniche riservate, come deve portarsi con questo?

℟. Certo è, che può, e deve assolverlo, avendo anco ogni semplice Confessore la facoltà d'assolvere in simili occorrenze da ogni caso, o scomunica, o sia *ab jure*, o sia *ab homine*. Se però la scomunica è incorsa per la percussione d'un Chierico, o per altri casi della Bolla della Cena, deve esigere dal Peni-

nitente due giuramenti, di ſtare ai comandamenti della Chieſa, preſentandoſi perciò ad eſsa, cioè al legittimo Superiore, ſe riſanerà; l'altro, per ſodisfare alla parte, per la leſione, che gli aveſſe fatta; ſebbene il Pellizario, ed il Diana ſtimano, che il primo giuramento non ſia ſotto peccato mortale tenuto ad eſigerlo, quando aſſolve ſolamente per il foro della coſcienza, ma baſtare, che dia ſufficiente cauzione di farlo. Che ſe non compariſse (riſanato che ſia) davanti il legittimo Superiore, ricaderebbe in una ſimile ſcomunica.

Nelle ſcomuniche riſervate ordinariamente, e fuori della Bolla, baſta il propoſito di preſentarſi, ma per ſodisfare la parte ci vuole il giuramento. Fuori dell'articolo della morte non può aſſolvere da dette ſcomuniche, ma ſolamente i Confeſſori privilegiati, cioè i mendicanti; i quali però devono avvertire, che poſſono aſſolvere dalle ſcomuniche Pontificie ogni volta, che il caſo ſi dà, però ſolamente fuori dell'Italia, e di Roma, ma ſempre ſodisfatta la parte. Siccome in luogo neſſuno poſſono aſſolvere gli ſcomunicati nominatamente *ab homine*, dovendoſi queſti, e potendoſi aſſolvere ſolamente dal Giudice, che gli ſcomunicò, o da uno a lui Superiore; onde quando ne' loro Privilegj trovano di potere aſſolvere gli ſcomunicati *ab homine*, non s'intende de i nominati, ma di quelli, che ſono generalmente ſcomunicati, come quando

do un Vescovo generalmente scomunica chiunque non si è comunicato la Pasqua, senza specificare il nome di quello, o di questo, *Tamburin. in method. Confess. lib. 3. cap. 8.* §. 4. *num.* 12.

11. Il Paroco ha commesso un' errore nel confessare un Popolano, in qual modo deve contenersi per rimediarvi?

℞. L' errore può in tre maniere accadere; o circa la validità del Sagramento, come se ha assoluto da' riservati senza la facoltà, o senza la debita intenzione; o circa il danno del terzo, come se ha disobbligato uno dalla restituzione, alla quale è tenuto; o finalmente intorno a cosa, che non è, nè contra il valore del Sagramento, nè contro il terzo, ma era necessaria per la lecita amministrazione, come se avesse mancato nell'interrogare del numero, e delle circostanze de' peccati. Se l'errore fu circa la validità: o errò con mala, o con buona fede; se con mala, è obbligato anco con suo grave incomodo, qual sarebbe il farsi stimare da colui per ignorante ad avvertirlo ne' modi debiti, mentre pesa; se con buona, è necessario distinguere, o il penitente è in stato di confessarsi altre volte, come se è sano, &c. o verisimilmente non è per confessarsi più, come se è moribondo, &c. Se è nel primo stato, non è tenuto con suo grave incomodo ad avvertirlo, perchè nella seguente confessione, che colui farà buona, e valida, resterà indiretta-

tamente assoluto da tutti i peccati, che non restarono assoluti nella precedente ; e così non patirà alcun detrimento l' anima sua. Se è nel secondo stato, lo deve avvisare, anco con suo grave, e speciale incomodo, perchè non essendo il penitente per più confessarsi, pericola di dannarsi eternamente ; onde è in estrema necessità di esser soccorso con quell' avviso. Se l' errore fu con danno del terzo, e si errò con buona fede, tacendo, cioè non dicendo niente al penitente dell' obbligo di restituire, è tenuto ad avvisarlo se può, senza grave incomodo, essendone per patire grave incommodo, non è tenuto ; se poi si errò con mala fede, tacendo come sopra, è tenuto in vigore della carità, con qualche incomodo, anche notabile, ad avvertirlo ; e non l' avvertendo, peccherà, sì, ma non sarà tenuto alla restituzione; perchè il peccato del Paroco non è contro la giustizia, ma contro la carità. Che se positivamente errò, con dirgli, che non era tenuto a restituire, è obbligato per giustizia a fare col penitente le sue parti, acciò restituisca ; e se nel disobbligarlo avesse operato con mala fede, sarebbe in solidum tenuto alla restituzione. Quando poi l'errore è seguito nel terzo modo, ed egli non può senza suo grave incommodo avvertirlo, non è tenuto a fare cos' alcuna, perchè nascendo l' obbligo in tal caso dalla carità, questa non obbliga regolarmente con grave incommodo; ed al penitente, che è pro-

proceduto in buona fede, non ne risulta danno, perchè quel numero, o circostanze da lui senza colpa lasciate restano non ostante indirettamente assolute, nè perciò pericola la di lui salute, *Tambur. in method. Confess. loc. cit.* §. 2. 3. & 4. *ex De Lugo*.

12. Alcuni uomini degni di fede dicono al Paroco, che il tale suo Popolano ha commesso il tal peccato grave; o pure si confessa uno da lui, e li dice, che il tale, che è per confessarsi dopo, ha commesso seco la tal colpa: viene quello, e non se ne confessa; si domanda, che cosa deve fare il Paroco?

℟. L'interroghi prudentemente, e alla larga; e se interrogato non lo confessa, lo deve assolvere, perchè in questo foro penitenziale si ha da credere più al penitente nella propria causa, che agli altri in causa aliena, mentre tutto l'utile, o danno, che dal bene, o mal confessarsi deriva, è interesse del solo penitente, e questo solo è il legittimo accusatore, e testimonio in questo foro; che se il Paroco avesse per altri mezzi evidenza, che colui ha commesso quel grave peccato, e che sacrilegamente lo tace, in tal caso non lo deve assolvere, ma ordinargli, che esamini meglio la sua coscienza. Ma perchè è rarissimo il caso, che possa il Paroco avere evidenza, che colui sacrilegamente taccia quella colpa, perchè può essere, che egli creda con buona fede di aver motivo sufficiente di tacerla, o che se ne sia con-

fes-

fessato altrove, o che abbia opinione favorevole a se, ed alla sua azione; perciò regolarmente si deve assolvere, come si è detto, *Tamburin. loc. cit. cap. 9. §. 2. nu. 6.*

13. Qual maniera terrà il Paroco, per interrogare con prudenza i penitenti?

℟. Vorrei quì attenti più del solito i benigni Lettori, perchè servirà la risposta a questo Quesito per un gran bene de i Confessori, de i penitenti, e della riverenza al medesimo Sagramento dovuta. Esamina sodamente questa materia S. Antonino Arcivescovo di Firenze *nella sua Somma*, e il De Lugo *de pœnit. disp. 16. sect. 14. nu. 589.* da i quali brevemente riferirò qnello, che ho appreso. Il Paroco non deve interrogare più il Penitente, di quanto questo è tenuto ad esaminarsi; ed il Penitente non è tenuto ad un' esame esattissimo, ma ad un' umano, e mediocre, cioè tale, che non lo angustii, nè gli renda grave, e oneroso il Sagramento, nè è buona conseguenza il dire, *Se io mi esaminassi più, averei più, dunque sono obbligato a farlo;* perche avendo Cristo instituito questo Sagramento per sollievo, e conforto delle nostre anime, e per sgravio e quiete del nostro interno, ci ha obbligati a ricordarci, e dire il numero de' peccati fino a quel segno, che non ci si renda gravissimo; onde non doviamo disfarci la testa in tanto pensare al numero, ma con maniera discreta, e prudente, quale

cioè

cioè, si metterebbe da noi in altro nostro negozio importante, con fare reflessione agl'interessi di nostra coscienza. Alla medesima proporzione il Confessore deve interrogare, dove vedrà il bisogno, non tormentando il Penitente con infinite, e minutissime ricerche, ancorchè si sia per lasciar qualche peccato, o circostanza, che forse si ritroverebbe, se si facesse quella esattissima interrogazione, posciachè viene questo in tal caso indirettamente assoluto. E sebbene non si può prescrivere una regola certa, e determinata d'interrogare per tutti, dovendosi aver riguardo alla capacità, all'attenzione, alla disposizione corporale, &c. tuttavolta generalmente si osservi di non interrogare tutti di tutto, ma ciascheduno di quei peccati, che sogliono in persone di simil condizione ordinariamente ritrovarsi. Cominciensi le interrogazioni non dall'ultima specie, ma dalle cose a quella più remote, come da i pensieri, parole, e simili; e se per cagione d'esempio il Penitente dirà di non avere peccato con pensieri cattivi, non si passi più oltre in quella sorte di peccati, non potendosi venire a peccato di opera, se prima non se n'ebbe pensiero, acciò non si corra pericolo d'insegnare al Penitente quello, che non sà, ed esponendolo alle tentazioni, esser cagione, che commetta quello, da cui era lontanissimo, *Debet observare Confessor, ut debitè interrogentur ipsi à remotis de peccatis, & in genere, non in ulti-*

 ma

ma specie , & modo peccati solito , ut si nesciebat tale peccatum committere , illud addiscat , & inducatur in tentationem , così S. Antonino *in Summ. par. 3. tr. 1. cap. 4.* Ne' peccati d' intemperanza non venga troppo alle circostanze particolari, non necessarie, sì per la modestia , e riverenza del Sagramento , come per non metter se , ed altri in pericolo di tentazioni ; ed insegnare forse quello, che il Penitente non sa ; perchè, come nota il medesimo Santo nel luogo sopraccitato, simili cose sono alle volte da i Penitenti raccontate nelle conversazioni con scherno de' Sacerdoti. Agli uomini rozzi, come Contadini, Stalloni, e simili, si fanno meno, e più all'ingrosso le interrogazioni, come anco agli ammalati per la debolezza della testa , che patiscono. Ai più civili, savj, e capaci , si fanno in maggiore quantità. A quelli, che sono più peccatori, come a Meretrici, Concubinarj, &c. si fanno le interrogazioni più all' ingrosso, e con meno esattezza, domandandogli , cioè, quanto tempo hanno perseverato in quello stato, e quante volte in circa il giorno, o la settimana abbiano peccato, e così in circa distinguendo al meglio , che si può, le specie delle colpe, senza premere troppo minutamente nel numero ; dove al contrario si ricercano con più puntualità quelli, che hanno meno peccati, e si sogliono confessare spesso. Rende di ciò la ragione il citato De Lugo, e con lui il Tamburino

in

in method. Confess. lib. 3. *cap.* 1. §.3. *num.* 11. perchè richiedendosi per la buona confessione solamente una diligenza, ed esame umano, ed essendo tale, quando non porta tedio del Sagramento, nè fastidio al Penitente, ne segue, che meno distinta notizia si ricerca da quello, che o per l' incapacità, o per la malattia, o per la gran moltitudine de' peccati, o per altra cagione può più difficilmente darla; dovendosi scansare la soverchia molestia, ed angustia del Penitente, piuttosto che essere troppo esatto nell' integrità materiale, cioè nel preciso numero de' peccati, perchè a tale integrità non obbliga il precetto della confessione, quando perciò si deva rendere troppo nojoso, e grave al Penitente, il quale non deve per questo restar dubbioso, nè in scrupoli, perchè quando accada, che non dica il preciso numero, quelli, che con ragionevole motivo non ha detti, restano assoluti, e scancellati indirettamente, come si è detto; nè può per tal capo pericolare la sua salute. Osservi anco il Confessore di dare ai timidi animo, che dicano, a promettergli compassione, e ajuto; ed in fine della confessione, con questi, e colle persone civili usi ogni dolcezza, rispetto, e carità nel riprendergli. A persone poi rozze, e ardite, e che non fanno concetto della gravezza delle colpe se non si carica alquanto la mano, usi in riprenderle parole più rigide, e di terrore. Non interrompa

però mai il filo della loro confessione, se non per domandargli di qualche circostanza necessaria, di cui teme non ricordarsi all'ultimo, ma serbi a tutti la riprensione proporzionata nel fine della Confessione; anzi mentre sente qualche cosa orribile, si guardi di non dare nemmeno con le palpebre segno d'orrore, e d'ammirazione, perchè pericolerebbe, che qualche Penitente, di ciò accorgendosi, non finisse di ben confessarsi, e così si rovinerebbe, e non medicherebbe quell' Anima. Finita la Confessione, prima d'assolverlo cerchi di farli conoscere la gravezza del peccato, e i pericoli, che corre se non si emenda, &c. ma temperi talmente l'asprezza della riprensione col dolce della carità, che lasci il Penitente affezionato a confessarsi spesso, e non lo atterrisca in maniera, che per lo rigore delle bravate si perda d'animo, e non torni più. Circa la confessione delle Donne, registrerò quì l'ammaestramento di S. Antonino, senza mutarne una sillaba: *Non vi si trattenga molto, se non quanto la necessità della Confessione richiede; ed a quelle, che troppo frequentemente vogliono confessarsi, assegni un tempo determinato, fuori del quale non le ascolti, nè si esponga ad altri discorsi con esse; e sempre usi con loro parole piuttosto aspre, e rigide, che piacevoli. E questo è contro quelli, che ogni giorno ascoltano le Donne, e fanno loro lunghe prediche, onde perdono molto tempo, e comunemente segue scandolo in loro,*

e ne'

e ne' Popoli. - Non multum immoretur, nisi quantum necessitas confessionis requirit, & eis, quę nimis frequenter confiteri solent, assignet certum tempus, extra quod ipsas non audiat, nec aliis colloquiis se eis exponat, & semper duris verbis, & rigidis utatur circa illas potiùs, quàm mollibus. Et est contra illos, qui quotidie audiunt mulierculas, & faciunt eis longas prædicationes, unde amittunt multum temporis, & scandalum sequitur communiter in ipsis, & in Populis.

14. E' chiamato il Paroco ad un moribondo, il quale sorpreso improvvisamente da un' accidente, non ha dato, nè dà segno alcuno di penitenza: si domanda se possa, e se deva dargli l'assoluzione?

℞. Essendo la confessione materia prossima, cioè parte essenziale del Sagramento della Penitenza, è di fede; che per riceverlo questa è sempre necessaria, così si vede nel Concilio Tridentino *sess.* 14. *de pęnitent. can.* 7. & 9. La difficoltà si riduce a questo, se in caso di necessità, come in articolo di morte, i segni di contrizione, o altro, di che si dirà in appresso, possano chiamarsi sufficiente confessione, o nò; e se con essi possa, o nò, darsi l'assoluzione. Negano quasi comunemente i Tomisti esser questi, segni di sufficiente confessione, e conseguentemente stimano non potersi dare in tal caso l'assoluzione, *Soto in* 4. *dist.* 18. *qu.* 2. *art.* 6. *ad* 1. *Lopez in instruct. par.* 1. *c.* 18. La comune, e

oggi certa ſentenza, inſegnata, e ſeguitata dal *Suarez to.4.diſp.23. ſect.1.nu.5. Coninch. de Sacramen. diſp.6. dub. 10. nu. 97. Henriquez lib.6. cap.10. num.7. Layman. lib.5. tr.6.cap.8. num. 4.* e diffuſamente provata dal *Zambrano de penit. cap. 4. dub.5.* e dal *Diana par.3. tr.3. regol. 1. & ſeq.* E che i ſegni di penitenza, come il chiedere confeſsione, batterſi il petto, alzar gli occhi al Cielo, ſtrigner la mano al Sacerdote, che l'eſorta alla contrizione, e ſimili, ſervono di confeſsione, e ſufficiente per l'articolo della morte, e perciò ſi può, e ſi deve aſſolvere il moribondo, che gli dà; La ragione è, perchè Criſto Signor Noſtro ci ha obbligati a manifeſtare i peccati in quella maniera, che ci è poſsibile; e perciò ſe non ſi poſsono manifeſtare tutti, baſta quella parte, che noi poſsiamo; dunque non eſſendo poſsibile a quel moribondo il dire i peccati ſe non con quei ſegni; ed in generale ſi deve credere, che non l'abbia ad altro obbligato il pietoſiſsimo Redentore, ed in conſeguenza, che baſti tal confeſsione per ricevere l'aſſoluzione. E' celebre in conferma di ciò il detto di S. Agoſtino *tom. 6. lib. 1. de adulterinis conjugiis, cap. ult. in fin.* dove avendo detto doverſi dare il batteſimo a chi con i ſegni ne moſtra la volontà, ſoggiunſe: *Quæ autem baptiſmi eadem reconciliationis eſt cauſa, ſi fortè penitentem finiendæ vitæ periculum præoccupaverit; nec ipſos enim ex hac vita ſine arrha ſuæ pacis exire*

velle

velle debet Mater Ecclesia. E così oggi pratica universalmente tutto il Mondo Cristiano, e prescrive che si faccia il Rituale Romano, quando anco i detti segni gli abbia dati il moribondo, non in presenza del Paroco, o d'altro Sacerdote, ma di qualsisia, che lo attesti; perchè colui serve allora per quasi interprete del penitente, in riferire la di lui confessione al Sacerdote, *D. Thomas opusc. 65. §. de Extrem. Unct. Dian. 3. par. tr. 3. resol.* 4. Anzi si deve assolvere condizionatamente, quando anco si stia in dubbio se dia tali segni per dolore de' peccati, o per l'angustia del male, *Sanc. in select. disp. 44. num. 35. Layman. lib. 5. tr. 6. cap. 8. nu. 4.* Il dubbio maggiore è se si deva assolvere condizionatamente almeno, quando non ha dato, nè dà segno nessuno di dolore. La comune opinione è, che non si deva dare l'assoluzione in tal caso, perchè non vi è nessuna sorta di confessione. Non mancano però Uomini dottissimi, i quali sostengono, che quando quel moribondo viveva cristianamente, e in sanità, dava saggio di divozione, e non costa evidentemente, che fosse in stato di peccato mortale: colpito da quell'accidente, v'è una virtuale, ed interpretativa confessione de' suoi peccati, essendo tale la vita d'ogni fedele, che opera cristianamente, la qual confessione in tal caso si deve giudicare bastante, mentre non può il Penitente farne altra; e siccome si è detto, che basta ne i segni, e

generalmente, quando non si può colle parole, e specificamente fare, così deve credersi bastante la virtuale, ed interpretativa, quando non si può fare formale, ed espressa; militando anco per questo caso la ragione, che, se colui non può farla altrimenti, non si deva presumere, che abbia obbligo di fare più oltre. La qual dottrina supposta, ne deducono, che quel moribondo si deve condizionatamente assolvere; così tengono *Homobon. exam. Eccles. par.*1. *tr.*7. *cap.* 18. *qu.* 84. il quale riferisce averla messa in pratica Clemente VIII. Sommo Pontefice di somma prudenza, e letteratura, che vedendo cadere uno dalla Fabbrica di S. Pietro, gli diede l' assoluzione condizionata, *Molfes. in Summ. tom.* 1. *tract.* 7. *cap.* 5. *nu.*48. *&* 49. *Anton. de Litteratis in Summ. par.* 1. *c.* 35. *num.*7. *Bartholom. à S. Fausto to.*1. *lib.*4. *qu.* 204. *Jacobus Bayus inst. Relig. Christ. lib.*2. *cap.*91. e altri; e la tenne Gregorio XV. Sommo Pontefice, quando era ancora Arcivescovo di Bologna, *in Memorial. Confessor. cap.* 1. *de forma Sacrament. penit. num.* 16. e comandò, che si praticasse nella sua Diocesi; a i quali aggiungo S. Antonino, che nella *Somma par.*3. *cap.* 17. *de infirmis*, dice così: *Talis enim infirmus, aut jam amisit loquelam, vel usum rationis, puta quia jam phreneticus, aut non; in primo casu, si benè vivebat, ut bonus fidelis, & frequentabat confessionem, & communionem, & hujusmodi, quantvis non petierit Sacramenta, quia*

quia ex insperato talia acciderunt, potest absolvi. Si aggiunga per conferma, che mentre il moribondo è ancor vivo, può indirizzare all'accusa de' suoi peccati lo stesso respiro, onde ci potrà esser sempre l'accusa esterna. Ora stante questa sentenza, che non può negarsi esser probabile, questa sorte di confessione di costui è materia dubbia. E' certissimo, che ne' Sagramenti di necessità di salute, pericolando l'Uomo di perdersi senza essi, se non possono darsegli in materia certa, se gli devono dare in materia dubbia, come si è detto del Battesimo, perchè è meglio sovvenire al pericolante con qualche rimedio probabile, che con nessuno. Dunque non solamente si può, ma s'è obbligato sotto peccato mortale ad assolvere in questo caso condizionatamente quel moribondo; e sì il Paroco, come ogn'altro, deve in tal necessità seguitare questa opinione in pratica, perchè è favorevole al penitente, ancorchè egli speculativamente sostenga la contraria, *Diana par. 3. tr. 3. resol. 9.* ubi citat *Vasqu. in 3. par. tom. 4. q. 91. art. 2. dub. 1. num. 58. Turrian. de pænit. qu. 9. art. 2. disp. 3. Montesin. par. 2. disp. 26. qu. 5. nu. 245. Sanc. in select. disp. 44. num. 35.* e altri. Nè in questo si deve udire il Mancino, che dice il contrario.

15. Chiamato il Paroco a confessare uno di linguaggio straniero, quale non intende, che cosa deve fare?

℞. Siccome i mutoli si assolvono, mentre ma-

manifestino co' segni qualche loro colpa, così questo si potrà, e dovrà assolvere, se almeno co' cenni darà notizia di qualche suo peccato al Paroco; e questo vale non solo se quel forestiero è infermo, ma anco quando sia sano: Se però si può avere facilmente Sacerdote, che intenda quell' idioma, si deve chiamare quello, *Mancin. in pract. visitandi infirmos pract.4. dub. 6. & est communis.*

16. Deve il Paroco confessare un ferito, che non può esser lasciato solo da' circostanti, come sono quelli, che di fresco sono stati feriti, come si deve portare?

℞. Nessuno è tenuto a confessarsi quando ode un terzo; se però il penitente non vuol cedere al suo jus, e confessarsi. Volendo dunque il penitente confessarsi distintamente de' suoi peccàti, faccia il Paroco ritirare tutti quelli, che non sono necessarj, e particolarmente le Donne, e lo ascolti, avvisando coloro, che sotto pena di sacrilegio sono obbligati al Sigillo Sagramentale. Che se il Penitente di sua spontanea volontà non vuole, mentre sentono coloro, confessarsi distintamente, ma far solo quanto è tenuto per assicurarsi dalla dannazione, basta, che si accusi di qualche peccato veniale, o in generale di tutte le impazienze, e bugie della vita passata; e così il Paroco può, e deve dargli l'assoluzione, che rimetterà indirettamente tutti gli altri peccati: così è la comune sentenza.

17.

17. Stà il Paroco celebrando la santa Messa, quando è chiamato a confessare un moribondo, si domanda se deva interrompere il Sacrifizio.

℞. Deve interromperlo, quando anco sia fatta la consagrazione, perchè si interrompe la Messa per la Predica, e per dare gli Ordini, molto più ciò far si deve per un Sagramento di necessità, quale è il Battesimo, e la Penitenza. In tal caso si lasci ivi il Sagramento colla dovuta sicurezza, e decenza di lumi, e si corra a confessare il moribondo, portando seco col dovuto decoro una Particola consagrata, e l'Olio Santo, per comunicarlo, e dargli l'estrema unzione, se potrà, e bisognerà, *Zambran. de pœnitent. cap. 4. dub. 6. num. 5.*

18. Porta il Paroco il SS. Viatico ad un'infermo, il quale dice di voler dirgli in confessione una parola: s'accosta, e sente, che bisognerebbe stare ivi lungo tempo per mettere in sesto la di lui coscienza, che cosa deve fare?

℞. Sentire alcuni peccati, farlo dolere di tutti, e così assolverlo direttamente da' confessati, e indirettamente da' non confessati, e comunicarlo, avvisandolo, che in altro tempo finisca di dire l'intiero numero, perchè non si deve il Paroco trattenere ivi con grave ammirazione del Popolo, e con far sospettare la gente, che l'infermo abbia grandemente la coscienza imbrogliata, perchè

chè questo è uno di quei motivi, per i quali si può non dire intieramente il numero de' peccati, ma riserbarsi a farlo in tempo più opportuno, *Zambran. loc. cit. num.6.*

19. Deve il Paroco confessare un'appestato, o infermo di altra malattia contagiosa, si domanda, se in tal caso possa udire solamente qualche parte de' peccati, e così dargli l'assoluzione.

℟. Siccome è scusato dal dire intieramente i peccati il penitente quando teme da ciò grave danno nella persona, nell'onore, e nella roba; così è scusato il Paroco dall' udirlo intieramente per i medesimi motivi; onde temendo probabilmente d'infettarsi, in questo caso può assolverlo dopo avere uditi solamente alcuni de' suoi peccati per non lo lasciare inquieto; però lo accerti, che tanto basta, e che tutti gli altri sono indirettamente assoluti; *Zambran. loc. cit. num.* 12.

20. Si domanda, se il Paroco deva interrogare i penitenti circa la Dottrina Cristiana.

℟. Quando il penitente è di tal condizione, che si può credere probabilmente, che ignori le cose necessarie, come sono alcuni contadini, ragazzi piccoli, rozzi, schiavi, e simili, deve interrogarli; ma le persone civili, che si confessano spesso, frequentano le Prediche, le pie, le dotte, e quelle, che sanno leggere, non si devono di ciò interrogare, come da qualche circostanza non se

ab-

abbia prudente motivo di sospettare di loro l'ignoranza delle cose appartenenti alla Fede; *Zambran. loc. cit. num.* 8. ed è comune opinione.

21. Sente un Paroco in confessione un peccato, di cui se sapesse il complice potrebbe tentare qualche rimedio; si domanda se possa interrogare il penitente del complice; e se in caso, che lo sapesse per tal mezzo, possa servirsi di quella notizia per rimediare?

℟. Stimano alcuni, che non sia grave pregiudizio alla fama del complice l'essere in confessione scoperto al Sacerdote, e che perciò possa il penitente per confessarsi intieramente farlo. Altri dicono esser grave pregiudizio, ma che il complice ha ceduto all'jus, che aveva alla fama, quando ha peccato, perchè ben sapeva, che costui se ne doveva confessare. Altri finalmente stimano esser ciò grave danno del prossimo, e repugnare al precetto naturale Divino, che ci proibisce l'infamarlo; e perciò non essere regolarmente necessario il farlo. Questa sentenza deve il Paroco abbracciare, e perciò non solamente non interrogare del complice, ma se il penitente volesse scuoprirglielo, imporgli silenzio, perchè nè questo lo può regolarmente fare, nè il Paroco cooperarvi senza peccare mortalmente. La ragione è, perchè è precetto naturale Divino il non infamare il prossimo senza una grandissima necessità; che poi nel caso nostro non ci sia questa necessi-

cessità si dimostra chiaramente, perchè se alcuna necessità vi fosse, farebbe o per la parte del precetto Divino, di confessare intieramente i peccati, o per la parte del penitente, per assicurare la propria coscienza, o per rimediare al male del complice; per la parte del precetto Divino non ci è, perchè essendo dottrina certa appresso di tutti, che questo non obbliga, quando il confessare intieramente i peccati recherebbe danno grave o al penitente, o ad altri, se si proverà, come appresso, che è grave danno del complice l'essere infamato appresso del Confessore, sarà altresì provato, che il precetto suddetto non obbliga in tal caso. Or che tale infamia sia grave danno, si prova, perchè è certissimo, che il denigrare la buona opinione di uno appresso di un' Uomo di garbo è ingiuria grave, imperciocchè il far giudizio temerario dentro di se stesso di un prossimo, in tanto è peccato mortale, in quanto si ammette da tutti, che col denigrare anco dentro di se medesimo la buona stima, si fa gran danno al prossimo, e se si fa ingiustamente, una tale ingiustizia, prende la sua gravezza dal detto danno, e così è peccato mortale; dunque o bisognerà dire, che anco nel nostro caso sia danno grave una tale denigrazione di stima, che si fa del prossimo nella mente del Confessore; e così il precetto positivo di confessare intieramente i peccati non obbligherà in concorrenza del precetto na-

tu-

turale Divino di non infamare il prossimo senza necessità; nemmeno vi è necessità per la coscienza del penitente, perchè tutti i Dottori vanno d'accordo, che egli non pecca, e gli è scancellato ancora indirettamente quel peccato, che tace per giusto motivo; nè alcuno de i contrarj nega, che egli operi sicurissimamente così facendo, mentre seguita l'opinione più probabile; onde egli ugualmente riceve la grazia Sagramentale, e rimane sicurissimo di coscienza. Nè finalmente vi è necessità per rimediare al male del complice, perchè è quasi moralmente impossibile, che non possa il penitente da se medesimo, o per altri mezzi, che per quello del Confessore, procurare un tal rimedio, non dovendosi regolarmente supporre, che il caso sia ridotto a tale strettezza, che il solo Confessore possa farlo; dunque se il penitente rivelasse il complice, lo sarebbe regolarmente senza necessità, ed il Confessore, che ciò procurasse, coopererebbe al di lui peccato. Nè sussiste il dire, che il complice quando peccò, sapeva, che colui doveva confessarsi, e così cedette al suo jus, perchè mentre colui senz' alcun suo danno può confessarsi con tacere il complice, questo si presume, che peccando intenda, che si confessi col minor danno del medesimo, cioè con usare tale taciturnità, che a lui non nuoce, ed al complice è di danno il non usarla.

Sò, che porta il Tamburino un' argomen-
to

to assai ingegnoso per la contraria sentenza, ed è questo. Ho io maggior' jus a difendere la fama propria, che altri non ha per obbligarmi a conservare la sua. Il jus, che io ho alla mia fama non mi esime dal diminuirla per confessare i miei peccati appresso del Confessore; dunque nè anco il jus di un' altro mi esimerà dal confessare le di lui colpe con diminuzione della di lui fama; dunque si deve dire, che Cristo Signor nostro ha instituito questo Sagramento in tal guisa, che non si tenesse conto nè della propria, nè dell'altrui fama, quando ciò fosse necessario. Si risponde primieramente, che questo argomento suppone, che nel caso proposto sia necessario l'infamare il prossimo, il che già si è mostrato non essere, perchè mentre può il penitente confessarsi lecitamente, e con frutto, e tacere il peccato del complice, seguendo un'opinione probabilissima, e più sicura, della quale il medesimo Tamburino *in method. Confess. lib. 2. cap. 9. §. 2. num. 13. in fine*, dice: *Non inficior tamen contrariam sententiam à multis DD. in praxi tutiorem judicari*. Non si vede necessità alcuna di portare al complice la detta infamia, e con i Dottori della Parte avversa confessa il medesimo, che obbliga per legge di natura la taciturnità, quando non v'è questa necessità, così al *nu.* 10. *At de jure naturæ est non infamare proximum, respondeo, ità sanè, sed quando infamare non est necessarium.*

Se-

Secondariamente nella maggior propofizione ſta naſcoſto un grande equivoco, perchè noi non ſiamo nel caſo, che in eſſa ſi ſuppone d'avere a conſervare l' altrui riputazione, ma nel caſo d' aſtenerſi dal danneggiarla; io non ſono tenuto a fare coſa poſitiva per conſervare le ſoſtanze del mio proſſimo, ma ſon ben tenuto ad aſtenermi dal levargliele; lo ſteſſo milita della fama, poichè ſono io padrone di cedere alla mia fama, non di levare ad altri la ſua, perchè non conſervandomi la mia, non fo torto ad alcuno, ma togliendo al proſſimo ſenza neceſsità la ſua, commetto ingiuſtizia. E' chiaro, che con inſtituire il Sagramento della Penitenza Criſto Signor noſtro ha obbligato chiunque ſe ne vuole approfittare, a far lo sborſo di quella fama propria, che egli godeva appreſſo il Confeſſore, perchè ciò porta per ſua intrinſeca formalità l' iſteſſo Sagramento, ed eſſendo Dio ſupremo Padrone del tutto, e così della noſtra fama, non ci ha fatto alcun torto a volere, che per un' emolumento così grande, quale è quello della remiſſione de' noſtri peccati, e della grazia del Sagramento, che da noi ſi conſeguiſce, cediamo alla noſtra fama appreſſo del Confeſſore; comprandoſi bene con un tal diſpendio un così gran teſoro; ma non coſta già, che egli ci abbia dato facoltà di prendere il Sagramento con diſpendio della fama del complice, il quale non riceve emolumento da quel Sagramento, che prendiamo noi,

e della riputazione, di cui non siamo padroni, e perciò non vale la parità, *devo per confessarmi scapitar nella mia fama, dunque devo per confessarmi far, che scapiti un' altro nella sua*. Anzi si deve così formare l'argomento. Costa, che per legge naturale Divina siamo tenuti a non infamare il nostro prossimo, se non v'è giusta, e manifesta necessità; non costa, che per integrità del Sagramento vi sia giusta, e manifesta necessità d'infamare il complice, confessando anco i Dottori della parte contraria, che più probabile, e più sicura è la sentenza, che insegna, che ciò fare non si possa; dunque è in possesso il precetto naturale Divino di non infamare il complice nel caso suddetto, e così sarà grave colpa il non osservarlo.

Io ho detto, che regolarmente non deve il Paroco interrogare del complice ad oggetto di rimediare, perchè primieramente se il penitente non gli dà espressa licenza, è tenuto al Sigillo ancora della colpa del complice, nè può senza gravissimo sacrilegio valersene, con frangere il Sigillo; secondariamente è rarissimo, nè quasi mai segue il caso di un tal bisogno così urgente, che sia necessario, che ciò faccia il Confessore, il quale, se non v'è un'urgentissima necessità, farà prudentemente a non pigliarsi mai l'impaccio di voler esso rimediare, perchè si corre pericolo di screditare il ministero, e se stesso, e dar materia di mormorazioni a molti,

ti, se si potrà sognare, che per via di confessioni si cerchino le notizie per fare resoluzioni esterne. Sentiamo sopra questo particolare le parole precise del P. Andrea Mendo della Compagnia di Gesù, Teologo dottissimo del nostro Secolo, il quale *nell' Epitome opin. moral. verb. Confess. num. 9.* così favella: *Non può il Confessore interrogare il penitente del complice del suo peccato, imperciocchè nè anco il penitente può manifestarlo, se non in qualche rarissima circostanza, e mentre il penitente non lo manifesta da se, deve il Confessore giudicare, che non si dà alcuna giusta causa di manifestarlo. Che se si desse, ed il penitente voglia, e chiegga, che il complice si corregga dal Confessore, questo potrà farlo; ma proceda con somma cautela, acciò presumere non si possa, che si franga il Sigillo della Confessione di maniera tale, che se farà di bisogno, si pigli la licenza in scritto dal penitente. E per quanto è possibile, ancorchè s'abbiano tutte queste cose, s' astenga il Confessore dall' uso di tal licenza. Che se o inavvertentemente, o per altra giusta cagione, il penitente manifesta il complice, è tenuto il Confessore non solamente sotto segreto, ma sotto sigillo di confessione a non palesarlo; sì perchè è stato il complice manifestato dal penitente sotto il medesimo sigillo, con cui manifestò il proprio peccato; sì perchè o direttamente, o indirettamente si manifesterebbe il peccato del penitente, manifestando il complice. Perciò se di-*
 chia-

chiarando il peccato, fosse il Confessore per venire certamente in notizia del complice con disonore di quello, può il penitente tacere il peccato fino a tanto, che venga un' altro Confessore, e fare la Confessione formalmente, e non materialmente intera. - Nequit Confessarius interrogare à pænitente complicem peccati, nam nec pœnitens potest manifestare illum, nisi in aliqua rarissima circumstantia; & dum ipse pœnitens non manifestat illum, debet judicare Confessarius non dari justam causam manifestationis. Quod si detur, & pœnitens intendat, & poscat, ut complex à Confessario corrigatur, is poterit id præstare, sed cautissimè procedat, ne queat præsumi sigillum confessionis frangi; itaut, si opus sit, à penitente licentia præstita habeatur in scriptis. Et quantum fieri possit, adhuc si hæc omnia adsint, abstineat Confessarius ab usu ejus licentiæ. Quod si vel incautè, vel alia justa causa penitens manifestet complicem, tenetur Confessarius non solùm sub secreto, sed sub sigillo confessionis non propalare illum; tum quia à pœnitente manifestatus est complex sub eodem sigillo, quo proprium peccatum; tum quia directè, aut indirectè manifestaretur peccatum penitentis, propalato complice; Hinc si declarando peccatum, Confessarius venturus esset in notitiam complicis, cùm dedecore illius, potest pœnitens reticere peccatum, usque dum alius adveniat Confessarius, & efficere confessionem formaliter integram, non materialiter.

22.

22. In quali casi potrà tacersi in confessione qualche colpa grave, e così lecitamente non fare la confessione materialmente intiera?

℞. Oltre il caso poco fa deciso, possono non farla materialmente intiera: 1. il mutolo, quale basta, che con cenni, manifesti qualche peccato: 2. il sordo, che non può facilmente dire tutte le circostanze, delle quali sarà interrogato. 3. chi non sà il linguaggio del paese, perchè non è tenuto a confessarsi per mezzo dell' interprete, anco quando ci sia. 4. il moribondo, che non può se non con qualche segno, o in altra maniera, come si è detto di sopra. 5. quando o al Penitente, o al Confessore, o ad altri sovrasta grave pericolo, o nella roba, o nella fama, o nella vita. 6. se dal fare intiera la confessione è per nascere grave scandolo. 7. se uno non può confessare qualche peccato, o circostanza senza rompere il sigillo Sagramentale. 8. se il penitente ha necessità d' essere assoluto, perchè deve o necessariamente celebrare, o comunicarsi, ed ha un caso riservato, può confessare gli altri, e tacer quello. 9. lo scrupoloso, il quale se si lasciasse finir di dire, crescerebbe negli scrupoli; questo lo può il Sacerdote assolvere, senza che finisca di dire tutti i peccati. 10. quello, che per debolezza di memoria non si ricorda delle specie de' peccati, ancorchè sappia generalmente d'averne fatti: basterà,

che dica un peccato della vita paſsata, e così ſi aſsolva. 11. quello, che per il ſoverchio numero de' peccati, de' quali è moralmente impoſsibile, che ſi ricordi per l'appunto, o per la rozezza dell'intendimento, o per eſſere aggravato dall'infermità, ſi affaticherebbe troppo, e ſi nauſerebbe della confeſſione, ſi può aſsolvere ſenza forzarlo a dire il preciſo numero. Avvertaſi però, che deveſi ſempre fare l'atto di dolore univerſale; e che ſe veniſsero coloro in grado di poter facilmente dire poi il numero preciſo, devono farlo, cioè ſupplire, dicendo quei peccati mortali, che tralaſciarono.

23. Viene dal Paroco a confeſsarſi uno, che dieci anni ſono in una confeſsione laſciò un peccato grave volontariamente, e ſenza giuſto motivo, ma per mera vergogna; ſi domanda ſe il Paroco deva fargli rifare tutte le confeſsioni di quei dieci anni?

℞. Deve il Paroco domandargli in quante confeſsioni ſi ricordò di quel peccato, e lo tacque, e farlo accuſare di nuovo de' mortali di quelle confeſsioni ſolamente, e non dell'altre, perchè tutte l'altre furono valide, e però non v'è alcun biſogno di ripeterle. L'iſteſso ſi dice quando per altro capo aveſſe l'uomo fatta ſacrilegamente la confeſsione, come ſe ſenza propoſito di laſciare l'occaſione volontaria, o con affetto a qualche colpa grave, o ſenza alcun ſufficiente dolore, &c. *Tamburin. in method. lib. 2. cap. 10. §. 3. num. 46.*

24.

24. Ha un penitente continuato dieci anni a confessarsi dal medesimo Paroco, ma sacrilegamente, cioè, tacendo, che teneva un'occasione prossima; adesso levatala, vuole rassettare le confessioni malfatte di quei dieci anni: si domanda, se basterà accusarsi de' peccati fatti dall'ultima confessione in quà distintamente, e de i sacrilegj; e poi dire: m' accuso di nuovo di tutte le colpe, che in questi dieci anni trascorsi ho confessate a voi; e se il Paroco possa così assolverlo?

℟. Purchè il Sacerdote si ricordi almeno in confuso de' peccati, o dello stato del penitente, e di avergli dato la penitenza; o non ricordandosene, domandi al penitente questa confusa notizia, per esempio, di che sorte di colpe ordinariamente si sia confessato, se d'intemperanze, &c. ed egli risponda, *d'intemperanze*, o altra simile generalità di colpe, può assolverlo senz'altro, perchè per formare giudizio sufficiente dello stato del penitente, e dargli la penitenza, basta così; e con dire il penitente, che s'accusa di nuovo di tutti i peccati a lui confessati in quei dieci anni, sottopone di nuovo, e riduce al tempo presente tutto il numero loro, e però validamente, e con frutto riceve il Sagramento, *Tambur. in method. confession. lib.3. cap. 1. num. 9.* e questo è uno de' vantaggi, che partorisce al penitente il tenere il Confessore fermo; cioè potere con poche parole fare al medesimo una Confessione generale.

25.

25. Come deve portarsi il Paroco nel dare la penitenza, prima d'assolvere il penitente?

℟. Non è la penitenza parte essenziale, ma integrale del Sagramento; ed ha obbligo il Paroco d'imporla, altrimenti se ciò trascurasse, peccherebbe gravemente, quando la parvità della materia, o l'inavvertenza non lo scusasse. Osservar devesi nell'imporla, come insegna con la comune sentenza S. Antonino, che si dia tale, quale si crede potersi dal penitente facilmente adempire, e sia qualsivoglia gran peccatore, trattarlo in modo, che il Sagramento gli sia soave, e non oneroso, perchè come sente S. Gio. Grisostomo citato dal medesimo S. Antonino: *Meglio è in simili cose render conto a Dio della troppa misericordia, che della troppa giustizia.* -- *Melius in hujusmodi reddere rationem de nimia misericordia, quàm de nimia justitia.* Onde se dubita il Confessore, che uno non sia per fare una tal penitenza, gliene imponga un'altra più fattibile; ed è buona regola il domandare al medesimo penitente, se potrà fare la tal penitenza, perchè se gli par troppa l'alleggerirà; avvertendolo però, che a ciaschedun peccato mortale meriterebbe assai maggior penitenza; guardisi anco il Paroco di dare penitenze pregiudiciali all'altrui ragioni, come ad un Figlio di Famiglia il fare limosine della roba del Padre; alla Moglie il macerarsi con austerità in pregiudizio del debito conjugale, o del governo della Famiglia;

sic-

ficcome non si dia mai penitenza, che potesse apportar pericolo ad alcuno di rovina spirituale, come farebbe il pubblicare un suo peccato scandoloso, nè che possa essere manifestativa dell' altrui occulto peccato. Ne' tempi anco di qualche Giubileo, o d' Indulgenza Plenaria si può andare più parco in dare le penitenze, perchè col guadagnare l' Indulgenze si sodisfà a quella pena, che si meritava per i peccati. Si può imporre per penitenza un' opera debita per altro titolo, come l' udire la Messa le Feste, &c. anzi con gli scrupolosi è molte volte espediente il farlo; è ben vero, se il Confessore non se ne dichiara, si deve intendere, che regolarmente voglia un' opera non dovuta per altro motivo, *Dian. par.3. tr. 4. resol.* 84. Si può parimente alle volte imporre la cessazione da un' opera buona, come il lasciare uno de' soliti digiuni, o di comunicarsi, quando la prudenza del Paroco giudica ciò più profittevole al penitente, poichè in tal caso la penitenza consisterebbe in quell'atto d'ubbidienza, *Busembaum de peniteut. lib. 6. tr.4. dub.4. art.1. num.7.* Non pecca chi impone la penitenza dopo l' assoluzione, quantunque sia meglio l'imporla avanti.

E' ottimo consiglio l' esortare il penitente a fare la penitenza più presto, che sia possibile; può però senza peccato differire di farla fino ad un' Anno; non dovendosi credere, che obblighi più il precetto della peni-

nitenza, che quello della confessione, *Leand. de pœnit. tr.* 5. *disp.* 9. *qu.* 84. purchè il Confessore non gli abbia prescritto il tempo, nel qual caso, se negligentasse, peccherebbe venialmente, *Dian. par.* 3. *tract.* 4. *resolut.* 92. contro il Bonaccina. Non si deve la penitenza fare avanti, ma dopo l'assoluzione, perchè non ha il suo effetto se non dall'assoluzione medesima, *Suarez disp.* 38. *sect.* 2. *num.* 5. Se si fa la penitenza in peccato mortale, si sodisfà al precetto del Confessore, ma ella non produce il suo effetto, se non rimosso il peccato, *Leand. loc. cit. qu.* 9. & 10. A chi è in articolo di morte non è tenuto il Paroco a imporre penitenza, *Leand. loc. cit. qu.* 15. Quando il Paroco avesse alle mani un penitente, che non accetta nemmeno una leggerissima penitenza, non lo assolva, perchè non si giudica ben disposto per il Sagramento, *Castropal. tom.* 4. *tr.* 23. *pun.* 21. §. 2. *num.* 11. Se la penitenza è solamente sodisfattoria, può il penitente in vece di fare quella, pigliare l'Indulgenza Plenaria; ma se è medicinale, non può, *Leand. loc. cit. qu.* 83. Può il Paroco mutare la penitenza data da un' altro Confessore, quando anche fosse stata per casi riservati, e non è necessario, che il penitente confessi a lui di nuovo quei peccati, *Dian. par.* 3. *tr.* 15. *resol.* 53. *Leand. loc. cit. qu.* 98. & 100. Stimano alcuni, che possa il penitente da se mutarsi la penitenza in un' opera migliore; tut-

tuttavia è più probabile, che non possa, *Busemb. loc. cit. art. 1. in fin.* Il Paroco mutando la penitenza, non può farlo fuori di confessione.

26. Quali cose sono quelle, che cadono sotto il Sigillo Sagramentale?

℟. E' il Sigillo Sagramentale un' obbligo, che ha il Paroco, e ogni Confessore, di sigillare con perpetuo silenzio in ogni caso tutte le cose dette in confessione in ordine alla medesima. Si è detto in ogni caso, perchè senza espressa licenza del penitente, mai si può dar caso, che possa il Confessore manifestare le cose udite in confessione. Cadono sotto il sigillo tutti i peccati mortali, tanto in particolare, quanto in generale; tutti i peccati veniali in particolare, ma non in generale, perchè si sa, che volendosi uno confessare, è necessario, che almeno sottoponga alle chiavi qualche veniale: se però uno dicesse, *il tale si è confessato di molti veniali, e di un veniale assai massiccio*; o in concorrenza di due, che ha ascoltato, dicesse di uno di loro; *questo non aveva se non materia veniale*; anzi se uno dicesse, *il tale è venuto segretamente a confessarsi da me*; Sapendosi, che ha altro Confessore, si fa contro il sigillo, perchè tutti questi, e simili modi di dire rendono odiosa al penitente la confessione, ridondando in di lui biasimo. Frangerebbe il sigillo parimente il Paroco, se rivelasse una grave penitenza data al peniten-

te,

te, perchè significherebbe, che egli aveva cose gravi *Tamb. in Append. de sigillo, cap.* 3. *num.* 1. Similmente è contro il Sigillo il dire *nel tal Monastero*, o altro luogo piccolo si fanno gravi peccati, &c. se poi il luogo fosse assai grande, come una Provincia, una gran Città, e simili, non si romperebbe il sigillo. Avverte però il poco fa citato Dottore, col Fagundez, che è bene, che i Confessori anco senza nominar luogo particolare, si astengano dal dire, *una volta sentii in confessione il tal peccato, &c.* perchè sebbene ciò non si oppone al sigillo, può riuscire forse di scandalo a i rozzi, ed ignoranti, e ritirargli dalla frequenza di questo Sagramento. Devonsi celare sotto sigillo anco i peccati pubblici, come dice il Soto; e quando si sappiano d'altrove, sebbene non si rompe il sigillo, servendosi della cognizione avutane fuori di confessione, nondimeno è bene non ne parlare; si comprende anco sotto il sigillo il peccato, che uno vuol commettere, se l'ha detto con animo di confessarsi, come se una Donna intemperante và a confessarsi la Pasqua, & interrogata, se starà più in futuro nel peccato, risponda di sì, tal futuro peccato cade sotto il sigillo. Che se il penitente và a dire nel Confessionario il peccato, che vuol fare, non ad oggetto di confessarsi, ma o per indurre a farlo seco anco il Confessore, o per vantarsene, e simili, non cade sotto sigillo. I difetti naturali, se

sono

sono tali, che possa il penitente avere per male, che si risappiano, ed egli gli ha manifestati in ordine alla confessione, cadono sotto il sigillo; ma se fossero noti, e il penitente non è per aver dispiacere, che si sappiano, non cadono sotto sigillo. Meglio però sarà sempre il non ne parlare, per non pericolare di errore. Frange il sigillo chi dice: *Io non ho assoluto il tale*, o pure, *non l'ho ancora assoluto, perchè non ha finita la confessione*; perchè non solendosi fare simili cose se non per gravi, o molti peccati, si viene, così parlando, a rendere onerosa al penitente la confessione. Cade parimente sotto sigillo l'essere scrupoloso, se comunemente non è conosciuto questo difetto, *Tamburin. loco citato*, *cap.* 3. *num.* 17. E qui notisi, che è così stretto l'obbligo di osservare il sigillo, che quantunque concedano i più de' Dottori, che con espressa licenza del penitente può il Confessore parlare delle cose udite in confessione, nondimeno vi sono molti, e gravissimi Teologi, la sentenza de' quali è probabile, che vogliono, che sia illecito il parlarne, anche con la detta licenza, perchè essendo il sigillo istituito da Cristo non solo in favore del penitente, ma del medesimo Sagramento, sebbene il penitente può cedere al suo jus, non può derogare a quello del Sagramento; e così sebbene con la suddetta licenza non si peccherebbe contro quello del Sagramento, *Scot. dist.* 21. *qu.* 2.

An-

Angel. v. Confessio 8. *num.* 5. *Durand. qu.* 4. *Major. qu.* 3. *Gabriel. art.* 3. *dub.* 4. *Aureol. dist.* 21. *qu.* 4. *Ludovic. qu.* 7. *art.* 2. *dub.* 2. *conclus.* 1. e altri; questo è certo, che il Confessore non può senza tal licenza parlarne pure col medesimo penitente, perchè ciò recherebbe a lui qualche rossore, e confusione, *Suarez disp.* 33. *sect.* 5. *num.* 1. *Navar. in manual. cap.* 24. *num.* 13. *Lugo disp.* 23. *num.* 130. Il che prova molto più, che due Confessori, che hanno ascoltati i medesimi penitenti, non possono parlare fra di loro de' peccati di quelli; onde commetterebbono enorme sacrilegio due Confessori d'un Monastero, &c. che fra di loro parlassero de' peccati ivi uditi in confessione; che se in qualche caso il Confessore ha bisogno di prender consiglio sopra i peccati del penitente, può farlo, ma con tanta cautela, e da tal persona, che non possa venire in minima cognizione del penitente. Violerebbe parimente il sigillo il Paroco se mentre ascolta la confessione mostrasse segni di stupore, o si battesse le mani sulle ginocchia, o facesse altro segno esterno, solito farsi quando si ode cosa grave, o spiacevole, siccome se alzasse la voce nel dare una penitenza grave, o se per peccati occulti imponesse pubblica la penitenza; *Henriquez lib.* 6. *cap.* 21. *num.* 1. Al Sigillo sono tenuti non solo il Confessore, ma tutti coloro, a' quali in qualsivoglia maniera, o per esser vicini al penitente quando si confessa, o per

re-

relazione del sacrilego Confessore, o per aver trovati scritti i peccati, che si conoscono notati per la confessione, o per aver servito d' interpreti, o per aver dato consiglio, sono venuti a notizia i peccati di alcuno, *Leand. de pœnit. tr. 5. disp. 10. qu. 46. & seqq.* Il Paroco, che rivela il sigillo, dal *Cap. Omnis utriusque sexus*, ha per pena l'esser deposto perpetuamente, o racchiuso in un Monastero, ed il Torreblanca riferisce, che simili Sacerdoti alle volte sono stati fatti degradare da i Pontefici, e fatti morire; e Jacopo I. Re d'Inghilterra ad uno fece cavare per di dietro la lingua. Chiuderò questo dubbio, con esortare tutt' i Parochi, e Confessori ad avere nell' amministrazione di questo Sagramento sempre a memoria le parole di S. Tommaso *in 4. dist. 17. Confessor dulcis, affabilis, atque suavis, prudens, discretus, mitis, pius, atque benignus.*

CAP. VIII.

Dell' Estrema Unzione.

L'Estrema Unzione è un Sagramento, che consiste nell' unzione esteriore di certe parti del corpo dell' infermo, fatta dal Sacerdote sotto la forma delle parole prescritte da Cristo Signor Nostro. La materia remota è l'olio

è l'olio d'olive, che per necessità del Sagramento deve esser benedetto dal Vescovo. Se però uno si servisse del Crisma in vece dell' Olio peccherebbe gravemente; ma comunemente dicono i Dottori, che varrebbe il Sagramento. La materia prossima è l'unzione di certe parti del corpo, cioè almeno de'cinque sentimenti esterni. Se l'infermo mancasse d'uno, come delle mani, s'unge la parte più vicina. S'ungono anco i piedi, ed i lombi, ma nelle Donne quest'ultima unzione si lascia per modestia, essendo certo, che nè questa, nè quella de' piedi sono di essenza; e però in tempo di peste, o d'altro male pericoloso d'infettare il Sacerdote, si possono lasciare anco negli Uomini. Ai Sacerdoti non si unge la palma delle mani, ma la parte opposta per di sopra. Quantunque molti, e gravi Dottori stimino, che sia di essenza l'ungere solamente un sentimento, tuttavia perchè è più comune, e più probabile la contraria sentenza, e dalla consuetudine della Chiesa praticata, si devono ungere i cinque sentimenti; è ben vero, che in caso di peste, e d'altra necessità, come se vi è pericolo, che l'infermo muoja prima di poterlo ungere in tutte le dette parti, basta ungere un'occhio, una mano, &c. cioè de' sentimenti doppi un solo, anzi si può, e deve fare sotto la sola prolazione di forma, se il tempo non comporta altrimenti; avvertendosi di mettere il *deliquisti* subito doppo il

il *quidquid*, con dire; *per istam sanctam unctionem*, *&c. quidquid deliquisti per visum*, *auditum*, *gustum*, *odoratum*, *& tactum;* perchè se è vera l'opinione, che basti per l'essenza del Sagramento l'unzione di un solo sentimento, l'infermo in tal caso riceverà la grazia, quando anco muoja prima d'essere unto in tutti i sentimenti. Regolarmente l'unzione si deve fare colla mano, ma in tempo di peste, o altro simile pericolo, non sarebbe peccato farla con qualche istrumento, con cui il Sacerdote toccasse l'infermo.

L'effetto di questo Sagramento, come definisce il Concilio Tridentino *sess.* 14. *cap.* 2. *de extrema unct.* è d'infondere la grazia santificante, rinvigorire le forze dell'anima, con dare una grazia potentissima, e copiosa, con cui l'Uomo sopporti con più rassegnazione gl'incomodi dell'infermità, resista valorosamente alle tentazioni, recuperi anco la sanità del corpo, se è espediente alla salute dell'anima; onde quando si dice, che leva via le reliquie de' peccati, s'intende, che scancella, o per meglio dire, guarisce dalla fiacchezza, e debolezza delle forze spirituali, che lasciarono nell'anima i peccati passati, dandole un nuovo, e gran vigore per fare gli atti soprannaturali.

Si deve dare a' vicini a morte per infermità, e non a' sani, che fossero vicini a morte per altro accidente, come per naufragio, o per sentenza del Giudice; anzi se si dà

agl' infermi di malattia non mortale, non è valido, *Busemb. lib. 6. tract. 5. de extrem. unction. cap. 1. nu. 4. & 5.*

Non pecca mortalmente chi non lo piglia, mentre non lo lasci per disprezzo, o con scandalo, *Suarez disp. 44. sect. 1.* ma solamente è peccato veniale il negligentarlo. Pecca però mortalmente il Paroco a non darlo a' suoi Popolani, perchè gli priva di un grand'emolumento spirituale, a cui è per giustizia tenuto, *Suarez loc. cit. Bonacc. pun. 5. num. 12.* Non è già tenuto a darglielo con pericolo della vita, perchè non è Sagramento di necessità, *Suarez loc. cit. sect. 3. num. 30.*

Perchè è Sagramento de' vivi, richiede, che il suscipiente sia in grazia o colla contrizione, o con la confessione. E si deve dare a' fanciulli, che hanno l'uso di ragione sufficiente a peccare, ancorchè non ne avessero tanto per comunicarsi, potendo alle volte da questo dipendere la loro salute, *Suarez p. 3. tom. 3. disp. 70. sect. 1. Busemb. loc. cit. num. 7.* A' pazzi dalla nascita non si dà, ma se impazzarono dopo l'uso di ragione, e non è evidente, che allora fossero in peccato mortale, come anco a' furiosi, si deve dare, e bisognando legargli, acciò lo ricevano, *Mendo in Epit. opin. moral. v. Extrema unctio, n. 8.* Dubitandosi se un fanciullo abbia l'uso di ragione, o se l'infermo sia morto, si deve dare sotto condizione. Il ministrarlo tocca al solo Paroco, senza licenza di cui, almeno

pre-

presunta, se l' amministrasse altro Sacerdote Secolare fuori d'estrema necessità, peccherebbe mortalmente, e se fosse Regolare, incorrerebbe la scomunica riservata al Papa. Possono però i Regolari amministrare sì questo, come il Viatico a' loro Familiari in pericolo di morte, *Dian. par. 5. tr. 3. risol. 52.* In necessità basta il Sacerdote, senz' altro Ministro; ed è probabile, che possano due Sacerdoti nell' istesso tempo ungere uno un sentimento, ed uno un' altro, proferendo ciascheduno la forma a quello corrispondente, *Dian. par. 9. tract. 7. resol. 56.* onde se un Sacerdote, che ha cominciato ad ungere, non potesse seguitare, può un' altro perfezionare l' opera. Ordinariamente si devono osservare tutte le cerimonie, e recitare tutte le Orazioni prescritte dal Rituale, ma in necessità si può anco amministrare senza Cotta, e Stola; anzi fuori di necessità il farlo, non sarebbe se non veniale; così anco sarebbe il lasciare i Salmi, e Orazioni, senza le quali si dà in caso di necessità, cominciando subito dalle unzioni: si suppliscono poi quelle orazioni se sopravvive l' infermo. Avverta il Paroco, che il negligentare di dare questo Sagramento, o esporre l'infermo a pericolo di non lo ricevere, è colpa mortale; la qual colpa non incorre il semplice Sacerdote, che in mancanza del Paroco non lo dà, ma pecca solo venialmente, perchè è tenuto non per giustizia, come il Paroco, ma per carità. Se però l'infer-

mo nó avesse avuto altri Sagraméti, nè potesse avere se non questo, stimano alcuni, che il semplice Sacerdote peccherebbe mortalmente a non darglielo, perchè potendosi con ricever questo salvare colui, a non glie lo dare si lascerebbe esposto al pericolo della dannazione. Il tenere in Casa decentemente l'Olio santo senza giusta causa è peccato veniale, con causa, non è peccato alcuno; nè si vede donde dubiti il Quintanadvegna, che ciò sia peccato grave, quando si tiene per lungo tempo, perchè qnell'Olio non è se non materia atta per fare Sagramento; nè si trova precetto obbligante sotto peccato grave, a non tenere decentemente la materia atta per i Sagramenti. E' convenevole ad ogni unzione adoprare nuova bambagia, o stoppa, la quale si deve poi abbruciare. Se l'infermo, a cui si amministrò una settimana avanti, uscì del pericolo, sopraggiugnendogli nuovo accidente, se gli può amministrare di nuovo, *Mendo in Epitom. loc. citat. num.* 15. Se nell'accidente mortale ha il Paroco cominciato ad amministrarlo, e cessa l'accidente in modo, che quello esce del pericolo, deve tralasciare l'amministrazione. Non può il Paroco infermo darlo a se medesimo validamente. Deve il Paroco ogn' Anno pigliare nuovo Olio santo dal Vescovo; e peccherebbe ungendo col vecchio senza necessità. Se venisse meno per la moltitudine degl'infermi l'Olio, può aggiun-
gerne

gerne un poco al benedetto, e resterà tutto benedetto, purchè l'aggiunto sia in minor quantità dell'altro, *Barbos. de offic. & potest. Parochi par. 2. cap. 22. nu. 26.*

CAP. IX.

Dell'assistenza al Matrimonio.

POtrà l'amante Lettore avere facilmente avvertito, che per non offendere la modestia di chiunque sia, alle mani di cui pervenire potesse questa Operetta, ho usato talvolta alcuni vocaboli improprj. Se mi varrò della medesima cautela in questo Sagramento, prenda il tutto in buona parte; ricordandosi, che non è giusto, che per far conoscere ad altri, a' quali non è principalmente indrizzata l'opera, volendo usare termini propriamente espressivi, io dia materia agli animi deboli di peggiorar la volontà, ed i costumi, con speculare forse troppo ciò, che a loro non è necessario l'intendere. Sò, che mi capiranno i Parochi, quando ancor'io favelli in enigma: e tanto a me basta.

E' il Matrimonio fra' Cristiani un Sagramento, che consiste nella mentale congiunzione d'Uomo, e di Donna, che ritiene un'

individua compagnìa di vita. S' obbligano pertanto i due Conjugati reciprocamente a ſtare inſieme tutto il tempo, che naturalmente viveranno, ed a compire alle parti neceſſarie per la procreazione della prole, in conformità del Divino precetto manifeſtatoci dall' Apoſtolo 1. *Cor.* 7. *Uxori Vir debitum reddat: ſimiliter autem & Uxor Viro*; e rende immediatamente di ciò la ragione: *Mulier ſui corporis poteſtatem non habet, ſed Vir; ſimiliter autem & Vir ſui corporis poteſtatem non habet, ſed Mulier*. Queſta poteſtà però, che ſcambievolmente acquiſtano l' uno ſopra dell' altro i Conjugati, e circa l' uſo de' loro corpi, non ſi può dire propriamente dominio, altrimenti uno diventerebbe ſchiavo dell' altro, il che non è. Intendano pertanto i Mariti, che devono trattare le Conſorti da compagne, e non da ſchiave; onde peccano graviſſimamente in percuoterle, ſtrapazzarle, ed abuſarſene. Con queſte parole, *individua compagnìa di vita*, vien ſignificato, che il Matrimonio ha una fermezza, & indiſſolubilità maggiore di tutti gli altri Contratti, perchè con quel mutuo conſenſo, che ſi fecero, ſi poſſono queſti ſciorre, ed annullare, ma il Matrimonio nò; e perciò richiede per ſua natura un conſenſo perfettiſſimamente libero, come a ſuo luogo diremo. Il Matrimonio, altro è legittimo, altro rato, e altro conſumato. Legittimo è quello, che fra perſone non impedite ſi è di

ſcam-

ſcambievole loro conſenſo fermato; e queſto è anco fra gl'Infedeli. Rato è quello, che non ſolo è legittimo Contratto, ma è anco Sagramento; così è ogni Matrimonio fra i Criſtiani. Conſumato diceſi quando ſi è venuto al reale, ed effettivo uſo de' corpi in ordine alla procreazione della prole. La materia remota di queſto Sagramento ſono i corpi de' contraenti. La proſſima ſono la conſegna, e accettazione ſcambievole de' corpi; la forma ſono le parole, o ſegni eſterni eſpreſſivi, che danno di tal conſenſo i medeſimi Conjugati.

Quando è richieſto il Paroco di aſſiſtere ad un Matrimonio, (dico aſſiſtere, perchè egli è mero aſſiſtente, e non miniſtro; ma miniſtri, e ſuſcipienti inſieme ſono i medeſimi contraenti) facciaſi portare da coloro, che vogliono contrarre, l' iſtanza, e i nomi loro in ſcritto, acciò poſſa fare le denunzie giuſte, e ſia certo delle volontà di ambe le parti. Oſſervi ſe fra loro vi è manifeſto impedimento, perchè in tal caſo è neceſſario, prima chiedere la diſpenſa, e poi procedere alle denunzie. Se ſono perſone, delle quali poſſa prudentemente ſoſpettare, che non ſappiano le coſe neceſſarie della Dottrina Criſtiana, come i Miſterj principali di noſtra Fede, il Pater noſter, l'Ave Maria, il Credo, ed i Comandamenti di Dio, e della Chieſa, gli avviſi, che gl' imparino, con minacciargli, che non verrà alla terza denunzia, ſe

non gli sapranno ; faccia però tale intimazione con buon modo, e soavemente ; e se dopo breve tempo troverà, che non le abbiano imparate, non gl' impedisca perciò il Matrimonio, perchè peccherebbe gravemente facendolo ; mentre non avendo la S.Chiesa posto fra gl' impedimenti quello del non sapere la Dottrina, non può il Paroco, anzi nemmeno il Vescovo introdurlo; così con la comune sentenza de i Teologi fermano *Sanchez de matrim. lib. 3. disp. 15. nu. 19. Ricc. in prax. for. Ecclesiast. dec.683. in 1. edit. alias resol. 576. in 2. edit. Barbos. de offic. & potest. Parochi par. 2. cap. 21. num. 3.* che riferisce aver così risposto la Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari sotto il dì 6. Marzo 1588. onde non è probabile ciò, che in contrario insegna, *Bartol. a Ledesma de matrim. dub. 11. & il Vega in Summ. lib. 3. cap. 211.* si trattenga però breve tempo, come due, o al più tre giorni, quando non ne sia per seguire scandolo, o grave incomodo ai contraenti.

Domandi loro dell' età, perchè non possono contrar matrimonio i maschi, se non finiti i quattordici, e le femmine i dodici anni; basta però, che l' ultimo giorno di tali tempi sia cominciato.

Riconosca di che Patria sono, e se fossero forestieri, si faccia portare le Fedi, che siano liberi, cioè, che non siano legati con altro matrimonio; le quali Fedi siano legalizzate dal loro Vescovo, e approvate da quello del Paroco. Se

Se uno de i contraenti dirà d' esser vedovo, gli chiegga la Fede della morte della Moglie, e che dopo non abbia contratto altro matrimonio, e che sia attualmente libero, perchè se non si ha morale certezza della morte della prima, non si può contrarre colla seconda. Questa morale certezza non la dà la verisimilitudine, o probabilità, che sia morto, nè l' assenza lunga del conjugato, perchè si presume, che la vita d' un'Uomo possa durare fino a cento anni, nè la fama sola, o testimonj, che abbiano udito, ma non abbiano visto, che sia morto; anzi nemmeno un testimonio, che abbia veduto, perchè in cose di notabil pregiudizio al terzo, non basta per dar moral certezza, un testimonio de visu, ancorchè in altri casi si ammetta. E' dunque necessario, che colla fama, o col testimonio, concorrano altre conjetture gravi, o amminicoli rilevanti; e così potrà il prudente Giudice sentenziare, che con questi insieme ci sia quanto basta per la certezza morale. Se però porteranno la Fede del Paroco, che colui sia morto, e tal Fede sia autenticata, prova questa sufficientemente la morte, perchè egli è Ufiziale pubblico. Stia però avvertito il Paroco in simili casi a non assistere al Matrimonio, se tali attestazioni non sono prima riconosciute, e approvate dal suo Ordinario, d'avanti a cui le faccia presentare, *Pont. de impedim. matrim. cap. 23. vers. Ex dictis. Tambur. de matrim. lib. 8. tr. 1. c. 10. nu. 10. 11. & 12.*

Se

Se bene è valido il Matrimonio de'Figliuoli senza il consenso de'Genitori, tuttavia sono essi regolarmente tenuti a non si accasare senza farglielo sapere, e peccano mortalmente contro la reverenza, e pietà verso di loro, se senza giusta causa non lo fanno; non peccano già, se dopo avergliel significato, non seguitano il loro gusto; perchè nell' elezione dello stato non sono regolarmente tenuti a seguitare la volontà de' Genitori. Dico, *regolarmente*, perchè se il Padre volesse, che il Figlio contraesse con una, il di cui Matrimonio è mezzo necessario per liberar lui da gravi inimicizie, o per altra simil grave cagione, peccherebbe mortalmente quello a non obbedirlo; perchè in virtù della pietà essendo tenuti i Figliuoli a sovvenire alla necessità del Genitore, se egli è in questa grave necessità, a cui non vi è altro mezzo per soccorrere, che il prender la Moglie da lui propostagli, deve farlo, mentre però il Figliuolo voglia veramēte accasarsi; che se volesse eleggere altro stato, come Religioso, o di Sacri Ordini, non pecca; siccome non pecca, se per altra giusta causa, come per aver celebrati gli sponsali con altra sua pari, o per avere da altra ottenuto ciò, che non comple quì nominare, con averle promesso di sposarla, e simili, egli ricusa di prendere quella, che il Genitore vorrebbe, *Sanchez de matrim. lib.* 4. *disp.* 23. *num.* 5. *6. &* 7. Onde non si può mettere in dubbio, che pecchino gra-

gravemente i Figliuoli, i quali celebrano Matrimonj indegni, e disonorevoli alla loro Famiglia, e Parentado; e non pecca in tal caso il Padre, nè il Principe, che simili Matrimonj impediscono, purchè gli lascino libertà di accasarsi con altri non indegni della loro nascita. E' ben da notarsi ciò, che il medesimo Sanchez insegna, che quando si tratta d' impedire tali Matrimonj, si deve fare con maniere soavi, con consigli, esortazioni, e simili, e non con violenza, e terrori. Stimò pertanto il *Barbos. de offic. & potest. Paroch. par. 2. cap. 21. num. 1.* che il Paroco prima di venire alle denunzie, dovesse diligentemente cercare il consenso de' Genitori, e de i prossimi parenti di coloro, che sono per contrarre; e se vi trovasse difficoltà, darne parte al Vescovo. Ma perchè può facilmente darsi caso, che ciò facendo, si dia campo ad alcuni d' impedire maliziosamente i Matrimonj, perciò sia prudente il Paroco in non valersi di tal dottrina in tutti i casi, ma dove potrà sospettare di tal malignità, lasci stare l' investigazione di tal consenso, e piuttosto in tal caso, come anco quando si corre pericolo di grave danno dell' anima, o del corpo, o della fama de i contraenti, ottenga la facoltà di assistere al Matrimonio, senza premettere le denunzie, nelle quali per simili motivi non solo può, ma è obbligato sotto colpa mortale a dispensare il Vescovo, come tengono comunemente i Dottori

tori

tori ſeguitati dal Leandro, citato dal Tamburino *de matrimon. lib. 8. tract. 6. cap. 3. num. 11.*

Avanti di aſsiſtere al Matrimonio, deve per comandamento del Concilio di Trento il Paroco fare le denunzie, cioè in tre giorni feſtivi continui, in Chieſa, mentre ſi celebra la Meſſa, deve pubblicamente intimare al Popolo i nomi di coloro, che vogliono contrarre, ricordando loro l' obbligo di rivelare a lui qualche impedimento, ſe alcuno ſapeſse eſsere fra i predetti contraenti; e queſte denunzie deve farle o egli, o un' altro di ſua commiſsione. Se ſono gli Spoſi di due Parrocchie, ſi devono fare le denunzie nell' una, e nell' altra. Se uno de' contraenti ha più domicilj in diverſe Parrocchie, ſi devon fare le denunzie in quella, in cui abita più, e dove è più veriſimile, che poſſa ſaperſi ſe ha impedimenti.

Per il Matrimonio dei vagabondi non baſta fare le denunzie, ma è neceſſario, che il Veſcovo ne cerchi altre informazioni, ſecondo la ſua prudenza.

I tre giorni continui poſſono eſſere ſucceſſivi immediatamente l'uno all'altro, come i tre giorni di Paſqua; e poſſono eſſere anco con intervallo di giorni feriali, come ſono tre Domeniche; ed anco quando fra una denunzia, e l'altra vi ſi frammetta qualche giorno feſtivo; baſtando, che non vi corrano molti giorni feſtivi, cioè, che una denunzia

nunzia non si disgiunga talmente dall'altra, che i Popolani se ne dimentichino, e siano perciò trascurati in rivelare gl'impedimenti, *Pont. de matrim. cap. 26. §. 4. in princip.* e se il Paroco lasciasse scorrere molto tempo fra l'una, e l'altra peccherebbe mortalmente, *Sanch. de matrim. lib. 3. disp. 6. num. 8.* il quale al *num. 9.* nota, che ordinariamente non può il Vescovo dispensare, che le denunzie non si facciano in giorni festivi; ma potrebbe concedere, che si facessero in giorni non festivi quando in quelli concorresse alla Chiesa gran quantità di Popolo; siccome per la medesima ragione potrebbe il Paroco farle fuori di Chiesa, *Pont. loco citato, Bonaccin. qu. 2. pun. 6. num. 17.* La Formula delle Denunzie è questa:

Si notifica a tutti, che N. N. figliuolo di N. N. di questa Parrocchia di S. N. è per contrarre matrimonio con N. N. figliuola di N. N. della Parrocchia di S. N. e perciò se alcuno sapesse essere fra di loro qualche canonico impedimento di consanguinità, affinità, cognazione spirituale, o legale, o altra canonica proibizione, per cui non possono contrarre matrimonio, sono obbligati ad avvisarlo a me Paroco, o a Monsig. Vescovo, o al suo Vicario Generale.

Fatte

Fatte le denunzie, consigliano i Dottori ad aspettare uno, o due giorni a celebrare il Matrimonio, per dar tempo a chi avesse da rivelare qualche impedimento, di poterlo fare; Non è però peccato il dar l'anello nel medesimo giorno dell'ultima denunzia, perchè non si trova precetto, che lo proibisca; è ben vero, che se passassero due mesi dopo l'ultima denunzia, si devono rifare tutte, prima di dare l'anello; sebbene il Rebello porta una dichiarazione della Sacra Congregazione, che si possa aspettare quattro Mesi a celebrare il Matrimonio. Seguiti ognuno le disposizioni particolari della sua Diocesi.

La Clausula, *inter Missarum solemnia*, non è apposta in onore del Sacrifizio, ma perchè si suppone dal Concilio ciò, che ordinariamente segue, cioè, che allora vi sia maggior frequenza di Popolo; onde si possono fare anco fuori della solennità della Messa; purchè vi sia frequenza di Popolo; *Tambur. loc. cit. num.* 7. Ma venghiamo a dilucidare alcuni dubbj, che possono, sì intorno alle denunzie, come all'istesso Matrimonio occorrere.

I. Viene uno a denunziare al Paroco un' impedimento occulto, il quale non può provare; che doverà egli fare?

℟. Quantunque il Ponzio, e altri siano di parere, non essere alcuno obbligato a denunziare quello, che non si può provare; tuttavolta gli altri Dottori comunemente infe-

fegnano, che quando fi tratta non di punire, ma folamente d'impedire il peccato, come è in quefto cafo, è tenuto uno a fare la denunzia, perchè anco un folo denunziante può aprire la ftrada a fare tali diligenze, che fi conofca la verità, e s'impedifca la colpa. Venendo dunque fatta tal denunzia, non profegua il Paroco le proclame, nè afsifta al Matrimonio, ma difsimulando d'efferfene dimenticato, di non potere, &c. ne dia parte al Vefcovo, il quale con fomma prudenza, e fegretezza procuri d'inveftigare la verità, guardandofi di non recare pregiudizio alla buona fama de' contraenti, quando fi trattaffe particolarmente dell' impedimento contratto per colpa, come è quello dell'affinità, che nafce da copula illecita. Onde fe di tal pregiudizio fi pericolaffe, con chiamarli a fe, mandi da loro perfona prudente, che fotto altro colore gl'interroghi, e faccia quanto parrà necefsario per evitare il loro danno, e l'altrui fcandalo. Che fe effi per effer l'impedimento fegreto, ne hanno dalla Sacra Penitenzieria ottenuto la difpenfa, non fono tenuti a palefare l'impedimento, quando ne foffero interrogati, perchè tal manifeftazione farebbe inutile.

II. Sà il Paroco eflere fra i contraenti un' impedimento occulto, ma prudentemente conofce, che fcuoprendolo al Vefcovo, ne feguirà a fe un gran danno, e negli altri, cioè nel Popolo, grave fcandalo, fi domanda, fe non oftante deva rivelarlo? R.

℞. Quando il grave danno sovrastì à lui solo, non è obbligato, perchè in tal caso la legge della carità, ed il precetto del Superiore non obbliga; se però egli volesse soggiacere a quel danno, può, perchè è padrone del suo. Ma se il danno ridondasse in altri, o si temesse prudentemente di scandalo, non deve nè pur senza grave colpa rivelarlo, sì per la ragione accennata, come perchè essendo tal rivelazione indirizzata ad impedire il peccato, si prenderebbe risoluzione di moltiplicarlo con quello scandalo; ed è men male, che si permetta il peccare ad uno, o due, che dar materia di peccare a molti con lo scandalo: così con la comune *Tamburin. de matrimon. lib. 8. tract. 3. cap. 3. num. 13.*

III. Sanno di certo il Paroco, ed i Contraenti, che fra di loro non v' è impedimento alcuno, si domanda se pecchino, contraendo senza le solite denunzie.

℞. Peccano mortalmente, perchè contravvengono alla Legge Ecclesiastica in cosa grave; e che tal cosa sia grave si comprende manifestamente dal *cap. Cùm inhibitiò, §. Sanè de clandestin. desponsat.* dove al Sacerdote, che non premesse le denunzie assiste al Matrimonio volontariamente, gl'ingiugne per pena la sospensione per tre anni, la qual gravezza di pena non imporrebbe per una colpa lieve, *Pont. lib. 10. cap. 4. num. 3. Sanchez lib. 3. disp. 11. num. 3.*

Quin-

Quindi è, che nemmeno deve il Paroco assistere al Matrimonio senza denunzie, quando teme di malizioso impedimento, ma ricercarne la licenza del Vescovo; eccettuatone il caso, in cui difficilmente si potesse ricorrere al Vescovo, come per la molta lontananza, &c. nel quale potrebbe senza denunzie assistere, purchè per altro avesse moral certezza, non essere impedimento alcuno fra i contraenti, *Sanchez lib. 3. disp. 7. n. 17. Barbos. de offic. & potest. Parochi par. 2. cap. 20. num. 24.*

Ai contraenti non impone il Canone suddetto pena determinata; ma sta nell'arbitrio del Giudice la qualità, e quantità di essa, perchè ivi si dice, che a loro si dia la penitenza condegna.

IV. Per essere i contraenti di due diverse Diocesi, ha l'Ordinario di uno di essi dispensato dalle denunzie, si dubita se tal dispensa serva, acciò le denunzie non si devano fare anco nell'altra Diocesi.

℞. Vale la dispensa per l'uno, e per l'altro; e così con quella sola possono fra loro contrarre senza denunzie. La ragione è, perchè in tal materia si giudicano i conjugati una persona medesima: e per ragione della connessione della causa, ambi si reputano soggetti l'uno al Prelato dell'altro; ed essendo il Matrimonio individuo, per necessarja connessione, quello che si concede ad uno, viene concesso all'altro,

Sanch. lib. 3. disp. 7. num. 7. Dian. 3. par, tract. 4. resol. 239. Avvertasi però di celebrare il Matrimonio nella Diocesi dell'Ordinario, che ha dato detta dispensa.

E quì par bene notare, che l'Ordinario può o dispensare in tutto, o concedere, che s'indugi a far le denunzie dopo contratto il Matrimonio, non solo per le cause urgenti, e gravi, come di danno notabile, scandolo, e simili, che prudentemente si temono, se prontamente non si celebra il Matrimonio, ma anco per qualsivoglia comodità ragionevole de i medesimi contraenti; come sarebbe, che non potrebbero essi fare le solennità delle nozze, per la vicinanza del tempo proibito, se più oltre aspettassero; e così aver risposto la Sacra Congregazione testifica il Leandro *de Matrimon. tract. 9. disp. 7. qu. 64.* dove col Castropalao nota, che prima di dispensare, deve l'Ordinario diligentemente chiarirsi, se vi sia la causa addottagli, e se si pericoli, che vi sia qualche impedimento giuridico.

V. Uno ha udito, che fra i contraenti vi è impedimento, o lo sa sotto sigillo naturale, si domanda se deva denunziarlo?

℞. Se si ricorda delle persone, dalle quali l'ha udito, e sono degne di fede, deve denunziarlo; se, o non sono persone degne di fede, o non si ricorda chi siano, non è tenuto. Onde comunemente insegnano i

Teo-

Teologi; che si è tenuti, quando si è udito da persona maggiore d'ogni eccezione, *Sanchez lib. 3. disp. 13. num. 7. Pont. lib. 5. cap. 3. num. 1.*

Se il Paroco doverà fare l' attestazione delle denunzie, potrà distenderla in questa forma.

Adì di

Attesto io N. N. Paroco di S. N. che da me si denunziò nella predetta mia Chiesa, inter Missarum solemnia, il Matrimonio da contrarsi fra N. N. della mia Parrocchia, & N.N. della Parrocchia di S. N. ne i tre infrascritti giorni festivi, cioè, la prima denunzia fu fatta il giorno la seconda il giorno la terza il giorno nè si è scoperto impedimento alcuno, per cui non si possa celebrare il Matrimonio; & in fede mano propria. Io N.N. Paroco di S.N.

Dopo le denunzie deve il Paroco assistere al Matrimonio, se non è stato scoperto qualche impedimento; ed acciò in questo non erri, dirò quì brevemente qualche cosa degl' impedimenti.

Sono gl' impedimenti, parte impedienti solamente, e parte impedienti, e dirimenti insieme.

I primi, co' quali contraendo si commette il peccato mortale, e s' incorre la scomunica, sono i contenuti in questi due versi.

Ecclesiæ vetitum, necnon tempus feriatum,
Atque Catechismus, crimen, sponsalia, votum.

Il *vetitum*, significa, quando il Vescovo, o il Paroco hanno vietato il contrar matrimonio per dubbio di qualche impedimento, o inabilità.

Tempus feriatum, significa il tempo, che corre dal primo giorno dell' Avvento, fino all' Epifania; e dal primo giorno di Quaresima, fino all' Ottava di Pasqua; ne' quali tempi si può dire in Chiesa, e contrarre, e consumare il Matrimonio, ma non si possono fare le solennità delle nozze, come le benedizioni della Messa degli Sposi, e le pubbliche allegrie di suoni, balli, festini, e simili.

Catechismus, era un' impedimento, che si contraeva da chi nel Battesimo rispondeva per il bambino, quando, per essere stato battezzato in Casa, si supplivano le cerimonie in Chiesa; ma dal Concilio Tridentino fu questo abolito.

Crimen, significa, 1. l' incesto scientemente commesso con una consanguinea, o sua, o della sua moglie in primo, o secondo grado, che rende illecito il Matrimonio con-

ogni

ogni altra. 2. il ratto dell' altrui Sposa; 3. l' omicidio della propria moglie. 4. l'omicidio di un Sacerdote. 5. il tenere il proprio figlio a battesimo, che impedisce il chiedere il debito. 6. la pubblica penitenza mentre dura; ma anco questi essere stati levati via dal non uso, nota il *Busemb. lib. 6. tract. 6. de Matrim. cap. 3. dub. 1.*

Sponsalia, significa, che chi è legato con promessa reciproca con una persona, pecca mortalmente se prima di esserſi sciolto contrae con un' altra.

Votum, significa il voto semplice o di castità, o di religione, o di non pigliar moglie.

Chi contrae matrimonio con uno de' suddetti impedimenti, che sia in uso, il Matrimonio è valido, ma pecca mortalmente. Chi poi lo contraesse con uno di quelli, che sono insieme impedienti, e dirimenti, il Matrimonio sarebbe anche invalido.

I dirimenti sono 14. contenuti in questi versi:

Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamē, honestas,
Ætas, affinis, si clandestinus, & impos,
Raptave sit mulier, nec parti reddita tutæ.

Error, significa, quando si erra nella persona, quale si crede una, ed è un' altra, come se intendendo uno di pigliar Berta,

 gli è

gli è data Antonia, il Matrimonio è nullo, perchè il di lui consenso non è in Antonia, ma in Berta; che se l'errore non è nella persona, ma solamente nelle qualità, come se intende di pigliar questa, che crede nobile, ricca, sana, e tale non è, il Matrimonio è valido. Se però ponesse in condizione la qualità, intendendo di pigliar questa se è nobile, &c. non essendo, il Matrimonio sarebbe nullo, perchè non verificata la condizione, non vi è il consenso.

Conditio, significa la schiavitudine, perchè se un libero contrae con persona schiava, senza sapere, che sia tale, non vale il Matrimonio.

Votum, significa il voto solenne di Castità, che si fa nell'Ordine Sacro, o nella Professione valida in Religione approvata, col qual voto il Matrimonio è nullo; che se il Voto di Castità è fatto in altre maniere, si chiama semplice, e impedisce, ma non invalida il Matrimonio.

Cognatio, significa la parentela, la quale è di tre specie, cioè legale, spirituale, e naturale.

La legale è una propinquità di persone, la quale nasce dall'adozione perfetta, colla quale uno si adotta per figlio, o nipote una persona estranea, che passa in potestà dell'adottante, e gli succede o come erede necessario per Testamento nella quarta parte, o come figlio, *ab intestato*, in tutto.

Que-

Questa è fra l'adottante, e l'adottato, e i descendenti di questo; e secondo la comune sentenza, è impedimento dirimente fino al quarto grado; sebbene il Layman stima probabile, che dopo il Concilio Tridentino sia dirimente solamente fino al secondo inclusivè; Similmente vi è l'impedimento tra l'adottante, e la moglie dell'adottato, e viceversa tra l'adottato, e la moglie dell'adottante.

La cognazione spirituale per Legge Ecclesiastica nasce dal Battesimo, e Confermazione, ed è dirimente il Matrimonio fra 'l battezzante, e il battezzato, e fra 'l Padre, e la Madre di questo. Parimente fra 'l compare, ed il battezzato, e genitori di questo.

La cognazione naturale, che si chiama consanguinità, è un vincolo di persone, che discendono dal medesimo stipite prossimo, e dirime il Matrimonio fino al quarto grado della linea transversale. Nella linea retta dirime in tutti i gradi per legge di natura, secondo la più probabile sentenza.

Per conoscere i gradi della consanguinità, tanto nella linea retta, quanto nella transversale, noti il Paroco le regole, che appresso darò.

Stipite, si chiama quella persona, da cui discendono le altre persone della parentela, delle quali si tratta; per esempio, Pietro genera Paolo, e Berta; Stipite si chiama

Pietro, da cui sono discesi Paolo, e Berta. Linea si chiama quella serie di persone, che dallo stipite per varie generazioni discendono, come se da Paolo è disceso Francesco suo figliuolo, da Francesco è disceso Antonio, da Antonio Lorenzo, &c.

Questi generati successivamente l'uno dall' altro si chiamano linea, siccome Berta, Maria, Lucrezia, e Caterina si chiamano un' altra linea; e l' una linea paragonata con l' altra si chiama reciprocamente transversale.

Nella linea trasversale, tanti gradi sono due parenti fra di loro, quante generazioni

ni si contano, lasciato lo stipite; così non contando Pietro, che è stipite, Paolo, e Berta sono fra di loro in primo grado, Francesco, e Maria sono in secondo grado, perchè lasciato Pietro si contano due persone, cioè due generazioni: Antonio, e Lucrezia sono in terzo; Lorenzo, e Caterina sono in quarto; e perchè tante generazioni si contano dalla parte di Paolo, quante dalla parte di Berta, si chiamano i predetti parenti in grado uguale. Che se la parentela è in grado disuguale, tanti gradi sono parenti, quante rimangono le persone, lasciato lo stipite, contando dalla più lontana allo stipite; per esempio, a sapere in che grado siano fra di loro parenti Paolo, e Caterina, si conta da Caterina, la quale è più lontana da Pietro stipite, che non è Paolo, perchè questo è immediatamente dopo Pietro; e Caterina è in quarto grado di lontananza dal medesimo Pietro; e perciò Paolo, e Caterina sono parenti in quarto grado; Paolo, e Lucrezia in terzo; Paolo, e Maria in secondo, &c.

Sebbene la parentela in tal caso si piglia dal grado più lontano, ordinò Pio V. che nel chiedere la dispensa, si facesse menzione anco del grado più vicino; e così se Paolo volesse pigliar per moglie Caterina, non solo bisognerà dichiarare il quarto grado in lontananza, che Caterina ha dallo stipite, ma anco quello di Paolo dal me-

de-

desimo stipite, cioè il primo grado, e si dovrà dire, *Paolo, e Caterina parenti in primo, e quarto grado*; e così se Francesco volesse pigliar Lucrezia, perchè questa è lontana tre gradi dallo stipite, e Francesco due, bisognerà dire: *Francesco, e Lucrezia parenti in secondo, e terzo grado, &c.*

Che se la parentela, con cui si vuol contrarre Matrimonio, è più lontana dallo stipite di quattro gradi, come è la Piera, che è in quinto, ancorchè l' altra sia dentro de i quattro, come Paolo, che è in primo, e Francesco in secondo; se o Paolo, e Francesco volessero contrarre con la Piera, non ci và dispensa alcuna, ma la dichiarazione, &c.

La linea retta costa di ascendenti, e descendenti rispetto al medesimo stipite, come

Andrea
Diego
Caio
Antonio
Pietro
Paolo
Francesco
Seio
Tizio

Quel-

Quelli, che sono sopra Pietro si chiamano i suoi ascendenti; quelli, che sono sotto di lui sono i suoi descendenti, e tanto fra gli uni, che fra'gli altri si osserva, che tanti sono i gradi di parentela fra di loro, quante le persone, non contando lo stipite; e tanto nella linea retta, che nella trasversale, la parentela non passa il quarto grado.

Crimen, significa quel delitto, che è contro la fede matrimoniale, dal quale si può ragionevolmente temere la morte dell'uno de i conjugati. In quattro maniere si commette, ed è in tutto impedimento dirimente del Matrimonio.

La prima è l'omicidio di un conjugato commesso per mutuo consenso, e cospirazione di due, a fine di contrarre fra di loro il matrimonio, senza che fra loro intervenga l'adulterio; per esempio: Tizio ammogliato concorda con Caterina libera, che egli farà morire la propria moglie, ed in effetto lo fa, per essere abile a sposare Caterina; questo omicidio, senza altro adulterio, seguito per scambievole accordo di Tizio, e Caterina, si chiama la prima specie di delitto dirimente. Stiasi però avvertito, che trattandosi di materia odiosa, ci devono unitamente concorrere tutte queste particolarità, cioè, che l'omicidio segua; che scambievolmente si manifestino esternamente l'intenzione, che hanno l'uno, e l'altro di pigliarsi; e che co-

cospirino nell' omicidio per questo fine; perchè se fosse per altro fine, o l'uno lo facesse senza consenso dell' altro, o avessero ambi questa intenzione interiormente, ma non se la manifestassero esternamente, non s' incorrerebbe nell' impedimento.

La seconda è l' adulterio noto ad ambi, con l' omicidio anco fatto da uno di loro, senza consenso dell' altro, purchè sia a fine di contrarre matrimonio con esso; e non importa, che l' adulterio sia o avanti, o dopo la machinazione della morte. Ho detto, noto ad ambi, perchè se fosse noto ad un solo, come se Caterina credesse, che Paolo fosse libero, o pure se l'una, o l'altro credessero per coscienza erronea di non commettere adulterio, in simili casi non s' indurrebbe impedimento; siccome se quando commettono il peccato, fosse dell' uno, o dell' altro morta la compagnia, ed essi credessero, che vivesse, sarebbe adulterio, quanto all' intenzione, e non in fatto, e così non produrrebbe l' impedimento.

La terza è l' adulterio con la promessa di futuro Matrimonio, per dopo, che sarà morta la sua conjugal compagnia. Deve perciò la promessa esser vera, cioè con animo corrispondente alle parole, perchè se internamente non intendesse di promettere, non è vera promessa; deve essere assoluta, o almeno per l' adempimento della condizione passare in assoluta, prima che muoja

la

la conjugal compagnia; deve essere accettata con qualche segno esterno, o almeno col silenzio della parte, che internamente l'accetti, tacendo, *Rebell. lib. 3. qu. 8. nu. 5. Perez disp. 33. sect. 5.* Deve essere non revocata, o espressamente, o tacitamente; Onde se Pietro, e Berta pensando esser morta la moglie di lui, si promettono di sposarsi, e poi venuti in cognizione, che ella vive, dicono, *la nostra promessa non vaglia più*, che è un revocarla espressamente; e *la nostra promessa è svanita*, che è un tacitamente revocarla; se commettono poscia adulterio, non nasce fra loro l'impedimento. Ma se volessero stare alla promessa, e venissero all'adulterio, l'impedimento nascerebbe.

La quarta è l'adulterio commesso col matrimonio attentato, come se Pietro ammogliato conosce intemperantemente Caterina, e con parole *de præsenti*, dice, io vi piglio per mia moglie, nasce fra lui, e Caterina l'impedimento; sicchè anco morendogli la moglie, esso non può validamente contrarre con Caterina.

Lo Stampatore (credo io) della *Medulla Theologiæ* del Busembaum, pose fra le specie di questo delitto il Ratto; ma leggasi cautamente, perchè prese sbaglio, mercecchè il Ratto è un'altro impedimento distinto da questo.

Cul-

Cultus disparitas, significa la disparità di Religione, che è fra 'l battezzato, e non battezzato, per la quale non è valido il Matrimonio del fedele con un' infedele; hò detto infedele, perchè gli Eretici per essere battezzati, non vengono sotto questo nome, e sebbene il Matrimonio d'un Cattolico con un'Eretico è regolarmente illecito; non è però invalido.

Vis, significa la violenza, o paura grave ingiustamente fatta per costringere alcuno a contrarre il Matrimonio. Si dice paura grave quella, che è di qualche grave pregiudizio nella roba, nell'onore, o nella vita; si dice ingiusta, quando o tal paura è messa da chi non ha l'autorità, come da un privato, o se è messa dal Giudice, e per una colpa, la quale non richiede il consenso nel matrimonio; come se uno ha rubato, la sua colpa non ha connessione alcuna col matrimonio; e perciò se il Giudice minacciasse di far morire costui, se non piglia Berta, il Matrimonio sarebbe nullo. Per lo contrario, se uno ha deflorato, o ha contratto gli sponsali con Berta, ed il Giudice lo costringe a pigliarla con minacce di punirlo, il Matrimonio è valido, perchè la colpa di colui ha connessione col detto Matrimonio. Similmente se un Padre minaccia della morte il Reo trovato in fragranti con la Figliuola, se non la piglia, il Matrimonio è nullo, perchè il Padre, come persona pri-

privata, non ha autorità di minacciare la morte. Sarebbe all' incontro valido, se il Padre lo minacciasse di accusarlo al Tribunale, perchè ogni privato ha autorità di accusare chi lo ha offeso. Si dice, fatta per costringere a contrarre il Matrimonio, perchè se la paura fosse messa per altro effetto, ed il delinquente s'offerisse di contrarre un matrimonio per esimersi in tal modo dal male, che gli sovrasta, il Matrimonio sarebbe valido. Anco le preghiere di un Principe, o di altro, a cui il disdire può essere di grave pregiudizio, vengono sotto nome di grave violenza.

Ordo, s' intende l' Ordine Sacro, col quale invalidamente si contrae il Matrimonio.

Ligamen, significa l' essere attualmente legato in vincolo matrimoniale con altra persona, stante il qual vincolo si rende inabile a contrarre validamente con qualsisia altra. E per passare ad altre nozze, non bastano probabili conjetture, che sia morto l' altro conjugato; ma è necessaria una certezza morale, dicendo il Testo, C. *Dominus*, *de secundis nuptiis*: *donec constet*, *quod ab hac vita conjux migraverit*; in cui la parola, *constet*, porta una cognizione moralmente certa.

Honestas, significa la giustizia di pubblica onestà, la quale nasce dagli sponsali assoluti, e validi, con i parenti degli Sposi in pri-

primo grado; sicchè uno Sposo de futuro, cioè, che ha promesso di pigliar Berta, non può pigliare validamente nè la Madre, nè la Sorella della medesima Berta; e nasce parimente dal Matrimonio rato, non ancor consumato, fino al quarto grado.

Sono gli Sponsali una reciproca promessa esternamente manifestata, che si fanno persone abili di contrarre in futuro il Matrimonio; la qual promessa obbliga sotto peccato mortale i promittenti. Si dice *reciproca*, perchè a voler, che sia contratto di Sponsali, si richiede, che scambievolmente l' uno prometta all' altro. Si dice, *esternamente manifestata*, perchè non basta, che si ritenga nella mente. Si dice, *che si fanno persone abili*, perchè non son validi gli Sponsali fra coloro, fra' quali non varrebbe il Matrimonio, se si celebrasse nella debita età. A contrarre validamente, e legittimamente gli Sponsali, basta l' età di sette anni, se pure la malizia non supplisse l' età; ed i sette anni devono esser finiti; *Sanchez lib. 1. disp. 16. num. 4. Pont. lib. 12. cap. 5. num. 3.* Nè vi è bisogno per la validità, che si facciano alla presenza di testimonj; è ben vero, che se avanti agli anni della pubertà, cioè a' dodici nella femmina, ed a' quattordici ne' maschi, si sono fra due contratti gli Sponsali, arrivando agli anni della pubertà può ciascheduno di loro reclamare, e sciorre detti Sponsali, quando an-

anco gli aveſſero giurati. Si ſciolgono pertanto gli ſponſali col mutuo conſenſo de'contraenti, col matrimonio contratto con un'altra, con fare voto di religione, o di caſtità, o di pigliare gli Ordini Sacri, o quando dopo i primi ſponſali, ſi ſono contratti gli ſponſali con un'altra, e ſi è da lei ottenuto con tal promeſſa l'uſo del corpo; ſiccome quando dopo d' avere uno fatto voto o di caſtità, o di Religione, otteneſſe detto uſo da chi ignora quei voti, e le prometteſſe di ſpoſarla, è tenuto più toſto agli ſponſali, che a quei voti, perchè è più forte il vincolo della Giuſtizia, che quello della Religione, *Sanch. lib.* 1. *diſp.* 45. *nu.* 3. *Rebell. lib.* 4. *quæſt.* 8. *ſect.* 7.

Si può ſenza peccato recedere dagli Sponſali qualunque volta ſopraggiugne qualche grave cauſa, per cui ſi muta ſtato, come quando ſi fa voto di Religione, o di Caſtità, o ſi pigliano i Sacri Ordini, purchè non ſi ſia ottenuto con gli ſponſali l'uſo già detto; o quando non ſi poſſono adempire ſenza grave pregiudizio della roba, della fama, o della vita, perchè s'intendono ſempre fatti con la condizione implicita, ſe ſi potranno adempire ſenza grave pregiudizio.

Non naſce l'impedimento di publica oneſtà dagli ſponſali condizionati, onde avanti, che ſi adempiſca la condizione, ſi contrae validamente il matrimonio con le perſone congiunte all'altra in primo grado. Naſce il det-

to impedimento dagli sponsali validi nell' esterno, ancorchè invalidi nell' interno, per non avere il promittente animo di contrargli, *Pont. lib. 7. cap. 36. num.10.* Se gli sponsali si dissolvono con mutuo consenso, è probabile, che svanisca l' impedimento di pubblica onestà; *Leand. de matrim. tr.9. disp. 19. qu. 4.* E' però più probabile, che perseveri, come persevera anco dopo la morte d' uno de' promittenti, *Sanchez de matrim. loc. citat. disp. 68. nu.21. Layman. lib.5. tr.10. qu.4. c. 9. num 3.* E la pratica della Curia Romana è, che si chieda la dispensa.

Questo impedimento di pubblica onestà nasce fino al quarto grado, dal matrimonio rato, e non consumato, quando anco sia invalido per qualche occulto impedimento, eccettuato il difetto del consenso, o se è nullo per impedimento di pubblica onestà, *Layman. cap. Sponsam, de sponsalib.*, *& Cap. Accessit, de sponsalib. impuber. Sanch. de matrimon. lib. 7. disp. 70. nu. 5. Pont. lib.7. cap.35. num. 5.* Non nasce però dal matrimonio condizionato.

Ætas, significa l' età di dodici anni nella Donna, e di quattordici nell' Uomo, avanti la quale il matrimonio è nullo, seppure la malizia non supplisce l' età. Allora si dice, che la malizia supplisce l' età, quando vi è capacità sufficiente per conoscere la natura, e i pesi del Matrimonio, e abilità attuale all' uso de' corpi.

Affinis, significa l' affinità, che è un vincolo,

colo, o propinquità di persone, che nasce, dall'commercio, o lecito, o illecito de'corpi. Dal lecito, che è il Matrimonio, fra i veri, e legittimi conjugi nasce fino al quarto grado inclusivamente; Onde nessuno de' conjugati può dopo tal commercio contrarre validamente matrimonio con i consanguinei dell'altro fino in quarto grado. Dall' illecito, che è il fornicario nasce l'impedimento solamente coi parenti dell' altro, cioè con i consanguinei fino al secondo grado inclusive. Tal commercio però deve esser perfetto, perchè mancando la consumata perfezione, non induce impedimento. S'intende anco, che detto commercio sia avanti al Matrimonio, perchè se venisse dopo, non invalida il Matrimonio già legittimamente contratto, ma impedisce solamente la petizione del debito. Di quì s'intenda, che se Pietro ha contratto gli sponsali con Berta, e prima di pigliarla diventa affine della medesima per l'accennato commercio con persona a lei congiunta in primo grado, come sono la di lei Madre, e Sorella, non può validamente contrarre nè coll'una, nè coll' altra, perchè per una banda ha l'impedimento di pubblica onestà, per l'altra ha l'impedimento d'affinità.

Ho detto, che per tal commercio si diventa affine de' consanguinei, perche s'intenda, che non nasce tale impedimento cogli affini; onde Tizio, che ha consumato il Matrimonio con Berta, è fatto affine de i consanguinei

nei della medesima, ma non degli affini; onde restando egli vedovo, e morendo il fratello di sua moglie, potrebbe validamente pigliare la moglie di lui.

Si clandestinus, significa la clandestinità del Matrimonio, la quale in due maniere può seguire; Prima, per l'omissione delle sole denunzie, e questa non rende invalido il Matrimonio, purchè sia per altro celebrato alla presenza del Paroco, e de' testimonj. La seconda è, quando si contrae senza la presenza del Paroco proprio, e de' due testimonj, la quale si chiama strettamente, e propriamente clandestinità, ed invalida il Matrimonio in quei paesi, dove è accettato il Concilio di Trento. Il Paroco dunque proprio, cioè o dell' Uomo, o della Donna, dovendo assistere al Matrimonio, chiami due, o tre, che insieme con lui siano ivi presenti, ed intendano il mutuo consenso de' contraenti; e così il Matrimonio si chiama celebrato *in facie Ecclesiæ.* Detti testimonj possono essere uomini, e donne, ed anco parenti, e ragazzi, purchè passino i sette anni, ed abbiano uso di ragione. Diluciderémo quì alcuni dubbj sopra la materia.

I. Si domanda, se non potendosi avere il Paroco, ed essendovi necessità di celebrare il Matrimonio, come sarebbe nel Concubinario, che muore, di sposare la Concubina, ad effetto di legittimare la prole, si possa celebrare validamente il Matrimonio senza l'intervento del Paroco. R. La

℞. La sentenza comune tiene, che essendo stata tal presenza del Paroco posta dal Concilio per forma dell' atto, questo sia sempre invalido, mentre la presenza del Paroco manchi, *Pont. lib. 5. cap. 6. num. 3. Dian. 3. par. tract. 4. resol.* 224. E' però assai probabile, che in questo, e simili casi il Matrimonio sia valido, perchè essendo la Chiesa Madre benigna, e dependendo da essa questa solennità, si deve presumere, che non abbia voluto obbligare alla medesima in casi, che non potendosi avere il Paroco, i suoi Fedeli soggiacerebbero a gravissimi danni; e siccome ella supplisce la giurisdizione nel semplice Sacerdote, che senz' essa si espone comunemente a confessare, acciò i Fedeli non restino sottoposti a grave danno, così è da credersi, che ella faccia in questo, e simili casi, *Trullench. lib. 7. cap. 6. dub. 1. num. 9. Bruny de matrim. clandest. qu. 1. assert. 3. Laym. tr. 10. par. 2. cap. 4. nu. 7. Egid. de Coninch. disp. 27. dub. 1. nu.* 11. il quale riferisce, che Clemente VIII. dichiarò così la Legge del Tridentino.

II. Essendo i contraenti di due Parrocchie, si domanda, se si celebri validamente il Matrimonio, quando il Paroco di uno di loro vi assiste, ma nella Parrocchia dell' altro.

℞. La più probabile sentenza è, che sia valido, perchè si verifica, che tal Matrimonio è celebrato alla presenza del proprio Paroco, *Layman. tract. 19. cap. 5. num. 3. Leandr. de matrimon. tract. 9. disp. 7. quaest. 15.* il quale ri-

riferisce così aver dichiarato più volte la Sacra Congregazione. Tuttavolta è molto probabile la sentenza contraria, la quale dal volere il Concilio l'assistenza del proprio Paroco, raccoglie, che non è verisimile, che conceda ad un Paroco tal giurisdizione fuori della propria Parrocchia; e però esser necessaria la presenza del Paroco dell' Uomo, se il Matrimonio si celebra nella Parrocchia dell' Uomo: e la presenza del Paroco della Donna, se si celebra nella Parrocchia della Donna; onde in pratica il Paroco deve seguitare questa sentenza, a favore di cui stanno il *Pont. lib. 5. c. 16. nu. 4. Henriqu. de matrim. lib. 11. cap. 3. nu. 2.* che per essa porta tre dichiarazioni della Sacra Congregazione. Per la medesima ragione deve in pratica tenersi la sentenza del Ponzio, che non si possa fuori della propria Dioccesi assistere validamente al Matrimonio de' suoi Parrocchiani, sebbene la contraria è molto probabile.

III. Uno abita l'Inverno in una Parrocchia, e l'Estate in un'altra; si domanda, se possa indifferentemente contrarre alla presenza di quello, che le piace de' due Parochi?

℟. Può, perchè l'uno, e l'altro è propriamente suo Paroco, *Sanch. lib. 3. disput. 4. nu. 5. Pont. lib. 5. c. 13. nu. 1.*

IV. Ha uno il domicilio in una Parrocchia, e và per breve tempo ad abitare in un' altra per ricreazione: si dubita se quivi possa validamente contrarre?

℟. La

℞. La comune sentenza è, che non possa; perchè non è suo proprio Paroco quello del luogo della ricreazione, ma quello del domicilio; ed avanti il fatto si deve seguitare questa; e però se un Villeggiante, o altri di simil condizione richiedesse il Paroco di assistere al suo Matrimonio, non gli assista. Stanno fra gli altri per questa sentenza il *Sanch. disp. 2. nu. 13. Menoch. consil. 398. vol. 4.* che porta quattro decisioni della Ruota, *Castropal. de matrimon. disp. 2. punct. 13. §. 9. nu. 8.* che dice l'opposta opinione essere improbabile. Sbaglia però in questo, perchè ella è probabile, e dopo il fatto un tal Matrimonio si doverebbe sostenere, *Sanch. verbo Matrimonium, num. 2. & verb. Parochus, num. 2. Pont. lib. 5. cap. 13. nu. 4.* che contrappone alle decisioni della Ruota due dichiarazioni della Sacra Congregazione, *Leand. tract. 9. disp. 7. qu. 20.*

V. Un vagabondo vuol contrarre con una del paese, si domanda se a tal Matrimonio sia necessario, che assista il Paroco proprio di quella, o possa qualsisia Paroco?

℞. Paroco de i vagabondi è qualsisia Paroco; bastando perciò per la validità del Matrimonio la presenza del Paroco di uno dei contraenti, basterà in questo caso qualsisia Paroco, *Sanch. lib. 3. disp. 24. num. 14. Pont. lib. 5. cap. 16. nu. 14.* Stia però avvertito il Paroco di non dar l'anello a simili persone, se non gli portano le Fedi del Battesimo, e

della libertà, approvate dall' Ordinario del medesimo Paroco.

VI. Si cerca se sia valido il Matrimonio, senza che il Paroco dia l' anello, o proferisca le parole, *Ego vos conjungo*; e se pecchi a non interrogare i contraenti del loro mutuo consenso?

℟. E' valido senza la benedizione dell'anello, e senza le suddette parole, perchè quelle sono mere cerimonie, anzi il lasciarle non è se nō peccato veniale, *Sanchez lib.3.disp.32. nu.6.& 7. Pont. lib.5. cap.21. nu.2.* Circa l'espressione del mutuo consenso, se i contraenti la fanno senza essere interrogati, non pecca il Paroco a non interrogargli, *Pont. lib. 5. cap.21. nu.3.* perchè intanto il Concilio l' impone, in quanto ella è necessaria; e costa non esser necessaria l'interrogazione, quando essi da se medesimi dichiarano di acconsentire scambievolmente. Se essi non la fanno, pecca mortalmente il Paroco a non interrogargli, perchè in tale espressione di mutuo consenso consiste la forma del Sagramento.

VII. Se sia valido il Matrimonio celebrato alla presenza del Paroco, e de' testimonj tenuti ivi per forza, e se sia peccato forzargli?

℟. E' valido, purchè intendano il mutuo consenso de' contraenti, perchè lo stare ivi per forza non fa, che essi in realtà non siano presenti, *Pont. lib. 5. cap. 21.* e così aver dichiarato la Sacra Congregazione attesta il *Leandr. tr. 9. disput. 7. qu. 39. de Matrimon.*

pec-

Pecca però chi forza il Paroco, ed i testimonj, perchè fa loro ingiuria, eccettuatone, se vi fosse necessità di contrarlo, ed essi senza giusta causa ricusassero di assistere; perchè in tal caso non si pecca mortalmente a forzargli, *Sanchez disp.* 39. *num.* 12. *Leand. loc. cit. qu.* 41.

VIII. Si domanda chi venga sotto nome di proprio Paroco, quanto all' assistere al Matrimonio; se possa dar licenza ad un' altro di assistere; e che pena incorra assistendo al Matrimonio di Popolani non suoi?

℞. Il Sommo Pontefice è Paroco di tutto il Mondo. L' Arcivescovo per i suoi Diocesani; e nell' atto di Visita della Provincia, o in caso di appellazione, anco dei sudditi de' suoi suffraganei. Il Vescovo per la sua Diocesi. Gli Abati, Proposti, e simili, che non sono soggetti ad alcun Vescovo, ed hanno giurisdizione quasi Episcopale. Il Capitolo per tutta la Diocesi nella Sede vacante. Il Legato à latere per la Provincia di sua Legazione. I Cardinali per le Chiese del suo titolo. I Vicarj generali de i Vescovi; i Vicarj tanto perpetui, che *ad nutum* amovibili delle Chiese unite; e tutti quelli, che per privilegio Apostolico sono sottratti dalla giurisdizione del Paroco, ed hanno dalla S. Sede facoltà generale di esercitare ne i Luoghi esenti la cura dell' Anime, ed i ministerj, che per altro si aspetterebbero al Paroco; Tutti questi posson dar licenza ad un' altro Sacerdote d' assistere

al Matrimonio de' suoi Popolani, non già ad uno, che non sia Sacerdote. Che se un Paroco, o un Sacerdote assiste al Matrimonio di un Popolano non suo, o lo benedice, incorre ipso facto nella sospensione dall' Oficio, e dal Benefizio, fino a tanto, che non sia assoluto dall' Ordinario di quel Paroco, che doveva assistere a quel Matrimonio. Avvertasi, che nell' Italia per i Matrimonj degli Oltramontani è necessaria la licenza della Sacra Congregazione: *Mendo in epitomi opin. moral. verb. Matrimonium, num. 14. in fin.*

Et impos, significa l'impotenza assoluta, e perpetua di cõsumare l'atto matrimoniale, la quale se è antecedéte al Matrimonio, lo réde invalido.

Raptave sit mulier, significa il ratto, quale si commette quando violentemente si porta via da un luogo ad un' altro una Donna, o per sfogare l' intemperanza, o per contrarre matrimonio con essa. Il Concilio Tridentino *alla sess. 24. cap. 5. de reform. matrim.* volendo, che il Matrimonio sia perfettamente libero, decretò, che fra il rattore, e la rapita, fino a tanto, che essa sarà in potere del medesimo, e non sarà rimessa in luogo libero, non si possa contrarre validamente matrimonio. Che se rimessa in libertà, ella acconsentirà di averlo per Consorte, allora possa egli validamente pigliarla; ma ciò non ostante il rattore, e tutti quelli, che a rapirla gli prestarono ajuto, favore, e consiglio, siano ipso facto scomunicati, e perpetuamente infami;
e se

e se saranno Chierici, siano deposti dal loro grado. Sia inoltre il rattore tenuto ad arbitrio del Giudice dotare decentemente la Donna, o la pigli, o non la pigli.

Il ratto può seguire in due maniere; la prima è, se si conduce via la Donna contro la di lei volontà; la seconda è, se ella si conduce via acconsentendo lei, ma repugnando i Genitori, o altri, che hanno la cura della medesima. Se la Donna s'accorda, non è propriamente ratto, ancorchè si faccia ingiuria a i suoi; e perciò questo non induce impedimento al Matrimonio; ma se ella non s' accorda, è propriamente ratto, e dirime il matrimonio, *Sanch. disp.* 13. *num.* 13. *Less. lib.* 4. *cap.* 3. *dub.* 9. *num.* 70. E questo è vero anco quando contro sua voglia si rapisse una, con cui si sono celebrati gli sponsali, *Sanch. loc. cit. num.* 5. *Leandr. de matrim. tr.* 9. *disp.* 22. *qu.* 4. A volere però, che il ratto induca tale impedimento, deve esser fatto a fine di contrar matrimonio con la rapita, perchè se fosse fatto a fine di sodisfare all'intemperanza, non indurrebbe impedimento, nè altre pene, mercecchè non violerebbe la libertà del matrimonio, nè forzerebbe a questo, a cui solamente ha il Concilio avuto la mira, *Sanch. disp.* 13. *num.* 4. *Less. lib.* 4. *cap.* 3. *dub.* 9. *num.* 70. ed è opinione comune contra il Bonaccina, e altri. Notisi qui, che siccome non è valido il Matrimonio fra il rattore, e la rapita nel caso, che ella sia anco

in suo potere, così non sarebbero validi gli sponsali, se in detto tempo si celebrassero fra di loro; *Layman. lib. 5. tr. 10. par. 4. cap. 13. num. 5.*

Ne' sopraddetti impedimenti (parlando di quelli indotti dalla Legge Ecclesiastica) può regolarmente dispensare solamente il Sommo Pontefice; ma ne i casi di urgente necessità, come sarebbe, se uno vicino a morte, o per legittimare i figliuoli, o per risarcire l'onore altrui, o per sedare gravi nemicizie, e simili, &c. dovesse contrarre, & ostasse un' impedimento dirimente, allora potrebbe il Vescovo per presunta volontà del Pontefice, a cui non si può in quell' angustie ricorrere, dispensare nell' impedimento. Può altresì dispensare per lo medesimo motivo, quando il matrimonio fusse già contratto, e non si possono separare i Conjugi senza perdita della fama, senza scandolo, o altro grave inconveniente, e non è facile il ricorso al Pontefice; e se è facile, non si può aspettare la dispensa per l' urgente pericolo dell' incontinenza, o di qualche altro grave danno, che sia per seguire, se l' impedimento si scuopre, come sarebbe, se l' impedimento fosse d' affinità contratta per parte della Donna, per commercio illecito con un consanguineo del Marito avanti il Matrimonio, perchè in simili casi il Sommo Pontefice sa, che i Vescovi dispensano, e tace, e perciò si presume approvato, *Sanchez lib. 1. disp. 4. num. 3. & 7.*

Pont. lib. 8. *cap.* 13. *à num.* 2. *usque ad* 6. *Bonacc. qu.* 3. *punct.* 15. *nu.* 6. *Leandr. de matrim. tract.* 9. *disp.* 24. *qu.* 9. dove prova, che non solo possa ciò fare il Vescovo per il foro della coscienza, ma anco per il foro esterno.

Questo è altresì certo, che il Vescovo può nella petizione del debito dispensare con quello de' conjugati, a cui tal petizione è vietata per l' affinità contratta dopo il Matrimonio con l'altro conjugato, o sia, o non sia facile il ricorso al Pontefice; siccome può anco dispensare nella medesima petizione con chi ha contratto il Matrimonio col voto semplice di castità, *Leand. loc. cit. qu.* 15. & 18.

IX. Vogliono alcuni contrarre il Matrimonio in Casa, si domanda se il Paroco abbia per ciò bisogno della licenza dell' Ordinario.

℟. Non ha bisogno il Paroco di simil licenza, prescindendo dalle particolari ordinazioni in contrario di qualche Diocesi; anzi la comune sentenza de' Teologi è, che i Vescovi non possano ciò proibire a' Parochi, e ne rende la ragione il Reginaldo *to.* 2. *lib.* 31. *cap.* 33. *nu.* 242. perchè dove non è impedimento alcuno è obbligato il Paroco ad assistere al Matrimonio di coloro, che contrarre lo vogliono in faccia della Chiesa, come costa dal Tridentino, *sess.* 14. *cap.* 1. e per contrarlo in faccia della Chiesa non è necessario farlo in Chiesa, ma basta contrarlo dopo le debite denunzie in presenza del Paroco, e di due Testimonj, e così aver risposto la Sacra Congre-

ga-

gazione attesta Ferdinando Rebello *par.2. lib.2. qu.7. sect. 21. nu. 11.* e sostiene il *Barbosa de potest. Episc. par. 2. alleg. 32. num. 18. Diana par. 3. resol. 299. tr. 4.*

X. Antonio conjugato conosce illecitamente Francesca libera, e le promette di sposarla, morta che sarà la moglie, se egli in detto tempo averà conseguita l' Eredità, che spera d' un suo Zio. Gli muore la moglie avanti, ch' e' conseguisca la detta Eredità, ed egli non ostante vuol contrarre il promesso Matrimonio con Francesca; si domanda se il Paroco deva fargli alcuna resistenza?

℟. Non essendosi purificata per anco la condizione suddetta, non v' è fra costoro perfetta promessa, perchè questa deve essere assoluta, o passata in assoluta per l' adempimento della condizione; onde non essendovi se non l' adulterio, che solo non costituisce impedimento dirimente, non deve fargli il Paroco alcuna difficoltà, ma ne' debiti modi assistere al loro Matrimonio, *Gobat. in Theol. experiment. tract.9. cas. 10. num. 198. e 208. citans Coninc.*, *Layman. Peregr.* Il medesimo deve dirsi in caso, che uno degli adulteri abbia ignorato, eziandio con ignoranza crassa, esser viva la moglie dell' altro, perchè a contrarre l' impedimento è necessario, che ambe le parti conoscano di commettere vero adulterio, *Gobat. cum comuni, ibid. num. 200.* Come anco non insorgere l' impedimento, se uno degli adulteri promette all' altro di pigliarlo

gliarlo in consorte, e questo non ripromette o non accetta positivamente detta promessa, insegna il medesimo Dottore *ibid. num.* 206. ed io pure nella spiegazione degli impedimenti ho di sopra accennato.

XI. Un Giovane, ed una Fanciulla stanno per contrarre matrimonio fra di loro, ma uno di essi ha certi difetti occulti o nella persona, o nel parentado, &c. chiede consiglio al Paroco, se possa lecitamente con tali difetti accasarsi, che cosa deve rispondergli?

℟. Se i difetti sono o contro la sostanza del matrimonio, cioè, che lo rendono invalido, come sono gl' impedimenti dirimenti, o contro la concorde unione, e pace de' contraenti, cioè, che sono per rendere il matrimonio notabilmente grave, o difficile, come sono il morbo gallico, la gravidanza della sposa per opera altrui, mal caduco, lebbra, paralisia, disonore, costumi pessimi, senz' animo d' emendarsi, &c. è obbligato sotto peccato mortale quello de' contraenti, che è difettoso, a non contrarre matrimonio con l' altro, o almeno a manifestargliene, prima di contrarre, acciò non resti in cosa sì grave ingannato; la ragione di questo è, perchè commette ingiustizia chiunque dà al prossimo una mercanzia inutile, o nociva, o notabilmente viziosa; molto più dunque, chi dandogli la sua persona, da cui irrevocabile è il discioglimento, e perpetuo il danno, gli reca un pregiudizio irreparabile.

Ag-

Aggiungasi, che i Matrimonj di simil sorte sogliono avere esiti infelicissimi, perchè venuti a notizia dell' altra parte quei difetti, si cagionano in essa inquietudini gravissime, aversioni perpetue d' animo, odj, e discordie, che mai finiscono fra i conjugati, i quali gravi disordini son cagionati dal doloso procedere di quello, che contrasse con tali difetti, e perciò è tenuto ad astenersi dal matrimonio, o a manifestargli, prima di contrarre, all'altra parte, *Castropal. disp.* 1. *pun.* 30. *num.* 5. *Perez. disp.* 10. *sect.* 2. *num.* 9. Non è già tenuto ad astenersi dal Matrimonio, nè a scuoprire i difetti, se sono leggieri, e non sono per recare notabile incommodo alla parte, nè alla concordia matrimoniale, perchè costumandosi comunemente così da tutti anco negli altri contratti, passa fra' contraenti un virtuale, e tacito consenso, che tali difetti non sia l'uno reciprocamente in obbligo di palesargli all' altro; così comunemente fermano i Teologi; Quindi è, che se lo Sposo teneva prima pratiche cattive, ma è risoluto di lasciarle, non è tenuto ad astenersi dal Matrimonio, nè palesare questo, o altro difetto di somigliante condizione, alla Sposa.

XII. Il Paroco sà, che due hanno un' impedimento occulto dirimente, e vogliono contrarre matrimonio, che cosa debbe fare?

℟. Se sà detto impedimento in confessione, o chieggano essi pubblicamente, o privatamen-

mente, che egli assista al loro matrimonio, deve assistergli nella medesima maniera, come se non lo sapesse, perchè le cose rivelate a lui in quel Tribunale, egli le sa come Dio, e non come Uomo, *D. Thom.* 2. 2. *qu.* 70. *art.* 1. *ad* 2. onde in lui come Uomo non vi è notizia del detto impedimento. Di più non si può negare senza ingiustizia ad alcuno quello, che egli per giustizia richiede, se non v' è una causa manifesta della negativa; richiedendo dunque i Popolani, come dovuta loro per giustizia, l'assistenza del Paroco al loro matrimonio, e non essendo, nè potendo esser manifesta la causa di negargliela, nel caso, che trattiamo; è in ogni maniera il Paroco tenuto ad assistergli, *Pont. de matrim. lib.* 5. *cap.* 35. *nu.* 2. il quale *al num.* 4. porta, ed approva il ripiego dato da Lodovico Beja, che è questo. Avendo il Paroco la notizia dell' impedimento occulto, e non potendo i contraenti desistere dal matrimonio, perchè ne seguirebbe scandolo, o non volendo desistere, ancorchè potessero facilmente, potrà dirgli, che per esimersi dal peccato, possono di comune scienza, e consenso contrarre con condizione, *se il Papa dispenserà*; e frattanto abitare nella medesima Casa a guisa di fratelli, e sorelle, fino a tanto, che abbiano ottenuta la Dispensa. Potrebbono anco contrarre con condizione di vivere in castità fino all'arrivo della Dispensa;

e sebbene pare, che con quella coabitazione si espongano a pericolo di peccare, sono scusati tuttavia per la necessità di scansare lo scandolo, purchè un tal pericolo sia in loro materiale, e non formale.

XIII. Supposto, che due abbiano contratto il matrimonio condizionatamente, è egli necessario, che quando s'adempie la condizione, come quando sarà venuta la Dispensa, prestino di nuovo il consenso davanti al Paroco, e a' testimonj?

℞. Non è necessario, perchè il consenso condizionato passa in assoluto, subito che la condizione s'adempie, e così aver dichiarato Pio V. e Clemente VIII. attesta il Fagnano *in cap. Super eo, de condit. apposit. nu. 3. Lugo de pœnit. disp. 13. sect. 5. Dicastill. disput. 5. dub. 6. num. 69. Perez disp. 16. sect. 13. Sanchez lib. 5. disp. 8. quæst. 1.*

CAP. X.

Del celebrar la Messa le Feste.

E' il Paroco sotto pena di grave colpa obbligato a dare comodità a' suoi Popolani le Domeniche, e Feste comandate, di udire la santa Messa nella sua Parrocchia; e perciò deve, o da se medesimo, o per mezzo d'altri celebrarla ivi ad ora, che a' me-

medesimi sia comodo l'udirla; e tal'obbligo è così stretto, che essendo stato proposto alla Sacra Congregazione a risolvere, se poteva il Paroco della Terra d'Orciano, lasciata di celebrar la Messa nella sua Chiesa, portarsi in alcune Feste dell'Anno a celebrare in un'altra Parrocchia, dove senza alcuno incomodo il Popolo poteva trasferirsi; tanto più, che vi era la tolleranza dell'Ordinario, e nessuno reclamava, rispose sotto il dì 17. Novembre 1629. non dovessi tal consuetudine continuare, ma doversi dal detto Paroco celebrare nella propria Parrochial Chiesa, *Barbos. de offic. & potestat. Parochi par. 1. cap. 11. num. 3.*

Ho detto, per mezzo d'altri; perchè essendo la celebrazione della Messa nella Parrocchiale ordinata al comodo de' Popoli, di poterla udire, e risultando loro un tal comodo anco se celebra un'altro Sacerdote, non è perciò tenuto a celebrar da se medesimo il Paroco, *Pasqualigo de Sacrificio novæ Legis qu. 854. nu. 6.*

Stimano alcuni Dottori, che sia oltre ai giorni festivi obbligato il Paroco a celebrare anco spesso ne' giorni feriali, e specialmente per benedire le Nozze, per seppellire un Morto, e per soddisfare alla divozione del Popolo; ma perchè di tal'obbligo non si assegna da loro il fondamento, perciò meglio risolvono gli altri, che fermano, non esser tenuto il Paroco a celebrar la Messa,

se non quando il Popolo è obbligato ad udirla, se però non vi fosse qualche particolare Statuto, o consuetudine obbligante. *Fagundez de precept. Eccles. precept.* 1. *lib.* 3. *cap.* 15. *num.* 8. *Marchin. de Sacram. Ordin. tr.* 3. *par.*2. *cap.*30. *num.*1.

I. Si domanda, se possa il Paroco esser forzato dal Vescovo a provvedersi d' un' altro Sacerdote, che le Feste celebri nella Parrocchia, se il Popolo è così numeroso, che una Messa non basti, perchè tutto l'oda.

℟. Mentre l'entrate del Benefizio siano sufficienti a tal peso, può in questo, e simili casi, come per amministrare i Sagramenti, &c. il Vescovo obbligarlo a chiamare qualche ajuto: è chiaro il Testo del Concilio Tridentino *sess.* 21. *de reformat. cap.* 4. che dice dei Vescovi: *Cogant Rectores, vel alios, ad quos pertinet, sibi tot Sacerdotes ad hoc munus adjungere, quot sufficiant ad Sacramenta exhibenda, & cultum Divinum celebrandum, Layman. lib.* 5. *tr.* 5. *cap.*3. *nu.*2. *Quartus ad rubric. Missal. par.* 1. *proem. dub.* 2. *vers. Dico* 3. *Barbos. de offic. & potest. Paroch. par.* 1. *c.* 11. *nu.* 4. Nè si deve dare udienza al Pasqualigo, che nel *tom.*2. *qu.*880. *nu.* 2. tiene il contrario, sul falso supposto, che il dare comodità di udire la Messa non sia carico del Paroco, del che non porta ragione, nè autorità alcuna. Non può già il Vescovo in vigore del detto Capitolo erigere una Coadiutoria, cioè, costringere il Paroco a tene-

re

re un Coadiutore fermo , e perpetuo , ma basta, che all'occorrenze de' bisogni il Paroco chiami in suo ajuto quei Sacerdoti , che bisognano, e può, secondo le sue forze, *Barbos. loc. cit. in fin.*

II. Si domanda, se sia il Paroco le Feste obbligato ad applicare il frutto del Sagrifizio per il Popolo?

℞. Non si può imporre un' obbligo certo, quando non costa del suo fondamento; non trovandosi però costare per alcuna Legge, che il Paroco sia obbligato a tale applicazione di Sacrifizio, non si deve imporre a lui un tal' obbligo, *Sylvius in 3. par. qu. 83. art. 1. quæritur 17. Vasquez 3. par. disput. 234. cap. 6. nu. 27. Card. de Lugo de Sacram. disp. 21. sect. 1. nu. 19. Franc. de Lugo de Sacram. lib. 5. cap. 11. qu. 2. nu. 19. Castropal. to. 4. tr. 12. disp. 6. punct. 13. n. 7.* & alii communiter contra *Hugonem*, *Pasqualigum*, qui alios citat, *de Sacrific. novæ Legis quæst. 851. num. 4.* il quale alla *qu.* 852. tiene col Frassinello, Possevino, e altri, che quando anco vi fosse la consuetudine di applicare, questa non obbliga sotto peccato mortale, perchè non avendo un Curato facoltà di aggravare i suoi successori nel Benefizio, ancorquando per lunghissimo tempo avesse egli, come altri, continuata quella consuetudine, s' intendono averlo fatto con l' animo, che dovevano avere, cioè di non obbligare. Sicchè se non vi è un chiaro fondamento, co-

me fondazione, contratto, e simili, o pure se non venga dichiarato dal Sommo Pontefice il contrario, può il Paroco per le Messe de' giorni festivi pigliare l'elemosina, e applicare il Sacrifizio per chi l'ha data, *Marchin. de Ordin. tr.3. par.2.c.27. nu.17.*

III. Se il Paroco nel giorno del S. Natale sia obbligato a celebrare tre Messe?

℞. Non è tenuto a celebrarne se non una, perchè non più d'una è obbligato il Popolo a udirne, *Marchin. de ordin. tr.3. par. 2. c. 31. num. 3. Leandr. de Sacram. tr.8. disp.5. qu.30.*

IV. Se possa il Paroco forzare i Popolani ad udire la Messa le Feste nella Chiesa Parrocchiale?

℞. Non può forzargli, ma solamente esortargli, perchè oltre alla consuetudine, che gli disobbliga, ci sono due Decreti. l'uno di Leone X. del dì 13. Novembre 1517. e l'altro di Clemente VIII. del dì 2. Settembre 1592. che dichiarano, esser libero a chiunque sia l'udire la Messa le Feste fuori della sua Parrocchia. Guardisi pertanto il Paroco di non prendere impegni co' Regolari, o con altri, che avanti si celebri nella Parrocchiale fanno celebrare nelle loro Chiese, o Oratorj; tanto più, che negli Oratorj specialmente di Campagna, potersi celebrare avanti che si celebri nella Parrocchial Chiesa si è detto altrove, e ne porta un'espressa dichiarazione della Sac. Congregaz. del dì 31. Magg. 1629. il *Barbos. de offic. Parochi par. 1. cap. 11. nu. 23.*

CAP.

CAP. XI.

Del predicare la Divina Parola.

CHe sia il Paroco per Legge Naturale, Divina, e Umana tenuto sotto grave colpa a predicare al suo Popolo almeno le Domeniche, e Feste di precetto la Divina Parola, vanno d'accordo con i Santi Padri tutti i Teologi; onde il Sacrosanto Concilio di Trento *alla seff.* 22. *de Sacrificio Missæ c.* 8. così favella: *Ne oves Christi, neve parvuli panem petant, & non sit qui frangat eis, mandat Sancta Synodus Pastoribus, & singulis curam animarum gerentibus, ut frequenter inter Missarum celebrationem, vel per se, vel per alios, ex iis, quæ in Missa leguntur, aliquid exponant, atque inter cætera Sanctissimi hujus Sacrificii Mysterium aliquod declarent, diebus præsertim Dominicis, & Festis*; il medesimo replica al *cap.* 4. della *seff.* 24. e in diversi altri luoghi.

L'autorità di predicare è ordinaria nel Paroco, e perciò avendo Urbano VIII. sotto il dì 2. Maggio 1629. dichiarato, che quando predica il Vescovo, devono astenersi dal predicare tutti gli altri, e non astenendosene,

possa egli inibirglielo, dichiarò poi la Sacra Congregazione sotto il dì 2. Giugno 1632. che ciò s'intendeva degli altri Predicatori, ma non de i Parochi, i quali non possono in detto tempo essere inibiti dal Vescovo, che personalmente non facciano questo mestiero, che è loro proprio.

La maniera del predicare del Paroco, quale deva essere, l'accenna il medesimo Sacro Concilio, con dire, che egli spieghi le cose, che si leggono nella santa Messa, e particolarmente l'Evangelio, o qualche Mistero del Sacrosanto Sacrifizio, e la virtù, ed uso de' Santissimi Sagramenti. Sia imitatore di Gesù Cristo, il quale nel predicare alle Turbe si serviva di varie similitudini, colle quali adattandosi alla capacità degli Uditori, facesse nascere in loro la compunzione nel cuore, e risvegliasse coll'amore alle sante virtù la vampa della carità verso Dio, e verso dei prossimi. Abbia in somma la mira non a procacciarsi gli applausi, e l'ammirazione del Popolo, ma a fare quel frutto di eterna vita, che si dichiarò di volere unicamente il Salvatore, quando a così nobile ufizio inviò i Santi Apostoli, dicendo loro, *Mitto vos, ut eatis, & fructum afferatis*. Nè perda il tempo nel fare da bell'ingegno, internandosi in sottigliezze, le quali per lo più non possono partorire negli uditori se non confusione, e tedio. Rifletta all'esempio, che di astenercene

cene ci ha dato il Redentore, il quale palesando il Mistero della Santissima Trinità, altro non disse, se non, *baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.* Ecco tutte le questioni, ecco tutti gli articoli, ecco tutto il trattato delle proprietà nozionali delle Persone, dell' innascibilità del Padre, della generazione del Verbo, della spirazione attiva, e passiva dello Spirito Santo, del numero degli spiratori, della differenza fra l' esser generato, e spirato; della communicabilità della natura, dell'incommunicabilità delle persone, nè pure una parola. Mancavano forse a Cristo le notizie della formalità, delle distinzioni, e di tutte quelle acutezze, che hanno ripieni i volumi de i più rinomati Scolastici? Certo che nò. Ma volle insegnare a i Pastori dell'Anime a predicare in tal guisa, che ciascheduno possa ragionevolmente dire quello, che egli diceva; *Non quæro gloriam meam, sed ejus, qui misit me.* Io non disapprovo per questo, che non si porti con qualche erudizione, ed abbigliamento modesto la Divina Parola, ma intendo di dire, che s' abbia sempre riguardo, che di Vigna così privilegiata non siano tante le Foglie, e i Pampani, che andando in essi tutto il rigoglio, si riduca il frutto al nulla. Che si tenga sempre a memoria, che essendo ella Grano di Paradiso, si deve seminar mondo sì, e netto, ma non confettato, e inzuccherato in guisa, che non

na-

nasca, e non produca la messe desiderata. In somma, che alla povera gente famelica, in vece di pane, che la nutrisca, non si diano vessiche gonfie di vento. Guardisi ancora nel parlare de' vizzj, e specialmente dell' intemperanza, di essere così modesto, e usare parole così aggiustate, e prudenti, che mentre esorta a sfuggirla, non l'insegni a chi non la sa; simile a quei Commedianti antichi, dei quali disse colui, *Adulteria fingendo docent*.

Miracoli falsi, o incerti, nè Profezie dalla Chiesa non approvate, mai non si predichino. Non si pigli di mira nel riprendere persona alcuna particolare, nè nominatamente si detragga ai Prelati Ecclesiastici, perchè chi queste cose facesse, incorrerebbe la scomunica riservata al Papa nel Concilio Lateranense alla sess. 11. *Nicol. in Flosculis, verbo Prædicator*, *nu.* 5. & latiùs *in Explic. Can. lib.*5. *tit.* 39. *de sentent. excommun. num.* 178. §.4.

Se il Paroco troverà nel Concilio di Trento *sess.*24. *de reform. c.*4. che ciascheduno è tenuto, se può comodamente, ad intervenire le Domeniche, e le Solennità, alla Predica nella sua Parrocchia, non pensi, che ciò sia precetto, ma sappia, che è consiglio, e perciò nemmeno dal Vescovo si possono a questo i Popolani forzare, *Barbos. de offic. & potest. Parochi par.*1. *cap.* 14. *nu.*13.

CAP.

C A P. XII.

Dell' insegnare la Dottrina Cristiana.

E' Concorde sentimento di tutti coloro, che sanno, nessun bene potersi amare dalla volontà, se prima dall'intelletto conosciuto non sia, e tanto maggiore si risveglia verso di quello l'affetto, quanto è più perfetta, e più chiara della sua bontà la notizia. Consiste la Cristiana perfezione nella carità, o vogliamo dire nell'amore del nostro buon Dio: *Charitas est vinculum perfectionis*; e tanto più intenso, e perfetto questo amore avvampa ne i cuori umani, quanto più perfetta è la cognizione, che della Divina Bontà, e delle cose ad essa appartenenti noi acquistiamo. Or facendosi questo coll'imparare la Dottrina, che venne in persona a portare dal Cielo in Terra la Sapienza Incarnata, si può di qui facilmente comprendere, di quanta importanza sia, sì per i Parochi l'insegnarla, come per i Popolani l'apprenderla.

E' il Paroco obbligato per giustizia ad instruire nella Dottrina Cristiana, le Domeniche almeno, coloro, che ne hanno bisogno, che

che sono principalmente i Fanciulli, & altre persone rozze, e idiote; e se sarà in questo molto negligente, peccherà mortalmente, *Barbos. de offic. Parochi par. 1. cap. 15. num. 2.* Anzi può il Vescovo, e deve forzarlo con le censure a non negligentare questo così necessario ministero; e quando queste non giovino, può fare adempire tal parte ad un'altro, e de i frutti del Benefizio del Paroco costituirgli una congrua mercede alle sue fatiche proporzionata, *Barbosa loc. cit. num. 3. Leand. par. 8. tr. 7. disp. 8. qu. 5. ex Trident. sess. 5. de reform. cap. 2.*

Qualche Autore ha scritto, che non solo pubblicamente, ma anco in privato, ed alle Case loro sia il Paroco tenuto ad instruire i bisognosi nella Dottrina Cristiana; tuttavolta la comune sentenza de i Teologi è, che basti insegnarla pubblicamente, e nella Chiesa Parrocchiale, *Leandr. par. 8. tract. 7. disp. 8. qu. 4.*

Le materie principali, che deve il Paroco insegnare sono, l'Unità, e Trinità di Dio, l'Incarnazione, e Morte del nostro Salvatore: il Credo in lingua volgare, i Comandamenti di Dio, e della Chiesa, i Sagramenti, e loro virtù, e frutto, l'Orazione Domenicale, e la Salutazione Angelica; procurando di non contentarsi, che imparino solamente le parole, ma siano resi capaci del significato di esse. Esorti i Fanciulli ad orare mattina, e sera, a sentire con divo-

zio-

zione la santa Messa, e ad essere obbedienti a i loro Maggiori, inculcandogli spesso la gravezza di tale obbligo, il frutto di eterna gloria, che ne riporteranno i buoni, e l'atrocità delle pene eterne, che saranno date ai cattivi. Soprattutto ponga ogni diligenza in fare, che si mettano a memoria gli Atti di Fede, di Speranza, di Carità, e di Contrizione, che già io diedi alle stampe in un foglio volante, ed ora quì registrerò per benefizio universale di tutti.

Atto di Fede.

IO credo fermamente, perchè così ha Dio rivelato alla S. Chiesa, che c'è un solo Dio in tre Persone uguali, che si chiamano, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo; e che il Figliuolo si fece Uomo, morì per noi in Croce, risuscitò, e salì al Cielo, di dove ha da tornare alla fine del Mondo, a giudicarci tutti, per dare ai buoni per sempre il Paradiso, & ai cattivi le pene eterne dell'Inferno, e credo tutto quello, che crede la Santa Chiesa Cattolica Romana.

Atto di Speranza.

IO spero, mio Dio, dalla vostra infinita misericordia il perdono de' miei peccati, la grazia vostra in questa vita, e la gloria eter-

eterna nell'altra, per i meriti del Sangue preziosissimo di Gesù, e per mezzo dell'opere buone, che confido di fare con l'ajuto vostro.

Atto di Carità.

DOlcissimo mio Dio, perchè siete Sommo Bene, vi amo sopra ogni cosa, e piuttosto che offendervi, son disposto a perdere ogni altra cosa del Mondo, e la vita medesima.

Di Contrizione.

AMabilissimo mio Dio, perchè siete Bene infinito, degno d'esser' amato sopra ogni cosa, mi pento di tutto cuore di avervi offeso, e propongo fermamente, col vostro Divino ajuto, di non offendervi mai più, e di fuggire tutte l'occasioni del peccato.

I medesimi Atti, a persuasione di Monsig. Gherardo Gherardi Vescovo di Pistoja, di santissima memoria, e mio amicissimo, distesi in forma di Lauda, acciò affezionandosi alla cantilena l'età Fanciullesca, che ne suol' esser vaga, venisse in tal maniera più facilmente ad apprenderli; e sono i seguenti.

Atto

Atto di Fede.

PEr far l'Atto di Fede,
E moſtrar veramente,
Ch' uno è Criſtiano, e crede fermamente,
Avanti di morire
Biſogna per ſalvarſi così dire:
Credo pari, ed uguali,
E confeſſo pertanto
Padre, Figliuolo, e lo Spirito Santo;
E che un ſol Dio ci ſia,
Che diede l'eſſer all'anima mia.
Il Figliuol ſi fec' Uomo,
E per noi morì in Croce,
Con tormento crudele, e pena atroce;
Riſuſcitò dipoi,
E salì al Cielo per condurvi noi.
Alla fine del Mondo
Di là deve tornare
I vivi, e i morti tutti a giudicare;
E con Giudizio eterno,
A i buon darà la Gloria, a' rei l'Inferno.

Di Speranza.

GLorioſo mio Dio,
Dalla voſtra bontade
Delli peccati miei ſpero pietade,
E che nel Paradiſo
Un dì v'abbia a godere a viſo, a viſo.

Que-

Questo spero, e confido
In virtù di quel Sangue,
Che sparse Gesù Cristo in Croce esangue,
E per l' opere buone,
Che spero far per vostra concessione.

Di Carità.

O Mio Dio, perchè siete
Sommo Bene, io vi bramo,
E sopra ogn' altra cosa voi sol' amo;
Vo' piuttosto morire,
Che d' offendervi più aver ardire.

Di Contrizione.

PErchè voi siate un Bene,
O mio Dio, infinito,
Degno d' esser' amato, e riverito,
Più di tutte le cose,
Che la Divina vostra Man dispose.
Io pertanto dolente,
E pentito di cuore,
Mi dolgo avervi offeso, o mio Signore,
E voi propongo amare,
Nè vuo' col vostro ajuto più peccare.

I. Si domanda, se sia necessario sapere il Pater noster, il Credo, i Comandamenti del Decalogo, con quell'ordine di parole, che sono composti?

℞. Non è necessario sotto grave colpa, ma il non sapergli per negligenza con quell' ordine, è solamente peccato veniale, purchè si sappia la sostanza. Che se non si sapesse questa, sarebbe peccato mortale, *Coninch. disp.* 14. *dub.*10. *nu.*194. *Castrop. de fide tr.* 4. *disp.* 1. *pun.*10. *nu.* 9.

II. Di qual'età sia l'Uomo tenuto ad imparare le cose suddette.

℞. Quando egli è giunto all'uso di ragione è tenuto, sotto pena di peccato mortale, ad imparare i Misterj principali di nostra Fede, e l'altre cose necessarie, perchè allora gli corre l'obbligo di voltarsi a Dio, e indirizzare tutto se stesso a lui, come ad ultimo suo fine, il che non si può fare senza la notizia de' Misterj di nostra santa Fede, *Sanchez lib.* 2. *cap.* 3. *num.*12. *de Fide disp.*15. *sect.* 1. *num.* 3. Di quì si deduce, che i Genitori, i Padroni, e tutti quelli, che hanno cura de' Ragazzi, o Servitori ignoranti, peccano gravemente, se non procurano, che siano nella Dottrina instruiti, *Castropal. loc. citat. pun.*11. *num.* 2.

III. In qual tempo è l'Uomo obbligato a far l'Atto di Fede?

℞. O parliamo dell'obbligazione diretta, o indiretta. Si chiama obbligazione diretta

quella, che corre all'Uomo in vigore della medesima Fede. Chiamasi indiretta quella, che ha l'Uomo di far l'atto di Fede in vigore di un'altra virtù, come, se deve confessarsi, è necessario per ricever degnamente l'assoluzione, che creda Dio esser l'Autore di quel Sagramento, e per mezzo di esso conferirsi la grazia, e la remissione de' peccati. Per gl'Infedeli l'obbligazione diretta di credere comincia subito, che vien loro proposta sufficientemente la Fede: *Suarez de Fide disp.13. sect.5. num.6.* Per i Fedeli l'obbligazione diretta è quando son giunti all'uso di ragione, e gli sono sufficientemente proposti a credere i Misterj della Fede, *D. Thom. 1. 2. qu. 89. art. 6. Suarez loc. cit.* Similmente quando da qualche Tiranno fosse tentato circa la Fede, e al punto della morte, stimò il Suarez nel luogo citato, essere altresì l'Uomo tenuto all'atto di Fede; siccome ancora quando è sopra di essa grandemente tentato dal Demonio; ma saviamente avvertono il *Coninch. disp. 14. de Fide dub. 10. num. 214.* ed il *Castropal. tom.1.tract.4. de Fide disp. 1. pun. 12. num. 6.* che non sempre è necessario questo modo di resistere alle tentazioni interne; perchè molte volte si può scacciar la tentazione, e forse più facilmente, con divertire la mente ad altro, che col fare l'atto positivo contrario; anzi acciò cessi la tentazione, e l'immaginazione non si fissi, e turbi maggiormente, è alle

volte

volte meglio in quella non fare alcun'atto positivo di Fede; ma raccomandandosi a Dio, disprezzare il tentatore, e divertirsi ad altro col pensiero; e ciò è necessarissimo per gli scrupolosi, che col voler fare l'atto positivo contrario, s'imprimono viepiù nell'immaginativa le specie della tentazione, e si credono di acconsentirvi. L' obbligazione indiretta di far l'atto di Fede è ogni volta, che s'è tenuto ad aver la contrizione; a fare l'Atto di Speranza, o di Carità; quando stringe qualche grave tentazione, per la vittoria di cui si conosce necessario l'atto di Fede; quando s'è tenuto a fare orazione, udire la Messa, o si celebra qualche Solennità, e quando si ricevono i SS. Sagramenti, *Castropal. loc. cit. nu.* 2. Quì stimo a proposito di dare qualche Formula dell' Atto di Fede da farsi fruttuosamente per ciascheduno de i santi Sagramenti, acciò si faciliti al Paroco l'istruzione della Gioventù in materia così importante.

Per il Battesimo.

MIo Signore Gesù Cristo, io vi ringrazio con tutto il cuore, che mi abbiate senza mio merito chiamato al santo Battesimo, del quale credo, e confesso con la Santa Chiesa Cattolica, che la virtù sia di farci vostri Figliuoli, con darci la vostra santa Grazia, e la remissione di tutte le colpe, e

 pene.

pene. Mi dispiace di non avervi mantenute le promesse, che in riceverlo vi feci, e ve ne chieggo umilmente il perdono; e rinunziando di nuovo a Satanasso, alle sue pompe, ed opere, propongo di amare, e servire voi solo per tutta l'Eternità.

Per la Cresima.

VI ringrazio, Signor mio, che col santo Sagramento della Cresima mi avete per vostra misericordia stabilito nella vostra santa Fede, quale propongo di professare, e confessare, tanto coll'opere, che colle parole, in faccia di tutti quei perversi, che già mai mi tentassero, di farmi vergognare di essere, di vivere, e di operare da vero, e buon Cristiano.

Per la SS. Eucaristia.

ONnipotente Redentor mio, vi ringrazio, che per vostra ineffabile misericordia, e amore verso di noi, avete lasciato nella Santa Chiesa il Divinissimo Sacrifizio, e Sagramento dell' Altare, in cui sotto le specie di Pane, e di Vino si ritrova il vero, e reale vostro Corpo, Sangue, Anima, e Divinità, con cui a chi netto da i peccati, specialmente mortali, e con devota preparazione lo riceve, si dà l'abbondanza della vostra santissima Grazia. Fate, Signore, che io

me

me ne approfitti in vita, e che sia degno di riceverlo, per caparra della mia eterna salute, in morte.

Per la Penitenza.

Pietosissimo mio Salvatore, vi ringrazio, che quando prevedevi i peccati, che ero per commettere, in vece di ridurmi al mio nulla, instituiste il santo Sagramento della Penitenza, con cui io, e tutti i peccatori potessimo esserne assoluti. Mi pento d'averne fin'adesso fatto così poco frutto, e propongo in avvenire di guardarmi coll'ajuto vostro da ogni sorte di colpa, e particolarmente mortale.

Per l'Estrema Unzione.

Amabilissimo mio Salvatore, che non contento di avermi provvisto di tanti Sagramenti in vita, pensaste anco ad avvalorarmi con quello dell'Estrema Unzione nel punto della morte; vi ringrazio, che abbiate a me, ed a tutti i vostri fedeli provvisto di così efficace rimedio contro gl'insulti del Demonio; e vi prego a concedermi grazia, che io possa opportunamente riceverlo.

CAP. XIII.

Delle Denunzie, de' Digiuni, e delle Feste.

MEntre si celebra dal Paroco la Messa, gli corre l'obbligo di denunziare anco i Giorni festivi di precetto, e i Digiuni, che si devono osservare fra Settimana, e non facendo tal denunzia pecca mortalmente, *Barbos. de Offic. Parochi par. 1. cap. 16. num. 1.*

Quando vi è causa legittima, cioè per evitare qualche danno grave, o per sostentare la vita, può il Paroco dar licenza a' suoi Popolani, che lavorino in giorno di Festa, mentre sia dubbio, se quella causa sia grave, o nò, purchè sia difficile ad essi il ricorrere all' Ordinario, o al suo Vicario, *Barbos. loc. cit. num. 6. & 7.* Che se la causa è manifestamente grave, possono essi senza alcuna licenza lavorare, perchè allora il precetto Ecclesiastico non obbliga: devono però guardarsi dallo scandolo: per evitare il quale è sempre bene chiederne la dovuta permissione. Se poi in tal caso alcun Superiore glielo vietasse, ancò sotto pena di scomunica, tal pena nel foro interno non legherebbe, perchè

chè conterrebbe errore intollerabile, *Fagundez de præcept. Eccl. præc. 1. lib. 1. cap. 14. num. 26. Azor. par. 2. lib. 1. qu. 6. c. 28.* Onde ne' tempi delle vendemmie, e altre ricolte di grani, biade, e frutti, devono i Vescovi prudentemente considerare la necessità, e non essere scrupolosi in dare le licenze, quali date, se il Magistrato secolare punisse i lavoranti in giorno di Festa, potrebbe il Vescovo dichiararlo incorso nella scomunica, *Duard. in Bull. Cœnæ lib. 2. cap. 27. qu. 3. e 4. Homobon. de exam. Eccl. par. 3. tract. 15. cap. 7. qu. 17. resol. 3.*

I. Si domanda, se i Vetturali, Mulattieri, e simili, pecchino mortalmente, facendo viaggio con le Bestie, o Carri carichi?

℟. E' certo, che se costoro viaggiano senza carico di Bestie, conducendole solamente da un luogo in un'altro, non è questa opera servile, e così non peccano contro il precetto, *Cajet. 2. 2. qu. 122. art. 4. Reginald. tom. 1. lib. 19. cap. 4. nu. 50.* Se poi spendono tempo in caricarle, e scaricarle, che è opera servile, o il detto tempo è notabile, cioè più di due ore, o non è notabile: se è notabile, e non hanno grave causa di farlo, peccano mortalmente: se non è notabile, cioè se non passa due ore, è peccato solamente veniale, *Dian. par. 2. tr. 15. resolut. 36.*

II. Se la Caccia, e Pesca si possano esercitare lecitamente ne' giorni festivi?

℟. Si possono esercitare senza peccato, perchè come cose ordinate per loro natura all'onesta ricreazione dell'animo, non sono opere servili, *Cajet.* 2.2. *qu.*122.*art.*4. *Leand. par.* 3. *tr.*1. *disp.* 4. *qu.*4.

III. Se sia lecito in giorno di festa scrivere, copiare, rivedere i conti, e fare altre simili cose con la penna per prezzo?

℟. Esser lecito, perche non è opera servile, ma liberale la fatica con la penna, nè il prezzo, per cui si fa, gli leva la sua condizione, e natura, essendo totalmente accidentale, ed estrinseco nello scrivere, *Medin. in instruct. lib.* 1. *cap.* 14. §.8. *Layman. lib.*4. *tract.*7. *cap.*2. *nu.*3. il quale con molti Dottori tiene l'istessa opinione circa il dipingere, volendo, che sia arte liberale, come anco esser liberale il ricamare stimano *Armill. verbo Festum, nu.* 21. *Sà v. Festum, num.*5. *Pasqualig. decis.*148.

IV. Se alle Fanciulle, e Donne possa permettersi senza peccato, che nei giorni di Festa, per sfuggir l'ozio, e le finestre, &c. facciano qualche lavoro coll'ago, o trine, calze, e simili?

℟. Si può, perchè ciò conduce all'onore di Dio, e vantaggio dell'Anime, che sono i fini, per i quali sono state instituite le Feste, *Sylvest. verbo Dominica qu.* 5. *vers. Quarta, Sà verbo Festum, nu.* 6. *Marchant. in resol. Doct. super Decal. c.*3. *qu.*2. *Diana par.*4. *tr.*4. *resol.*62. *Henriqu. in summ. c.* 7. *nu.*18. e altri molti.

℟. Se

℞. Se sia lecito il fare Balli ne' giorni di Festa?

℞. Che quando i Balli si fanno con mal fine, o con atti immodesti, per ragione di queste circostanze siano illeciti, non se ne può dubitare; perchè ogni opera non solo indifferente, ma ancor di sua natura, santa, come l'udire la Messa, la Predica, il visitare il Santissimo, se si fanno con fini, e circostanze peccaminose, non sarebbero lecite; ma facendosi per onesta ricreazione, e senza mala intenzione, modestamente, dicono comunemente i veri Teologi, che sono leciti anco ne' giorni di festa, perchè non sono opera servile, ma liberale; *Armilla verbo Chorea*, nu. 1. & 2. *Sylvest. eodem verb. num.* 2. *Pasqualig. decis.* 151. *Basseus Cappucc. verb. Impudicitia*, nu. 20. *Diana p.* 4. *tract.*4. *resol.* 222. *Leand. par.* 3. *tract.* 1. *disp.* 4. *qu.* 38. *Tabiena verbo Chorea*, *num.* 2. E per avvertimento di certi, che biasimano indifferentemente, e condannano tutti i Balli, stimo bene registrar qui distesamente le parole del Cardinal Gaetano, eminentissimo nella dottrina, e nella bontà dei costumi, che alla parola *Chorea*, così favella: *Per ammaestramento però dei semplici, sappi, che per ragione del tempo, come in giorno di festa, il Ballo non è peccato mortale, perchè non è opera servile. Anzi imprudentemente si rimovono da' Balli i* Contadini, *soliti ballare ne' giorni di Festa, i quali se non si occupassero*

sero nel ballare, si darebbono all' ozio, & a machinazioni cattive, perturbative della republica.

VI. Circa il digiuno, si domanda, se il bere Vino generoso in quantità, Cioccolata, Acque acconcie, e simili, sia contro il precetto del digiuno?

℞. Non è, quantunque simili cose siano di nutrimento, perchè la Chiesa ha proibito in giorno di digiuno le cose nutritive, che secondo l'uso, e consuetudine comune degli Uomini vengono sotto nome di cibo, ma non quelle, che si pigliano in qualità di bevanda; onde per conoscere se una cosa rompa, o nò il digiuno, non si deve guardare, se ella si beva precisamente, ma in che qualità ella si pigli; così l'uova, sebbene si bevono perchè anco bevendole, si prendono in qualità di cibo, e non di bevanda, guastano il digiuno; prendendosi dunque i vini anco generosi, come il Greco, Malvasia, &c. in qualità di bevanda comunemente da tutti, ne segue, che non guastino il digiuno in qualsivoglia quantità, che si bevano: il medesimo si dice della Cioccolata, e simili bevande, *Thom. Hurtad. disp. unic. Chocolate. Pasqualig. decis.* 117. *Leandr. part.* 3. *trat.* 5. *disp.* 5. *qu.* 3. 4. & 5.

VII. Se il mangiare Uva in quantità notabile, per estinguer la sete, sia contro l'osservanza del digiuno?

℞. E'

℞. E' contro l' osservanza del digiuno, perchè secondo l' uso comune è vero cibo, e in conseguenza mangiandone quantità frange il digiuno, *Thom. Hurtad. loc. cit. mem. 1. num. 5. Leand. loc. cit. qu. 8.* onde non è probabile la contraria opinione del Pasqualigo *decis. 136.* il quale però dice bene nella *decis. 135.* che se si spremesse il sugo dalle frutte, e si sputasse la sostanza solida, inghiottendo solamente il sugo, non si romperebbe il digiuno.

VIII. Se possa uno senza frazione del digiuno prendere qualche piccola cosa, cioè tanta, che il bere non gli faccia danno?

℞. Può, perchè concedendo la S. Chiesa il poter bere, s' intende anco, che conceda quello, che è necessario, perchè questo non faccia danno, *D. Thom. in 4. distin. 15. qu. 3. art. 4. Layman. lib. 4. tr. 8. cap. 8. nu. 7. Leand. loc. cit. qu. 10.* e gli altri comunemente, de' quali altri dicono potersi pigliare due fichi secchi, due castagne, due noce: altri cinque, o sei mandorle inzuccherate, e regolarmente basta non arrivare ad un' oncia: *Leand. loc. cit. qu. 22. Pasqualig. decis. 119. num. 6.*

IX. Se franga il digiuno chi costretto da qualche urgenza interrompe il desinare?

℞. Se l' interruzione non passa due ore, non costituisce due commestioni, e così non rompe il digiuno chi dopo due ore torna a continuare il desinare; ma se passasse le

due

due ore, romperebbe il digiuno, *Lessius lib. 4. cap. 2. nu. 11. Leand. loc. cit. quæst. 33. Diana par. 10. tr. 14. resol. 62.* il *Pasqualigo dec. 121. num. 5.* dice poterfi interrompere con tempo ancora più lungo.

X. Se posſa, ſenza frazione del digiuno; tornare a mangiare de' cibi nuovamente apparecchiati chi ha deſinato, o entrando in altra Caſa, ivi di nuovo mangiare?

℟. Può, purchè ciò faccia dopo breve tempo, come dopo mezzo quarto d'ora; perchè moralmente continua il medeſimo deſinare, *Leand. loc. cit. qu. 36. Pasqualigo decis. 125. nu. 3.*

XI. Se ſi poſsa ſenza cauſa pigliare la colazione la mattina, e cenare la ſera nel giorno del digiuno?

℟. Senza cauſa alcuna ſarebbe peccato veniale; con qualche leggiera cauſa, come per cenare con un' amico, o per maggior comodità ſua, o per dormir meglio, e ſimili, non è peccato veruno, *Bossius de Jubilæo sect. 4. caſ. 18. num. 192. Lessius de juſt. lib. 4. dub. 2. nu. 11. Layman. lib. 4. tr. 8. cap. 1. nu. 10. Tolet. lib. 2. cap. 2. num. 9.*

XII. Se vi ſieno alcuni, che dall'età ſiano diſobbligati dal digiuno?

℟. I giovani, che non hanno finito l'anno ventuneſimo; e gli uomini di ſeſsanta, e le donne di cinquant'anni compiti, ſono diſobbligati, ancorchè per altro ſiano robuſti, e poteſsero comodamente digiunare, *Sa verb.*

verb. Jejunium, *nu.9. Sanch. lib. 7. de matrimon. disp. 32. num. 17. Leand. par. 3. tr. 5. disp. 8. qu.17. Sanch. lib. 5. consil. cap. 1. dub.4. nu.6. Pellizan. de Monial. cap. 6. num.* 35. anzi non mancano Dottori, che dicano essere esenti dal digiuno egualmente gli uomini, che le donne da cinquant' anni in là.

XIII. Se tutti coloro, che esercitano mestieri notabilmente laboriosi, come i Contadini, Fabbri, Legnajoli, Tintori, Tessitori, &c. siano disobbligati dal precetto del Digiuno.

℞. Comunemente tutti i DD. tengono non essere essi obbligati, *D. Thom. 2. 2. qu.* 147. *Filiuc. tract.* 27. *cap. 6. nu.* 118. *Sanch. lib. 5. consil. c. 1. dub. 7. Leand. loc. cit. qu.* 60., che dal Compendio de' Privilegj de' Frati Minori riferisce, così avere dichiarato il Sommo Pontefice Eugenio IV. l'Anno 1440. e ciò è vero, ancorchè tali Artieri siano robusti, e possano per altro digiunare, *Pasqualig. decis.* 290. *num.* 4. poiche col digiunare verrebbero essi a indebolirsi, e così a non poter poi esercitare il loro mestiero.

CAP.

CAP. XIV.

Dell' obbligo, e modo di fare la correzione.

E' La correzione un' ammonizione, che si fa al prossimo per ritirarlo dal peccato: Se chi la fa si muove dal desiderio, che Dio non sia offeso, è atto di carità: se dalla brama di liberare il prossimo dalla colpa, è atto di misericordia. Questi sono i motivi adequati della correzione; dal che si comprende, che se ella per esser vera correzione non deve se non dalla carità, e dalla misericordia procedere, è necessario, che sia fatta con quella dolcezza, e soavità, che è propria della carità, e della misericordia; onde il dotto Marcanzio in quel suo Libro d'oro, intitolato *Hortus Pastorum*, nel *tr.* 4. *Virgæ Aaronis*, lezione 5. così ne favella: *Spiritus mansuetudinis, & charitatis valdè efficax est ad alliciendas, & Christo devinciendas animas; solent enim trahi homines in funiculis Adam, & vinculis charitatis; unde etiam, qui rudes sunt, tardi, vel duri, mansuetudine, humilitate, charitate ducuntur; vincuntur, & Christo devinciuntur: quando agnoscunt puro salutis suæ desiderio, & paterno animo agi*

agi quicquid erga ipsos agitur. E' il Paroco obbligato, sotto pena di peccato mortale, a correggere non solo colla Predica generalmente, ma anco con gli avvertimenti privatamente i peccati de' suoi Popolani; ma stia bene accorto di non portarsi colla correzione fuori de i limiti della carità, e della misericordia; nè di porre l'occhio a i gastighi, perchè questi si lasciano a chi ha la giurisdizione nel foro esterno, a cui s'aspetti l'amministrazione della Giustizia vendicativa, e non al Paroco, che non gode altra giurisdizione, che quella del foro penitenziale, e interno. Guardisi parimente da ogni sorte di severità anco nelle parole, nel gesto, ed in qualsisia trattamento, ricordevole, che a i Pastori d'Anime specialmente è indirizzato quell' avviso del Salvatore: *Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde*; che è il medesimo, che dire: Non voglio, che nel governo dell'Anime, nella guida de' Popoli al Cielo, nel ricondurre le smarrite Pecorelle all' Ovile, prendiate da altri l'instruzione, che da me; vi serviate di altro esempio, che del mio; Io tirai a fine glorioso la grand' opera della Redenzione del Mondo; domai l'ostinazione degl'increduli, come di Tommaso: mondai i cuori dalla lebbra dell' Avarizia, come di Zaccheo: lavai le schifezze dell'intemperanza, come dell'Adultera, della Maddalena, e della Samaritana; mutai i ladri in

mar-

martiri, i Sauli persecutori in Paoli difensori della mia Chiesa, non già colla severità, col sopracciglio, colla potenza, coll'autorità, ma con essere *mitis, & humilis corde*. Altrettanto dovete osservar voi in un' affare così rilevante; non le dicerie d'uno Storico, o le massime d'un Politico, ma la maniera, che vi ha e con le parole, e coll'esempio insegnata il vostro Dio, di cui dovete credere, che *unus est Magister vester*; solo vi può ammaestrare senza pericolo di errore, perchè egli solo è quello, in cui *sunt omnes thesauri sapientiæ, & scientiæ Dei*. Faccia dunque il Paroco per la correzione quello, che ha fatto Cristo, e lo faccia come l'ha fatto Cristo. Che se anco i Gentili, che alle loro passioni seppero alle volte essere naturalmente superiori, portarono opinione, che per emendare i difetti dell'animo de' nostri prossimi, non vi ha miglior mezzo, che la piacevolezza; onde lasciò scritto il Maestro de' costumi, *lib. 1. de dom. cap. 17. Ut corporum, ita & animorum vitia molliter tractanda sunt: morbus animi mollem medicinam desiderat, & ipsum medentem minimè infestum ægro. Agat Princeps curam non tantùm salutis, sed etiam honestæ cicatricis*. Quali sentimenti dovrà avere un Cristiano, un Paroco, un Vicegerente Dio; quale impastato di benignità riconobbe anco un Plutarco, che nel Libro *de doctrina Principum*, così si lasciò intendere; *Offenditur*

ditur Deus iis, qui tonitrua, fulmina, radiorum jaculationes imitantur; delectatur autem iis, qui suam æmulantes virtutem, semet in honestatem, & in humilitate reddunt adsimiles. Consideri perciò attentamente quanto dirò appresso per maneggiare con giudizio, e con frutto così delicata materia.

Quattro condizioni almeno sono necessariamente da osservarsi dal Paroco, per fare la correzione. Primo, che ci sia certezza morale del peccato del Popolano. Secondo, che si speri prudentemente frutto. Terzo, che si pigli l'opportunità del tempo. Quarto, che si possa fare comodamente. *Leand. par. 6. tr. 6. disp. 1. quæst. 7.*

I. Si domanda se peccherebbe gravemente il Paroco, che senza la certezza morale della colpa del prossimo, lo correggesse di cosa grave?

℞. Il giudicare senza gran fondamento, e per leggieri motivi, che un prossimo sia reo di grave colpa, è peccato mortale, secondo la sentenza comune di tutti i Teologi: *Mendo in epitom. opin. ver. Judicium temerarium, num.* 1. Se un Paroco correggesse di cosa grave il suo Popolano, senza moral certezza, sarebbe di lui grave giudizio, senza gran fondamento, e per motivi leggieri; dunque peccherebbe mortalmente; *Leand. loc. cit. disp.* 2. §. 1. *quæst.* 1. il quale ne rende la ragione con queste precise parole: *Respondeo esse necessariam cognitionem*

O mo-

moraliter certam, quia alids faceret injuriam proximo, cùm temerè, ac leviter judicans eum esse in peccato, ipsum argueret. Sotus de sigillo memb. 2 quæst. 2. concl. 4. Navarrus cap. 24. num. 12. Sanch. lib. 6. opuscu. c. 2. dub. 1. nu. 3. Bonac. disp. 3. quæst. 4. punct. 7. nu. 7. Trullench. lib. 1. in Decalog. c. 5. dub. 14. num. 1. Suarez disp. 8. sect. 3. num. 1. Castropal. tom. 1. de Charitate tr. 6. disp. 3. punct. 4. nu. 1. il quale, dopo aver citati molti altri Dottori, conchiude: *Alids corripiens sine hac certitudine, non amorem, sed iram, & odium in fratre excitaret, cùm illi peccatum fortè non commissum obiceret, facillimoque negotio correctio eludi posset.* E nota provarsi concludentemente, essere necessaria la moral certezza della colpa, per poter lecitamente fare la correzione, da quel detto di Cristo appresso S. Matteo 18. *Si peccaverit in te frater tuus*, di cui quello *in te*, è spiegato da S. Agostino, *te sciente*, che è quanto a dire, correggi il tuo prossimo, se però saprai essere egli delinquente certamente. L'istesso parere porta il P. Mendo *epitom. opinion. moral. ver. Correctio, nu. 8.* dicendo esser necessario, che *adsit peccati non dubia cognitio.*

II. Se il sentir dire, o il rumore sparso, o altri segni dubbj, bastino per la moral certezza del delitto?

℞. Non bastano, se non sono da persone degne di fede, e non si appoggiano a moti-

vi

vi gagliardi, ed altri amminicoli, che rendano manifesto, e chiaro il delitto; perchè possedendo ciascheduno la sua buona fama, siccome per tali chiacchiere del volgo (rumori vani, ed incerti) non si potrebbe spogliare uno del possesso della sua roba, così non si può spogliare del possesso della sua fama, *Vigner. lib. instit. cap.*12. §.2. *vers.*7. *Trullench. lib.*1. *in Decal. cap.* 5. *dub.* 14. *nu.* 1. *Leand. loc. cit. qu.* 2. Stia dunque cauto il Paroco, e non sia facile a credere al romore del vicinato, perchè questo solo non fa prova alcuna, come chiaramente decide il Testo *in cap. Super eo, de eo, qui cogn. consangu. uxor. suæ, ubi Gloss.* nota il *Sanch. de matrimon. lib.* 2. *disp.* 35. *nu.* 33. *Panimol. decis.* 19. *num.* 50.

III. Se si possa dar caso, che non si pecchi facendo la correzione per sole cicalate, e senza moral certezza del delitto?

℞. Si può dare; e sarebbe quando il delitto apparisse grave, e pregiudiciale notabilmente al terzo, come sarebbe l'Eresia, il tradimento del Principe, o della Città, la morte del prossimo; o quando si sperasse prudentemente l'emenda, e non ci fosse alcun pericolo d'insospettire il prossimo: *Suarez disp.* 8. *sect.* 3. *nu.* 1. *Leand. loc. citat. qu.* 1. & 3. *Filiuc. tr.* 28. *cap.*6. *qu.*3. Avvisa però ragionevolmente il citato Leandro, che in contingenza del caso è necessaria una gran prudenza nel correttore.

IV. Se per il peccato, di cui sa il Paroco, che il delinquente è già emendato, o almeno si è da se stesso per emendare, non vi essendo pericolo frattanto di ricaduta, è tenuto a farli la correzione?

℟. Non è tenuto, perchè cessando il fine, non vi è obbligo di porre i mezzi per esso: essendo dunque il fine della correzione l'emenda del prossimo, e lo scansarlo dal pericolo di ricader nella colpa, se egli è già emendato, o si prevede prudentemente, che da se medesimo si emenderà, nè vi è prossimo pericolo di ricadere, cessa il fine, per cui la correzione è instituita: *Oviedo contr. 11. de charit. pun. 5. num. 40. & 41. Sanchez lib. 6. consil. cap. 2. dub. 2. nu. 3. Leand. loc. cit. qu. 4. & 5.* Quando poi si deva il delinquente giudicare emendato, lo spiega il Padre Andrea Mendo, uno de' più dotti Teologi morali, che abbia a' tempi nostri la Compagnia di Gesù, *nell' Epitom. opin. moral. verb. Correctio, num. 6.* con queste parole: *Emendatus autem censendus est delinquens, si post commissam culpam fuerit confessus sacramentaliter, aut Eucharistiam sumpserit, vel occasio peccandi omninò cessaverit, vel si delinquens seriò significet se pœnitere culpæ, & in illam non relapsurum*; Soggiugnendo il medesimo, che se non credesse emendato chi o si è dopo la colpa confessato sagramentalmente, o comunicato, &c. peccherebbe mortalmente, perchè sarebbe un giudizio temerario;

rario; *Esset enim judicium temerarium censere eum non esse emendatum*.

V. Se si deva fare la correzione, quando prudentemente non si spera frutto.

℟. Nessuno è tenuto a fare la correzione, quando probabilmente non si spera frutto; la ragione è, perchè la correzione, di cui parliamo, è intrinsecamente ordinata al frutto dell'emenda; dunque non sperandosi prudentemente questo frutto, inutile sarebbe l'adoprare la correzione. Non essendo pertanto tenuto alcuno a fare correzione inutile, non è in tal caso tenuto a correggere; onde ne' Proverbj al 9. 6. dice lo Spirito Santo: *Noli arguere derisorem, ne oderit te*. Se però si credesse, che se il frutto non seguirà prontamente, seguirà fra qualche tempo, si deve fare la correzione; siccome si deve seminare il terreno da chi spera, che non subitamente, ma fra qualche mese si produrrà la messe desiderata; bastando per correggere, che il frutto sia in probabile speranza, se non è in atto.

VI. Se deva fare la correzione chi dubita se sia per giovare, o per nuocere?

℟. Se il delinquente è in prossimo pericolo di morte, si deve fare, perchè se non si fa, è moralmente certa la sua dannazione per la perseveranza fino alla morte in quel cattivo stato. Se si fa, è dubbio il danno, e così vi è qualche speranza di giovamento; ora è meglio far'una cosa con qual-

che speranza di bene, che lasciarla totalmente con certezza di male irreparabile. Dunque in tal caso si deve fare la correzione. Se all' incontro il delinquente non è in tal pericolo, non si deve fare, perchè è meglio lasciare il prossimo in un pericolo, che egli patisce independentemente da me, che metterlo in un' altro nuovo; dunque non devo esspormi a pericolo di nuocerli, per la contingenza di potergli giovare: *Oviedo loc. cit. pun. 7. nu. 69. Conincb. disp. 28. dub. 6. nu. 93. Leand. loc. cit. qu. 20. & 23.* Che se ciò è vero in questo caso, quanto sarà più vero, doversi tralasciare quella correzione, con cui si prevede, che il corretto diventerà peggiore? *Ubi probabiliter æstimatur, quod peccator admonitionem non recipiat, sed ad pejora labatur, est ab hujusmodi correctione desistendum*. Così parla il Maestro de' Teologi, il Sole della Scolastica verità, S. Tommaso d' Aquino 2. 2. *qu. 33. art. 6.* e ne rende la ragione con queste sugosissime parole, *quia ea superfunt ad finem, debent regulari secundùm quod exigit ratio finis*: Che è quanto dire: l' unico, e adequato fine, che deve avere il Paroco nel correggere, è il sollievo del delinquente dalla colpa, è l'impedire il peccato, è l' emendare l' errante; E come potrebbe dirsi, che tendesse a tal fine chi invece di sollevarlo, l' opprimesse maggiormente, lo aggravasse di nuovi peccati, moltiplicasse a Dio l' offese, ed al peccatore le

mi-

miserie? Non sarebbe al certo costui correttore del male, ma correttore del bene; mentre prevedendo, che colla sua correzione peggiorerà il peccatore, e resterà Iddio doppiamente offeso, la facesse nonostante: da qual motivo si porterebbe egli in tal caso a correggere? dalla carità? nò, perchè questa vuole il perfetto amore verso Dio, e perciò tende ad impedire, che a lui non si moltiplichino nè direttamente, nè indirettamente i disgusti: dalla misericordia? nè meno; perchè questa con ogni industria cerca di tirar fuori dal pantano, e non di tuffarvi maggiormente il peccatore. Qual dunque potrebbe esser l' incentivo di chi in tal guisa la correzione facesse? non altro che diabolico, indegno, e detestabile, per cui a dannare con le altrui anime, anco la propria imprudentemente si precipitasse; mercecchè coloro, che così operassero, s' imbroglierebbero la coscienza con tutti que' peccati, de' quali fossero indirettamente cagione negli altri. Prendiamo sopra di ciò il parere di un porporato Teologo, di un Oracolo di maravigliosa scienza, del Cardinal Gaetano, che spiegando il sopraccitato articolo di S. Tommaso, scrive in questa forma: *Adverte imprudentiam eorum, qui impatienter ferentes blasphemias, & alia vitia filiorum, aut domesticorum, & experti monitiones non prodesse, sed obesse; itaut quoties monentur pejus faciant, non tamen cessant ver-*

 bis

bis eos arguere ; notinsi diligentemente le parole, che seguono: *involvuntur enim potius peccantium erratis, augendo indirectè eorum excessus, non servato rationis ordine, quàm charitatis præcepta exequantur*. Non piaccia a Dio, che corra giammai secolo così infelice, in cui si trovino Sacerdoti, che a titolo di correggere i delinquenti gli infamino, gli danneggino, e gli inaspriscano, e così indirettamente siano cagione di mormorazioni gravi nel Popolo, di scapito di riputazione ai corretti, di risentimenti, di querele, di rammarichi, e forse di disperate risoluzioni di gettarsi ad ogni peggior partito, ad alcune anime, che perduta la buona fama appresso del pubblico, non fanno piu caso di far getto anco della coscienza, essendo verissimo il detto di colui, che *multi famam, pauci conscientiam verentur*; perchè sarebbe questa una miseria da piangersi a lagrime di sangue; e si potrebbe a questi tali dire, *involvuntur*, in tutte quelle mormorazioni, che (al vedersi mortificata quella persona, che era prima in buon concetto del pubblico) si fanno per le botteghe, per le piazze, per i raddotti: *involvuntur* in tutti quei rancori, di maledizioni, imprecazioni, e bestemmie, che contro Dio, e di chi la mortificò così aspramente concepisce, vomita, e proferisce: *involvuntur* in tutti quei peccati, che quell'animo inasprito, senza mai finire, ogni gior-

giorno rinnuova alla rimembranza del torto, che le pare di aver ricevuto: *involvuntur* finalmente in quel fango medesimo, qualunque egli sia, in cui per la loro correzione mal maneggiata, s' è più sordidamente imbrattato il corretto.

Ma mi risponderebbe taluno, se essi ciò facessero per buon fine, e operassero con buona fede, sarebbero biasimevoli? Prima di rispondervi, desidero da voi una soddisfazione. Ditemi in cortesia, se senza avere studiato i precetti della Medicina, si applicasse uno a medicare ogni sorte d'infermi, ed in vece di risanargli gli uccidesse, che direste di costui? lo condannerei di temerità, lo farei reo d'omicidio, perchè chiunque vuol maneggiare un'esercizio, è tenuto a saper prima le cose necessarie per quello, e se trascura una tale scienza, non si chiama operare con buona fede, ma con ignoranza crassa, la quale non scusa dal peccato mortale, se la materia, intorno a cui si occupa, è grave, *Sanchez. de matrim. lib. 3. disp. 42. num. 1. vers. Item, ex cap. penultim. ad finem.* Avete risposto saviamente; adesso risponderò io a voi. Sia Paroco, sia qualsivoglia altro Sacerdote, che vuol fare la correzione, è obbligato sotto peccato mortale, perchè la materia è gravissima, a sapere i modi, e le maniere necessarie per farla bene, mercecchè s' accinge a fare da Medico, non di corpi

vili,

vili, e caduchi, ma d'anime preziosissime, ed immortali, ricomprate da Dio col prezzo della sua Vita medesima, del suo Sangue, della sua Morte, che sono di valore infinito. Se dunque per non aver'egli prima fornito se medesimo di quella scienza, prudenza, e manierosa carità, che ha insegnato il Redentore, che hanno predicato, e praticato gli Apostoli, ed i Santi, e che con uniforme dottrina inculcano tutti i Teologi, s'ingerirà in un'esercizio di tanto rilievo, e così pericoloso, non vedete voi, che il suo buon fine, il suo preteso servizio di Dio, e tanti altri colori speciosi non basteranno per esimerlo dalla colpa, ma lo faranno doppiamente reo? Lucifero Vescovo di Caglieri in Sardegna, Uomo di così santa vita, di coraggio così intrepido, e di costanza tanto generosa, che in faccia dell'Imperador Costanzo difese la Cattolica Verità contro degli Ariani, e di buon genio soffrì perciò l'esilio ben quattro volte, la carcere, la fame, gli strazj, e strapazzi più tormentosi; si ostinò in maniera nella propria opinione, che non si dovessero ricever coloro, che dall'Ariana Eresìa tornavano alla Cattolica credenza, che non fu bastante nè S. Eusebio Vescovo di Vercelli, nè alcun'altro, a farli deporre somigliante inflessibilità: qual motivo pensate voi, che egli avesse? non altro, se non che la molta facilità de' Cattolici in ricever coloro,

ca-

cagionava, che molti peccavano in confidenza, che Iddio restava perciò offeso, e che per impedir questo disordine bisognava serrare il passo ai disertori, e passati che fussero una volta dal partito Cattolico all' Ariano, non gli ricevesse più? Questo suo fine d'impedire i pericoli di maggior servizio di Dio; questa sorte di buona fede, lo scusò? lo sottrasse dalle pene Ecclesiastiche? gli fu scudo contra i fulmini delle censure? Nò certamente: lo condannò la S. Chiesa; detestò come Eretica una tal proposizione; e così ella ha fatto sempre di tutti coloro, che col pretesto di riformare la religione, di meglio appianare la strada del Cielo, di fare, che Dio sia più facilmente, e fedelmente servito, hanno voluto introdurre nuove massime, nuovi articoli, e capricciose maniere di credenza, come fecero Calvino, Lutero, e a' tempi nostri Michele Monos; perchè il Demonio sapendo quanta sia del vizio la bruttezza, e orribilità, non lo conduce ordinariamente nel Mondo a faccia scoperta, ma mascherato con le sembianze della virtù, del servizio di Dio, e di altre simili lisciature, che ne ricuoprono le mostruose laidezze. Se pertanto non vuole il Paroco dannare se, e altri, pongasi davanti gli occhi l'esempio, e dottrina di Cristo, gl' insegnamenti de' Santi, le maniere praticate in correggere da S. Francesco Xaverio, che troverà registrate nel Torsellino;

lino; di S. Filippo Neri, di S. Francesco di Sales, di S. Tommaso di Villanova, di S. Antonino Arcivescovo di Firenze, e di tutti quegli, che a migliaia corrèssero, e guadagnarono i peccatori a Cristo. Faccia quel, che fecero loro, e lo faccia come lo fecero loro, e non secondo che a lui dettasse o il proprio giudizio, o qualche zelante di questi poco dotti, troppo arditi, e punto caritativi, che chiamava S. Pier Damiano *Deo repugnantes*. Ne prenda le informazioni dagli uomini sinceramente buoni, e dotti; de i quali nessuno troverà, che abbia praticato altre maniere di correggere, se non caritative, dolci, circospette, amabili, nè che abbia insegnato giammai ad inasprire i delinquenti con imperiosità, o con intaccargli la fama, o con svergognargli sugli occhi del pubblico. Veggasi, gli dirà S. Ilario, *ne sit admonitio contumelia, ne sit emendatio opprobrium, ne sit doctrina convicium*; così sopra il Salmo 14. favella quel gran Dottore, a cui insegnò sì bella massima lo Spirito Santo, ne' Proverbj, al *cap.* 14. *n.* 30. dove dice: *Mansuetus vir, cordis est medicus.* Da un cuore magagnato dagli affetti disordinati si allontanano le infermità, che l'opprimono, non co' ribrezzi dell' invettive, ma col caldo della mansuetissima carità; così ci avverte quel Fisico peritissimo delle Anime S. Agostino: *Non ergo asperè, quantùm existimo, non duriter, non modo imperioso*

rioso ista tolluntur, magis docendo, quàm jubendo, magis monendo, quàm minando; alle quali instituzioni avendo l' occhio il Possevino, a nome di tutti i Teologi, de' quali è la certa, la comune, e la vera opinione, esclama nel cap. 11. *de prudentia Curati*, al *num.* 2. *Porrò in correctionibus magna opus est prudentia, ita enim corrigas, ut non dejicias; Intende correctionem, & benevolentiæ conservationem*. Per fare con frutto le sue parti col Popolo, deve il Paroco farsi riconoscere come Padre de' suoi Popolani, ma (dirò colle parole di Paolo Segneri al cap. 16. del suo Paroco instruito) *come sosterrebbe le parti di Padre amorevole chi è riguardato qual comune nemico de' suoi figliuoli*? E se nemici si giudicano coloro, che nella roba, nella fama, o nella vita ci danneggiano, quando potrebbero, o dovrebbero fare altrimenti, a chi non è manifestamente palese, che se per correggerlo, toccherà il Paroco in queste cose il Popolano, si conciterà contro di lui odio, darà impulso a focosi risentimenti, e pericolerà, che mai più, non dirò l'ascolti con docilità, ma lo sappia vedere con buon occhio, fuggendolo, & odiandolo *cane pejus, & angue*?

Sà il Mondo tutto quali, e quanti sconcerti recasse alla Chiesa di Dio l'Eresia de' Donatisti, e quante migliaia d'anime si perdessero eternamente, infettate da quel contagio, del che fanno autentica testi-

mo-

monianza i dotti sudori sparsi in tanta quantità, e con immense fatiche dal gran lume della Cattolica Teologia, S. Agostino, per far argine a quella torbida corrente, che il bel campo del buon Padre di famiglia così funestamente inondava; e d'onde pensate voi, che ella sentisse i suoi principj? qual ne fosse la sorgente? Una correzione troppo ardente, che fece Ceciliano Diacono della Chiesa di Cartagine ad una Dama Spagnuola, per nome Lucilla; accese in costei, che se ne tenne offesa, così gran fuoco di sdegno contro del correttore, che vedendolo eletto Vescovo di quella Città, non seppe quietarsi, se prima, sollevatosi contro Tigisitano Primate della Numidia con altri Vescovi, non lo vedde deposto da quella Sedia per opera sua, e di due Donati, con sostituirgli Majorino, e dopo questo quel Donato, che fu di quell'empia Setta l'antesignano „ Si usi dunque dal Paroco ogni maggior prudenza nel correggere; e se non ha moral certezza del frutto, cioè, dell' emenda del delinquente, aspetti, dissimuli, abbia pazienza fino a tanto che Dio gli mostri l'opportunità di ben maneggiare così importante negozio.

VI. Se sia lecito il differire in tempo più opportuno la correzione, quando si prevede, che nel tempo intermedio il prossimo cade in nuovo peccato mortale?

R.

℞. Se prudentemente crede il Paroco, che facendo adesso la correzione, questa gioverà, e colui non peccherà più, allora non è lecito il differirla, ancorchè dal fargliela in un' altro tempo sperasse maggior profitto, perchè tal dilazione caderebbe allora in offesa di Dio, e detrimento del prossimo; ma se non crede di fare presentemente frutto, almeno stabile, quale però si può promettere con differirla, in tal caso la dilazione è lecita. *Castropal. tom. 1. tr. 6. disp. 3. punt. 6. num. 7. Filiuc. tom. 2. tr. 28. cap. 6. num. 239. Soto quæst. 2. de tegendo secreto conclus. 6. Leand. loc. cit. tr. 6. disp. 2. quæst. 26.*

VII. Se il Paroco sia tenuto a correggere i sudditi anco con pericolo della vita?

℞. Quantunque un prossimo regolarmente non sia tenuto a correggere l' altro con danno della vita, della fama, e discapito notabile della sua roba, perchè la carità non obbliga con tanto dispendio, eccettuato il caso di estrema necessità, *Leand. loc. cit. quæst.* 28. il Paroco però per essere obbligato per giustizia, deve correggere anco con pericolo della vita propria, quando ciò sia necessario, perchè il suo Popolo comunemente non patisca grave danno, come se uno seminasse Eresie, discordie gravi, e simili, nel Popolo; i quali mali potesse il Paroco con la correzione impedire.

VIII.

VIII. Se per la correzione de' peccati occulti ſia il Paroco tenuto ad oſſervare l' ordine preſcritto da Criſto?

℞. Quantunque abbiano creduto alcuni, che l'ordine preſcritto da Criſto ſia di conſiglio, e non di precetto, tutta volta la comune, e vera ſentenza è, che ſia di precetto; così *D. Thom.* 2. 2. *quæſt.* 33. *artic.* 7. *Sanchez. lib.* 6. *conſil. cap.* 2. *dub.* 6. *num.* 8. & altri moltiſſimi citati, e ſeguitati dal *Leand. loc. citat. diſp.* 4. *quæſt.* 3. anzi il *Caſtropal. tom.* 1. *tr.* 6. *diſp.* 3. *pun.* 8. *num.* 4. *Hurtad. diſp.* 6. *dif.* 12. & altri molti ſtimano, un tal ordine eſſere anco di legge naturale, perchè l'iſteſſa natura detta, che ſiccome ſe ſi può guarire un membro infermo del noſtro corpo con un' impiaſtro, non ſi deve venire al taglio, così ſe ſi può richiamare un'anima languente con correggerla a ſolo a ſolo, non ſi deve correggere alla preſenza d'altri: ſe baſta adoprare un Teſtimonio, cioè un mezzano, non ſe ne devono mettere due, e ſe baſtano due, non ſi deve ricorrere al Prelato; In ſomma ſi deve la correzione fare ſempre mai col minor danno del proſſimo, che ſia poſſibile, perchè chiunque nel difendere ſe medeſimo dall'ingiuſto aggreſſore può ſottrarſi dalla veſſazione con una guanciata, pecca gravemente dandogli una pugnalata, mercecchè eccede la moderazione dell' incolpata tutela; così chi pretende

di

di difendere l' onore di Dio , e la salute dell' Anime colla correzione, se può ciò ottenere col minor danno del prossimo, pecca se la fa col maggiore, perchè eccede i termini della suddetta moderazione. Vegga dunque il Paroco di non lasciarsi trasportare da soverchio zelo, e di non peccare egli gravemente in un' azione, in cui dovrebbe meritare ; perchè se eccedesse, danneggiando il prossimo o nella riputazione, o nella roba, sarebbe anco in coscienza tenuto alla restituzione della fama, e della roba.

IX. Se non profittandosi colla correzione possa il Paroco abbandonare l' impresa , o far discacciare dalla sua cura il delinquente?

℞. Non sono mancati Autori, che hanno creduto, che fattasi al prossimo tre volte nella conformità prescritta da Cristo la correzione, cessi l' obbligo di più oltre farla. Quantunque questa opinione abbia qualche probabilità nei prossimi, l' uno considerato in ordine all' altro, non è però da ammettersi per i Parochi, i quali siccome sono tenuti a dare i Sagramenti a' suoi Popolani tante quante volte il bisogno, o il loro grande utile richiede, così sono per giustizia obbligati a fare loro la correzione tante quante volte gli abbisogna, e finchè vi è speranza, che possa riuscirgli di emendarli; e se peccano in pubblico, non giovando le correzioni private, gli correggano ancora in pubblico, sempre però con carità, e

mansuetudine. Ma quanto tempo, mi direte, si assegna per questa speranza? Domandiamone il suo autorevolissimo voto ad un gran Pontefice, gran Dottore, e gran Santo, cioè a S. Leone, il quale, *Serm.4. de Epiphania*, ci risponderà, che fino a tanto, che il peccatore è vivo, fino all' ultimo istante, in cui fuggitiva sta per anco sulle labbra moribonda l'anima, non si deve di nessuno avere per disperata l' emenda: *Dum in hoc corpore vivitur, nullius est desperanda reparatio, sed omnium est optanda correctio*. Ad un mal pratico delle maravigliose forze della Grazia, sarebbe questa spesa gettata, e fatica perduta quella, con cui il coltivatore Evangelico spargeva la semenza, parte sulla pubblica strada, parte fralle spine, parte sulle pietre; ma S. Gio. Grisostomo, *hom. 45. in Matth.* lo disinganna col dire, che dove Dio mette le mani, *possibile est, ut lapis in terram fertilem convertatur*. Qual sasso più duro, qual via più calpestata, qual macchia più spinosa di quel Ladro crocifisso sul Calvario in compagnia di Cristo? E pure in pochi momenti si cangiò in un terreno così fertile, che produsse copiosa messe di santità, del che giubbilando S. Cipriano, esclama: *in momento impietas religionem, crudelitas induit pietatem*. A noi non ha ingiunto il Salvatore, che comandiamo, ma che avvisiamo il peccatore, e però ha detto *corripe*, e non altrimenti *corrige*, perchè

chè l'emendare è opera della sua Grazia, la quale non è stracca, nè di minor forza con i peccatori del nostro tempo, di quel che fosse con quelli de' secoli trascorsi, nè gli è meno facile il vincere i peccati invecchiati, di quello, che gli sia i nuovi; *De ipsis hominum voluntatibus, quod vult, cum vult, facit, habens humanorum cordium, quo voluerit, inclinandorum omnipotentissimam potestatem*; e S. Agostino, che lo decide, *lib. de corrept. & grat. cap.* 14. Cento, e mille volte pertanto deve il Paroco fare la correzione, cioè sempre, fino a tanto, che vive il peccatore, perchè sempre può sperarsi, che con tal mezzo lo muti, lo converta, lo santifichi la Grazia, così con la comune sentenza, *S. Thom. 2. 2. quæst. 33. art. 8. ad 1. D. Antonin. 2. par. tit. 9. cap. 6. §. 4. Sanchez de matrimon. lib. 3. cap. 13. num. 3. Soto de secreto, memb. 2. qu. 4. par. 5. concl. paulo ante solutionem, ad 1. Sylvest. v. Correctio, qu. 5. Tabien. eod. verb. num. 7.*

Da quanto si è detto fin'ora, come da legittimo antecedente si può dedurre per buona, anzi per necessaria conseguenza, la vera risposta alla seconda parte del dubbio proposto; cioè non dovere regolarmente il Paroco dar mano a discacciare dal suo Popolo il delinquente, perchè se dovesse, o potesse farlo, non sarebbe vero, che egli sia sempre tenuto a correggerlo, ma bisognerebbe dire, che lo deve correggere fino a

tanto, che non lo manda via, la qual frase, o maniera di parlare in questa materia, non si trova in alcuno de' Sacri Canoni, Santi Padri, e Dottori classici, nè potrà nascerne sospetto ad alcuno, che sia nella loro lettura anco mediocremente versato. Per renderne però brevemente capaci anco i meno dotti, e più semplici, gl'invito a porgere attento un' orecchio al Padre S. Fulgenzio, che a confusione degli Eretici, particolarmente Luterani, e Calvinisti, condannati anco per questo dalla S. Chiesa, che vogliono, che de' soli buoni, e predestinati ella sia composta, e che i cattivi Cristiani, ed i reprobi a lei non appartengano; così favella *nel Libro de Fide ad Petrum, cap.* 43. *Firmissimè tene, & nullatenus dubites, Arcam Dei esse Catholicam Ecclesiam, & intra eam, usque in finem sæculi, frumento mixtas paleas contineri, idest, bonis malos Sacramentorum communione misceri*. Siccome nel Mondo elementare pose Iddio con maraviglioso intreccio la legatura degli Elementi, i quali per l'amico contrasto del caldo, e del freddo, dell'umido, e del secco, delle parti gravi, e delle leggiere concordemente discordi, quasi accenti contrarj con regolatissime dissonanze ben concertati, formano la bella armonia dell' Universo; nel di cui stupendo lavoro encomiò dell' Artefice sapientissimo l'ineffabile, ed inimitabile Architettura il Poeta Teologo nel *lib.*3. *de consolat. Philos. metr.*9. Tu

Tu numeris Elementa ligas, ut frigida flammis,
Arida conveniant liquidis, ne purior ignis
Evolet, aut mersas deducant pondera terras.
Così nel Mondo spirituale della sua Chiesa permette, che regni questa contrarietà di buoni, e di tristi, di ubbidienti, e di contumaci, di giusti, e di peccatori; la chiamò pertanto Arca del nuovo Noè, che nel suo seno alberga animali mondi, e immondi: *Quod Arca in Diluvio, hoc Ecclesia præstet in Mundo*, scrive S. Girolamo: l' assomigliò ad un campo di biade, in cui fra 'l buon seme framischiate nascono le zizanie: lo disse aja, in cui la loppa, e le paglie non si possono totalmente separare dal grano; avendo al solo suo Figliuolo riserbato la lode di così gloriosa impresa; *Nec quisquam sibi, quod soli Filio Pater tribuit, vindicare potest, ut putet aut ad aream ventilandam, & purgandam paleis ferre se jam posse, aut à frumento universa zizania humano judicio segregare*: così testifica S. Cipriano *Epist.* 51. la rassomigliò ad una greggia, in cui fra gli agnelli innocenti, godono i medesimi pascoli anco i capretti intemperanti; la publicò per rete gettata in Mare, che insieme co' pesci nobili abbraccia i non buoni, & ignobili, non volendo, che altri, che il suo Unigenito nell' ultimo de' giorni del Mondo riporti il vanto di farne la separazione, *Sic erit in consummatione seculi*, il che spiegò S. Agostino

lib. de unic. baptis. cap. 17. contra Petil. in questa forma : *Commixti optimis pascuis hædi, agnique pascuntur, donec à Pastore, qui errare non potest, segregentur; & ex omni genere piscium retia complentur unitatis, donec ad judicium littoris perducantur.* Le fece nel 4. de' Sacri Cantici quell'Elogio, *Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias*; per farci intendere, che non è tanto imboschita, che vi siano solamente le spine, nè tanto ripurgata, che vi siano solamente i fiori. Vi sono insieme Anime, che possono chiamarsi gigli di candore illibato, per l'innocenza de' costumi, ed Anime, che dir si possono ispidi gineprai, per l'intrigate maniere de i loro mali portamenti ; *Quæ nec spinæ dici possent, nisi malignitate morum, nec filiæ, nisi communione Sacramentorum* : disse S. Agostino nell'Epist. 48. scrivendo a Vincenzio. Ed ella medesima confessa di se stessa, *nigra sum, sed formosa*; non dice fui nera ne' tempi caliginosi della fosca Gentilità, ò della Sinagoga, ma anco adesso, che tutta m' indorano i chiarori del S. Evangelio, sono bruna, e bella ; bruna per la moltitudine de' cattivi fedeli; bella per la santità de' giusti. Se Dio dunque, le di cui parole sono essenzialmente verità, nè possono mai venir meno, ci ha asserito, che una tal mescolanza sarà nella S. Chiesa d'uomini e buoni, e cattivi fino alla fine del Mondo, chi è quel Paroco, che voglia pretendere così

rara

rara felicità, che tutti della sua Parrocchia devano esser ben disciplinati, di costumi esemplari, di vita incolpata, di paragonata bontà? E se fusse lecito a tutti i Parochi di scacciare dalle sue Parrocchie i viziosi, come si avvererebbero le addotte Scritture? Come si sarebbe riservata questa prerogativa il Salvatore, se altri potessero accomunarsela? E che altro significar volle Egli nel vietare, che non si sbarbassero le zizzanie nate in mezzo al grano, se non che si comportassero nella comunanza dei buoni anco i cattivi? Ma a che fine? mi direte voi. Qual prò, qual' utile se ne può egli ritrarre? Ah non parlate così, vi ripiglia S. Agostino sopra il Salmo 54. Se non conoscete voi qual bene, qual vantaggio cavar si possa da questo, lo conosce, lo sa, e lo dispone la Sapienza di Dio: *Ne putetur gratis esse malos in hoc Mundo, & nihil boni de illis agere Deum*. E vi par poco emolumento il comportare un'empio fra' buoni, fino a tanto, che si vegga un dì mutato di tizzone d'Inferno in stella di Paradiso? O pure, che quasi verga, e flagello del Padre amorosissimo delle nostre Anime, serva per esercitare, e piegare all'ubbidienza, all'umiltà, alla pazienza, alla carità i suoi più cari figliuoli, che per mezzo di quello sono esercitati? *Omnis malus, aut ideò vivit, ut corrigatur, aut ideò vivit, ut per illum bonus exerceatur*. Ma come si potrà sperare, che

si corregga mai, se ogni dì diventa peggiore? Non disperate per questo l'emenda, soggiugne il Santo; seguitate a far le parti, che a voi si aspettano, perchè *in eo, quod malus est quis eorum, utrum usque in finem perseveraturus sit ignoramus*. Io sò, che usciranno fuori alcuni, e col noto verso di quel profano Poeta diranno, che

Morbida facta pecus, totum corrumpit ovile.

che quell'anima inverminita ne' vizj è una pecora appestata, che se non si allontana dal gregge vostro, ammorberà anco l'altre; e voi però, che non da' Poeti, ma dalla Divina Scrittura prender dovete dell'operar vostro le regole, fatevi incontro a simili suggestioni, con rispondere, che il vostro Incarnato Signore v'ha con l'esempio suo insegnato, e comandato, che le Pecore traviate, e inferme, se non possono da se rimettersi in strada, e tornare all'ovile, non si discaccino, ma si cerchino, si portino di peso verso del gregge; e questa si stimi la maggior vostra consolazione, il vederla non allontanata dall'altre, ma riunita con esse in carità. Colui è un pubblico Peccatore, sparla, gli puzza il fiato; urtiamolo, spinghiamolo fuori del nostro Popolo. Nò; se si ascrive a lode del vostro gran Maestro l'essersi invitato da se a Casa di simil gente, l'avergli conversati famigliarmente, per guadagnarli a Dio; *hic peccatores recipit, & manducat cum illis*; cosa che, non ha molto,

tò, rinnovarono con sommo frutto S. Carlo a Milano, S. Filippo Neri in Roma, S. Francesco di Sales nella Savoja, come vi persuaderete di operare con gusto di Dio, con merito, con lode di Cristiana pietà, se farete il contrario? Colei ha sette Demonj addosso: quell' altra è un'intemperante colta in fragranti, e non si ha da allontanare? Gesù Cristo non le allontanò, le aspettò, le comportò, predicò loro con soavità, impedì che altri non le lapidassero, e serrò la bocca a chi ne sparlava; e così gli riuscì di formarne vasi d' onore, dove prima erano vasi di contumelia, e d' ignominia; così cantava già nell' Inno di S. Maria Maddalena la Chiesa, *de vase contumeliæ, in vas translata gratiæ*, perchè volete voi far diversamente? Avvertasi però, che se qualche peccatore non si contenesse dentro i termini del proprio male, non solamente fosse pecora traviata, e inferma, ma mutatosi in lupo divoratore, si gettasse a fare il mestiero di tirare altri alla perdizione, come seminando Eresie nel volgo, e facendo il mezzano per sedurre Colombe, e fare spalla a Nibbj, o fosse col suo cattivo esempio occasione ad altri d' inciampo; in tal caso per difendere da i morsi di questo lupo le pecorelle, doverebbe il Paroco, provate le piacevolezze, e non trovandone giovamento, portarsi dal suo Superiore, dal Vescovo, ed implorare l' assistenza del braccio della Giurisdizione

Ec-

Ecclesiastica, per difesa del suo Popolo da colui ingiustamente vessato; perchè in tal caso il non si far vivo, meriterebbe quel rimprovero di S. Leone; *Non est hoc consulere populis, sed nocere, nec præstare regimen, sed augere discrimen.*

X. In che modo deve il Paroco cercare i peccatori del suo Popolo, per correggerli?

R. Se trattiamo di Peccatori pubblici, deve farlo da se, e può farlo anco per mezzo di persona pia, e prudente, pregandola, che se sentisse da persone degne di fede, o sapesse di certo qualche pubblico disordine, lo avvisi; Ho detto di persona pia, o prudente, perchè il servirsi di gente poco timorata di Dio, di donnicciuole, o di persone venali, sarebbe un'esporsi a pericolo di molti inconvenienti, di scandali, e di mormorazioni, essendo solita per ordinario simil sorte di gente, mancare di quella prudenza, che per sì fatto negozio è sommamente necessaria, come avvertì il Possevino *de offic. Curati cap. 12. sub initium.* Se si tratta di peccati occulti, non è tenuto a cercargli, perchè intorno a questi non ha altro obbligo, che quello, che nasce comunemente a tutti dal precetto della correzzione fraterna, *Possevin. loc. cit. num.* 10. Ora è certo appresso tutti i Teologi, che nessuno in vigore del detto precetto, è obbligato a cercare gli occulti peccati del suo prossimo, ma basta correggerli quando si

sanno;

ſanno; dunque non è a cercare i detti peccati tenuto il Paroco. Anzi ſe gli ſaprà di certo, conſiglia il Poſſevino ſuddetto, che per non fare degli errori in correggerli, come facilisſimamente ſeguir potrebbe, perchè in queſto ſi richiede doppia prudenza, non vi ponga mano, ſe prima non ne prende il conſiglio dal ſavio, o dal Veſcovo; *Porrò prudentius eſt rem Epiſcopo, vel ſapienti conferre, & deliberata exequi.*

C A P. XV.

Dell' aſſiſtenza a' Moribondi.

QUanto è maggiore il biſogno, ed irreparabile il danno d'un Moribondo, ſe faceſſe male da queſto all'altro Mondo il paſſaggio, altrettanto più diligente deve eſſer la cura, e più premuroſa la ſollecitudine del Paroco in ajutare queſto, che nel ajutare i ſani. Avviſato pertanto della infermità del ſuo Popolano, ſi porti a viſitarlo, e con ogni poſsibil prudenza, carità, e dolcezza, moſtri tenera compaſsione del ſuo male, lo rincori, ed eſorti a ſtare di buon' animo, e ſe l'infermità è pericoloſa di morte, pigli il tempo, e la congiuntura opportuna, di diſporlo ſoavemente a ricorrere ai Santiſſimi Sagramenti, con

ac-

accertarlo, che oltre all' utilità spirituale dell'anima, conferiscono quelli altresì assaissimo a rendere al corpo la sanità, quando questa sia profittevole per la salute dello spirito; e disposto, che l'avrà, non differisca, particolarmente la Confessione, e Santissima Comunione, ma prudentemente sia sollecito in dargli questi due Sagramenti, per assicurarsi in caso di qualche improvviso accidente, per cui non di rado muojono i malati gravi, senza aver tempo di ricevergli.

Guardisi dal parlar troppo, e con voce alta, perchè quando il male è grave, suole ciò recar fastidio, e pena all' infermo, il quale mal volentieri poi riceve la visita di chi così lo tedia; ma gli parli con brevità, con voce sommessa, e con ogni amorevolezza.

Sogliono per lo più gl' infermi gravi essere molto timidi, paurosi, e patire tentazioni di diffidenza della loro salute per la considerazione de' loro peccati. Gli magnifichi perciò il Paroco la misericordia di Dio, con dirgli ciò, che è verissimo, che ella è infinitamente maggiore, che non sono, non solamente le sue colpe, ma quelle di tutto il Mondo; le quali appena possono, messe a confronto di questa, dirsi una favilluzza menomissima in comparazione di un'Oceano interminabile; e siccome sarebbe vano il timore di chi diffidasse, che una favilla di fuo-

fuoco non sia per essere smorzata da tutte l'acque di un' Oceano, così è vana la paura del peccatore, che diffida, che i suoi peccati non siano per essere scancellati, e spenti da un Mare della Divina Pietà. Gli ricordi, che Dio è Padre nostro, non Carnefice; e che siccome sarebbe biasimevole un Figlio, che vicino ad esfere accolto fra le braccia del Padre, tremasse di paura del medesimo, così sono biasimevoli i tremiti di colui, che soverchiamente teme di sua salute; che se ha l'Uomo, peccando, trascurato le parti di Figlio, non ha pertanto Iddio lasciate quelle di Padre, come ci ha fatto conoscere nell' incarnarsi, patire, e morire per i peccatori; nel lasciarci per ammaestramento, e ricordo le Parabole del Figlio Prodigo, del buon Pastore, che andò a cercar con tanti disagj, e riportò all' Ovile la Pecorella smarrita, facendone gran festa; del Mercante di gioje, che per comprarne una, cioè un' Anima peccatrice, tutto diede, e di tutto si spropriò. In somma lo animi colla rimembranza de' Mattei, degli Zacchei, dei Sauli, delle Maddalene, delle Sammaritane, e di tanti altri salvati con copiosa misericordia, tuttochè fossero prima gran peccatori. Dicagli, che il Paradiso è nostro, ed è fatto per noi, e che per guadagnarlo, altro non vuole Iddio, che gli diamo, se non il nostro amore; e che con fare gli Atti delle sante virtù,

Fe-

Fede, Speranza, e Carità, e Contrizione, l' Uomo si dispone a ricevere il perdono delle sue colpe, e l'abbondanza della Grazia Divina. Con questo si introduca a farglieli fare nella forma di sopra distesa; e se lo vede affaticato assai, o che difficilmente possa parlare, gli dica, che ratifichi con l'intenzione, e col cuore quegli atti, che il Paroco proferirà con la bocca.

I. Si dimanda, se deva il Paroco intimare all'infermo la morte?

℞. Se senza tale intimazione lo trova docile, e disposto a fare tutto quello, in cui consiste la preparazione ad una buona, e santa morte, non solo non è necessario intimargliela, ma non è molte volte nè meno espediente, perchè a quella nuova si pericola di mettere l'infermo in tal malinconia, e confusione, che non applichi più a bene alcuno. Ma se vedesse, che per la troppa fiducia di guarire non si risolvesse a prendere i SS. Sagramenti, ed a fare altro, che bisognasse per mettere al coperto la propria salute, allora dovrà con modo significargli il pericolo di morire; e se nemmeno questo bastasse a farlo risolvere, dirgli con santa franchezza, che si prepari, poichè può venire un'accidente improvviso, e portarlo via, perchè l' infermità è mortale.

II. Se il Curato deva fare, che l' infermo faccia Testamento?

℞. Se

℞. Se a non farlo ne fosse ro per seguire gravi disordini, e non v'è chi possa muovere l'Infermo a ciò risolvere se non il Paroco, egli è obbligato ad esortarlo. Guardisi però di non ingerirsi nella maniera di disporre circa l'instituzione dell'Erede, legati, &c. perchè per lo più simili parti dispiacciono assai a' Secolari, cagionano scandoli, mormorazioni, e recano poco buon nome al Paroco.

III. Se l'Infermo volesse far Testamento, & è in luogo, dove non si può aver' il Notajo, potrebbe il Paroco supplire in vece del Notajo?

℞. Quando non si possa fare altrimenti, può supplire, & in tal caso chiami sette testimonj tutti maschi, de' quali registri puntualmente i nomi, e cognomi; Che se l'Infermo volesse fare solamente qualche legato pio, allora basterà, che chiami due testimonj, o al più tre.

IV. Se avendo i Parenti poveri, volesse l'Infermo fare legati pii in tanta quantità, che i Parenti restassero miserabili, che deve fare il Paroco?

℞. Esortarlo, che lasci la roba a' Parenti, perchè è un' opera di gran pietà il sovvenire i suoi congiunti poveri; e si levano le occasioni di querele, e mormorazioni, che si sogliono ordinariamente fare dai Secolari, che tacciano però d'ingordigia gli Ecclesiastici; *Possevin. de Offic. Curati*

rati cap. 13. num. 9. Navarr. cap. 26. num. 36. in fine. Non si ritiri però dai legati pii moderati.

V. Se il Paroco sia obbligato a raccomandar l'anima al Moribondo, e stare ivi giorno, e notte ad assistergli?

℞. Peccherebbe venialmente, negligentando il raccomandargli l'anima, perchè la materia è leggiera. Non è gia tenuto ad assistergli giorno, e notte, ma basta che lo rivegga di tanto in tanto, se però fosse impenitente, cioè, non volesse confessarsi del peccato mortale, sarebbe obbligato ad assistergli più che si può, per indurlo a penitenza. E ben grande carità il fare agl' Infermi vicini a morte un'assistenza più assidua, che sia possibile, sì per la consolazione, & utilità, che si porta loro, come per l'edificazione, che si dà agl'altri, *Possevin. loc. cit. num.* 13. 14. & 15. dove nota essere profittevolissimo modo d'assistergli, il fargli fare di tanto in tanto sante, ma brevi giaculatorie, & aspergere spesso con l'acqua benedetta il Moribondo, per tenere lontani i Demonj, ma soprattutto fargli fare più spesso gli atti di Fede, Speranza, Carità, e Contrizione, e reiterargli più volte l'assoluzione, particolarmente nell' atto di morire.

CAP-

CAP. XVI.

Della Sepoltura, e Quarta funerale.

OGni persona giunta agli anni della pubertà, se è capace di ragione, può eleggersi la Sepoltura dove vuole, *Cap. Cùm liberum, de Sepultur. Cap. Contra*, 13. *qu.* 2. *Cap. Animarum, de Sepultur. in 6. lib.*1. *Cod. de Sacros. Eccl.* E perciò nessun Sacerdote, sia Secolare, sia Regolare, anzi nessuna Persona Ecclesiastica, sia Uomo, o sia Donna, può indurre alcuno a far voto, o giuramento, o promessa di eleggere la Sepoltura nella Chiesa dei detti inducenti, o di non mutarla, dopo di averla in dette loro Chiese eletta, altrimenti peccano mortalmente gl'inducenti, ed incorrono *ipso facto* la scomunica riservata al Papa; l'elezione è *ipso jure* nulla, e il defunto si deve seppellire nella Chiesa, in cui doveva seppellirsi, se non faceva tale elezione; il Cadavere si deve restituire alla detta Chiesa, se sarà chiesto; e se fra dieci giorni, da contarsi dal dì della data sepoltura, non avranno restituito alla detta Chiesa gli emolumenti percetti in occasione di quel Funera-

le, restano le dette Chiese, e loro Cimiterj interdetti, fino all'intera restituzione; così decreta Bonifazio VIII. nella sua Costituzione, *Cap. 1. lib. 3. tit. 12. de Sepultur. in 6.* e lo conferma Clemente V. *Cap. Cupientes, de pœn. in 6.*

Se un Paroco porta via con violenza un Cadavere di uno, che si è eletta altrove la Sepoltura, e s' appropria il Funerale prima che giunga alle mani di quegli, ai quali era dovuto, è obbligato alla restituzione del tutto, e perde anco la Quarta Parrocchiale, che per altro gli sarebbe toccata, *Cap. 1. Episcop. 16. qu. 6. & Cap. ultim. 16. qu. 1. Samuel. de Sepultur. tr. 1. disp. 2. controvers. 1. num. 36.*

Se uno eleggesse la Sepoltura fuori di un Luogo sacro, come si legge aver fatto alcuni per umiltà, non si deve attendere la loro volontà, ma si devono secondo la volontà della S. Chiesa seppellire nella loro Parrocchia, *Samuell. loc. cit. nu. 43.*

Se un' adulto si è eletta la sepoltura in un luogo, si deve seppellire ivi anche contro la volontà, e senza l' intervento del proprio Paroco, se questo, chiamato, non volesse venire, o non volesse dar licenza, *Sac. Rit. Congreg. in una Capuana 22. Decembr. 1629. Panimoll. dec. 5. adnot. 3.*

Per provare l' elezione della Sepoltura, bastano prove più leggiere; onde anco i Testimonj singolari s'ammettono, *Mascard. de* pro-

probat. concl. 598. *num.* 1. ed altri addotti dal *Gratian. discept.* 817. *num.* 13.

I minori di quattordici anni, se sono maschi, e di dodici se sono femmine, non si possono eleggere la Sepoltura, mentre la malizia non supplisce l'età, *Cap. Licet, de Sepultur. in 6. cap. allegat.* 59. *num.* 2. *Sperell. decis.* 89. *num.* 2. Possono però eleggergliela sì il Padre, come in mancanza di questo la Madre, *Lavar. variar. lucubrat. tit.* 2. *cap.* 11. *nu.* 19. *Sperell. dec.* 89. *num.* 6. *tom.* 1. *Samuell. de Sepult. tr.* 1. *disp.* 6. *controvers.* 3. *num.* 4. & *controvers.* 5. *num.* 4. ne' quali luoghi sostiene, che possano i Genitori fare tale elezione anche dopo, che i suddetti Figliuoli sono morti, non ostante, che dicano il contrario il Gavanto *in Enchirid. seu Manual. Episcop. verbo Sepultur. num.* 7. ed il *Panimoll. loc. cit. num.* 26. e la più probabile opinione è, che possano.

I Parenti, come Fratello, Zio, e simili, non possono eleggere la Sepoltura per gl' impuberi, perchè essendo noi in materia odiosa, non vengono questi sotto il nome di Padre, siccome detti defunti non vengono in riguardo a loro sotto nome di Figliuoli, *Lavar. cap.* 11. *num.* 127. *tit.* 2. *Barbos. in collect. DD. & cap.* 1. *de Sepult. Ricc. par.* 1. *resolut.* 567. *num.* 1. ed altri citati dal *Samuell. loc. cit. controv.* 6. *nu.* 3. il quale quantunque tenga la contraria, non si deve in pratica seguitare.

Il Tutore non può eleggere la Sepoltura per il Pupillo, quando anco questo con l' autorità di quello avesse fatta l' elezione, mentre era vivo; perchè dovendo l' elezione avere il suo effetto dopo la morte del Pupillo, allora è cessata l' autorità del Tutore, *Panimoll. decis.* 5. *adnot.* 3. *num.* 30. *Sperell. decis.* 89. *num.* 32. & 33. *tom.*1.

La Donna maritata ha libera facoltà d' eleggersi la Sepoltura, *Cap. de Uxore* 7. *de Sepult.* Morendo senza averla eletta, si stà alla consuetudine se alcuna ve n' è; se non vi è consuetudine, bisogna distinguere: o il Marito ha la Sepoltura, o almeno se l'ha già eletta, o nò: se ha la Sepoltura, o se l'ha eletta, la Moglie deve seppellirsi quivi. *Trentacinq. cons.* 56. *num.* 11. anco pendente la lite dell' adulterio, di cui fosse stata accusata, *Lavor. var. lucubrat. cap.* 11. *num.* 135. non già se per l' adulterio fusse seguito il divorzio, perchè allora perde il domicilio, e cognome del Marito. Se questo nè ha, nè si è eletta per anco la Sepoltura, la Moglie si seppellisce nel Sepolcro de' suoi Antenati; non essendovi nè anco questo, nella propria Parrocchiale.

La Vedova deve seppellirsi nel Sepolcro dell' ultimo Marito defunto, ancorchè fosse tornata a stare nella Casa paterna, *Sperell. decis.* 83. *nu.* 15. *lib.* 1.

Il Feto non estratto dal corpo della Madre gravida, se questa muore, si seppellisce

con

con essa, come parte della medesima; se è stato estratto, e non battezzato, si seppellisce fuori del Luogo sacro, *Cap. Si qua*, *de consecrat. dist.* 4. *Panimoll. loc. cit. nu.* 37.

Il Regolare morto fuori del suo Claustro, si porta a seppellire alla Chiesa della sua Religione, senza alcuna licenza del Paroco, che non può chieder perciò alcuna Quarta funerale. Se non si può portare alla sua Chiesa, subentra *jure proprio* il Paroco a seppellirlo nella sua Chiesa. Ed i Regolari non hanno facoltà di eleggersi la Sepoltura, *Cap. ultim. de Sepult. Emman. qu. Regular. tract.* 3. *qu.* 60. *art.* 1. & 2. *Sanch. in præcept. Decalog. tom.* 1. *lib.* 6. *cap.* 14. *num.* 3.

I Confratri delle Compagnie si devono seppellire nella Parrocchiale, se non si sono eletta la Sepoltura o nella Compagnia, o altrove, ancorchè la Compagnia abbia la propria Sepoltura, in cui i Capitoli dispongono, che si seppelliscano i Fratelli; perchè tali Capitoli devono ricevere passiva interpetrazione in termini abili; ed in caso, che i Confratri vi si eleggano la Sepoltura; e ciò è vero, non ostante, che detti Capitoli sieno confermati dall'Ordinario, perchè le loro disposizioni non vagliono in pregiudizio della Chiesa Parrocchiale, la quale ha l'assistenza di ragione di seppellire tutti quei Fedeli, che muojono dentro i limiti della sua giurisdizione. Che se detti Confratri si eleggeranno nella Compagnia la

Sepoltura, le funzioni intorno al Cadavero s'aspettano fare al Paroco della Parrocchia, dentro di cui è situato l' Oratorio, o sia Confraternita, e non al Cappellano della Compagnia, *Panimoll. loc. cit. num.* 53. *Sperell. loc. cit.* dove porta una dichiarazione della Sacra Congregazione.

I Terziarj, che fatto il voto di Castità portano l'Abito Regolare, sono esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario quanto alla Sepoltura, ed altre cose concesse loro per Privilegio di Leone X., purchè vi concorrano le condizioni ricercate dal medesimo Pontefice in detto Privilegio. Onde se non si sono eletti la Sepoltura altrove, devono seppellirsi nella Chiesa del loro Ordine, se ella ha la Sepoltura. Se non l'ha, si seppelliscono nella Parrocchiale, *Tambur. de jure Abbat. dist.* 7. *qu.* 3. *num.* 7. che ne riferisce distesamente una dichiarazione della Sacra Congregazione del Concilio del dì 20. Dicembre 1616. Si devono però portare alla Sepoltura senza pregiudizio delle ragioni Parrochiali, e con chiamare il Paroco, il quale non volendo intervenire, possono prenderlo senza lui.

I Forestieri, Pellegrini, Viandanti, e simili, si seppelliscono nella Chiesa Parrocchiale della Cura, dove muojono, se non vi è qualche consuetudine in contrario, *Marescott. variar. resol. lib.* 2. *cap.* 95. *num.* 9. *Sperell. decis.* 87. *num.* 13. *Seraphin. dec.* 1135.

num.

num. 2. Si eccettuano però i Vescovi, che devono seppellirsi nella Cattedrale, *Antonel. de regim. Eccles. lib.* 1. *cap.* 12. *num.* 33. il che alcuni estendono anco ai Sacerdoti semplici, *Sperell. decis.* 87. *num.* 15. *tom.* 1.

A' figliuoli naturali, e spurj possono i Genitori eleggere la Sepoltura, se muojono avanti la pubertà, *Samuell. de Sepult. tr.* 1. & *controvers.* 84. il che possono fare i Genitori anche per i figliuoli adottivi, e arrogati, *Samuell. loc. cit. num.* 8. Dopo la pubertà, nessun Genitore, anco de i figli legittimi, può fare tale elezione, *Samuell. loc. cit. controv.* 10. *per tot.*

Quantunque sia valida l'elezione della Sepoltura in ogni Luogo sacro, non vale però se uno l'eleggesse nella Chiesa delle Monache, la quale è dentro al Convento, *Samuell. loc. cit. num.* 12.

L'elezione della Sepoltura non si presume, ma si deve provare, e si prova sufficientemente col Testamento, ed anco con il Codicillo invalido, in cui costi per Testimonj, che abbia il defunto voluto dichiarare l'ultima sua volontà con la Scrittura sottoscritta di propria mano del morto, con l'asserzione del Confessore, con due Testimonj, che non siano di singolarità obstitiva, quale sarebbe, se uno attestasse l'elezione in una Chiesa, e l'altro in un'altra; devono però i Testimonj attestare dell'effettiva elezione, e non del proposito di farla, *Panimoll. loc. cit. nu.* 55.

Samuell. de Sepultur. tom. 1. controverʃ. 12. num. 9. & 10.

Se costa, che il moribondo ordinasse alla Moglie, al Figliuolo, o ad altri, di eleggerli a suo gusto la Sepoltura, è valida l'elezione fatta anco dopo la morte dell' ordinante, perchè il di lui mandato s'estende fino all'effetto inclusivè, *Samuell. de Sepult. tr. 1. controv. 13. num. 7.*

Se alcuno anco senza giusta causa fosse stato sepolto nella Sepoltura d'un'altro, non si deve d'indi levare, se non fosse notorio scomunicato, interdetto nominatamente, usurajo manifesto, morto in duello, Eretico manifesto, non battezzato, e simili, che non possono seppellirsi in sagrato, *Samuell. loc. cit. controv. 14. num. 4.* E' ben vero, che il Padrone della Sepoltura può vietare, che senza consenso suo nessuno si seppellisca in essa, *Cap. 1. de Sepult. & L. 2. §. Usufruct. ff. de relig. & sumpt. funeral.*

Se uno non ha eletto la Sepoltura, o non ha Sepolcro de' suoi Maggiori, o se l'ha, non si può in esso comodamente seppellire, si deve portare alla Chiesa Parrocchiale, *Tusch. de visit. lib. 2. cap. 2. num. 9.* Seppellendosi nella Sepoltura de i Maggiori, si deve alla Cura la Quarta, *Clement. Dudum, de Sepult. Trid. sess. 25. cap. 13. de reformat. Barbos. de offic. Parochi cap. 26. num. 31. Sperell. decis. 88. num. 2.* il quale nota, che sebbene San Pio V. l'Anno 1560. nella

Bolla

Bolla della conferma degli Ordini de' Mendicanti concesse, che i Monasterj fondati 40. Anni prima non fossero tenuti a dare a' Parochi la Quarta, detta Costituzione non fu messa in pratica in luogo nessuno, per i molti, e gravi inconvenienti, che ne sarebbero successi, *Panimoll. decis.* 5. *adnot.* 3. *num.* 14.

Sotto nome di Maggiori a quest' effetto vengono principalmente il Padre, poi il Nonno, Bisnonno, &c. Se però il Nonno fosse sepolto in una, ed il Padre in un' altra loro Sepoltura, il Figlio si deve seppellire in quella del Padre. Che se in detta Sepoltura non vi è nessuno de' suoi Antenati, si seppellisce nella Chiesa Parrocchiale, *Panimoll. loc. cit. num.* 16. Se il Figlio premuore al Padre, si seppellisce col Nonno, se hanno, come si è detto, propria Sepoltura. Quando gli Antenati siano in una loro Sepoltura; ed il Padre se n'è fatta un' altra, il Figlio si seppellisce in questa del Padre, o in quella de' più propinqui, se il Padre ancora vive, *Panimoll. loc. cit. nu.* 20. *Lavor. variar. lucubrat. tit.* 2. *cap.* 11. *num.* 113. *Oldrad. cons.* 25. *num.* 2. *Sperell. decis.* 88. *nu.* 9. *tom.* 1.

Gli Ecclesiastici della Cattedrale, ancorchè abitino in altra Parrocchia, non sono Parrocchiani se non della Cattedrale; e morendo senza aversi eletta la Sepoltura, si devono seppellire nella Cattedrale, senza l' in-

l' intervento del Paroco dell' abitazione, a cui non si deve alcuna Quarta, *Panimol. decis.* 5. *num.* 11.

Quando uno parte da una Parrocchia, e si porta ad un' altra, nella quale muore; per sapere se sia Popolano di questa seconda, o della prima, è necessario osservare dalle circostanze, se ha avuto animo di fissare il domicilio in questa seconda, o nò, *Rota in Romana Funeralium* 4. *Julii* 1663. *coram Zarate*, §. 1. *vers. Et confirmavit*. Che se non v' è l' animo di fissare il domicilio dove si comincia ad abitare, non si diventa suddito di quella Parrocchia, ancorchè da quella si ricevano i Sagramenti, *Panimoll. decis.* 5. *adnot.* 1. *num.* 56. *Marcscott. var. resol. lib.* 2. *cap.* 95. *num.* 5. Con questa regola si decide il dubbio, se servendo due Paggi un medesimo Padrone, con cui abitavano in una Parrocchia, ed essendosi ambi infermati, l'uno di una malattia giudicata, e conosciuta da' Medici, e da lui incurabile, l' altro di febbre, che si credeva curabile; tornati alle Case de' loro Genitori abitanti in altra Parrocchia, quivi morirono; se si devono giudicare Popolani della Cura dove sono morti, o di quella del Padrone, dalla quale partirono; Si risponde, che il primo è Popolano della Cura, in cui muore; il secondo di quella, dove è la Casa del Padrone, da cui parte; perchè il primo conosciutosi perpetuamente inabile a più servire il Padro-

drone, si parte con animo di lasciare quel domicilio, e nel primo istante, che cominciò ad abitare la Casa paterna, fissò ivi il nuovo domicilio; sicchè essendo quivi morto, non ha il Paroco del suo Padrone alcuna ragione di pretendere la Quarta funerale, non essendo quello più suo suddito; il secondo, perchè mancò di tale intenzione di mutare domicilio, ma venne a Casa del Padre, con animo di tornar' ad abitare in breve, cioè terminata che fosse la malattia, nella Casa del Padrone, rimase suddito della Cura del Padrone; e così al Paroco di questa tocca la Porzione funerale, *Emon. quæst. Reg. tom. 3. qu. 46. art. 3. Barbos. de jur. Eccles. lib. 3. & 24. num. 26. & comm.*

Ne' Funerali il Capitolo della Cattedrale precede a tutti. Se però non viene capitolarmente, cioè tutto il Corpo, ma venissero alcuni o Canonici, o Cappellani della Metropolitana, non rappresentando essi in tal caso il Corpo del Capitolo, ma considerandosi come singoli, non godono la prerogativa della precedenza, la quale si deve ai Benefiziati, e Chierici della Cattedrale, quando intervengono capitolarmente, e non altrimenti, *Barbos. de Canon. & Dignitat. cap. 18. nu. 63. Panimoll. loc. cit. nu. 26.*

Nel Funerale del proprio Popolano stima il *Samuell. tr. 1. disp. 3. contr. 2.* con altri, doversi al Paroco la precedenza sopra i Canonici almeno delle Collegiate di nuovo insti-

stituite, ma non è così, perchè (salva la consuetudine in contrario) le Collegiate precedono a' Parochi, Vicarj, Porzionarj, e Beneficiati della semplice Parrocchia, secondo che dichiarò la Sacra Congregazione sotto il dì 14. *Maggio* 1644. le parole di cui si riferiscono distintamente dal medesimo Samuelli; e sono le appresso: *In associatione Funerum, salva legitima loci consuetudine, deberi Capitulo Collegiatæ supra Parochum, etiam proprium defuncti, sine præjudicio tamen in reliquis jurium, & præeminentiarum, eidem Paroco de jure competentium. Romæ* 14. *Maii* 1644. *Cardinalis Capponius Præfectus Sacr. Congregat. M. Gallius Sacr. Congregat. Secret. Loco Sigilli. Panimoll. decis.* 1. *adnot.* 9. *an.* 14. *ad* 20.

Quando dalla Parrochia si porta ad altra Chiesa, come di Regolari, &c. il Cadavere, il fargli l'Ufizio in Casa, cioè aspergerlo con l'acqua santa, dire il De profundis, &c. tocca al Paroco del Defunto, e non a quello della Chiesa, dove si porta, *Alban. in compend. canon.* 87. *lib.* 2. *tit.* 22. *num.* 9. *ex Sacr. Congreg. Concil. in Catanien. Civitatis Platræ* 12. *Octobris* 1619. Giunto però alla Porta della Chiesa de' Regolari, ivi comincia la loro giurisdizione, e ad essi tocca poi a far tutto, se non si provasse una consuetudine immemorabile in contrario, a cui non derogano anco i Decreti esprimenti di derogare ad ogni consuetudine:

Pa-

Panimoll. decis. 1. *adnotat.* 10. *num.* 24. *Gratian. discept.* 492. perchè l'immemorabile passa in Privilegio legittimamente concesso, & è il miglior titolo del Mondo, anco di legge, e patto, e contiene la medesima potestà, che l'Imperadore, quando procede con causa, e basta a dedurre *bonum jus* tanto nel possessorio, che nel petitorio, *Panimoll. loc. cit. num.* 27. & 28.

Se il Defunto avesse ordinato, che al suo Funerale non si chiamassero se non Regolari, si deve con tutto ciò chiamare anco il Paroco, il quale ne' Funerali de' suoi Popolani ha da preferirsi a tutti, onde senza il suo consenso, a nessuno sotto qualsisia pretesto di privilegio, consuetudine, &c. è lecito levare il Cadavere, ma si deve chiamare, e aspettare il Paroco, *Sac. Congreg. Episcop. & Regular.* 12. *Januarii* 1604. *apud Gratian. discept.* 492. *à num.* 45. *Panimoll. decis.* 1. *adnot.* 10. *num.* 17.

I chiamati all'associazione del Cadavere sono tenuti a radunarsi nella Chiesa Parrocchiale, o altro luogo destinato, secondo la consuetudine, e di lì partirsi col Paroco alla volta della Casa del defunto, *Panimoll. loc. cit. num.* 9. *Lezan. in Summ.* 99. *Regular. tr.* 1. *cap.* 12. *à num.* 41. nè osta la concessione fatta da Pio V. a' Frati, di potere levare i Cadaveri da portarsi alle loro Chiese senza i Parochi, perchè da Gregorio XIII. fu ridotta a' termini del Jus Comune, e dal

Con-

Concilio Tridentino, come si legge nella *Costit. 15. nel Bollario pag. 209.* Anzi i Regolari nè meno possono portare a processione un Religioso per la Città, Piazze, ed altre Parrocchie, senza il consenso, ed intervento del Paroco, dentro la cui Parrocchia è edificato il Monastero, *Lezan. in Summ. 99. Regular. c. 12. num. 41.* che riferisce, così aver dichiarato la *Sacr. Congr. del Concilio in una Bononien. 2. Julii 1620.*

Al Paroco della Chiesa, dove si seppellisce il Defunto tocca a fare in essa l'Ufizio intorno al Corpo privativamente a qualsisia altro, ancorchè fosse l'Arciprete, o Canonico della Cattedrale, così più volte essere stato dichiarato dalla Sacra Congregazione attesta il *Panimoll. loc. cit. num. 21. & 22.*

Quando dalla Parrocchia propria si porta il Cadavere ad un'altra, devono i Parochi dell'una, e dell'altra con Cotta, e Stola andare insieme, alla mano sinistra il Paroco del Defunto, (salvo però il Paroco della Cattedrale, che sempre precede agli altri) ed alla destra quello della Chiesa, dove si deve seppellire; e possono reciprocamente entrare l'uno nella Chiesa dell'altro con la Stola, purchè uno nella Chiesa dell'altro non eserciti le Funzioni, *Panimoll. loc. cit. num. 36.*

Pecca gravemente il Paroco, che per sua negligenza costringe i Popolani a prendere i Sa-

Sagramenti da altra Parrocchia, con tutto ciò se alcuno di essi muore, si deve al proprio Paroco, e non ad altri la Porzione funerale, perchè essendo questa un diritto della Chiesa, alle ragioni di questa non può pregiudicare la negligenza del Rettore, *Pamnoll. loc. cit. num. 63.*

Non può nè il Paroco, nè il Vescovo ritardare ad alcuno la Sepoltura sotto qualsisia pretesto di volere la Quarta funerale, o altro, ma si deve seppellire, e poi sperimentare le pretese ragioni, *Barbos. de offic. Parochi, par. 3. cap. 26. num. 55.*

Dovendosi portare dalla propria Parrocchia alla Chiesa di Regolari il Defunto, al Paroco tocca a determinare per quale strada si deva fare la Processione, *Barbos. loc. cit. num. 74. ex Sacr. Congregat. Episcop. & Regular. in una Castellanen. 3. Januarii 1594.*

Non devono i Parochi esigere maggior limosina per seppellire i forestieri, di quella, che è solita per gli altri della Parrochia, *Sacr. Congr. Conc. sub die 27. Maii 1617.* anzi i Cadaveri de' Poveri si devono seppellire per l'amor di Dio, e senza alcuno emolumento, *Sacr. Congregat. Episc. 5. Maii 1617. Samuell. de Sepult. tr. 1. controv. 4. num. 7.*

Se uno ha la sua Parrocchia fuori della Città, e muore in Città, dove era venuto per breve tempo, senza essersi eletto la Sepoltura, si deve seppellire, se comodamen-

te

te si può, e lo chiegga il Paroco, nella Parrocchiale fuori della Città, e può in tal caso il Paroco entrare con la sua Croce nella Città, e venire a levare il Cadavere dove egli è. Il Paroco però della cui Parrocchia si leva non può pretendere cosa alcuna; ma se il proprio Paroco lo chiede, e non vuole, o non può con la sua Croce venire a levarlo, allora il Paroco della Parrocchia, in cui è il morto, lo accompagna con la sua Croce fino alla Porta della Città, e guadagna tutte le Torce, che erano intorno alla Croce, le quali ivi si spengono, e si portano immediatamente al detto Paroco, *Synod. Florentina Anni 1645. tit. 2. de sepulturis, cap. 20. num. 22.*

Similmente, se chi ha la Parrocchia nella Città, averà eletta la Sepoltura fuori di essa, avendo quel luogo, dove è la Sepoltura, il jus di inalberare la Croce, potrà con essa entrare nella Città, e venire alla Parrochiale, e Casa del Defunto, quale il Paroco della Città accompagnerà fino alla Porta della Città, ed ivi riceverà la sua Quarta funerale. Che se il Paroco del luogo, dove si deve seppellire il Defunto, non vorrà, o non potrà entrare con la sua Croce nella Città, il detto Paroco lo accompagni fino alla Porta con la sua Croce, ed ivi smorzati tutti i lumi, che sono intorno alla Croce, siano del detto Paroco, *Synod. Florent.* §. 13.

Non

Non possono i Parochi obbligare gli Eredi del Defunto a dar loro maggior elemosina, quando si deve seppellire nelle Chiese de' Regolari; ed a' medesimi Eredi tocca il chiamare quel numero di Sacerdoti, o Secolari, o Regolari, che piacerà, nè possono dal Paroco essere in ciò costretti, *Sac. Rit. Congr. 21. Novembris 1627. Congr. Episc. & Regul. in una Maceraten. 25. Martij 1642. Samuell. de Sepult. tr. 1. contr. 4. num. 10.*

Ad istanza de' Creditori non si deve ritardare al morto la Sepoltura, nè meno per Decime non pagate, *Samuel. loc. cit. controv. 6. num. 14.* e se il creditore facesse al Giudice Ecclesiastico simile istanza, non si deve udire, *Samuell. ibid. num. 26.*

Se uno ha due domicilj, si deve seppellire nella Chiesa di quella Parrocchia, in cui è morto, *Mancin. tr. de infirmis, dub. 24.* se però non si è eletto la Sepoltura.

Non abbiamo precisa determinazione circa il tempo di tenere il Cadavero sopra la terra; per lo più si suol tenere 24. ore, ma alcuni dicono bastare 12. ore, e altri vogliono, che bastino anco 6. o 8. *Possevin. de offic. Curati cap. 13. num. 1. Mancin. loc. cit. dub. 33.*

Scrupoleggiando un Paroco circa il seppellire una Donna morta in occasione di Parto, si domanda, se deva prima leggerli sopra le Orazioni solite dirsi quando le Partorienti risanate s' introducono la prima

volta in Chiesa ; si risponde di nò , perchè tali Orazioni sono per le vive , e non per le morte , *Possevin. de offic. Curati, cap.14. num. 12.*

Dopo che è finito l' Ufizio sopra d' un Morto in Chiesa, vorrebbero i Medici aprire quel Corpo , si domanda se il Curato deva permettergliela ?

℟. Se i Parenti del Morto non ne sono contenti, non deve ciò permettere , ma se a loro non si dà disgusto , e può esser utile pe'l pubblico , perche è venuto da malattia non conosciuta , può permetterlo, *Possevin. loc. cit. num. 11.* In oggi però ci vuole in questa Diocesi la permissione dell' Ordinario .

Se un Giudice Laico chiedesse di far disotterrare un Cadavere di un' ammazzato, per riconoscerlo , e prender l' informazione del delitto , non può il Paroco acconsentirvi senza la licenza dell' Ordinario, il quale deve dargliela ; ma detta ricognizione , ed inspezione deve farsi fuori di Chiesa , e del Luogo sacro , *Ventrigl. annot.22. to. 2. nu.* 14. *Bonacc. to. 2. circa primum Decalogi praeceptum disp. 3. qu. 6. punct. unic. num.18.*

Sotto le Predelle degli Altari , e vicino a questi non si possono seppellire i morti ; e se sotto ad alcuno Altare vi fusse qualche Sepoltura , non vi si deve celebrare la Messa fino a tanto , che quella non si trasferisca altrove , *Sacra Congregat. Episcop. &* *Re-*

Regular. Episcopo Messanensi 2. *Maii* 1601. *Samuell. loc. cit. controv.* 8. *num.* 2. & 3.

Quando un Cadavero è perpetuamente sepolto, non si può disotterrare nè da' Regolari, nè da qualunque altro anco nella propria Chiesa, per portarlo altrove, senza licenza dell'Ordinario, *Cap. Corpora Sanctorum, de Consecrat. dist.* 1. *Samuell. loc. citat. controv.* 5. *nu.* 1. & 2. Che se è ivi solamente in deposito, si può trasportare senza licenza al luogo, dove ha da essere seppellito, *Lavor. tit.* 2. *cap.* 8. *nu.* 14. *tom.* 1. *variar. lucubr. Samuell. loc. cit. num.* 4. il quale nota, che quando si mette in una Chiesa un Morto in deposito, se ne deve rogare Instrumento autentico.

La Sepoltura Ecclesiastica non si deve dare a quelli, che sono morti senza Battesimo; a quelli, che volontariamente, cioè, con piena cognizione del peccato, uccidono se stessi; a quelli che notoriamente costa essere morti in peccato mortale, ai bestemmiatori publici, che muojono senza far penitenza; a quelli, che alla Chiesa non restituiscono, potendo, le Decime negategli; ai ladri, ed assassini morti nell'atto del furto; ai rattori manifesti, e violatori delle Chiese; e questi si privano della Sepoltura, ancorchè si pentano, e si confessino, *Cap. Super ea, de Raptoribus*, per dar terrore agli altri; a quelli, che si sà pubblicamente esser morti senza l'annua Confessione, e senza la Comunio-

ne Pasquale; a i pubblici, e notorj usurai, se non costituiscono, o non danno cauzione idonea di restituzione; a quelli, che muojono in duello, o poco dopo per la ferita ricevuta in duello, ancorchè diano segni di penitenza, e si confessino; così decreta il Concilio Tridentino *cap. 19. sess. 25. de reformat.* agli Eretici, a' loro ricettori, difensori, e fautori; a tutti gli scomunicati nominatamente, e che sono pubblicamente notorj.

Notisi però per regola generale in questa materia, che se vi è qualche dubbio, se il morto si deva seppellire in Luogo sacro, sempre si deve interpetrare nella miglior parte, cioè, che si deva seppellire in Luogo sacro, perchè sì la carità Cristiana, come la giustizia richiedono, che nessuno si giudichi cattivo, se il suo delitto chiaramente non costa; e che si spogli del dritto certo, che possiede alla Sepoltura Ecclesiastica per una cagione dubbia, *Cap. Non æstimemus* 23. *qu.* 2. *S. Antonin.* 3. *par. tit.* 10. §. 9. *cap.* 1. *in fin. Lavor. tom.* 1. *in fin. variar. lucubrat. tit.* 2. *cap.* 12. *nu.* 155. e gli altri comunemente citati dal *Samuell. de Sepultur. tr.* 2. *controv.* 1. *num.* 1. & 2. onde si risolvono i seguenti casi, che potranno dar lume alla risoluzione di altri.

I. E' morto uno in peccato mortale, e si stà in dubbio, se abbia, o nò, dato segni di contrizione, perchè alcuni dicono di sì, ed

ed altri ciò negano, si deve seppellire in Luogo sacro.

II. Fuggendo una Fanciulla dalle mani di certi intemperanti, per non esser violata, si getta in un fiume, e muore; può, e deve seppellirsi in Sagrato, perchè non costa, che ella sapesse essere grave peccato il precipitarsi; e può dubitarsi, che ella abbia di ciò ignoranza incolpabile.

III. Si è uno ferito da se medesimo, strangolato, &c. ma si dubita, se l'abbia fatto a mente sana, o per pazzia, malattia, &c. non si deve privare della Sepoltura Ecclesiastica.

IV. Si è trovato uno affogato in un pozzo, impiccato ad una trave, con gli usci serrati, non si deve privare della sacra sepoltura, perchè non costa, che si sia ammazzato da se, ma può essere stato ammazzato da altri.

V. E' morto un bambino, che fu battezzato ne' soli capelli, o in un dito, perchè è dubbio questo battesimo, si deve seppellire in Chiesa.

VI. Una Meretrice s'è confessata la Pasqua, e poco dopo s' è trovata morta in Casa dell' Amico; perchè non costa, che ella sia andata ivi per peccare, e non è certo, che nell'essere da lui uccisa, non abbia nominato il nome di Gesù, e si sia pentita de' suoi peccati, anzi è più verisimile di sì, deve seppellirsi in Chiesa, *Sa-*

muel. tr. 3. de Sepult. controverʃ. 7. num. 13. il quale cita moltiſſimi Dottori; ed è la comune opinione, tanto in queſto, che ne i caſi ſopraddetti, e ſimili, i quali ſi poſſono vedere nel preſato Autore *loc. citat.*

C A P. XVII.

Come deva il Paroco impiegare i frutti del Benefizio.

Condannare ſi potrebbe di ſvergognata temerità chiunque ardiſſe di mettere in dubbio quella incontraſtabile deciſione di S. Bernardo, in cui affermò *nel lib.4. de conſider.* che i Beni della Chieſa ſono Patrimonio del Crocifiſſo, e che il Benefiziato, che lo maneggia, *non Dominus, ſed Tutor eſt, ut miſereatur, & commodet ad uſus egentium, tanquam teſtamentarius diſpenſator.* Verità, che fece mettere in carta a Sant' Agoſtino quella memorabil proteſta, da lui regiſtrata ſul fine del Trattato ſeſto ſopra l'Evangelio di S. Giovanni: *Noſtis, fratres mei, quia Villæ iſtæ non ſunt Auguſtini, & ſi vos non noſtis, & putaſtis me gaudere in poſſeſſione Villarum, Deus ipſe ſcit, quid ego de illis Villis ſentiam, vel quid ibi ſufferam.* Significando con quelle ultime parole il travaglio,

vaglio, che gli tormentava l'animo, con la paura di non essere quel dispensatore fedele, che si ricercava da Cristo: sapendo benissimo, che non è lecito scialacquare a proprio beneplacito le rendite Ecclesiastiche, ma quando per mezzo de' suoi servi, che sono i poveri, manda Iddio per la parte Domenicale, si deve questa prontamente, e fedelmente loro consegnare, avendogli esso obbligati, che a sua disposizione lo custodiscano, e secondo che egli comanda, in sovvenimento de' medesimi lo spendano: *Ut meritò rationem eorum quæsiturus sit, quæ non magis possidenda tradidit, quàm dispensanda commisit*, scrive S. Leone *ser. 5. de coll.*

Concorro con la comune de' Teologi, che il Paroco, e gli altri Benefiziati acquistano l'intiero dominio dei frutti de' suoi Benefizj, anco di quelli, che alla loro congrua sostentazione gli avanzano; così raccogliesi dal *Cap. Unum, de Cleric. non resident. in 6.* e dal Concilio Tridentino *sess. 23. de reformat. cap. 1. & sess. 24. cap. 1. citati dal Leand. par. 6. tr. 5. disp. 3. quæst. 75.* e non mi sottoscrivo alla sentenza di quei Teologi, ancorchè molti, e gravi, portati dall' *Azzor. instit. moral. par. 2. lib. 7. cap. 8. e dal Zanchin. de privil. privil. 116. num. 13.* i quali vogliono, che sia il Benefiziato tenuto per giustizia, a dare in limosine la parte superflua delle sue rendite Ecclesiastiche, e che se non le dà, gli cor-

ra l'obbligo della restituzione. Dico bene, che in questa diversità di pareri concordano tutti i Teologi, che defalcatone quanto a lui è necessario per i suoi alimenti, pecca mortalmente se non dispensa l'avanzo in soccorrere i poverelli; e questa colpa è almeno contro il precetto della Carità, *D. Thom.* 2. 2. *qu.* 185. *art.* 7. & *quodlib.* 6. *qu.* 8. *art.* 12. *ad* 3. e altri comunemente. Dal che si deduce, che il Paroco, e altri Benefiziati possono de' frutti de' loro Benefizj alimentare se, e la competente sua Servitù secondo il proprio grado, e uso del Paese. Onde un Paroco Dottore, e nobile, può tenere più Servitù, non già uno di nascita ordinaria, a cui ha da bastare una persona di servizio, secondo che a simili concede il costume del Paese, *Ventrigl. par.* 2. *annot.* 16. *num.* 2. §. 2. *Azzor. instit. moral. par.* 2. *lib.* 6. *cap.* 10. *qu.* 9.

Può altresì il Paroco, e Benefiziato de' frutti suddetti alimentare i suoi Genitori, Fratelli, Sorelle, Figliuoli, anco spurj, e altri parenti, se non hanno da vivere del proprio, *DD. in Cap.* 1. *de cohabit. Cleric. Abb. in Cap. Pervenit. num.* 1. *de arbitr.* e non solamente alimentare, ma anco competentemente dotare, *Azzor. instit. moral. par.* 2. *lib.* 2. *cap.* 40. *qu.* 6. *Fel. in Cap. Cum quidam nu.* 11. *in fine*, *de jurejur. Boer. decis.* 129. *num.* 8. *Ventrigl. loc. cit. num.* 3. & 4. & *seqq.* Non può già arricchirgli colle dette entrate,

co-

come sogliono alcuni Ecclesiastici in ciò essere acciecati, *Gl. fin. in Cap. Pervenit*, 1. *qu.* 3. *Abb. in cap.* 1. *num.* 2. *de Testamen.* Imperciocchè essendo de' Beni superflui al vitto, come detto abbiamo, il Benefiziato amministratore, non può fare libere, e abbondanti Donazioni, *L. Contra juris*, §. *fin. ff. de pactis*, *L. Si is*, §. *fin. ff. de solut.* Ho detto colle rendite Ecclesiastiche, perchè se ne ha di Beni Patrimoniali, o altri, può liberamente di questi disporne sì in vita, come in morte, *Innoc. in Cap. Episcopus*, *de præbend.* *Surd. de alim. tit.* 9. *qu.* 12. *num.* 11. *Menoch. de arbitr. cas.* 520. *num.* 1. & *seqq. Azor. inst. moral. lib.* 7. *cap.* 9. *qu.* 11. *Ventrigl. loc. cit. num.* 7. *Leand. loc. cit. disp.* 3. *qu.* 48. dove ferma, che de i Beni Patrimoniali può anco arricchire i Parenti, ma non già degli Ecclesiastici; anzi se di questi darà loro cosa notabile, peccherà mortalmente, *Sanchez. lib.* 2. *consil. cap.* 2. *dubit.* 38. *nu.* 4. *Leand. loc. cit. qu.* 71. E' ben vero, che siccome l'ordine della carità richiede, che egli soccorra prima i suoi, che gli altri, così può a' suoi dare qualche cosa più, che agli altri, *Leand. loc. cit. qu.* 72.

Se il Paroco avesse consumato de' Beni patrimoniali per la sua congrua sostentazione, o per fare limosine, può compensarsi con altrettanti Ecclesiastici, e disporre di questi, come de i patrimoniali, *Leand. ibid. quæst.* 49. & 50.

Simil-

Similmente, se egli vivendo più parcamente, che non è obbligato, avanza qualche porzione di Beni Ecclesiastici, si computano questi come frutti di sue fatiche, e industrie, e può come di patrimoniali disporne, *Navarr. in manual. cap.* 17. *num.* 94. *Sot. lib.* 10. *qu.* 4. *art.* 3. *Lessius lib.* 2. *de just. cap.* 4. *dub.* 6. *nu.* 39. *Castropal. disp.* 2. *de Charit. punct.* 5. *num.* 4. l'istesso milita, se uno fosse degno di spendere più nella sua congrua, come tenere più Servitù, &c. e non lo facesse, può di quello, che con tale industria risparmia, liberamente valersi, *Sanch. lib.* 2. *opusc. cap.* 2. *dub.* 38. *num.* 16. *Molin. to.* 1. *de justit. disp.*144. *col.* 801. *Less. lib.* 2. *cap.* 4. *dub.* 6. *num.*39. e altri comunemente. Intendasi di quì, che peccano gravemente gli Ecclesiastici, se la terza, o quarta parte di detti frutti spendono in usi vani, e molto più se (Dio ne guardi) in cose illecite, *Coninch. disput.* 27. *dub.*11. *num.* 177. & 193. *Lugo de justit. to.* 1. *disp.* 4. *sect.* 3. *num.* 42. *Ovied. controv.* 10. *punct.*16. *num.*180. i quali vogliono, che anco minor quantità profanamente spesa basti per condannargli di peccato mortale. Non si proibisce però, che spenda qualche cosa in oneste ricreazioni, come in banchettare amici, e parenti, in donare non solo a titolo di rimunerazione, ma anco di liberalità moderatamente, perchè tutte queste, e simili cose vengono sotto nome di congrua sostentazione, *Valent.*2.2.
disp.

disp. 10. *qu.* 3. *punct.* 7. *Castropal. loc. cit. nu.* 9. E sebbene il Navarro pare, che ciò non ammetta, lo spiega il *Molin. loc. cit. nu.* 12. dicendo, che ha inteso delle Donazioni smoderate, e non delle moderate. Come anco può il Benefiziato serbare una moderata porzione di detti frutti per le malattie, e bisogni, che probabilmente possono accadere, *Lugo disp.* 4. *sect.* 4.

Se il Paroco, o altro Benefiziato ha un Nipote, i di cui Genitori sono ricchi, ma non vogliono mantenerlo a studio, può esso co' Beni Ecclesiastici farlo, perchè allora quel Giovane in ordine a studiare si chiama bisognoso, e povero, *Laym. lib.* 4. *tr.* 2. *cap.* 3. *num.* 5. *Lugo loc. cit. Leand. loc. cit. quæst.* 70.

Non milita però quanto s' è detto fin' ora nelle distribuzioni de' Canonici, e d'altri delle Collegiate, nè in quello, che dalle semplici Ufiziature, o Cappellanie amovibili si ritrae, perchè simili rendite sono più tosto salarj destinati loro dalla Chiesa, che propriamente frutti di Benefizj, *Lugo disp.* 4. *sect.* 3. *num.* 25. *usq. ad* 27. *Azor. tom.* 2. *lib.* 7. *cap.* 9. *qu.* 10. *Silvest. verb. Clericus, qu.* 4. *Leand. loc. cit. qu.* 80.

Si domanda, se il Paroco sia tenuto a cercare i poveri, per fare loro la limosina, o pure basti fargliela, quando sà il loro bisogno?

℟. O sia

℟. O sia la limosina spirituale, cioè, la correzione, o sia corporale, non è tenuto cercare i bisognosi, ma basta, che faccia loro la limosina, quando gli sono note le loro miserie, perchè il cercare curiosamente i primi, cioè i delinquenti, verrebbe uno a spiare i fatti altrui, e suscitare infiniti scandali; il cercare i secondi, sarebbe un metterlo ad un grave incommodo, e soggezione, a cui non obbliga la carità, così la comune sentenza de' Teologi, seguitati dal *Possevin. loc. cit. cap.* 12. *num.* 36.

Se uno chiede un consiglio al Paroco, quale dato, recherebbe l'esecuzione incomodo, e dispiacere al terzo, che deve fare?

℟. Se può mandare ad altri per il detto consiglio, o in qualche bella maniera sottrarsi, e non vi sia urgente necessità di darglielo, non lo dia, ma vegga se può accordare amichevolmente le parti; in somma, faccia quanto sa, e quanto può, per non disgustare nessuno, perchè con la comune sentenza dice il *Possevin. de Offic. Curat. cap.* 12. *num.* 32. *Melius est, si remittat negotium ad peritum, quia benevolentia populi erga Curatum est necessaria pro bono regimine. Ideò Curatus abstineat semper ab his, quæ animos alienant, & quæ sunt alienationem afferentia, derivet in alios, salva semper conscientia.*

CAP.

CAP. XVIII.

Dell' obbligo di restaurare la Chiesa.

DEcretò il Concilio di Magonza *Cap. de Eccles. 5. dif. vel repar.* che chiunque possiede un Benefizio Ecclesiastico ajuti a restaurare la fabbrica della Chiesa; il medesimo viene ordinato, *Cap. de his, eod. tit.* e nel Concilio Tridentino *sess. 21. cap. 7.* e trattano questa materia *Lambert. de jurepatronat. art. 2. 7. quæst. princip. lib. 3.* Fuse *de visit. lib. 1. cap. 10. in fine, Surd. cons. 62. Sperell. decis. 67. Lotter. de re Beneficiar. lib. 1. quæst. 11. num. 77. & seqq.* ed altri molti citati dal *Ventrigl. tom. 2. annotat. 18. §. Unic.*

Si deve intendere, che sotto nome di restaurazione, in questo proposito, significato ci viene non solo il risarcimento delle Mura, ma anco gli Ornamenti della Chiesa, che sono equiparati alla Fabbrica dal *Text. in Cap. Final. de testam.* come sono Paramenti, Calici, e tutte quelle sacre Suppellettili, e cose, che sono necessarie, secondo la varietà de' tempi, per lo culto Divino, *Bellet. disq. Cleric. tit. de Cler. debit. §. 13.*

&

& 14. *num.* 5. *Campanil. diverſ. jur. Canon. rub.* 12. *cap.* 13. *num.* 19. *Barbat. conſil.* 26. *lib.* 3. *Surd. conſil.* 62. *num.* 5. anzi anco l' olio per il lume, che arde d' avanti al Santiſſimo Sagramento, *Cap. Sane, de celebrat. Miſſarum, Bellett. loc. cit. num.* 5. *Ventrigl. loc. cit. num.* 2.

Se è conſuetudine, che il Popolo, o altri, reſtauri la Chieſa, convengono tutti i Dottori doverſi ſtare alla detta conſuetudine; e che il Veſcovo ſia tenuto a coſtringere i conſueti all' oſſervanza, *Barboſ. de jure Eccleſ. lib.* 2. *cap.* 4. *num.* 4. *Bero. conſ.* 3. *nu.* 1. *lib.* 1. *Campanil. loc. cit. num.* 19. *Mantic. deciſ.* 284. *num.* 1. & *ſeqq. Dian. part.* 8. *tr.* 7. *reſol.* 16.

Quando la Chieſa ha certo aſſegnamento per tale effetto, allora ſi deve reſtaurare con quello, *Cap. Decernimus* 10. *quæſt.* 1. *Cap. Conceſſo, Cap. Quatuor, & Cap. de redditibus* 12. *qu.* 2. *Gloſ. in cap.* 1. *de Eccleſ. ædificat. Lambert. de jurepatron. lib.* 3. *qu.* 7. *art.* 2. *num.* 2.

Che ſe non vi è nè conſuetudine, nè aſſegnamento particolare, ſono obbligati alla reſtaurazione quelli, che tirano i frutti di quella, eſſendo ragionevole, che chi ne riceve il comodo, ſenta anche l' incomodo, e provaſi con queſta ragione, perchè il Benefiziato è equiparato all' uſufruttuario a vita, *Cap. Præſenti, de Offic. Ordin. in* 6. *Cap. Requiſiſti, de Teſtament., Cap. final.*

nal. de pecul. Cler. Or' è certo, che l'usufruttuario a vita è tenuto a conservare il fondo in buono stato, ed a farvi le restaurazioni, che bisognano, *L. Usufruct. legat. 1. Respon. in fin. & §. Hactenus, ff. de usufruct. L. Eum, ad quem, C. eodem ergo, &c.* dunque anco il Benefiziato è a simili spese obbligato.

A un tal'obbligo però non è tenuto delle rendite Patrimoniali, ma solamente di quelle del Benefizio, nè di tutti questi, ma di quelli, che avanzano, detrattine gli alimenti del medesimo Benefiziato, *Cap. De his, hoc tit. de Eccles. ædific. Bellet. loc. cit. §. 14. sub num. 1. Ventrigl. loc. citat. num. 13. Cavalcant. par. 2. decis. 22. num. 23.* E se della medesima Chiesa sono più Benefiziati, tutti sono tenuti pro rata, come è chiarissimo dalla disposizione de i sopraccitati Testi de i due Concilj, che generalmente obbligano a restaurarsi le Chiese de' frutti in qualsivoglia modo attenenti alla Chiesa; anzi anco i Pensionarj vengono obbligati, se nelle loro Bolle non vi è espresso, che la Pensione sia libera da ogni peso, *Navarr. consil. unic. de Eccles. ædific. in nov. Sayr. in Floren. decis. sub eodem tit. decis. 1. Ricc. decis. 15. num. 2. par. 4. Martin. de jurisd. par. 2. cap. 48. num. 8.* che dice essere tenuti i Cappellani.

Se un Benefiziato avesse colle rendite Patrimoniali fatta la necessaria restaurazione, e mo-

e moriſſe, mentre non coſti, che abbia avuto volontà di donare detto danaro alla Chieſa, poſſono gli Eredi ripeterlo dal ſucceſſore, *Lambert. 1. part. 1. lib. in 6. quæſt. princip. art. 3. Ventrigl. loc. cit. num.* 15.

Se la Chieſa è così povera, che detrattone il vitto del Paroco, non rimanga niente, ſono tenuti a reſtaurarla i Padronati, perchè eſſi tirano i frutti dell'Juſpadronato, che conſiſtono nella facoltà di preſentare; ne ricevono gli alimenti in neceſſità; e nelle Proceſſioni, e nel ſedere in Chieſa hanno i luoghi più onorevoli, come dopo il *Lambert.* ed altri, nota *Bellet. cit.* §. 14. *nu.* 11.

Dandoſi il caſo, che non poſſa nè il Paroco, nè i Padroni, o quando la Chieſa è libera, ſono all'ora in ſuſſidio, e poſſono conſtringerſi a reſtaurarla i Parrocchiani, *Trident. cit. cap.* 7. perchè eſſi ne ricevono il comodo de' Sagramenti, e delle coſe ſpirituali, *Lambert. loc. cit. num.* 4. *Fuſc. de viſit. lib.* 1. *cap.* 10. *num.* 16. *Azor. inſtit. moral. par.* 2. *lib.* 9. *cap.* 4. *quæſt.*10. *Ventrigl. loc. cit. num.* 16. anzi poſſon coſtringerſi anco a reſtaurare la Caſa Parrocchiale, come dopo il *Lambert.* inſegna *Bellett. cit.* §. 14. *nu.* 9. E quando le rendite della Chieſa non baſtano per il vitto del Paroco, eſſere tenuti i Popolani a ſupplire fino alla congrua ſoſtentazione, nota *Bellett. loc. cit. nu.* 8. *Campanil. diverſ. jur. Canon. rub.* 12. *cap.* 13. *nu.* 19. Nè ſi deve far differenza di Laici, o

Chie-

Chiericì; ma essendo tutti Popolani, devono tutti, a proporzione de' Beni, che possеggono nella Parrocchia, concorrere alle suddette spese, *Ricc. decis.* 293. *num.* 9. *Bell. loc. cit. num.* 1.

Rovinando poi la Chiesa, nè potendo il Paroco, nè i Padronati, nè i Popolani, stante l'esser tutti poveri, restaurarla, determina il Concilio Tridentino *cit. cap.* 7. che si finisca di demolire, e si riduca a luogo profano, con piantarvi una Croce, guardando, che non si converta in usi sordidi, come in Stalla, e simili. Si trasferisca la detta Chiesa alla più vicina, o alla Matrice, in cui si fabbrichi un'Altare sotto l'invocazione della Chiesa rovinata, nel quale si celebri per la sodisfazione degli obblighi, che erano nella Chiesa demolita. Si trasferiscano altresì dalla Chiesa demolita all' altra le Ossa de i Morti, che sono nelle Sepolture, e Cimitero di quella, *Barbos. in Collect. ad Concil. Trident. cit. cap.* 7. *num.* 26. *Ventrigl. loc. cit. num.* 34. Se però la Chiesa rovinata, che non si può, e non si vuol restaurare, fosse la Cattedrale, il Vescovo non la può trasferire senza licenza della Sede Apostolica, *Barbos. de potest. Episc. par.* 3. *alleg.* 50. *nu.* 5. e si decide, *Cap.* 1. *de translat. Episc.* & *Cap. Unic. de excess. Prælat.* 126.

S CAP.

CAP. XIX.

Dell' obbligo di non alienare le cose della Chiesa.

NEll' Estravagante *Ambitiosæ*, si proibisce l' alienazione dei Beni immobili, e quella anco de' mobili preziosi, senza il Beneplacito della Sede Apostolica. Si eccettuano però dai Dottori i Beni immobili di poco valore, come terre spezzate, casucce, e simili, che possono alienarsi col solo consenso dell' Ordinario, in conformità del *Cap. Terrulas*, 12. *quæst.*2. latè *Redoan. de reb. Eccles. non alien. qu.*151. *cap.* 20. *num.*6. *& in rubr. de serv. exiguar. immobil. Eccles. alienat. qu.* 13. *num.*19.

Per potersi però fare l' alienazione predetta senza licenza della S. Sede non basta, che i Beni immobili sieno di poco valore, ma copulativamente richiedesi, che tale alienazione si faccia per necessità, cioè per giusta causa, e con evidente utilità, e vantaggio della Chiesa, *Quarant. in Summ. Bullar. verb. Alienatio*, *num.* 41. *Genuens. in praxi cap.* 75. *num.* 3. La necessità però s' intende sempre esservi, quando vi è l evidente utilità, *Redoan. ubi sup. rub. De causis, propter quas fiunt alienationes*, *nu.*28. Qua-

Quale si chiami cosa di poco valore, non è così certo appresso i Dottori; alcuni dicono essere quella, che non passa 20. scudi d'oro, così alcuni riferiti dal *Ricc. in praxi loc. cit. resol. 36. Genuens. in prax. cap. 15. num. 3.* il quale *Genuense* però, seguirato dal *Bonacc. to. 1. tit. de alienat. bon. Eccles. disp. 2. qu. unic. punct. 4. num. 3.* tiene, che sia del valore di scudi 10. Il *Gratian. discept. foren. cap. 452. num. 10.* stima essere di scudi 40. Romani. Il *Thesaur. pract. Eccles. par. 2. verb. Alienatio, cap. 1.* giudica essere di poco valore se non passa la somma di ducati 25. Romani, affermando aver così dichiarato la Sacra Congregazione. Il *Bero. in prax. verb. Alienatio rer. Eccles. denar. de Regular. nu. 1. tr. 14. qu. 37. num. 6.* stimano potersi dire di poco prezzo, mentre non passa sc. 100. La più comune fra tutte queste opinioni è quella delli scudi 40., *Pacion. cap. 14. §. 6. num. 7. Corradin. in prax. dispens. lib. 9. cap. 4. num. 45.* E' però bene attendere le Sinodali di ciaschedun Vescovado; e quì in Firenze si stima la somma di scudi 50.

La licenza di fare tale alienazione la deve dare il Vescovo del Benefizio, e non quello, nel Vescovado di cui sono poste le Terre; nè è necessario, che riconosca la cosa giudicialmente, ma basta, che s' informi estrajudicialmente, per sodisfare alla sua coscienza, *Pacion. ubi supr. nu. 10.*

Sotto nome di cose immobili vietate alie-

narsi, vengono anco le annue rendite di Monti, Censi, e simili, *Ricc. in prax. 1.par. resol.41. Redoan. cit. tract. quæst. 14.* come anco il denaro, che viene alla Chiesa da rinvestirsi, o almeno viene sotto nome di cose mobili graziose, *Bonacc. tom.1.de alien. Bon. Eccles. disp. 2. qu. unic. punct.2. nu.5.*

La proibizione di questa Bolla si estende anco alle cose affisse al suolo, come sono gli alberi, particolarmente fruttiferi, e utili, quali chi tagliasse, caderebbe nelle pene dell'Estrav. così colla comune sentenza insegnano *Navarr. conf. 6.& 7. num. 2. de reb. Eccl. alien. Lotter. de re benefic. lib.3. qu. 25. num.26. Quarant. in Summ.Bullar. verb. alien.* il quale si estende anco agli alberi infruttiferi. Certo è, che il tagliare gli alberi, col taglio de' quali si sminuisce alla Chiesa la rendita, è gran peccato, s'incorre nelle pene della Bolla, e s'è tenuto alla restituzione. Se però alcuni alberi facessero danno colla troppa ombra, come anco i boschi, cedri, canne, e simili legni, il taglio de' quali è frutto, si concede il tagliarli, purchè non si muti il tempo di tagliarli; in maniera, che si pregiudichi ai successori, o alla Chiesa, e non si alteri il modo, *Ventrigl. tom.1. de alien. bon. Eccles. annotat. 1. §. 1. num.19. in fin.*

I Beni mobili preziosi, proibiti alienarsi, sono quelli, che sono capaci di conservarsi, cioè, che non sono di natura da perire facil-

cilmente, e presto, come Vasi d'oro, d'argento, Tavole d'Altari, Gemme, Paramenti, e simili, i quali allora chiamansi preziosi, quando passano il valore di 25. scudi d'oro, così aver dichiarato la Sacra Congregazione afferma il *Dian. part.* 4. *tr.* 4. *miscell. resol.* 223. *Homobon. in consult. cas. consc. vol.* 2. *part.* 6. *respons.* 98. Onde non s' ammette l'opinione del Castropalao, che stimò ricercarsi, che la cosa passi il valore di cento scudi.

Se un Luogo pio avesse comprata cosa immobile, o mobile preziosa, col patto di retrovendita, può la retrovendita farsi, ed in pratica comunemente si fa, senza alcuna solennità di Beneplacito Apostolico, perchè ella non è alienazione, ma semplice resoluzione del primo contratto, *Ventrigl. loc. cit. annotat.* 1. §. 2. *num.* 24. onde non si attende la contraria opinione del *Marescot. & Ricc.*

Le Reliquie, che sono in una Chiesa, sono cose preziosissime, che possono lungo tempo conservarsi, e però la comune sentenza è, che anco queste siano sotto la proibizione della Bolla, nè si possano alienare senza il Beneplacito Apostolico, *Marant. par.* 3. *contr. resp.* 2. *num.* 15. *Genuens. in prat. cap.* 71. *nu.* 4. *Ricc. in prax.* 1. *par. resol.* 60. non è però improbabile la contraria opinione, che sostiene parlare la Bolla solamente delle cose temporali, co-

me avvertì il *Bonacc. to. 1. de alien. bonor. Eccles. disp. 2. qu. unic. punct. 2. num. 31.*

La permuta ancora delle cose della Chiesa, particolarmente co' Laici, non si può fare senza il Beneplacito Apostolico, perchè è una vera alienazione, *Cap. Nulli, de reb. Eccles. non alien. ubi Abb. num. 1. Redoan. de reb. Eccles. non alien. qu. 2. cap. 4. Marescott. var. resol. lib. 1. resol. 50. num. 44.*

Tra due Luoghi pii la più comune sentenza tiene il medesimo, *Quaranta Summ. Bullar. ver. Alienat. num. 15. Redoan. de reb. Eccles. non alien. qu. 2. cap. 20. & qu. 12. num. 28.* è però probabile anco la sentenza contraria, *Trevis. decis. 56. par. 2.* perchè il fine della Bolla è stato d' impedire, che i Beni non escano dall' Ecclesiastico, il che si salva, quando la permuta è fra due Luoghi pii.

Se ad un Luogo pio sono lasciati indivisi insieme con un Laico alcuni Beni, che non ammettono comoda divisione, se il Laico vuol vendere la sua parte, può anco la Chiesa vendere la sua, senza le solennità della Legge, e senza Beneplacito Apostolico, perchè tale alienazione non è volontaria, ma necessaria, *Panimoll. decis. 60. adnotat. 3. num. 31.*

Quel, che s'è detto dell' alienazione, vale anco dell' ipoteca speciale, la quale non si può fare senza le solennità, e Beneplacito Apostolico; ed è chiaro il Testo *in Cap. Nul-*

Nulli 5. de reb. Eccles. non alien. & in Extravag. Ambitiosæ, eod. tit. & omnes DD. singulariter Glos. Abb. num. 3. Covarr. var. resol. lib. 2. cap. 16. num. 7. Merlin. de pignor. 2. qu. 85. à num. 1. usq. ad 6. perchè l'ipoteca speciale è un' alienazione, *Cap. Nulli, ubi Bero. nu. 10. in fin. de reb. Eccles. non alien.* molto più milita nel pegno, mercecchè mediante il pegno si viene alla consegna, *Merlin. loc. cit. num.* 18. siccome nella transazione di cose, ragioni, azioni, crediti, e simili, delle quali la Chiesa è in possesso, si richiedono le solennità, e Beneplacito suddetto, *Verall. decis.* 106. *par.* 1. & 314. *par.* 3. *Quaranta summ. Bullar. verb. Alienat. nu.* 26. *Ventrigl. de alien. bon. Eccles. annot.* 1. §. 2. *num.* 10. & 11. Che se si fa transazione di cose, che non sono posedute dalla Chiesa, o da altri in suo nome, non si richiedono solennità, nè Beneplacito, *Rebuff. in compend. alien. num.* 21. *Quarant. loc. cit. nu.* 43. *Panimoll. decis.* 61. *num.* 78.

Non si richiedono parimente solennità, nè Beneplacito, nelle cose, che sono solite alienarsi, *Cap. 2. & ibi DD. de Feud. Redoan. de reb. Eccles. non alien. qu.* 51. *cap.* 6. *num.* 1. *Rain. consil.* 4. *num.* 39. *lib.* 1. *Covarr. variar. resolut. lib.* 2. *cap.* 37. *num.* 4.

Onde se un Bene Ecclesiastico solito darsi a livello col Beneplacito una volta ottenuto, ricaderà alla Chiesa, potrà di nuovo allivellarsi senza nuove solennità, e senza al-

tro Beneplacito, *Gonzal. ad reg.* 8. *Cancel. Glos.* 6. *num.* 194. *Menoch. de arbitr. caf.* 81. *num.* 5. & *conf.* 66. *num.* 31. & *conf.* 79. *nu.* 1. & *conf.* 90. *num.* 22. *Barbof. de offic. & poteft. Epifc. alleg.* 95. *num.* 29. & *feq. Rot. decif.* 160. *par.* 2. *diverf.* perchè la cosa Ecclesiaftica resa una volta alienabile, si fa poi perpetuamente alienabile senza solennità, *Ricc. in prax. rer. for. Ecclefiaft. decif.* 26. *Barbof. loc. cit. alleg.* 95. *num.* 32. *Seraph. decif.* 1490. *Panimoll. loc. cit. decif.* 61. *num.* 81. Per moftrare tal confuetudine, è neceffario, che cofti d'una alienazione folenne, e valida; o mancando quefta, di due non folenni, che dentro lo fpazio di quarant'anni abbiano fortito l'effetto, in tempi diverfi, con Inftrumenti feparati; nè bafterebbe; che nell' Inftrumento della feconda fi facesfe efpresfa menzione della prima, fe di quefta non coftafse per altri documenti, *Bart. in L.* 1. *Si forte, ff. de caftren. pecul. Parif. confil.* 62. *nu.* 7. *lib.* 1. *Alex. conf.* 189. *nu.* 19. *lib.* 2. *Molin. de contract. diff.* 468. *nu.* 20. Quefta opinione aver fempre feguitata la Ruota riferifce *Panimoll. loc. cit. decif.* 61. *num.* 82. il quale al *nu.* 83. nota, che nella feconda conceffione non fi richiedono folennità, nè Beneplacito, quando la feconda non è differente nelle cofe foftanziali dalla prima: che fe fofse foftanzialmente diverfa, non farebbe valida, fe mancafsero le folennità, e Beneplacito.

CAP.

CAP. XX.

Della prudenza, che deve usare il Paroco.

DIcendo Mosè nel Deuteronomio al Capitolo undecimo agl'Ifraeliti, che viaggiaſsero verſo la Terra promeſsa, volle dar loro una ſuccinta notizia di quelle privilegiate contrade, acciò non incorreſsero in quell' errore popolare, che tutto il Mondo è paeſe; onde gli avvisò, che quella era una Provincia, le di cui campagne erano inaffiate, non già come quelle di Egitto, con acque per via di condotti derivate a mano, ma con rugiade piovute dal Cielo, che in un tempo iſteſso fecondavano il terreno, e di delizie lo ricolmavano: *Terra, ad quam ingrederis poſſidendam, non eſt ſicut Terra Ægypti, de qua exiſti, ubi jacto ſemine in hortorum morem, aquæ ducuntur iniquæ, ſed de Cælo expectans pluvias, quam Dominus Deus tuus ſemper inviſit:* Diceva ciò miſticamente Mosè della Chieſa, al parere di S. Pier Damiano, e figurava con quel parlare la differenza, che paſsar deve fra gli aſſiomi della falſa prudenza del ſecolo, e quella dei veri Eccleſiaſtici. Quella, dir vo-

voleva, è tutta artifizio: questa, tutta sincerità; quella per canali tortuosi, a guisa di serpe si và strisciando per terra, non avendo che ad avanzamenti terreni la mira: questa per dritti sentieri, a guisa della luce, che scende dal Cielo, d'altro che di vantaggi di Paradiso non cura; quella si consiglia col proprio interesse: questa non vuol'altro consigliere, che Dio: *Secularis enim prudentia, quasi coluber per humum serpit, & huc, illucque lubrica varietate declinat: Divina Sapientia de cœlestibus intonat.* Cotali maniere di prudenza secolaresca dispiacciono in sommo grado a Dio negli Ecclesiastici; e perciò Uomini, che portano mantello da ogni acqua, scaltri, finti, di doppio cuore, furono dal Nazianzeno riconosciuti di condizione infelice, e per abominevoli ludibrj del vivere umano, non altrimenti per sale da condire il Mondo, o per luce da dileguare dalle coscienze le tenebre: *Sunt infeliciores quidam in terra, & abominanda vitæ ludibria utramq; in partem paratæ, colentes temporis, non Dei leges, Euripi doctrinæ hic inde fluctuantes, ramorum flexus, dulcia mulierum venena*; e prima di lui chiamò questa sapienza S. Jacopo, non *desursum descendens, sed terrena, animalis, diabolica*; mercecchè è maestra d'astuzie, amica d'inganni, scaltra nel fingere, doppia nel trattare, bugiarda nel promettere, disleale nell'attendere, superba, interessata, maligna.

La

La prudenza del Paroco, che sostiene di Cristo le parti in terra, non deve essere di questa qualità, ma santa, caritativa, umile, paziente, e benigna. Tanto è dire *Prudentia*, che *Procul videntia*, appresso i Latini, avvisandoci l'istesso nome, che essendo ella un'abito virtuoso, elettivo, colla guida della vera ragione, per operare prudentemente è necessario intendere prima rettamente il fine, che ci muove all'opera, pensare dipoi ai mezzi proporzionati, e proprj per conseguirlo, e vedere da lontano, cioè avanti che si adoperino, qual' esito se ne possa ragionevolmente sperare; dico ragionevolmente, perchè nel maneggio dell'Anime può darsi facilmente il caso, che la speranza del buon'esito sia appoggiata ad un nostro ideale capriccio, alle volte da uno zelo furioso, e non fervoroso, messoci in testa, che accecandoci la mente, in vece di illuminarcela, ci faccia passare i limiti del convenevole, e col pretesto di esercitare una virtù, ci troviamo incautamente traboccati in un vizio; onde *nel lib. 2. de imit. Christi*, ci dà questo necessario insegnamento il moralissimo suo Autore: *Non debemus nobis ipsis credere, quia modicum lumen in nobis est, passione movemur, & zelum putamus*. Ha uno più volte ammonito un peccatore a rimettersi nella vera strada, e quello seguita tuttavia ad andarne traviato; sollevasi nel correttore un poco di

di bile, perchè le sue parole non sono state apprezzate; eccolo sotto colore di servizio di Dio, di troncare la strada al peccato, a volere, che colui faccia il bene per forza, che sia santo a suo dispetto, lo svergogna su gli occhi del pubblico, scuopre il peccato, che era occulto, si scandalizza il Popolo, e si dà da mormorare ad una Comunità; al vedersi trattato in quella guisa, e colpito colui nella riputazione, odia mortalmente il correttore, concepisce avversione a chiunque le parti di correggerlo voglia tentare, si rende ostinato ne' proprj falli, ai quali aggiugne quegli dell'odio, della detrazione, e cento altri; e così nè si è fatto il servizio di Dio, nè promosso l'utile del prossimo, ma rovinato l' uno, e l'altro; e perchè? perchè *Passione movemur, & zelum putamus*. La prudenza Cristiana è impastata della vera carità, la quale, al dire di S. Paolo, *non quærit quæ sua sunt*. Se colui avesse dato un' occhiata alla sollevazione delle proprie passioni, che lo stimolavano ad osservare in quella guisa: se avesse aspettato un poco di tempo, fin'a tanto, che quel bollore gli fusse passato; se si fosse consigliato con uomini di paragonata saviezza, cogli esempj de' Santi, colla norma dataci da Gesù Cristo, averebbe prese le maniere prudenziali, che in quel così grave disordine non averebbero lasciato precipitare se, e gli altri; *Prudentia*

zelum moderatur, dice il dotto Marcanzio, *qui facilè potest metas transilire*. Non fece alcuna di queste cose, gli bastò farsi a credere di operare con buona intenzione; e perchè operò senza prudenza, non servì alla virtù, ma al vizio: *Tolle hunc, & virtus vitium erit*, attesta San Bernardo *Serm. 49. in Cantic.*

Ingegnisi per tanto il Paroco di capir bene, il suo principale, ed unico fine esser deve quel medesimo, che ebbe Cristo nello scendere dal Cielo in Terra, dove venne a cercare Anime peccatrici, non per castigarle, ma per salvarle, *Venit filius hominis quærere, & salvum facere quod perierat*. Resti ben persuaso, che tutti i suoi pensieri, tutti i suoi affetti, e parole, tutti i suoi sudori, stenti, applicazioni, e fatiche, fino al venirsi meno, fino a dare il sangue, e la vita, devono non solo a titolo di carità, ma per debito di rigorosa giustizia impiegarsi per lo guadagno de' peccatori, *Bonus Pastor animam suam dat pro ovibus suis*; e perciò questo deve essere lo scopo delle sue intenzioni, questa la mira delle sue industrie, questa la perla preziosa, per la compra di cui dia ciò, che ha, senza riserbarsi pure una picciola, e propria sodisfazioncella. Per la conquista di un'anima non si può più mettere in dubbio, che sia scarso non solo lo sborso di quanto vale il Mondo, ma di tutto quello, che stimare si potel-

tessero mille, ed infiniti Mondi, dopo che ha dato il suo sangue, la sua vita, tutto se medesimo Iddio, che è senza misura più prezioso di tutte le cose, che in tutti i Mondi creabili contenere si possano; quindi rivolto al Paroco, le và insinuando S. Ambrogio *lib. 1. offic. Mediocre non putes, quod tibi commissum est*; che se ne ha fatta così alta stima un Dio, a' di cui occhi essendo la verità di tutte le cose svelata, *omnia nuda, & aperta sunt oculis ejus*, non poteva prendere sbaglio; se tanto ne ha zelato il guadagno; se così a cuore ne ha la salute; di qual gravezza sarà la colpa di quel Paroco, che la trascurerà, o per maneggiarla imprudentemente la rovinerà?

Venghiamo dunque al punto, dice il Marcanzio, *omnis occasio accipienda est, omnis modus tentandus est, ut reducatur frater errans omni Charitatis benignitate*. Chiamò il Salvatore a così sublime ministero i Curati di Anime, quando a Pietro, ed Andrea disse, come riferisce S. Matt. al 4. *Venite post me, faciam vos fieri piscatores hominum*. Assomigliò per nostro ammaestramento la condotta di un Paroco alla pesca dei Pesci, animali sopra tutti gli altri sospettosi, e fugaci; Movasi una fronda, facciasi uno zitto, s'oda un sussurro, un soffio, un fiato, un' ombra, fuggono, s' attuffano, si nascondono, si rintanano, si ficcano fra i sassi, si dileguano dalla vista, si ricoverano nel seno

no più inaccessibile di tenebrose caverne, dalle quali nè pure col molto frugare, si può ottenere, che sbuchino. Che fa per tanto il Pescatore prudente? ora gli alletta con l'esca, ora gli inviluppa insensibilmente nella rete, ora gli tira con l'amo, ora nelle morse dolcemente gl' imprigiona. Se in qualche parte del fiume dove loro ha tesi gli aguati condurre gli vuole, getta colà l'esca più abbondante, e se di qualche strepito gli abbisogna, lo fa da lontano, e leggerissimo, misurando il tempo, aspettando l'opportunità, ed anco quando vede dentro le reti assicurata la preda, pure a bell'agio verso della riva le tira, acciò se è grosso il pesce, non le stracci urtandovi dentro con furia, e se è ordinario, con un guizzo velocissimo non si porti oltre quella, e con lasciarle vote le mani, venga a rendere deluse le speranze del Pescatore. Di gran lunga più lubrici, più ombrosi, più difficili a condursi con la persuasiva al virtuoso operare sono gli uomini, e perciò, *omnis occasio accipienda est, omnis modus tentandus;* non bisogna per farne preda lasciarsi portare dall'impeto di zelo frettoloso, di strida, di bravate, di minacce imperiose; ci vuol flemma, bisogna dar d'occhio a tutt' i mezzi, a qualsisia maniera, *ut reducatur frater omni Charitatis benignitate.* Necessario si è farla da Pescatore, con maniere soavi, insensibili, benigne, caritative, a po-

co a poco tirar la rete; Riuscirà ciò felicemente se averemo sulla Barchetta nostra Gesù, e procureremo di gettare, come egli ci prescrive, *in dexteram navigii rete*, voglio dire di implorare in primo luogo con continue preghiere l'ajuto santo di Dio: indi purificare l'intenzione, non pescando dalla finistra, cioè, per acquistare applausi di uomini, grazia appresso i Superiori, vantaggi di Mondo, riputazione nel secolo, molto meno per spuntare l'impegno, per farsi ubbidire a bacchetta, per farsi temere: nò, perchè questo sarebbe un pescare invano, e riuscirebbe doppo lungo affaticarsi essere necessitato a confessare con eterna sua confusione, *per totam noctem laborantes nihil cepimus*. Peschisi alla destra, cioè con puro fine di fare il gusto di Dio, che è in tutte le maniere guadagnarsi le anime, fino a gettarsi loro a piedi, a stringerseli al seno, a baciarglieli, facendo loro conoscere, che non vogliano confondergli, con pubblicare i loro delitti, ma vantaggiare la loro condizione con migliorargli: *Demonstra charitatem erga peccatorem, persuade ipsi, quod consulens, & juvans, non verò per vulgare volens, ipsius peccatum commonefacis: Comprehende pedes, osculari ne erubescas, si modo mederi vis; Hæc & medici faciunt; sæpe difficiles ægros habentes, deosculantes, & rogantes, persuadent sumere medicinam*; è S. Giovanni Grisostomo, che una tal maniera

ci

ci configlia a praticare, la quale non ci fembrerà nè difdicevole al noftro grado, nè improporzionata all'altrui profitto, fe rifletteremo a quanto in fimili occafioni fece il Salvatore con la Samaritana intemperante, con Tommafo oftinato, e fino con Giuda anco prefcito, che doveva dannarfi; quali come Pefci s'ingegnò tirar felicemente al lido della falute, non con zelo indifcreto, con rimproveri, con fvergognarli, ma *omni Charitatis benignitate*. Offervò la neceffità di quefta maniera di trattare il dotto Poffevino, ed atteftò di averla dall'efperienza apprefa per fruttuofiffima, onde nel fuo Libro *de Offic. Curati al cap.* 11. *n.* 8. ci lafciò fcritto: *Prudenter quærat benevolentiam, & amores fubditorum, ut per eum validius poffit in bonum illorum operari, quia & Chriftus Dominus benefaciendo, & fanando pertranfibat, & plenus gratia, & fapientia proficiebat apud Deum, & homines. Et experientia tefte, multum proficit Curatus amatus à Populo; habet enim eum benevolum, & attentum, & ut ita dicam, femper fuafum*. Ed il Vittorello autore di alta ftima, nelle note fatte al medefimo *cap.* 11. *num.* 8. foggiugne: *Animi ducuntur amore: prudens, fanctufque Francifcus Xaverius fociis injunxit, ut quoad fieri poffet, in primis efficerent, ut ab omnibus amarentur, nulla re, magis quàm amore in partes omnes flecti, & impelli poteft humanus animus; difplicent illæ voces, oderint dum metuant*.

T E'

E giacchè di S. Francesco Saverio ha fatto menzione l'Autore, non sarà se non utile l'inviare il Lettore a fissare uno sguardo nell'Istoria della sua Vita maravigliosa, da cui doverà chiunque sia recarsi a gloria l'imparare quelle maniere di prudenza Evangelica, con la quale i peccatori a migliaja gli riuscì trarre fuori dal fango dell' invecchiate loro colpe. Al vedere una qualche anima immersa fino alla gola nel pantano de' vizzj, sentivasi quel cuore Apostolico abbruciare di vivo zelo di porgerli adjutrice la mano; e sebbene averebbe desiderato di perfezionare subito l'opera, sapendo tuttavia, che se in alcun maneggio, in questo più che in ogn' altro deve accettarsi quel celebre avvertimento, *festina lente*; da principio cercava modi d'insinuarsi destramente, e con buona maniera nell' amicizia di quel meschino, a cui per non dar sospetti di quello, che intorno a lui disegnava, mostrava connivenza a i di lui falli, e con virtuosa dissimulazione cuopriva la volontà, che aveva di liberarnelo. Così appoco appoco con la familiarità, e cortesia resosi benevolo, e affezionato l'animo di colui, aprivasi ingegnosamente la strada, quando con una, e quando con un' altra parola, a fargli conoscere il pericolo, in cui trovavasi, e dipoi passava all' esortazioni amorevolissime di allontanarsene, e con tal'arte gli riusciva con sua sodisfazione, e senza disgusto del delinquente l'e-

l'emenda. Per lo spazio di diciotto anni era stato senza confessarsi un Soldato. Che credete voi, che facesse Francesco per guadagnarlo a Dio? Che lo sgridasse con severità? che lo minacciasse di farlo cassare dal Ruolo? che lo accusasse al Capitano? che come Pecora appestata lo facesse separare, e allontanare dagli altri? Neppure pensò a simili severità. Se gli fece compagno sopra la medesima Nave; con nessuno si mostrò più affabile, che con lui, favellandogli in ogni congiuntura con tanta cortesia, che gli assisteva, ponendosegli a sedere appresso, anco quando colui giuocava. In somma con farli ogni ossequio, e servitù, se lo rese tanto amico, ed affezzionato, che passando alla reciproca confidenza, come fra i veri amici costumasi, gli riuscì d'indurlo alla santa Confessione, e pensando ad addolcirgliela in modo, che egli si affezzionasse a frequentarla, altro per penitenza non gl'impose, che un Pater, ed Ave, promettendogli di fare egli il restante per lui: Ritiratosi pertanto con esso in un'angolo del Vascello, si flagellò alla sua presenza fino a sangue le spalle; il che veduto da quel meschino, gli cagionò tanta compunzione di cuore, che divenne un raro esempio di fervorosissima penitenza, e potè poscia servire per universale edificazione di tutti. Tanto puo, tanto ottiene la prudente carità, e la soavità pazziente. Facciasi avanti chiunque

 sia,

fia, e mi trovi adesso un sì bel frutto, una conversione tanto sincera, come questa, che sia stata prodotta dal zelo severo, dalle maniere o troppo accelerate, o soverchiamente imperiose? *La dolcezza, e l'umiltà son le basi della pietà*, diceva il Gran Maestro de' veri Parochi, e Pastori S. Francesco di Sales, il quale sollecitato alle volte a mostrare qualche rigore con i delinquenti, rispondeva, *tutto vuo' per amore, nulla per forza*; nè lasciava di replicare continuamente per salutevolissimo ajuto dei Curati della sua Diocesi, che se si avesse a peccare per qualche estremo, egli è meglio peccare per la dolcezza, che per lo rigore. Leggasi con attenzione la sua vita, e le opere sue, che s'imparerà senza fallo la vera prudenza, che nel ministero rilevante dell'anime praticare si conviene. Prese sicurtà un giorno l'Abate di Abbondanza suo amico di motteggiarlo graziosamente di troppo piacevole, ed indulgente con i Preti delinquenti della sua Diocesi, e come per scherzo gli disse: Per quel che riguarda Francesco di Sales, sicuramente anderà in Paradiso; Quanto poi al Vescovo di Ginevera non lo so, perchè non gastiga i suoi Preti con rigore, come dovrebbe. Rise della faceta correzione il Santo, e poi rispose: Olà, voi non volete dunque che si veggano penitenti eh? I Preti in queste contrade, grazie a Dio, di rado commet-

tono

tono colpe, che meritino la morte, o la galera: non è egli meglio dunque convertirgli a buona vita, che gastigargli? non è egli meglio fargli piangere amaramente i loro peccati con una Confessione Generale, che gastigargli semplicemente, e rendergli anzi ipocriti, che virtuosi? Così sta scritto nel Capitolo 16. della sua Vita. Ed io qui vorrei supplicare per le viscere della Divina Misericordia tutti i Reverendi Parochi a fare alcune brevi, ma importantissime ponderazioni sopra le suddette parole.

I. Quello, che così parlava, era Paroco dei Parochi zelantissimi, un gran dotto, ed un gran Santo, a cui cioè non mancava nè lume di profonda Teologia, nè luce dello Spirito Santo, di cui era vivo Tempio, e santificato Abitacolo, nè immensa brama di convertire peccatori. Quando perciò diversi pensieri da questi, che nutriva egli, ci fussero suggeriti, o dalla nostra natura, o da zelanti capricciosamente focosi, sarebbe sana risoluzione interrogare la suggestione con quelle parole, che in Giob disse Dio a Satanasso: *Unde venis*? Chi mi parla adesso? uno spirito di tanta dottrina, di tanta credenza, di tanta esperienza, e sapere, quale era quello di S. Francesco Saverio, di S. Francesco di Sales? Chi sei tu, chi son' io? Uomini di ugual dottrina, di uguale spirito a quei due Santi primi coltivatori della Vigna del Signore, che pos-

ſiamo pretendere di far bene, operando il contrario di ciò, che fecero loro? *Unde venis*? dalla carità Criſtiana, o da una paſſione mantellata con la cappa onorevole di buon zelo? *Unde venis*? tu, che ſtimoli a far fracaſso: a confondere quel peccatore: a fare quella riſentita riſoluzione: vieni tu dall'Accademia di S. Agoſtino, di S. Tommaſo, o d'altro grave Teologo? da cui tu ſia ſtato pienamente iſtruito, che queſta ſia la maniera propria di ben maneggiare gl'intereſſi di Dio, e del proſſimo; o pure da un qualche ſecolareſco impiego, dal quale con un ſalto paſsato al Sacerdozio, ti vuoi ſpacciare per Maeſtro di un meſtiero così difficile, prima che tu ſia ſtato Diſcepolo di un buono, e prudente Letterato? *Unde venis*? con queſta forma di correggere hai tu fatte le converſioni numeroſe del Saverio, e del Sales?

II. Si conſiderino quelle parole del Santo: *Ola, voi non volete, che ſi veggano penitenti eh?* In ſenſo dunque di queſto gran Padre, il gaſtigo, la ſeverità, le aſprezze non fanno gli Uomini penitenti; ma gli riempiono di mal talento, gli fanno dare in ſmanie, in mormorazioni, in rancori, ed odj, in una parola non gli guadagnano a Dio, ma gli perdono, gli allontanano dalla grazia di Dio, gli ſpingono fra le braccia di Satanaſſo. Se dunque il Paroco ha per debito di ſua carica fare ogni sforzo, tentare ogni via per guadagnare le anime al

Si-

Signore, vegga se opererebbe prudentemente a por mano ad un mezzo, che ad un fine direttamente contrario a quello, che deve avere, lo condurrebbe.

III. Riflettasi che al gastigo non acconsente S. Francesco che si ponga la mira, se non commettonsi delitti meritevoli, o della Morte, o della Galera: Se dunque un Prelato sì degno, sì savio, e sì santo, e che aveva nella sua Diocesi, come hanno ordinariamente i Vescovi, la giurisdizione del foro contenzioso, e la potestà coattiva, non crede doversi venire, come in effetto mai venne, a lasciare da banda la soavità di Padre, per pigliare la severità di Giudice, se non in caso di colpe sì gravi, come sono quelle, che, o della Morte, o della Galera sono meritevoli, con qual dolcezza, con che amorosa carità dovrà trattare coi peccatori un Paroco, a cui non si compete altra giurisdizione, che quella del foro interno della penitenza, cioè, di compatire, di assolvere, di consolare, di sgravare dal peso delle colpe i miserabili? I rigori della giustizia vendicativa si aspettano; in questa il Curato non ha parte veruna; faccia dunque il suo mestiero, cioè di vero Pastore, e lasci quello di Giudice a chi Dio l'ha commesso. Questo, al parere di S. Ilario, fu il pensiero della S. Chiesa, nel custodire sopra settecento anni dopo la morte del Salvatore la consuetudine, che in tutti i Calici

 de-

destinati per la Santa Messa, si scolpisse l'impronta del buon Pastore colla Pecorella smarrita sopra le spalle, per fare cioè con quella vista quotidiana imprimere altamente nell' animo de' Sacerdoti quella Carità soavissima, che ad imitazione del medesimo devono quotidianamente con i peccatori esercitare.

IV. Facciasi non ordinaria ponderazione sopra quelle ultime parole: *Non è egli meglio farli piangere amaramente i loro peccati, &c. che gastigarli semplicemente, e renderli anzi ipocriti, che virtuosi?* Insegnano con Aristotile nell' Etica i Morali, che è proprio della Virtù l'operare con diletto; onde allora può l' Uomo conoscere di possedere l' abito virtuoso, quando con amorosa, e dilettevole propensione all'onesto si porta; consiglia perciò il Filosofo i Genitori ad assuefare i Figliuoli alle operazioni oneste con una tal dolcezza, e soavità, che rendendo loro amabile l' esercizio virtuoso, con una dilettevole, e quasi connaturale inclinazione a quello si portino, perchè se vorranno piegargli con i rigori, e con la violenza, otterranno al più, che durante la paura de' gastighi, essi fingano d' essere quelli, che non sono, che affettino l' apparenza della Virtù, ma ne disprezzino la sostanza; e siccome i fiumi tenuti a forza ristretti fra gli argini, se una volta gli rompano, con lagrimevoli inondazioni tutta la circonvicina Campagna funestano; così avverrà, che quelli, libe-

liberi una volta da quel timore, che a simulare gl' induceva, diano in stravaganze perniciosissime, e rechino alla Virtù da loro internamente aborrita, gravissimo danno. Questo vuol dire il senso, e l'effetto, che ne i peccatori produce il rigore, quando un Paroco con questo pretendesse emendargli; in cambio di fargli virtuosi, gli fa ipocriti; per ritirargli da un peccato, gli precipita nell' ipocrisia, che di tutti i peccati è il covìle, ed il nido, anzi dell' Inferno tutto il ricovero; onde avendola riconosciuta nel petto degli Scribi il grande Arcivescovo di Ravenna S.Pietro Grisologo, ne lasciò scritto, che i Demonj *in pectoribus Scribarum malitiæ suæ nidos fecerunt, ubi tota nequitiæ suæ germina procrearunt*; e di tante persone che imbrattate di diverse schifezze vivevano al tempo del Redentore, Egli da nessun'altra avvertì il guardarsi, quanto dalla razza Diabolica degl' Ipocriti: *Attendite à fermento Pharisæorum quod est hypocrisis*. Chiamò l' Ipocrisia lievito, mercecchè siccome questo tutta la massa della farina, in cui nascondesi, trasmuta in breve, corrompe, e cangia nella propria natura, così l'Ipocrisia, tosto che piglia il possesso di un cuore, niente di buono vi lascia, ma tutto in vizio, ed esecrabile perversità indispensabilmente converte. Cuopra Geroboamo colla Sopravveste speciosa del zelo di liberare i Popoli da' soverchi aggravj di Roboamo figlio di Salo-
mo-

mone, la troppa fellonìa, ed ingordigia di usurpargli il Regno, gli riuscirà in un'attimo smembrare dalla Monarchia dieci Tribù, e spogliarle non solo dell'obbedienza dovuta al loro legittimo Sovrano, ma forse anche apostatare dalla vera Religione, e piegare le ginocchia davanti agl'Idoli. Pongasi in cuore Jehu di estirpare tutta la razza di Acabbo, con scannare i di lui settanta figliuoli, e gli riuscirà infallibilmente il disegno, se mascherata la sua violentissima passione col zelo del Signore suggerirà a Gionadabbo: *Veni mecum, & vide zelum meum pro Domino*. Il genio sanguinolento di Saulo, e l'odio arrabbiato, con cui faceva quel Lupo strage del piccol Gregge del Salvatore, donde pensate voi che prendesse tutto il fomento delle sue forze? non d'altrove, che dall' *æmulator existens paternarum mearum traditionum*; ed allora solamente, e non prima restò snervato, e cadde per terra abbattuto, quando Cristo gli levò dal volto la maschera di zelante, e lo scoprì vero persecutore, *Saule, Saule, quid me persequeris?* In somma alla maggiore iniquità, che vedessero giammai i trascorsi Secoli, e siano per udire i futuri, che fu la barbara carnificina, che fece la Sinagoga dell' Unigenito del Padre Eterno, chi diede l'impulso, chi vi animò la plebe, chi vi tirò i Sacerdoti, i Farisei, e gli Scribi, se non l'Ipocrisia? *Secundum legem debet mori, quia filius Dei se fecit*. Se dunque
con

con fallaciſſima regola non vuole il Paroco allontanarſi dalla ſanta prudenza, dando cagione a i mali maggiori, per ſcanſare i minori, facendo ipocriti in vece di penitenti, cammini ſempre con quella guida di manſuetiſſima carità, e compaſſione, la quale eſſendo dalla Santa Chieſa approvata a commendazione de i canonizati da lei per Santi, dove per lo contrario mai nell' Iſtoria delle loro geſta non ſi legge Capitolo della ſeverità; argomento manifeſto ſi è, che quella, e non queſta Ella gode, che ad eſſere imitata ſi proponga a i Fedeli. Comanda Iddio ad ognuno, ſenza eccezione, che ami il ſuo proſsimo come ſe medeſimo; dunque dovrà ſcuſare gli errori di quello come i proprj; dunque parlar di lui come vuol che ſi parli di ſe; dunque ſtimare la di lui riputazione al pari della ſua; dunque aver guſto, che ei porti buon nome, che ei ſia onorato, che ei goda proſpetità; dunque condolerſi de' ſuoi travagli, compiangere al ſuo pianto, compatire alle ſue diſgrazie; E ſe tanto far deve ogni laico, ogni fedele, quanto più dovrà fare il Paroco, che non ſolo è tenuto ad amare i ſuoi Popolani come proſsimi, e per debito di carità, ma come Pecorelle, delle quali deve invigilare alla cuſtodia, e buon governo per debito di giuſtizia?

Non ſia il Paroco intereſſato, perchè quell' *Avaro nihil ſceleſtius*, detto dallo Spirito Santo, ſignifica, che ſe alcuno ſi laſcerà corrom-

rompere dall' interesse, non vi sarà iniquità che non beva come acqua, scelleratezza che non ardisca, misfatto che non commetta, perfidia, tradimento, empietà, sacrilegio, apostasia esecrabile che non si faccia lecita, che perciò scrisse l' Apostolo a i Romani: *Radix omnium malorum avaritia est*; sopra il qual passo chiosa il Boccadoro homil. 11. *Hinc inimicitiæ, hinc pugnæ, hinc contentiones, hinc bella, hinc suspiciones, hinc convicia, hinc furta, & cædes, hinc sacrilegia.* E lo Spirito Santo per bocca dell' Ecclesiastico al cap. 10. num. 10. ci dipinge la deformità dell' interesse con questi colori: *Nihil est iniquius, quàm amare pecuniam; hic enim & animam suam venalem habet.* L' amore de' proprj vantaggi non fece mai lega con la carità di Dio, e del prossimo, di cui deve essere parzialissimo il Paroco; Miri pertanto come fedele tramontana della sua navigazione le disgraziate disavventure degli Amanni, degli Achisofelli, de' Menelai, de' Giasoni, de' Datani, e degli Abironi, e del Discepolo traditore, memorabili esempj d'infelicissimi naufragj, a' quali l'interesse conduce. Vegga l'esito di costoro, e impari a spese d' altri, che ancor' ogg s' avvera, che gli Ecclesiastici, che con accumular denaro pensano d'innalzarsi, sono depressi; e l'esito quotidiano comprova quanto disse S. Agostino *tr. 6. in Joan. Temporalia perdere timuerunt, & vitam æternam non cogitaverunt, ac sic utramq; amiserunt.* Abor-

Aborrisca di regolare le cose spirituali con arti politiche, e perciò usi schiettezza: proceda con sincerità; accordi insieme la lingua, ed il cuore, ricordevole di ciò, che disse S. Paolo, che Cristo si affaticò, *ut exhiberet sibi gloriosam Ecclesiam non habentem maculam, neque rugam*. Gli Ecclesiastici, e particolarmente i Parochi, sono la faccia della Chiesa; devono perciò procurare, che ella non sia costretta a vergognarsi, con quel rammarico di Giobbe cap.16. *Rugæ meæ testimonium dicunt contra me*; sopra le quali fa questo comento S. Gregorio: *Quid per rugas, nisi duplicitas designatur? Has autem rugas in electis suis Sancta Ecclesia non habet, quia videlicet nesciunt aliud de se foris contendere, & intus aliud habere*. In somma spirino modestia tutte le sue cose, il portamento, l'abito, la famiglia, l'amicizie, l'abitazione, il parlare, il trattare, e tutta tutta la forma del vivere, sicchè osservi puntualmente quella regola di S. Paolo, *sive manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis, in gloriam Dei facite*.

CAP. XXI,

Delle Benedizioni.

SI dividono le Benedizioni in Laicali, ovvero private, ed in Ecclesiastiche, le quali per-

perchè si fanno con autorità della Chiesa, si chiamano pubbliche. Le Laicali sono quelle, che ai Figliuoli danno i Genitori, o le persone buone, a chi chiede d'essere da loro benedetto. Le Ecclesiastiche sono quelle, che sono instituite dalla S.Chiesa, delle quali nel Messale, e nel Rituale Romano, e nel Pontificale si assegna la Formula. Queste; altre sono Episcopali, altre Sacerdotali. Si chiamano propriamente Episcopali quelle, nelle quali interviene l'unzione del Sacro Crisma, le quali sono annesse all'ordine Episcopale. Alcune altre in larga significazione si dicono Episcopali, ancorchè non vi intervenga la suddetta unzione, perchè sono riservate ai Vescovi, come Ministri ordinarj; e da loro si può di queste delegare ai semplici Sacerdoti la facoltà. Sacerdotali chiamansi quelle, che dai Sacerdoti inferiori ai Vescovi si sogliono fare, e di queste alcune si aspettano al Paroco, come a Ministro ordinario, altre posſono farsi da ogni Sacerdote anco non Paroco.

In ogni Benedizione si usa il segno della Santa Croce, perchè, come dice S. Leone *Serm.* 8. *de Passione*, la Croce è la Fontana di tutte le celesti Benedizioni, e l'origine di tutte le grazie; e questo costume cominciò da Cristo Signor nostro, quando nel salire al Cielo, alzate le mani, benedisse i suoi Discepoli, col formare sopra di loro il segno della Croce.

Sì

Sì nel Messale, come nel Rituale Romano si pongono alcune Benedizioni da farsi dai Sacerdoti senza altra aggiunta, e sono quelle, che a i Sacerdoti s'aspettano, poste nel primo Titolo. Si soggiungono poi alcune altre Benedizioni in secondo luogo sotto questo titolo: *Benedictiones ab Episcopo, vel aliis facultatem habentibus faciendæ;* E queste, se v' interviene l'unzione del Crisma, come nella consacrazione de' Calici, &c. non possono farsi se non dal Vescovo, o da altri, a'quali fosse data la potestà dal Papa; Se non vi interviene tale unzione, possono farsi anco da semplici Sacerdoti, ma con la facoltà delegata loro dal Vescovo, altrimenti peccherebbero mortalmente.

Di quelle attenenti a i Sacerdoti inferiori al Vescovo, alcune s' aspettano al solo Paroco, nè si possono senza sua licenza fare da altri senza grave colpa; altre possono farsi da ogni Sacerdote, che anco non sia Paroco.

Si aspettano al Paroco principalmeure la benedizione delle Nozze, la benedizione del Fonte battesimale, e la benedizione delle Case il Sabato Santo, *Quart. in Big. æther. tit. 1. de Benedictionib. dub.4. vers. Advertendum secundo*; e quelle, nelle quali il Rituale dice, che si facciano dal Paroco, o da altro Sacerdote; perchè s' intende da altro Sacerdote con licenza del Paroco.

Ten-

Tengono il luogo di mezzo fra i Vescovi, ed i semplici Sacerdoti, gli Abati, i quali hanno l'uso de i Pontificali, come hanno ordinariamente i Casinensi, i Valombrosani, i Camaldolensi, i Cistercienfi, i Celestini,&c. e questi stando all'Jus comune non possono fare le benedizioni col Crisma, come è chiaro dal *Cap. Abbates*, e difendono il *Suarez de Relig. tom.4. lib.2. cap.30. num.* 8. *Ricc. in prax. tom.1. resol.461. num.* 2. In vigore però della consuetudine fondata su i Privilegj di Innocenzio VIII. Urbano II. e Paolo III. possono fare anco le benedizioni col Crisma, *Tamb. de jure Abbat. tom.1. disp. 23. qu.* 13. *Nald. in Sum. verb. Abbas, nu.4.* molti tengono nondimeno, che ciò sia concesso ad essi solamente per le loro Chiese. E' però vero, che i Prelati, e Superiori delle altre Religioni, le quali hanno co i Monaci la communicazione de i Privilegj, in questo della benedizione col Crisma non communicano, perchè è concesso agli Abati in riguardo di essere essi benedetti, e avere nelle lor Chiese, e Monasterj una quasi Giurisdizione Episcopale, le quali cose non hanno i Superiori dell'altre Religioni, *Mirand. in Manual. Prælat. tom.2. qu.40. art.4.* onde non possono benedire gli Altari, cioè le Pietre sagrate, nè i Calici, nè le Campane.

Possono bensì detti Prelati Regolari, anco locali, come Priori, Guardiani, Proposti, &c. benedire i Corporali, le Vesti Sa-

Sacerdotali, ed altri Paramenti Ecclesiastici, per Privilegio di Leone X. e se le loro Chiese restassero pollute, possono riconciliarle con l'acqua da loro medesimi benedetta, se non sono consacrate. Che se sono consacrate, possono altresì per il suddetto Privilegio riconciliarle, ma l'acqua, vino, e cenere, solita adoprarsi per tale riconciliazione, deve esser benedetta dal proprio Ordinario, se egli non è lontano 40. miglia; Che se fosse lontano più di 40. miglia, si può adoprare l'acqua benedetta dal medesimo Prelato Regolare.

La benedizione delle Ceneri, che si fa il primo giorno di Quaresima, ebbe origine da' SS. Apostoli, come si raccoglie da Tertulliano, *lib. de pœnit.* e da S. Isidoro *2. de offic. Eccles. cap.16.* da S.Gregorio Papa vi fu aggiunto il rito di dire le parole del 3. della Genesi: *Memento homo quia pulvis es, & in pulverem reverteris. Dusauss. pornopl. Sacerdot. par.2. lib. 2. cap.6. art.11.*

Si pongono misteriosamente le Ceneri sopra i Capi de' Fedeli, perchè essendo quelle simbolo della morte, con la memoria di questa si riducono dalla stolidezza contratta col peccato, alla sanità della mente per la penitenza; e se scordevoli della venuta dello Sposo al punto della morte, a guisa di Vergini stolte, hanno trascurato di fornire dell'olio della santa Carità le lampane de' loro cuori, risvegliate anticipatamente dal-

la ricordanza della morte, divengano prudenti, e sollecitamente lo facciano; e perciò sì castamente si fa quella sacra cerimonia, *emendemus in melius, quod ignorantes peccavimus, &c.* Significa anco la Cenere l'umiltà, e però si pone sopra il nostro capo, per avvertirci, che questa virtù è la corona del Cristiano.

La suddetta Cenere deve farsi di rami di Ulivo, e di Palme benedetti l'anno avanti; e come si raccoglie dall'Orazioni solite dirsi dalla Santa Chiesa in tal congiuntura, hanno le dette Ceneri virtù di scancellare i peccati veniali a chi le riceve in grazia, con risvegliare ad atti pii, e divoti, di rintuzzare la forza del Demonio, e di giovare alla sanità del corpo, se è utile alla salute dell'anima.

I Parochi, come anco i Rettori delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, sono tenuti a fare tal Benedizione sotto grave colpa, *Quar. loc. cit. tit. 2. dubit.* 1. I Fedeli però non peccano, non pigliando le Ceneri, perchè è opera di consiglio, e non di precetto.

Si devono dare le Ceneri dal Sacerdote, e peccherebbe gravemente altri, se le dispensasse; sebbene è probabile, che il Diacono ciò facendo, pecchi venialmente, dispensandole però pubblicamente; Che se si dessero privatamente, come in Sagrestia, o in Casa, da chi non è Sacerdote, non si peccherebbe.

La

La Benedizione delle Palme ebbe origine da' Santi Apostoli, che l'instituirono in memoria dell' incontro fatto festosamente da' fanciulli Ebrei a Cristo, quando avanti la sua Passione entrò in Gerusalemme. Al tempo però di Giovanni VIII. l'Anno 887. si cominciò a celebrare con maggior solennità di prima.

Sono i rami delle Palme simbolo della vittoria, che era per riportare Cristo dalla morte con il suo morire, come attesta Sant' Agostino *serm.* 50. *in Joan.* e ci instruiscono dell'allegrezza, con cui a sua imitazione dobbiamo incontrare i travagli, e la morte istessa pe'l suo Divino servizio, e per la salute dell'Anime. I rami tagliati dagli alberi significano altresì le parole, ed esempj de i Santi, i quali sono gli alberi produttivi del frutto in tempo suo, quali se in ossequio del Salvatore, cioè in servirlo, prenderemo esempio da questi alberi, parlando, e operando nella forma, che hanno essi costumato, potremo gloriarci d' essere veri compagni al Redentore nel suo trionfo: e perciò io ho tanto insinuato ne i Capitoli della Correzione, e della Prudenza del Paroco il non si partir mai da quello, che hanno detto, e praticato i Santi, e l' istesso Santo de' Santi Gesù Cristo, perchè il tagliare i rami delle operazioni da altre piante, che da queste, è un voler pretendere dalle spine l'uva, ed i fichi saporiti da i pruni; voglio dire,

che l' imitare coloro, che parlano, e operano diversamente da quello, che hanno detto, e operato Cristo, & i veri Santi, è un' ingannare se medesimo, un rovinare i prossimi, ed un'offendere Iddio sotto colore di servirlo.

Sono molto efficaci le Palme, e' Rami benedetti contro dei fulmini, ed infestazioni diaboliche, e perciò da i Fedeli si conservano nelle loro Case; e ciò manifesta la S. Chiesa in quell'Orazione, che si dice in benedirgli, *Deus, qui dispersa congregas, &c.*

Si devono dalle Cattedrali, Collegiate, e Parrocchiali benedire i Rami, e Palme sotto il medesimo obbligo, come si è detto delle Ceneri.

La Benedizione del nuovo Fuoco il Sabato Santo ebbe origine da i Santi Apostoli; e riferisce il *Quarto loc. cit. tit. 2. sect. 4.* che essendo i Fedeli radunati insieme in Gerusalemme per celebrare il Mistero della Resurrezione del Signore, scese dal Cielo il Fuoco a vista di tutti, e accese le Lampane, che, secondo il consueto, dal Giovedì Santo fino all'ora erano state spente. Papa Zaccaria però l' Anno 152. ordinò, che il nuovo Fuoco si producesse dalla Pietra, da cui anche oggi si cava.

Vengono significate con questo Fuoco varie cose. Prima, la Resurrezione del Signore, imperciocchè, siccome da fredda Pietra si accende il fuoco, così da un Sepolcro di Pie-

Pietra il Corpo del Salvatore, prima morto, ed estinto, risuscitò vivo, splendido, ed ammantato di luce. Secondo, si significa, che da Cristo, chiamato Pietra dalle Sacre Scritture, scaturisce a prò di tutti noi quel Fuoco di celeste Carità, che riscalda le nostre freddezze, e ci illumina.

La Benedizione dell' Incenso avere avuto la sua origine da i SS. Apostoli si rende certo dal terzo Canone Apostolico, in cui se ne fa menzione sotto nome di Timiama, e ne favella *S. Dionis. cap.* 3. *S. Iren. lib.* 3. *cap.* 20. e *S. Ambros. in Lucam cap.* 1. e nelle Liturgie de' Santi Basilio, e Grisostomo si fa menzione della maniera di benedire l' incenso.

L' Incenso significa l' Orazione, la quale dagl' infuocati desiderj delle cose celesti si indrizza a Dio, e siccome s' alza il fumo dell' Incenso verso il Cielo, così la mente di chi ora viene elevata verso del Paradiso.

La Benedizione del Cero Pasquale, che si fa nel Sabato Santo, è antichissima nella Chiesa, facendone menzione S. Ambrogio. Si costumava prima nelle Cattedrali solamente, ma Papa Zosimo concesse, che si potesse fare anco nelle Chiese Parrocchiali, come riferisce il Baronio all'Anno 418.

Questo Cero significa Cristo risorto glorioso, ed i cinque grani d' incenso, che vi si affiggono, le sue cinque sagratissime Piaghe.

La Benedizione del Fonte Battesimale viene da' SS. Apostoli, e ne fa menzione S. Dionisio Areopagita *in Eccles. Hierarch. c. 2.* fu instituita per imprimere maggior riverenza, e stima del Sagramento del Battesimo nella mente de' Fedeli, e rendergli tanto più ferventi a rendere grazie a Gesù Cristo suo Institutore.

Il Sacerdote primieramente tocca l'Acqua con la sua mano, dicendo frattanto, *Sit hæc sancta, & innocens Creatura libera ab omni impugnatoris incursu*; e con tal rito vien significata l'assistenza dello Spirito Santo, con cui atterriti si allontanano gli Spiriti maligni. Secondo, forma più volte sopra di essa il segno della Croce, per denotare, che tutta la virtù le proviene dalla Passione del Redentore. Terzo, sparge l'Acqua verso le quattro parti del Mondo, per significare, che il Battesimo non è come la Circoncisione, già per il solo Popolo Ebreo, ma per tutti gli Uomini instituito. Quarto, immerge il Cero nell'acqua, per significare, che per mezzo del Corpo di Cristo, simboleggiato nel Cero, l'Acqua ha la virtù di rigenerare le Anime. Quinto, soffia tre volte nell'Acqua, rappresentando con ciò la virtù dello Spirito Santo, che tre cose specialmente conferisce col Battesimo, cioè la liberazione dal peccato, l' ornamento delle sante virtù, e la corona ai perseveranti nella grazia ricevuta. Sesto, si mescolano

con

con l' Acqua l' Olio, e il Crisma, per significare, che i popoli rappresentati nell' acqua si incorporano spiritualmente con Cristo significato nell' Olio, e nel Crisma.

La benedizione delle Candele nel giorno della Purificazione, fu instituta per la sua Diocesi da S. Eligio Vescovo, che fiorì circa l'Anno 665. e fu poi decretata da Papa Sergio, per tutta la Chiesa. Si fa questa benedizione, e distribuzione delle Candele in memoria della presentazione, che di Cristo fece la B. V. nel Tempio.

Hanno le dette Candele accese virtù contro i fulmini, e tempeste, giovano altresì ad ottenere la sanità corporale, mentre sia per salute dell' anima, come si vede dalle Orazioni, che in detta funzione recita la Chiesa.

La benedizione della Chiesa s' appartiene al Vescovo, e può con sua licenza farsi anco dal Paroco, o altro Sacerdote. Hebbe, quanto alla sostanza l' origine da i Santi Apostoli, ma quanto alle solennità di cerimonie speciali, fu introdotta da S. Silvestro, *can. Eccles. 16. qu. 7.*

La consecrazione delle Chiese si può fare solamente dal Vescovo, o da altri che ne abbia la facoltà dal Sommo Pontefice.

Per la benedizione, e deputazione ai Sacri Ufizj acquista la Chiesa il privilegio dell' immunità, in vigore di cui non si possono estrarre quelli, che si sono ivi refugiati,

se

se non in alcuni casi più atroci, nei quali ha la Sede Apostolica decretato, che non godano del detto privilegio. Stia però avvertito il Paroco, anco ne i casi, che il reo non gode l'immunità, a non darlo al braccio secolare, ma prenda dal Vescovo l'ordine di quello, che fare si deva, perchè la potestà laicale, anco nei casi eccettuati, non può estrarre il reo, senza licenza del Vescovo, altrimenti commette Sacrilegio, ed incorre la Scomunica Papale, avendo così definito con la sua Bolla Gregorio XIV. come avverte *Peregrin. de immunit. cap.* 14. *num.* 6. Godono dell'immunità tutte le Chiese, e loro Cimiterj, gli Oratorj publici, ancorchè in essi, oltre la Porta, che risponde nella Via pubblica, ve ne fusse un'altra, per cui si entrasse di Casa nell'Oratorio; i Conventi di persone Religiose, gli Spedali fondati con autorità del Vescovo, le Case Parrocchiali, il Campanile, anco separato dalla Chiesa, purchè sia dentro i trenta passi, nei quali luoghi quando anco il reo si contentasse d'esser' esaminato dal Giudice laico, questo non può farlo, ed il Paroco non deve permetterlo, perchè il privilegio non guarda principalmente il reo, ma la dignità del sacro Luogo, in cui non può il Giudice laico, nè i suoi Ministri esercitare atto alcuno di giurisdizione, onde commetterebbono Sacrilegio, se senza la permissione del Vescovo di-

disarmassero il reo in Chiesa, e togliessero per forza dalle mani del ladro ivi refugiato la roba, *Farinac. tract. de immunit. Eccles.* 16. *num.* 248. *Peregrin. de immunit. Eccles. cap.* 13. *num.* 5. e se alcuni Dottori hanno detto il contrario, s' intendono del caso, che il reo si volesse servire di quelle armi, per danneggiare i prossimi, come per ferire, o ammazzare alcuno, il ladro portar via la roba della Chiesa; e perciò non si deve seguitare assolutamente l' opinione del *Gambaut. lib.* 4. *c.* 16. *num.* 11. *e del Villadieg. in Polit. cap.* 3. *num.* 214. che senza limitazione parlano di tali casi a favore della potestà laicale, perchè la loro sentenza, presa senza le dovute limitazioni, non è probabile.

La Chiesa resta polluta, quando in essa si fanno alcune azioni publiche, dalla legge Ecclesiastica specialmente vietate, e sono quattro, cioè, l' omicidio, l' effusione gravemente colpevole di molto sangue, l' effusione illecita *seminis*, e la sepoltura dello Scomunicato, o Pagano. Questa polluzione non è una macchia materiale, e reale; perchè le cose sante non si macchiano in se medesime, ma è una macchia morale, cioè nell' opinione comune degli uomini, e perciò a rendere polluto il sacro Luogo non basta, che le suddette azioni si commettano in esso, ma è necessario, che nell' atto, che si commettano, o commesse, acquistino tale

le pubblicità, che nell'opinione degli Uomini si giudichi macchiato; quindi è, che se si commette nel Sacro Luogo uno de i suddetti delitti, ma è occulto, la Chiesa si dice polluta in abito, se poi si fa pubblico, diventa polluta in atto, ed in questo secondo caso non vi si possono celebrare i Divini Uffizj, se prima non è reconciliata.

Se resta polluta la Chiesa, s'intende polluto anco il Cimitero adjacente, come accessorio a quella; ma se resta polluto il Cimitero, perchè in esso si sono pubblicamente fatte alcune delle sopraddette azioni, non resta perciò polluta la Chiesa, perchè l'accessorio non tira a se il principale.

La Benedizione dell'Acqua santa fu instituita dagli Apostoli, come apertamēte insegna S. Clemente Romano *lib.8. Constit. Apost. c.39.*

Fra i molti, e mirabili effetti dell'Acqua benedetta, sono il rimettere i peccati veniali, con risvegliarci agli atti di pentimento, e di devozione, lo scacciare i Demonj, impedire le tempeste, grandini, sterilità, &c. e conferire alla sanità del Corpo. *S. Epiphan. heres.* 30. *S. Greg. Magnus lib.* 1. *Dialog. cap.* 10.

La Benedizione delle cose commestibili, si fa ad imitazione di Cristo, il quale, come si legge in più luoghi del S. Evangelio, prima di cibarsi, era solito di benedire le vivande; Onde S. Cirillo Gerosolimitano, *Catech.*3. scrive, *In omnibus Crux fiat, & in pa-*

panibus comedendis, *& in poculis bibendis*. Il fine principale di questa Benedizione, è per fare intendere ai Fedeli, che devono prendere il cibo corporale non come fanno gli animali, privi dell' uso della ragione, ma con intenzione di sostentare la vita a gloria di Dio, e così rendere anco questa operazione meritoria.

La Benedizione delle Case riconosce l' origine dal consiglio dato dal Salvatore ai suoi Discepoli, che in qualunque Casa fossero entrati, dicessero, *Pax huic Domui*, e così ancor' oggi si principia con le medesime parole, per insinuare, che le Case dei Fedeli devono essere abitazioni di pace, e avere in tal guisa qualche somiglianza con il santo Paradiso, a cui aspirano. Si suol rinnovare ogn' Anno nel Sabato Santo, perchè se per nostra colpa vi avessero li Spiriti maligni preso posto, per i meriti, e virtù di Cristo trionfante della morte, e dell' Inferno, ne siano discacciati.

Al Paroco si aspetta il fare tal Benedizione, e gravemente peccherebbe chi senza sua permissione lo facesse, *Quart. loc. citat. tit. 3. dub. 1.* Se però un particolare avendo fabbricato una Casa nuova, volesse far benedire questa, o la vecchia in altro tempo, tal Benedizione potrebbe farla ogni semplice Sacerdote senza licenza del Paroco, perchè è Benedizione privata, e nel Rituale non si assegna al Paroco. *Quart. ibid.*

Si

Si devono benedire tutte le Case, eccettuate quelle degl'Infedeli, e degli scomunicati vitandi, che sarebbe grave colpa se si benedicessero, *Quart. loc. cit. dubit.* 2.

La Benedizione degli Sposi è antichissima; trovandosene fatta menzione da' Pontefici antichi, come da *Innoc. I. Epist.* 2. *cap.* 6. da *Sisto I. Epist.* 1. *cap.* 4. da *S. Ambrogio Epist.* 70. *ad Vigilium*, da *Tertullian. lib.* 2. *ad Uxores*, e da altri. Fu instituita dalla Chiesa per dichiararne ai Fedeli la sublimità, ed eccellenza del Matrimonio, che essendo prima un mero Contratto naturale, è stato da Cristo inalzato alla condizione di Sagramento, che come gli altri, conferisce ai Conjugati la grazia santificante, ed è simbolo di quella amorosissima, ed ammirabile unione, con cui il Salvatore fece sua Sposa la Chiesa; col qual Mistero si avvisano i Conjugati, di doversi amare fra di loro con quella sincerità, e carità, colla quale amò Cristo la sua Chiesa; così scrive S. Paolo agli Efesi 5. *Viri diligite Uxores vestras, sicut Christus dilexit Ecclesiam* &c.

Al solo, e proprio Paroco de i Contraenti si appartiene il benedire gli Sposi, e peccherebbe mortalmente altri, che ciò senza licenza facesse, ed incorrerebbe la sospensione ipso facto.

Si fa questa Benedizione celebrando la Messa, e recitando sopra gli Sposi le Orazioni ivi prescritte; e sono obbligati gli Sposi a ri-

a riceverla sotto peccato veniale; non peccano però a riceverla dopo consumato il matrimonio.

Perchè chiunque contrae matrimonio più d'una volta, non osserva con lo sposalizio di Cristo, e della Chiesa quella perfetta similitudine, di avere lui una sola Sposa, ed ella un solo Sposo; Ha perciò la Legge Canonica *cap.* 1. *de secundis nuptiis* proibito al Paroco sotto pena della sospensione ab officio, & beneficio il benedire solennemente, cioè con le Orazioni a tale effetto prescritte, coloro, che passano alle seconde nozze; onde se l'uno dei Conjugati è vedovo, non se gli danno le suddette Benedizioni: è ben vero, che dandole, non peccherebbe se non venialmente, *Sanch. de matrimon. disput.* 82. *lib.* 7. anzi se in qualche luogo fosse la consuetudine, che essendo uno degli Sposi vedovo, e l'altro non abbia mai più contratto matrimonio, si benedichino, osservando tal consuetudine, non sarebbe peccato alcuno.

La Benedizione della Donna dopo il Parto è instituita per imitare la Madre di Dio, la quale quantunque non fosse bisognosa di purificarsi, andò nondimeno al Tempio, in esecuzione dell' antico precetto della Legge Mosaica, che comandava, che chi partoriva un Maschio, vi andasse dopo quaranta giorni, e chi partoriva una Femmina, dopo ottanta.

Non

Non è questa benedizione di precetto, ma di consiglio, e però non pecca chi la tralascia.

Si può fare da ogni semplice Sacerdote, tanto Secolare, quanto Regolare, ed in qualsivoglia Chiesa, eziandio di Regolari, e fuori della Parrocchia, nè può il Paroco di ciò reclamare, nè pretendere la Candela, o altro emolumento, che da quella provenisse, *Leand. de praecpt. Eccles. tr. 6. disput.* 10. *quaest.* 10.

E' utilissimo documento da darsi dal Paroco a i Figliuoli di famiglia, il portarsi in modo, che meritino, & ottengano dai loro Genitori la benedizione, e perciò soggiungo intorno a questa due parole.

La benedizione de i Genitori sopra i Figliuoli è dallo Spirito Santo nell'Ecclesiastico al cap. 3. commendata con queste parole: *Con l'opera, con la parola, e con patire tutto onora tuo Padre, acciò ti soggiunga da Dio la benedizione, e la benedizione di quello perseveri fino alla morte. La benedizione del Padre stabilisce le Case dei Figliuoli, ma la maledizione della Madre ne sbarba i fondamenti*; E perchè può succedere, che sia alle volte ò per la vecchiaja, o per naturale difetto un Padre di minor giudizio, e cervello, che non è il Figliuolo, si deve in questo, e in qualsivoglia caso il Figliolo guardare di non sprezzarlo, ma onorarlo, e tenerne non ostante ogni conto possibile; onde ivi

lo

lo Spirito Santo sogg ge. *Figlio, tien conto della vecchiaja di tuo Padre, e non lo contristare in vita sua, e se mancherà di giudizio, compatiscilo, e non lo disprezzare, perchè tu hai più virtù.* E S. Paolo *ad Ephes.* 6. scrive, *Honora Patrem tuum, ut bene sit tibi.*

Sono tenuti i Genitori a benedire i propri Figliuoli, cioè, a pregar loro da Dio quello, che per l'anima, e per il corpo gli abbisogna; e se senza grave causa gli maladissero, doverebbano in confessione spiegare la circostanza, perchè peccherebbano gravemente contro la pietà. I Figliuoli però guardino di non provocare a tal sdegno i Genitori, che gli maledischino; perchè la loro maledizione è terribile, e tira sopra dei Figliuoli gravissime sciagure, come attesta S. Agostino *lib.* 22. *cap.* 8. *de Civit. Dei*, e riferisce il Gretsero *de benedict. & maledict.* e può ragionevolmente temere un Figlio maladetto dal Padre, di non arrivare a godere mai bene alcuno in questo Mondo.

IL FINE.